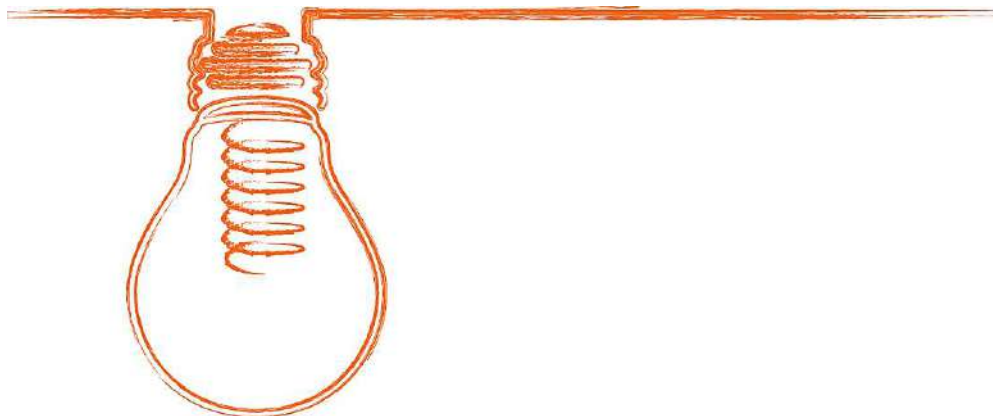




Agenzia delle entrate- Riscossione

Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019

Sede legale: Via Grezar, 14 - 00142 Roma
Registro delle imprese di Roma - n. REA RM 1516984
Codice fiscale e Partita Iva 13756881002

INDICE

I – RELAZIONE SULLA GESTIONE.....	6
• CARICHE SOCIALI	6
• INTRODUZIONE	8
• LO SCENARIO DI RIFERIMENTO	12
Governance dell'Ente	12
Struttura organizzativa al 31 dicembre 2019	13
Riscossione ruoli al 31 dicembre 2019	15
Istanze di rateazione	17
La definizione agevolata dei carichi pregressi	19
Stralcio dei debiti fino a mille euro	24
Rimborso delle spese per procedure esecutive e notifica su quote stralciate ai sensi dell'art. 4 del D.L. 119/2018	24
Inesigibilità	25
• Risultato e andamento della gestione dell'Ente	26
Conto economico riclassificato.....	26
Principali indicatori economici e finanziari	35
Stato patrimoniale riclassificato.....	35
Situazione crediti chiesti a rimborso ai sensi dell'art. 17 c. 3 del D.Lgs. 112/99	38
Rappresentazione contabile degli "aggi" su riscossioni da Definizione Agevolata	40
• NORMATIVA DI SETTORE	42
• ALTRA NORMATIVA	44
• EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE	45
• ALTRE INFORMAZIONI	47
Internal Audit.....	47
Disposizioni di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica	48
Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche – Decreto Legislativo n. 231/2001	50
Sicurezza sul lavoro - Decreto Legislativo n. 81/2008.....	53
Protezione dei dati personali.....	56
Sistema di Gestione per la Qualità – Adeguamento alla Norma ISO 9001:2015.....	57
Legge anticorruzione - Legge n. 190/2012 e s.m.i.	59
Il sistema dei pagamenti elettronici "pagoPA"	64
Pagamento dei debiti commerciali Legge n. 145/2018 (Circolare RGS n. 14 del 29 aprile 2019)	67
Avvio del nuovo Sistema ERP (Enterprise Resource Planning)	69
Sistema di gestione della Sicurezza delle Informazioni (SGSI)	70
Classificazione delle infrastrutture ai sensi della Circolare AgID 1/2019.....	71
Inquadramento fiscale dell'Ente	72

Inquadramento finanziario dell'Ente	73
Principali rischi e incertezze	75
Informativa sulla gestione del rischio finanziario	76
Informazioni attinenti al Personale.....	79
Informazioni attinenti all'Ambiente.....	80
Attività di ricerca e sviluppo	80
• Proposta di destinazione del risultato del bilancio d'esercizio	81
II - STATO PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO E RENDICONTO FINANZIARIO	82
• Stato Patrimoniale.....	82
Attivo.....	82
Passivo	83
• Conto Economico.....	84
• Rendiconto finanziario	85
III - NOTA INTEGRATIVA.....	86
• PARTE A – POLITICHE CONTABILI	86
Continuità aziendale, inquadramento e principale normativa di riferimento applicati al bilancio di Agenzia delle entrate-Riscossione	86
• FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO	104
Emergenza epidemiologica da COVID-19.....	104
Sospensione attività di riscossione	106
• PARTE B – INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE	110
• ATTIVITÀ	110
B) IMMOBILIZZAZIONI.....	110
B. I Immobilizzazioni immateriali	110
B. II Immobilizzazioni materiali	112
B. III Immobilizzazioni finanziarie.....	113
C) ATTIVO CIRCOLANTE.....	115
C. II Crediti con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	115
C. II 1) Verso clienti	116

C. II 5-quater) verso altri	120
C. III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	122
C. IV Disponibilità liquide	124
D) RATEI E RISCONTI	125
• PASSIVITÀ	126
A) PATRIMONIO NETTO	126
B) FONDI PER RISCHI E ONERI.....	127
B. 1) per il trattamento di quiescenza e obblighi simili.....	127
B. 2) per imposte, anche differite.....	128
B. 4) Altri.....	128
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO.....	130
D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO	131
D. 4) Debiti verso banche	132
D. 5) Debiti verso altri finanziatori.....	133
D. 7) Debiti verso fornitori.....	133
D. 12) Debiti tributari.....	134
D. 13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale.....	134
D. 14) Altri debiti	135
E) RATEI E RISCONTI.....	136
• PARTE C – INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO	137
A) VALORE DELLA PRODUZIONE.....	137
A) 1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni	137
A) 5. Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	139
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	140
B) 6. Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	141
B) 7. Costi per servizi.....	141
B) 8. Costi per godimento di beni di terzi.....	143
B) 9. Costi per il personale	144
B) 10. Ammortamenti e svalutazioni	145
B) 12. Accantonamenti per rischi	146
B) 14. Oneri diversi di gestione.....	147
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI.....	148
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE	149
20) Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate	150
21) Utile (perdite) d'esercizio	153

• PARTE D – INFORMAZIONI SUL RENDICONTO FINANZIARIO	154
• PARTE E – ALTRE INFORMAZIONI	155
Sezione 1 – Riferimenti specifici sull'Attività Svolta	155
Sezione 2 – Compensi agli organi sociali	155
Sezione 3 – Informativa Personale	156
Sezione 4 – DL 34/2019 - Trasparenza erogazioni pubbliche e obblighi informativi	157
Sezione 5 – Conto consuntivo in termini di cassa redatto ai sensi del D.Lgs. n. 91/2011 e dell'art. 9, commi 1 e 2 del decreto attuativo DM 27 marzo 2013	159
Sezione 6 – Classificazione dei crediti e debiti per scadenza.....	164
Sezione 7 – Ripartizione ricavi per area geografica.....	166
Sezione 8 - La situazione dei crediti non riscossi.....	167
Sezione 9 - Conto economico riclassificato secondo lo schema di cui all'Allegato 1 del D.M. 27 marzo 2013.....	169
Sezione 10 - Rapporto sui risultati (ex art. 5, comma 3 del DM 27 marzo 2013) redatto in conformità alle linee guida generali definite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 settembre 2012	171
• APPENDICE A	177
LA NORMATIVA DI SETTORE	177
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - INTERVENTI NORMATIVI SUCCESSIVI AL 31.12.2019 ..	212
• APPENDICE B.....	223
ULTERIORE NORMATIVA APPLICATA ALL'ENTE.....	223

I – RELAZIONE SULLA GESTIONE

CARICHE SOCIALI

Comitato di gestione

Presidente ⁽¹⁾ Ernesto Maria Ruffini

Componenti ⁽²⁾ Giuseppe Telesca
Pier Paolo Verna

*(1) Nominato con DPR del 31/01/2020 ai sensi dell'art. 19, comma 8, del DLgs n. 165/2001
Dal 1/1/2019 al 9/12/2019 Antonino Maggiore, nominato con DPR del 12/9/2018
Dal 10/12/2019 al 30/1/2020 Aldo Polito (vicario)*

(2) Nominati con delibera del Comitato di gestione dell'Agenzia delle Entrate n. 27 del 26/6/2017

Collegio dei revisori dei conti ⁽³⁾

Presidente Massimo Lasalvia

Componenti effettivi Iacopo Lisi
Giampiero Riccardi

Componenti supplenti Maria Grazia Renieri
Giovambattista Lo Prejato

(3) Nominato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20/7/2017

Soggetto incaricato della revisione legale dei conti ⁽⁴⁾

Collegio dei revisori dei conti, ai sensi dell'art. 7, comma 5, dello Statuto

(4) La **revisione volontaria dei conti**, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del Regolamento di Contabilità, è stata svolta dalla società di revisione KPMG SpA fino alla delibera del bilancio al 30 giugno 2019 e successivamente dalla società di revisione PricewaterhouseCoopers SpA, risultante aggiudicataria del servizio ad esito di specifica procedura di affidamento.

Organismo di Vigilanza ⁽⁵⁾

Presidente	Massimo Lasalvia
Componenti	Iacopo Lisi Giampiero Riccardi

(5) Funzioni svolte dal Collegio dei revisori dei conti, ai sensi del punto 3.2 del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 8 giugno 2001 n. 231

► INTRODUZIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione è l'Ente pubblico economico che, a partire dal 1° luglio 2017, svolge le funzioni relative alla riscossione in tutto il territorio nazionale (esclusa la Sicilia dove opera una società regionale).

È sottoposta all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'Economia e delle Finanze, con il quale, annualmente, stipula un Atto aggiuntivo alla convenzione di cui all'art. 59 del D.Lgs. n. 300/1999, in cui vengono definiti gli indirizzi per la riscossione dei crediti, il piano annuale delle attività e gli obiettivi gestionali da raggiungere nel periodo.

In coerenza con le finalità istituzionali dell'Ente, il piano delle attività 2019 è stato orientato a garantire il costante miglioramento delle relazioni con i contribuenti, favorendone l'operatività anche attraverso i canali remoti, ad ottimizzare il risultato economico della riscossione, assicurando il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica normativamente previsti, nonché ad innalzare il livello di efficienza del sistema contenendo i costi di gestione.

L'andamento della riscossione del 2019, in linea con quello registrato nel precedente biennio, è risultato fortemente influenzato dalle norme che hanno consentito ai contribuenti di definire in forma agevolata i carichi iscritti a ruolo e, in particolare, dall'istituto della "rottamazione-ter", introdotto dal DL n. 119/2018 (convertito dalla Legge n. 136/2018), e dall'istituto del cosiddetto "saldo e stralcio", in favore dei contribuenti persone fisiche in grave e comprovata situazione di difficoltà economica, introdotto dalla Legge n. 145/2018.

Il volume complessivo di riscossione dell'Ente per il 2019 è risultato pari a 9,86 miliardi di euro, valore che risulta in linea con l'obiettivo di gettito assegnato per l'esercizio. La riscossione ordinaria si è mantenuta sui livelli conseguiti già nel precedente esercizio, registrando incassi per 6,3 miliardi di euro, mentre quella riferita alla "definizione agevolata" è risultata pari a 3,5 miliardi di euro (di cui 3,2 miliardi di euro da "rottamazione-ter" e oltre 300 milioni di euro da "saldo e stralcio").

Come negli esercizi precedenti, la riscossione derivante dalle fasce di debito più elevate ha contribuito in misura significativa al risultato del periodo: il 56,5% delle

somme riscosse è, infatti, riferibile a posizioni con debiti superiori a 100 mila euro, mentre solo l'1,8% a posizioni con debiti inferiori a 1.000 euro.

In coerenza con la strategia adottata dall'Ente per il costante miglioramento delle relazioni con il contribuente, nel 2019 è proseguito il programma di sviluppo dei servizi digitali per cittadini, imprese e intermediari disponibili sul portale dell'Agenzia.

Nel corso del 2019, gli accessi al portale di Agenzia delle entrate-Riscossione riferiti alla sola area riservata sono risultati pari a 9,2 milioni per la sezione dedicata a "Cittadini e Imprese" e oltre un milione per la sezione Intermediari, con un numero complessivo di pagine visitate in area pubblica pari a 12,4 milioni.

Quanto allo sviluppo di servizi digitali a supporto delle misure agevolative rientranti nella c.d. "Pace Fiscale" ai sensi dei predetti DL n. 119/2018 e Legge n. 145/2018, sono state adeguate le funzionalità ed i servizi del portale web (già disponibili nelle precedenti definizioni agevolate) finalizzati alla:

1. consultazione dei carichi potenzialmente interessati dalle predette e nuove misure agevolative, attraverso l'utilizzo dell'apposito servizio «*Prospetto informativo*» disponibile sia nell'area pubblica che nell'area riservata del portale.
2. compilazione "diretta" della richiesta di adesione online sia per la rottamazione-ter che per il "saldo e stralcio" attraverso il servizio «*Fai.DA.te*» compilando l'apposito form disponibile sia nell'area pubblica che in quella riservata del portale;
3. corrispondenza digitale con il servizio «*Comunicazione delle somme dovute*», attraverso il quale in qualsiasi momento, il contribuente può richiedere e ricevere sulla propria casella di posta elettronica, copia della lettera con cui l'Agenzia informa i contribuenti sull'accoglimento della domanda di adesione alla definizione agevolata, sugli importi da pagare e sulle relative scadenze;
4. simulazione degli importi da corrispondere con il servizio «*ContiTu*» che consente al contribuente di selezionare soltanto alcuni degli avvisi/cartelle contenuti nella «*Comunicazione delle somme dovute*» e ristampare i bollettini di pagamento relativi alle cartelle/avvisi che si intende pagare.

Sono stati complessivamente oltre 1,8 milioni i contribuenti che entro la scadenza fissata dal DL n. 119/18 (30 aprile 2019) ed entro i successivi termini di riapertura fissati dal DL n. 34/2019 (30 luglio 2019) hanno presentato domanda di adesione agli istituti della "rottamazione-ter" e del "saldo e stralcio".

Le domande di adesione sono state oltre 2 milioni (era facoltà del contribuente presentare più istanze, ciascuna per carichi differenti) e di queste, circa il 64% è stato presentato dai contribuenti utilizzando i canali digitali (sito internet e posta elettronica certificata).

Oltre al potenziamento dei canali informativi e dispositivi telematici, sono stati effettuati interventi di rafforzamento nel front-office per far fronte alla straordinaria affluenza dei contribuenti presso i 206 sportelli distribuiti sul territorio. I contribuenti serviti allo sportello nel 2019 sono stati quasi 6 milioni, valore di gran lunga superiore ai 4,6 milioni di contribuenti rilevati nel 2018 (+ 29%).

Inoltre, nel corso dell'esercizio è stata ulteriormente migliorata la fase di accoglienza del contribuente attraverso l'estensione, su tutti gli sportelli dotati di sistemi elettronici per la rilevazione e la gestione delle code, del servizio online "Prenota ticket" che, nell'anno, ha registrato oltre 320 mila prenotazioni di appuntamenti.

Miglioramenti si rilevano anche nel crescente utilizzo dei servizi digitali disponibili sul portale da parte degli intermediari fiscali che nel 2019 hanno superato il milione di accessi, in aumento di circa il 118% rispetto all'anno precedente. Al positivo incremento hanno contribuito le diverse iniziative avviate dall'Ente per aumentare la fruibilità dei servizi a disposizione dei professionisti e dei loro assistiti, tra le quali si ricorda l'estensione della delega cartacea anche per i titolari di partita IVA (fino ad aprile 2019 riservata ai contribuenti persone fisiche).

Le attività di assistenza a contribuenti e intermediari sono state, inoltre, garantite dal Contact center multicanale tramite il numero telefonico unico, ovvero tramite i c.d. canali asincroni (mail, PEC, area riservata del portale): nell'esercizio il numero complessivo di contatti gestiti è stato di circa 1,8 milioni, di cui l'80% circa attraverso il numero telefonico unico in cui il tempo di attesa alla risposta per il contribuente è stato nella media di 16 secondi, il restante 20% tramite gli altri canali di assistenza.

Tra i servizi resi allo sportello, si ricorda che nel 2019 è entrato a regime su tutto il territorio quello relativo alla “cancellazione/sospensione del fermo amministrativo” del veicolo, rivolto ai contribuenti titolari di un certificato di proprietà digitale. Il servizio, grazie alla cooperazione applicativa con i sistemi informativi di ACI, consente ai contribuenti di richiedere e ottenere direttamente allo sportello dell'Agenzia, ad esito della regolarizzazione del debito che aveva originato il fermo, lo svolgimento delle formalità amministrative senza doversi recare – come avveniva in passato – presso gli uffici dell'ACI.

Per quanto attiene al tema dei pagamenti, tra le novità del 2019 si ricorda che - in coerenza con le prescrizioni del "Codice dell'amministrazione digitale" - è stata avviata la progressiva adozione del nuovo Modulo di pagamento pagoPA in sostituzione del precedente bollettino RAV nei documenti della riscossione. Al 31 dicembre il nuovo modulo è risultato già attivo per le cartelle pagamento, gli avvisi di presa in carico, le comunicazioni di accoglimento delle istanze di rateizzazione e per i bollettini “massivi”.

Si segnala, infine, una ulteriore crescita dei pagamenti di cartelle e avvisi mediante canali di pagamento alternativi allo sportello che nel 2019 hanno registrato circa 16,5 milioni di transazioni (oltre il 92,6% del totale), di cui circa 3,8 milioni attraverso il sistema dei pagamenti pagoPA.

► LO SCENARIO DI RIFERIMENTO

Ai sensi del Decreto Legge 22 ottobre 2016 n. 193 l'Ente esercita le funzioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del DPR 29 settembre 1973, n. 602, svolgendo altresì le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali dei comuni e delle province e delle società da essi partecipate.

Governance dell'Ente

Agenzia delle entrate-Riscossione è un ente dotato di autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione, i cui Organi sono il Presidente, il Comitato di gestione e il Collegio dei revisori dei conti.

Ai sensi di Statuto, l'Ente è sottoposto al controllo della Corte dei Conti sulla gestione finanziaria ai sensi degli articoli 2 e 3 della L. 259/1958, mentre il Collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni di cui all'art. 2403 c.c. e quelle di cui all'art. 20 del D. Lgs. 30 giugno 2011, n. 123.

Quanto alla funzione di indirizzo e vigilanza, l'art. 1, comma 13, del citato D. L. n. 193/2016 stabilisce che annualmente sia stipulato, tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Presidente dell'Ente, un atto aggiuntivo alla convenzione di cui all'articolo 59 del D. Lgs. n. 300/1999, attraverso il quale l'Ente assicura lo svolgimento delle funzioni relative alla riscossione e degli altri compiti attribuiti dalle previsioni normative vigenti, contribuendo al conseguimento degli obiettivi strategici di politica fiscale e di gestione tributaria.

Con l'atto aggiuntivo vengono, infatti, individuati i servizi dovuti, le risorse disponibili, le strategie per la riscossione dei crediti tributari, gli obiettivi quantitativi da raggiungere, gli indicatori e le modalità di verifica del conseguimento dei predetti obiettivi, le modalità di vigilanza sull'operato dell'ente, la gestione della funzione della riscossione, la tipologia di comunicazioni e informazioni preventive volte ad evitare aggravii moratori per i contribuenti ed a migliorarne il rapporto con l'amministrazione fiscale.

Più specificamente, sulla base di tale Atto, l'Agenzia delle entrate-Riscossione si impegna ad esercitare l'attività di riscossione secondo criteri di efficienza gestionale, efficacia, economicità dell'azione nonché di equità, allo scopo di promuovere un corretto rapporto tra fisco e contribuente, garantendo

l'effettività del gettito e l'incremento del livello di adempimento spontaneo degli obblighi tributari. L'Agenzia contribuisce, inoltre, al miglioramento della produttività dell'Amministrazione finanziaria assicurando che i propri livelli di efficienza ed efficacia siano in linea con quelli degli altri soggetti che svolgono analoghe funzioni nelle economie più avanzate e garantisce l'equilibrio economico-finanziario della gestione aziendale e il rispetto dei vincoli di spesa prescritti dal legislatore, anche attraverso attente politiche di contenimento dei costi nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

Lo schema dell'atto aggiuntivo, una volta predisposto nella sua versione finale, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

L'atto aggiuntivo per l'esercizio 2019 è stato firmato del Ministro dell'economia e delle finanze e dal Presidente dell'Agenzia in data 19 novembre 2019.

Struttura organizzativa al 31 dicembre 2019

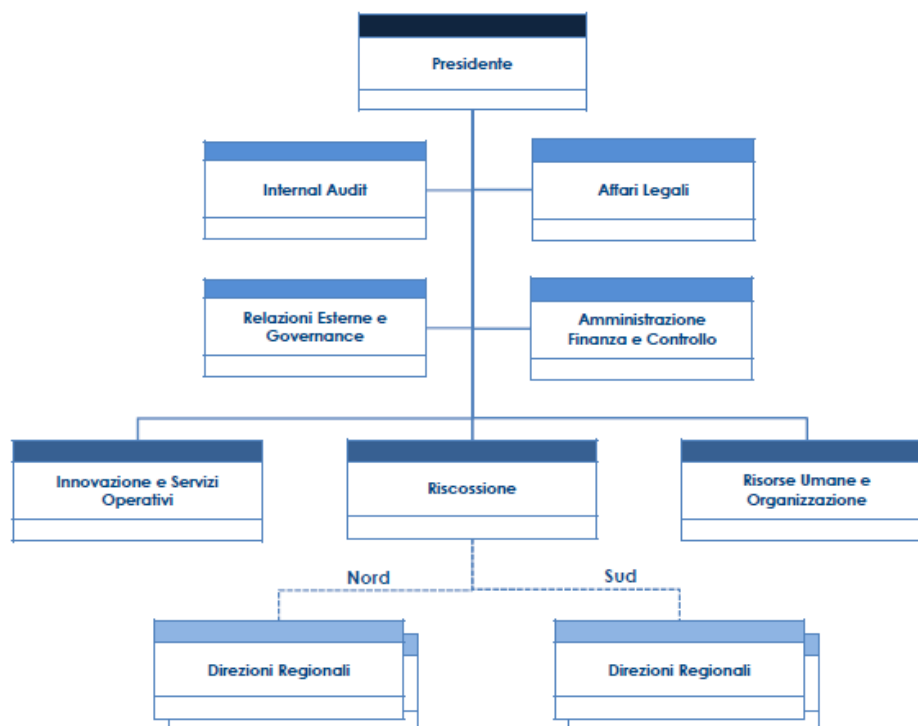
L'Ente si articola in strutture centrali, con funzioni prevalenti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo, nonché di erogazione di servizi gestionali-operativi accentrati sia di corporate che di riscossione, e in strutture regionali, organizzate con logica di presidio territoriale-geografico e con funzioni di gestione e coordinamento delle relative attività operative correlate alla riscossione.

Le strutture centrali dell'Ente sono costituite da Direzioni Centrali e da Aree. Le Aree sono articolate in Direzioni.

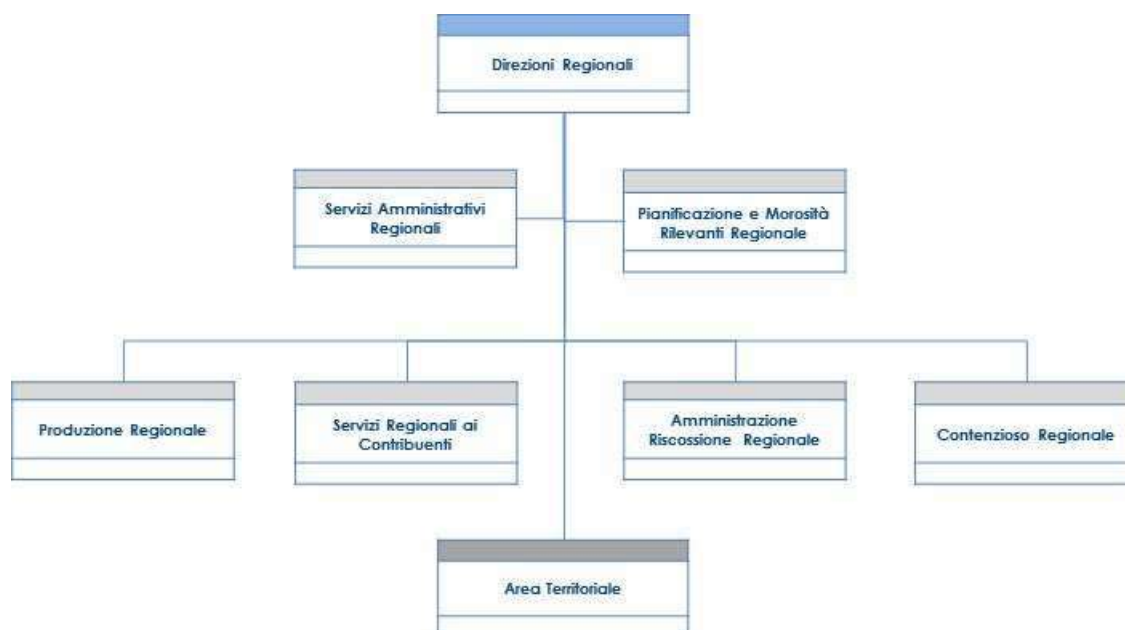
Le Strutture regionali dell'Ente sono costituite dalle Direzioni regionali, istituite con riferimento a ciascuna regione del territorio nazionale, con l'eccezione della Regione Siciliana (che è esclusa dal perimetro dell'Ente) e della Regione Valle d'Aosta (accorpata nella Direzione regionale Piemonte).

Nell'ambito delle Direzioni regionali operano le Aree territoriali, con competenza su base provinciale ovvero sovra-provinciale, alle quali fanno capo gli Sportelli, per l'erogazione ai contribuenti dei servizi di pagamento e di consulenza/informazione.

Strutture centrali



Strutture regionali



Riscossione ruoli al 31 dicembre 2019

Agenzia delle entrate–Riscossione, secondo le disposizioni dell'art. 1 comma 2 del D.L. 193/2016, esercita le funzioni relative alla riscossione nazionale, ex art. 3, comma 1, del D.L. 30 settembre 2005 n. 203 (convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005 n. 248).

L'Agenzia ha, quindi, la qualifica di Agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II del DPR 29 settembre 1973, n. 602, svolgendo anche le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali dei comuni e delle province e delle società da essi partecipate.

Nella tabella che segue vengono rappresentati i risultati dell'attività di riscossione al 31 dicembre 2019 posti a confronto con quelli dell'analogo esercizio 2018.

La flessione del volume complessivo delle riscossioni è riferibile alla dinamica degli incassi da definizione agevolata che, per il 2019, ha registrato valori inferiori dell'anno precedente (per oltre 360 milioni di euro), essendo la rottamazione Ter ex DL 119/2018 la terza edizione delle misure agevolative per la definizione dei debiti pregressi e che, al contempo, prevede la distribuzione su un arco temporale di maggior respiro (fino a 5 annualità anziché 9 mensilità come nelle edizioni precedenti).

Al contrario la riscossione ordinaria presenta un incremento del 3,5%, per un importo di oltre 216 milioni rispetto al 2018, anche per effetto delle attività condotte soprattutto sui debiti più recenti 2018 e 2019, non rientranti tra quelli previsti dalla Definizione Agevolata.

Valori espressi in Euro/mil.	Gennaio - Dicembre 2019			Gennaio - Dicembre 2018			Variazione			Variazione %		
	TOTALE	da Ruolo (ordinaria)	da Definizione agevolata	TOTALE	da Ruolo (ordinaria)	da Definizione agevolata	TOTALE	da Ruolo (ordinaria)	da Definizione agevolata	TOTALE	da Ruolo (ordinaria)	da Definizione agevolata
Totale incassi da ruolo	9.862,9	6.318,7	3.544,2	10.008,7	6.102,3	3.906,4	(145,8)	216,4	(362,2)	(1,5%)	3,5%	(9,3%)
Ruoli erariali	5.173,7	3.157,1	2.016,6	5.603,3	3.195,7	2.407,5	(429,6)	(38,7)	(391,0)	(7,7%)	(1,2%)	(16,2%)
Ruoli INPS -INAIL	3.498,4	2.380,0	1.118,4	3.179,1	2.148,5	1.030,5	319,4	231,5	87,9	10,0%	10,8%	8,5%
Ruoli Enti non statali	1.190,8	781,6	409,2	1.226,4	758,0	468,4	(35,6)	23,6	(59,1)	(2,9%)	3,1%	(12,6%)

Su base regionale i risultati di riscossione conseguiti sono rappresentati nella tabella che segue:

	Gennaio - Dicembre 2019			Gennaio - Dicembre 2018			Variazione			Variazione %		
	TOTALE	da Ruolo (ordinaria)	da Definizione agevolata	TOTALE	da Ruolo (ordinaria)	da Definizione agevolata	TOTALE	da Ruolo (ordinaria)	da Definizione agevolata	TOTALE	da Ruolo (ordinaria)	da Definizione agevolata
Totale Incassi da ruolo	9.862,9	6.318,7	3.544,2	10.008,7	6.102,3	3.906,4	(145,8)	216,4	(362,2)	(1,5%)	3,5%	(9,3%)
Abruzzo	253,2	155,3	97,9	250,3	154,0	96,4	2,9	1,3	1,6	1,1%	0,8%	1,6%
Basilicata	95,3	62,2	33,1	97,8	56,3	41,5	(2,5)	5,9	(8,4)	(2,6%)	10,5%	(20,3%)
Calabria	321,5	174,6	146,9	324,8	171,7	153,0	(3,2)	2,9	(6,1)	(1,0%)	1,7%	(4,0%)
Campania	939,4	570,9	368,5	964,7	513,7	451,0	(25,4)	57,1	(82,5)	(2,6%)	11,1%	(18,3%)
Emilia Romagna	728,5	503,0	225,6	711,1	491,2	219,9	17,4	11,8	5,7	2,5%	2,4%	2,6%
Friuli Venezia Giulia	166,8	111,5	55,3	168,8	113,3	55,5	(2,0)	(1,7)	(0,3)	(1,2%)	(1,5%)	(0,5%)
Lazio	1.520,7	922,8	597,9	1.611,3	862,5	748,8	(90,6)	60,3	(150,9)	(5,6%)	7,0%	(20,2%)
Liguria	259,7	167,7	92,0	253,3	155,0	98,3	6,4	12,7	(6,3)	2,5%	8,2%	(6,5%)
Lombardia	1.933,4	1.327,1	606,3	1.974,6	1.304,4	670,2	(41,3)	22,6	(63,9)	(2,1%)	1,7%	(9,5%)
Marche	237,9	144,8	93,0	222,8	138,7	84,0	15,1	6,1	9,0	6,8%	4,4%	10,7%
Molise	63,9	39,4	24,5	55,2	30,0	25,2	8,7	9,5	(0,7)	15,8%	31,6%	(2,9%)
Piemonte	647,4	416,5	230,9	631,5	418,9	212,6	15,9	(2,4)	18,3	2,5%	(0,6%)	8,6%
Puglia	607,3	369,1	238,2	660,2	367,9	292,2	(52,9)	1,1	(54,0)	(8,0%)	0,3%	(18,5%)
Sardegna	315,8	182,0	133,9	318,9	194,0	124,9	(3,0)	(12,0)	9,0	(1,0%)	(6,2%)	7,2%
Toscana	693,1	427,6	265,6	756,3	475,5	280,7	(63,2)	(48,0)	(15,2)	(8,4%)	(10,1%)	(5,4%)
Trentino Alto Adige	138,7	108,7	30,1	120,9	79,8	41,1	17,9	28,9	(11,0)	14,8%	36,2%	(26,8%)
Umbria	170,0	105,4	64,6	156,1	100,9	55,1	13,9	4,5	9,4	8,9%	4,4%	17,1%
Valle D'Aosta	19,2	12,8	6,4	18,4	11,4	7,1	0,8	1,4	(0,7)	4,2%	12,7%	(9,5%)
Veneto	751,3	517,5	233,8	712,0	463,1	248,9	39,2	54,3	(15,1)	5,5%	11,7%	(6,1%)

Le somme riscosse nell'esercizio sono così ripartite per anno di emissione ruolo:

	Riscosso 31/12/19 Valori in Euro milioni	ANNO EMISSIONE RUOLI												
		2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2000/2007
Totale	9.862,9	1.406,4	2.318,7	1.571,7	1.003,9	883,6	798,2	486,4	342,4	278,2	157,9	123,9	91,8	400,0
di cui:														
Riscossione ordinaria	6.318,7	1.406,4	2.274,5	657,2	404,5	364,6	360,5	210,0	140,5	117,4	70,5	68,5	43,1	201,0
Definizione agevolata	3.544,2	0,0	44,2	914,5	599,4	519,0	437,7	276,4	201,8	160,8	87,4	55,4	48,6	199,0

	Riscosso 31/12/19 Valori %	ANNO EMISSIONE RUOLI												
		2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2000/2007
Totale	100%	14,3%	23,5%	15,9%	10,2%	9,0%	8,1%	4,9%	3,5%	2,8%	1,6%	1,3%	0,9%	4,1%
di cui:														
Riscossione ordinaria	64%	14,3%	23,1%	6,7%	4,1%	3,7%	3,7%	2,1%	1,4%	1,2%	0,7%	0,7%	0,4%	2,0%
Definizione agevolata	36%	0,0%	0,4%	9,3%	6,1%	5,3%	4,4%	2,8%	2,0%	1,6%	0,9%	0,6%	0,5%	2,0%

La distribuzione rappresentata in tabella evidenzia una percentuale di incassi riferita per circa il 54% allo stesso periodo e ai due esercizi precedenti.

Inoltre, è interessante osservare la distribuzione delle riscossioni per fasce di debitori. Oltre il 56% delle riscossioni è riferibile a contribuenti con debiti superiori

ai 100 mila euro:

Debitori per fasce	% riscossione
Da 0 a 1.000 euro	1,8
Da 1.001 a 5.000 euro	5,9
Da 5.001 a 10.000 euro	4,8
Da 10.001 a 50.000 euro	19,4
Da 50.001 a 100.000 euro	11,6
> 100.001 euro	56,5

Istanze di rateazione

A partire dal 2008 – anno nel quale è stata trasferita agli Agenti della riscossione la competenza in materia - e fino alla fine del 2019, considerando anche le richieste di rinegoziazione per proroga, accesso a rata variabile, a piani straordinari (120 rate) o eccezionali (ripristino dilazioni decadute), l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha gestito oltre 9,4 milioni istanze di rateazione presentate ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 602/1973, con una movimentazione del carico iscritto a ruolo per quasi 164 miliardi di Euro. Negli ultimi esercizi, caratterizzati da una congiuntura economica particolarmente sfavorevole, l'istituto della rateazione si è tradotto in un aiuto concreto a cittadini e imprese in difficoltà. Grazie agli interventi normativi in materia, si è data la possibilità di dilazionare ulteriormente le rateazioni già precedentemente concesse, in presenza di un peggioramento della difficoltà economica posta a base della prima dilazione e se ne è facilitato l'accesso concedendo la rateazione a semplice istanza, fino a 60 mila euro (per i provvedimenti di rateazione concessi dal 21 agosto 2016), senza necessità di allegare alcuna documentazione.

Rispetto alle istanze concesse e non revocate (circa 4 milioni), risulta inoltre che:

- poco più di 2 milioni di istanze, per 8,4 miliardi di Euro di carico, sono sostanzialmente estinte, ovvero il contribuente ha già assolto la pretesa tributaria dilazionata anche beneficiando di eventuali sgravi delle quote;
- i restanti oltre 1,9 milioni di istanze, per un carico complessivo di oltre 29 miliardi di Euro, hanno un piano di ammortamento non ancora concluso

ovvero non totalmente onorato.

Nel corso del 2019, considerando anche le richieste di rinegoziazione per proroga e l'accesso a piani straordinari o eccezionali e al netto delle istanze annullate, sono state presentate oltre 1,3 milioni di istanze di rateazione per un totale di circa 16 miliardi di Euro di cui, tra quelle già lavorate, 1.223.952 sono state accolte, mentre 55.662 (pari al 4,4% delle lavorate), sono state respinte per mancanza dei requisiti richiesti.

Il 53,5% delle richieste è stato avanzato da persone fisiche, il 75,4% è rappresentato da debiti fino a 5.000 euro ed il 76,3% ha una durata fino a 60 mesi, mentre le dilazioni straordinarie (oltre i 72 mesi) sono pari all'1,1% del totale. In termini monetari si osserva che il valore delle richieste per il 57,7% è riferito ad aziende e per il 23,8% a titolari di partita IVA; il 44,8% circa degli importi riguarda debiti per oltre 60 mila euro, e il 58,3% del valore si riferisce a dilazioni con una durata compresa tra 60 e 72 mesi, mentre le dilazioni straordinarie (oltre i 72 mesi) rappresentano il 10,8% degli importi dilazionati.

L'istituto della dilazione, se da un lato ha diluito i tempi della riscossione, dall'altro ha contribuito a stabilizzare i flussi di incasso, generando una riscossione "spontanea" da parte di tutti quei contribuenti che, affrontando un momento di difficoltà, non avrebbero adempiuto se non coattivamente all'obbligazione tributaria.

Per quei contribuenti che avevano già un piano di rateizzazione in essere e che hanno aderito alla Definizione Agevolata, si registra una contrazione dei tempi stimati di incasso, mediamente di circa 5 anni, determinando l'anticipazione delle riscossioni effettive e dei relativi aggi.

La definizione agevolata dei carichi pregressi

Per una migliore comprensione della tematica è opportuno ripercorrere l'evoluzione del contesto normativo di riferimento, con particolare riguardo alle misure di definizione agevolata, dei carichi affidati dagli enti creditori all'Agente della riscossione, che il legislatore ha introdotto nell'ultimo triennio e che hanno fortemente influenzato sia i risultati di riscossione conseguiti sia l'operatività di Agenzia delle entrate-Riscossione.

In particolare, l'art. 6 del DL n. 193 del 2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225 del 2016, ha introdotto la possibilità per i contribuenti di definire in misura agevolata (c.d. "Rottamazione") i propri debiti derivanti da ruoli affidati per la riscossione, dagli enti creditori all'allora Equitalia Servizi di Riscossione SpA, a tutto il 31 dicembre 2016.

Successivamente, il DL n. 148/2017, convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017 n. 172, introducendo la c.d. "Rottamazione-bis", ha previsto:

- la riapertura della definizione agevolata dei carichi affidati negli anni dal 2000 al 2016, purché non già ricompresi in dichiarazioni di adesione presentate ai sensi dell'art. 6 del DL n. 193/2016;
- la possibilità di presentare la definizione agevolata dei carichi, affidati dal 2000 al 2016 e compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali il debitore non fosse stato ammesso alla precedente definizione agevolata prevista dall'art. 6 del DL n. 193/2016 a causa del mancato pagamento di tutte le rate, dei relativi piani di rateizzazione ex art. 19 del DPR n. 602/1973, scadute fino al 31 dicembre 2016;
- l'estensione della facoltà di definizione agevolata ai carichi affidati dal 1° gennaio al 30 settembre 2017.

Infine, il DL n. 119/2018, convertito dalla Legge n. 136/2018, che ha introdotto l'istituto della Rottamazione-ter, ha mutato nuovamente il contesto normativo di riferimento in quanto ha previsto la riapertura della possibilità di definire in via agevolata i debiti già ricompresi nell'ambito applicativo delle precedenti misure

(ovvero i carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017), secondo una modulazione delle scadenze di pagamento più dilazionata nel tempo, prevedendo l'estensione di tale facoltà anche ai carichi affidati dagli enti dal 1° ottobre 2017 al 31 dicembre 2017.

Con riferimento alla Rottamazione-bis (art. 1 del DL n. 148/2017), il DL n. 119/2018 ha previsto il differimento al 7 dicembre 2018 del termine di pagamento delle rate scadenti nei mesi di luglio, settembre ed ottobre 2018 e, per coloro in regola, entro tale termine, con il pagamento gli importi dovuti per le predette rate, l'automatico slittamento delle scadenze di pagamento del restante dovuto secondo le tempistiche previste dall'art. 3, comma 21 del DL n. 119/2018 (c.d. Rottamazione-ter) ovvero in dieci rate con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019 (facendo, di fatto, venire meno le rate che il precedente DL n. 148/2017 fissava al 30 novembre 2018 e al 28 febbraio 2019).

A tal proposito, si precisa che il successivo DL n. 135/2018, convertito con modificazioni dalla Legge n. 12/2019 (c.d. decreto semplificazioni), è intervenuto sull'impianto della c.d. Rottamazione-ter consentendo l'adesione a quest'ultima, previa presentazione da parte dei contribuenti di apposita dichiarazione, anche a coloro che non hanno corrisposto, entro il 7 dicembre 2018, le somme dovute per le rate di luglio, settembre ed ottobre della Rottamazione-bis.

Un'ulteriore novità rispetto alle precedenti due edizioni di rottamazione è stata l'estensione della possibilità di definire in via agevolata anche per i carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 a titolo di risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e di imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione (art. 5 DL n. 119/2018).

Inoltre, per andare incontro alle esigenze dei contribuenti persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, la Legge n. 145/2018 ha introdotto un nuovo istituto, il cosiddetto "saldo e stralcio", che consente di estinguere alcune tipologie di debiti affidati all'Agente della

riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 con il pagamento del capitale e degli interessi di ritardata iscrizione a ruolo, in misura ridotta pari a:

- 16%, se l'ISEE del nucleo familiare non superi gli 8.500 euro;
- 20%, se l'ISEE del nucleo familiare superi gli 8.500 euro, ma non i 12.500;
- 35%, se l'ISEE del nucleo familiare superi i 12.500, ma non i 20 mila euro.

Sono ricompresi nel saldo e stralcio i soli carichi derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui all'art. 36 bis del DPR n. 600/1973 e all'art. 54 bis, DPR n. 633/1972 nonché i contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali (previa adozione, da parte della singola cassa previdenziale, di apposita delibera come previsto dal DL n. 34/2019) o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell'INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento (c.d. requisito oggettivo).

La condizione di grave e comprovata difficoltà economica (c.d. requisito soggettivo) sussiste qualora:

- l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare non sia superiore a 20 mila euro;
- risulti già aperta, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione al saldo e stralcio, la procedura di liquidazione ex art. 14-ter della Legge n. 3/2012 (c.d. Legge del sovra-indebitamento). In tal caso i debiti possono essere estinti con il pagamento del 10% del capitale e degli interessi iscritti a ruolo.

Qualora sussistano i presupposti oggettivi e soggettivi, hanno potuto presentare la domanda di saldo e stralcio anche i contribuenti che avevano aderito alle precedenti definizioni agevolate, ma non avevano completato i relativi pagamenti.

Successivamente il DL n. 34/2019 ("Decreto Crescita"), convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019, ha riaperto i termini per aderire alla "rottamazione-ter" e al "saldo e stralcio" il cui termine di presentazione delle domande di adesione, originariamente previsto al 30 aprile 2019, è stato successivamente spostato fino al 31 luglio 2019.

Considerando anche la riapertura del termine di adesione, hanno presentato domanda di accesso alla "Rottamazione-ter", comprese anche le domande di rottamazione dei carichi relativi al recupero delle risorse proprie UE, circa 1,4 milioni di contribuenti per un controvalore complessivo dei debiti oggetto di richiesta, al lordo delle quote affidate a titolo di "sanzione", pari a 34,6 miliardi di euro riferito a circa 11,4 milioni di cartelle, avvisi di addebito e avvisi di accertamento.

Con riferimento all'istituto del "Saldo e stralcio", considerando anche la riapertura dei termini di presentazione delle domande di adesione, hanno presentato complessivamente richiesta circa 385 mila contribuenti per un controvalore complessivo dei debiti oggetto di richiesta, al lordo delle quote affidate a titolo di "sanzione", pari a circa 10,3 miliardi di euro riferiti a circa 4,2 milioni di cartelle e avvisi di addebito.

Entro giugno 2019, per le domande di "rottamazione-ter" presentate entro il 30 aprile 2019, Agenzia delle entrate-Riscossione ha inviato i piani di pagamento con scadenza prima o unica rata al 31 luglio 2019 e seconda rata al 30 novembre 2019. Tali piani di pagamento hanno beneficiato, peraltro, del differimento al 30 novembre 2019 del termine di pagamento della rata in scadenza il 31 luglio 2019 (art. 37 del DL n. 124/2019).

Sempre entro giugno 2019, sono state inviate le comunicazioni di differimento automatico delle scadenze per i carichi oggetto di rottamazione-bis, per i contribuenti in regola con i pagamenti al 7 dicembre 2018.

Entro luglio 2019, AdeR ha provveduto ad inviare i piani di pagamento, con scadenza prima o unica rata al 30 settembre 2019, relativi alle domande di rottamazione dei carichi relativi al recupero delle Risorse Proprie UE (art. 5 del DL n. 119/2018).

Entro ottobre 2019, invece, sono stati inviati i piani di pagamento relativamente alle domande di adesione all'istituto del "Saldo e stralcio" (sia quelle presentate entro il 30 aprile 2019 sia quelle presentate nel periodo di riapertura dei termini di adesione, ovvero entro il 31 luglio 2019) con scadenza prima rata al 30 novembre 2019 comprensivi anche degli importi che, in assenza dei requisiti oggettivi o

soggettivi per l'accesso alla specifica misura agevolativa del "Saldo e stralcio", sono confluiti automaticamente nella "Rottamazione-ter".

Infine, sempre entro ottobre 2019, sono stati inviati i piani di pagamento relativamente alle domande di "Rottamazione-ter", pervenute nel periodo di riapertura dei termini di adesione e fino al 31 luglio 2019, con scadenza prima o unica rata al 30 novembre 2019.

Alla luce di quanto esposto, nel corso del 2019, gli incassi derivanti dagli interventi normativi di definizione agevolata sono risultati complessivamente pari a 3.544 milioni di euro e, più nello specifico:

- 174 milioni di euro sono riferibili a pagamenti della "rottamazione-bis" (DL n. 148/2017) effettuati dai contribuenti attraverso l'utilizzo dei bollettini RAV messi a loro disposizione prima dell'introduzione del differimento delle scadenze in applicazione del DL n. 119/2018 (differimento automatico che è avvenuto al netto di tali importi);
- 160 milioni sono incassi successivi alle comunicazioni delle somme dovute a seguito di differimento automatico delle scadenze della "rottamazione-bis";
- 2.473 milioni sono gli incassi riferibili alle domande di adesione alla "rottamazione-ter" presentate entro la scadenza originaria del 30 aprile 2019;
- 2 milioni sono riferibili alle domande di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati a titolo di risorse proprie dell'Unione Europea;
- 292 milioni sono riferibili alle domande di adesione alla "rottamazione-ter" presentate successivamente al termine originario del 30 aprile 2019 ed entro il successivo nuovo termine del 31 luglio 2019;
- 142 milioni sono riferibili a debiti indicati nelle domande di adesione al "Saldo e stralcio", che a seguito della verifica delle condizioni oggettive (tipologia dei carichi) e soggettive (valore dell'ISEE del contribuente) sono automaticamente confluiti nella "rottamazione-ter";
- 301 milioni sono riferibili alle domande di adesione al "Saldo e stralcio" che presentavano, sia con riferimento al requisito oggettivo dei debiti indicati nelle domande, sia con riferimento al requisito soggettivo del contribuente, le caratteristiche previste dal disposto normativo per l'accesso alla misura agevolativa.

Stralcio dei debiti fino a mille euro

Il DL n. 119/2018, oltre all'introduzione della c.d. "rottamazione-ter", ha altresì previsto, all'art. 4, l'annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a mille euro calcolato alla data del 24 ottobre 2018 – data di entrata in vigore del decreto – comprensivo di capitale, interessi di ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

Tale previsione – che trova un precedente nell'art. 1, comma 527, della L. n. 228 del 2012 che ha disposto l'annullamento automatico dei crediti fino a 2.000 euro iscritti nei ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999 – interessa circa 12 milioni di contribuenti i quali, alla data del 24 ottobre 2018, risultavano intestatari di almeno un carico (c.d. "partita di ruolo") con debito residuo inferiore a 1.000 euro, per un complessivo valore "nominale" di circa 32 miliardi di euro (circa il 3,5% del valore "nominale" complessivo del magazzino residuo ruoli da riscuotere).

Rimborso delle spese per procedure esecutive e notifica su quote stralciate ai sensi dell'art. 4 del D.L. 119/2018

Con l'annullamento dei carichi 2000-2010 con residuo fino a mille euro previsto dall'art. 4 comma 1 del D.L. 119/2018 si è determinata l'inesigibilità ex lege delle quote relative ai debiti in parola, con conseguente applicazione delle disposizioni che pongono a carico dell'ente creditore, in caso di inesigibilità, le spese sostenute dall'agente della riscossione per le procedure esecutive effettuate nei confronti del debitore e per la notifica della cartella di pagamento.

Il comma 3 dell'art. 4 del D.L. 119/2018 ha identificato specifiche modalità e tempistiche per il rimborso delle spese sostenute per le procedure esecutive. In ottemperanza a tale previsione, le relative istanze sono state presentate nel mese di dicembre 2019 ed il relativo rimborso è previsto in venti rate annuali con

prima rata al 30 giugno 2020. In presenza di importi contenuti molti enti hanno già provveduto alla liquidazione dell'intera somma richiesta.

Considerato che l'art. 4 del D.L. 119/2018 non contiene una specifica disciplina per il rimborso delle spese di notifica delle cartelle di pagamento relative ai debiti oggetto di annullamento automatico, Agenzia delle entrate-Riscossione ha avviato la produzione di specifiche istanze agli enti riferendosi alla disciplina ordinaria recata dall'art. 17 c. 4 del D.Lgs. 112/1999. L'invio delle comunicazioni a tutti gli enti interessati, già iniziato nel mese di aprile 2020, si concluderà nel corso nell'esercizio 2020.

Inesigibilità

Con riferimento alle quote affidate a tutto il 2017, che saranno oggetto di comunicazione di inesigibilità, si riportano di seguito i termini ridisegnati con il DL n. 193/2016, il DL n. 148/2017 e il DL n. 119/2018, che risultano essere i seguenti anche per i soggetti che hanno cessato o cesseranno di avvalersi dell'Agenzia delle entrate-Riscossione:

- per i ruoli consegnati nell'anno 2016 e 2017, entro il 31 dicembre 2026
- per i ruoli consegnati negli anni precedenti, per singola annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2026 (ruoli 2015 nel 2027, ruoli 2014 nel 2028, ecc.).

Con riferimento ai ruoli consegnati a partire dal 1° gennaio 2018, l'art. 68 del DL n. 18/2020 (*"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*) ha previsto una tempistica specifica, in deroga a quella ordinaria triennale disciplinata dall'art. 19 del D.Lgs. n. 112/1999. In particolare, per i ruoli consegnati nell'anno 2018, nell'anno 2019 e nell'anno 2020, la scadenza dei termini di presentazione è ora stabilita, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024 e entro il 31 dicembre 2025.

► Risultato e andamento della gestione dell'Ente

Conto economico riclassificato

Nell'esercizio preso in esame l'Ente presenta un utile di circa 1,4 milioni di euro, in linea con l'esercizio 2018, conseguendo, quindi, l'equilibrio economico richiesto dal D.Lgs. 159/15 e dal D.L. 193/16.

Nell'esercizio 2019 le riscossioni sono sostanzialmente in linea con l'anno precedente (- 145,8 milioni di euro rispetto all'esercizio 2018). I volumi registrati sono da riferirsi, in particolare, ai minori incassi da definizione agevolata (-362,2 milioni di euro) per effetto del minor gettito generato dalla rottamazione ter rispetto alle precedenti edizioni della definizione agevolata delle cartelle. Contestualmente l'esercizio ha registrato una ripresa della riscossione ordinaria per 216,4 milioni di euro.

Nonostante l'esercizio sia stato chiuso mantenendo l'equilibrio economico, resta ferma la necessità di dare applicazione alla previsione del DL 193/2016 relativa alla revisione del sistema di remunerazione dell'Ente e in particolare l'urgenza di emanare, come previsto dal DLgs 159/2015, il Decreto Ministeriale di aggiornamento delle tabelle di valorizzazione dei rimborsi spese e dei diritti di cui al DL 112/99.

Al riguardo, con riferimento alla riduzione dell'aggio nominale dall'8% al 6% a partire dai ruoli emessi dal primo gennaio 2016, si rappresenta che l'aggio medio effettivo è ormai prossimo al 6% (tenuto conto che da un lato le riscossioni, principalmente da DEFAGE, di ruoli ante 2016 presentano un aggio superiore e che dall'altro lato non spettano all'agente della riscossione gli aggi su sgravi e fallimenti).

Alla data di approvazione del presente bilancio, non è possibile prevedere con precisione quali saranno gli esiti delle riscossioni nel 2020 a seguito degli interventi normativi introdotti a supporto dei contribuenti in questa fase di emergenza sanitaria, ma il volume di riscossioni atteso risulterà certamente e significativamente ridimensionato rispetto agli obiettivi iniziali, rispetto ai quali

l'ente è risultato in linea nel corso dei primi due mesi dell'anno.

L'effettivo impatto sui volumi ordinari di riscossione e sulla capacità finanziaria dei contribuenti durante tale emergenza, sarà quantificabile solo nel corso dell'esercizio 2020, almeno a partire dal secondo semestre 2020.

Da ultimo, il recente DL 34/2020, pubblicato il 19 maggio 2020, è intervenuto a sostegno dell'equilibrio gestionale del servizio nazionale di riscossione nel triennio 2020-2022, integrando il contributo già previsto dalla L. 145/2018.

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO (Importi in euro/mgl)	01/01/19-31/12/2019	01/01/18-31/12/2018	Variazione
Ricavi riscossione ruoli	600.087	650.226	24.730
Risconti su aggi da DEFAGE 2017	28.046	34.344	
Risconti su aggi da DEFAGE 2018	22.012	(62.765)	
Risconti su aggi da DEFAGE 2019	(3.610)		
Rimborso spese	152.155	112.672	26.943
Diritti di notifica	56.436	68.976	
Ricavi riscossione da distinte di versamento	27.132	32.366	(5.234)
Ricavi fiscalità locale	7.567	7.581	(14)
RICAVI DELL'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE	889.825	843.400	46.425
ALTRI RICAVI DELL'ATTIVITA' CARATTERISTICA	102.873	67.831	35.042
di cui proventi per servizi informatici di riscossione	13.521	14.331	(810)
di cui riprese di valore su fondi svalutazione crediti	77.039	42.792	34.247
di cui altri proventi e recupero di costi	11.310	10.708	602
di cui contributo digitalizzazione ex L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018)	1.003	0	1.003
TOTALE RICAVI DELL'ATTIVITA' CARATTERISTICA	992.698	911.231	81.467
MATERIE PRIME SUSSIDIARIE E DI CONSUMO	(1.509)	(1.395)	(114)
COSTI PER SERVIZI	(162.852)	(156.566)	(6.286)
di cui postallizzazione e servizi esattoriali	(67.984)	(65.484)	(2.500)
di cui spese legali di parte contenzioso esattoriale	(40.351)	(35.021)	(5.330)
di cui servizi informatici	(15.309)	(13.590)	(1.719)
di cui commissioni passive bancarie e postali	(9.314)	(10.953)	1.639
di cui spese generali e di funzionamento	(15.583)	(16.984)	1.401
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	(53.966)	(54.520)	554
di cui licenze e manutenzioni HW e SW	(26.902)	(27.352)	450
di cui locazione immobili uffici e sportelli	(26.601)	(26.737)	136
COSTI PER IL PERSONALE	(496.111)	(494.552)	(1.559)
ALTRI ONERI DI GESTIONE	(98.039)	(81.074)	(16.965)
di cui oneri per soccombenze contenzioso esattoriale	(75.594)	(60.346)	(15.248)
di cui oneri per sgravi	(16.475)	(12.837)	(3.638)
di cui imposte indirette e tasse	(5.277)	(7.055)	1.778
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE CARATTERISTICA	(812.477)	(788.106)	(24.371)
MARGINE OPERATIVO LORDO	180.221	123.125	57.096
AMMORTAMENTI, SVALUTAZIONI E ALTRI ACCANTONAMENTI	(137.563)	(102.426)	(35.137)
di cui ammortamenti	(16.038)	(14.851)	(1.187)
di cui svalutazioni	(82.318)	(43.000)	(39.318)
di cui accantonamenti per rischi ed oneri	(39.207)	(44.436)	5.228
RISULTATO OPERATIVO	42.658	20.699	21.959
SALDO GESTIONE FINANZIARIA	2	(3.404)	3.406
di cui gestione finanziaria banche e poste	(3.613)	(4.551)	938
di cui interessi attivi e passivi diversi	3.615	1.147	2.468
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	42.660	17.295	25.365
IMPOSTE DI PERIODO	(41.266)	(16.050)	(25.216)
UTILE DI PERIODO	1.394	1.245	149

Ricavi dell'attività caratteristica (+ 81,5 mln di euro)

I proventi riferiti all'attività caratteristica registrano un incremento, rispetto all'esercizio 2018, che riflette le seguenti componenti:

- 24,7 milioni di euro di maggiori ricavi da riscossione ruoli. L'incremento è la risultante della flessione degli aggi da riscossione per 50,1 milioni e dell'incremento di 74,9 milioni di euro dei risconti da aggi imputati nel 2019 rispetto al 2018 per tener conto degli effetti della definizione agevolata dei ruoli che ha fatto registrare incassi anticipati nel 2017 e 2018, oltre a quelli rilevati nel 2019.

In particolare il decremento degli aggi è riferibile alla riduzione dell'aggio medio effettivo della riscossione ordinaria rispetto all'esercizio precedente.

(Valori espressi in €/mln)

	Gennaio - Dicembre 2019			Gennaio - Dicembre 2018			Variazione			Variazione %		
	TOTALE	da Ruolo (ordinaria)	da Definizione agevolata	TOTALE	da Ruolo (ordinaria)	da Definizione agevolata	TOTALE	da Ruolo (ordinaria)	da Definizione agevolata	TOTALE	da Ruolo (ordinaria)	da Definizione agevolata
Totale Incassi da ruolo	9.862,9	6.318,7	3.544,2	10.008,7	6.102,3	3.906,4	(145,8)	216,4	(362,2)	(1,5%)	3,5%	(9,3%)

Nel 2019 è stato possibile rilevare i risconti riferiti a incassi 2017 e 2018 da definizione agevolata al netto della rettifica degli aggi da rata unica rilevati nel 2019.

La rilevazione dei risconti è necessaria per ottenere il riallineamento alla competenza economica risultante dalla rateazione originaria e quindi la corretta correlazione dei costi e dei ricavi di riscossione, rispetto alla riscossione non ricorrente e anticipata generata dagli interventi di definizione agevolata. Tale criterio di contabilizzazione è stato oggetto di specifico quesito al Dipartimento delle Finanze, riscontrato positivamente dallo stesso Dipartimento e pertanto adottato ad integrazione dei principi di redazione del bilancio d'esercizio.

- 26,9 milioni di euro di maggiori proventi per rimborsi spese e diritti di notifica: l'incremento è riferibile alla ripresa, a partire già dal 2018, delle procedure esecutive dopo la sospensione delle azioni di riscossione nel 2017 nelle more dell'eventuale richiesta di accesso alla Definizione Agevolata prevista dal D.L.

- 193/2016 da parte dei debitori. La voce è rappresentata al netto degli oneri di attualizzazione dei crediti di riscossione con *aging* superiore a 12 mesi;
- 5,2 milioni di euro di minori proventi da commissioni attive per riscossioni da distinte di versamento per effetto della progressiva disintermediazione della delega Mod. F23 che ha ridotto i relativi ricavi dagli oltre 100 milioni di euro nel 2010 ai 27,1 milioni circa per il 2019;
 - 35,0 milioni di euro di maggiori proventi per "altri ricavi dell'attività caratteristica". Nella voce confluiscono principalmente le riprese di valore rilevate a seguito della liberazione di svalutazioni rettificative dei crediti per rimborsi spese e diritti di notifica. Nel corso del 2019, infatti, a seguito dello stralcio dei carichi di importo fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010 - previsto dall'art. 4 del DL n. 119/2018 – i crediti per rimborsi spese collegati a tali carichi, sono stati richiesti a rimborso in venti quote annuali a partire dal 30 giugno 2020. Tali crediti, pari a 311 milioni di rimborsi spese, sono stati chiesti a rimborso e quindi sono venuti meno i relativi fondi svalutazione rilevati nel tempo per circa 29,3 milioni di euro.

Inoltre, sono stati liberati ulteriori fondi svalutazione per 30,9 milioni di euro rilevati su anticipazioni su crediti ante riforma e il cui piano di recupero è stato avviato nel corso del 2019. Tali proventi vanno correlati alle rettifiche di valore su fattispecie analoghe pari a circa 62 milioni di euro, registrati tra le "Rettifiche di valore". Tale rilevazione a partite aperte è effettuata in applicazione delle normative civilistiche e fiscali, riferendosi a fondi in parte antecedenti in parte successivi alla data di trasformazione in ente pubblico economico che ha comportato il passaggio dagli schemi di bilancio finanziari a quelli previsti dal Codice Civile.

Complessivamente nel 2019 si registra la liberazione di fondi svalutazione e fondi rischi per 77 milioni di euro, a fronte di 42,7 milioni di euro nel 2018.

Si segnala infine la rilevazione per 1,0 milioni di euro del contributo erogato nel mese di dicembre 2019 ai sensi dell'art. 1, comma 1072 della legge 28 dicembre 2017, n. 205, a fronte dei progetti di digitalizzazione dei servizi ai contribuenti rendicontati al Ministero dell'economia e delle finanze per l'esercizio 2018. In particolare, il contributo è stato erogato per l'importo di 2

milioni di euro e scontato per quota parte riferita agli ammortamenti di competenza degli esercizi futuri, lasciando a ricavi solo la quota di contributo necessario a neutralizzare il valore degli ammortamenti registrati nell'anno sugli investimenti finanziati.

Costi dell'attività caratteristica (+ 24,4 milioni di euro)

I costi dell'attività caratteristica, tranne che per il trend del contenzioso esattoriale, sono sostanzialmente in linea con quelli dell'esercizio precedente. Tale andamento è conseguente all'effetto combinato delle seguenti principali fattispecie:

- incremento dei costi di postalizzazione e notifica per 2,5 milioni di euro in ragione della dinamica dell'attività di riscossione nell'esercizio 2019, che vede da un lato una leggera diminuzione dei processi notificatori - anche per effetto delle nuove definizioni agevolate dei carichi, c.d. Pace Fiscale (più ampia rispetto all'istituto agevolativo introdotto nel 2018) -, dall'altro un incremento delle comunicazioni inviate ai contribuenti che ha generato maggiori oneri di postalizzazione;
- sostanziale invarianza (+0,3%) dei costi del personale;
- incremento dei costi informatici per 1,7 milioni di euro rispetto al precedente esercizio per effetto dei maggiori oneri di connettività/trasmissione dati generati dall'adeguamento alle tariffe della nuova Convenzione Consip SPC2 e dall'incremento dei servizi SOGEI da riferirsi principalmente all'ampliamento del servizio di *disaster recovery* a partire dal secondo semestre 2018;
- incremento di 5,3 milioni di euro delle spese di patrocinio legale per la rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio con particolare riferimento al contenzioso con i contribuenti oltre ad un incremento per 15,2 milioni di euro degli oneri per soccombenze in giudizio per contenzioso esattoriale. L'incremento di tali spese, nonostante la riduzione del numero dei ricorsi registrata nell'esercizio di riferimento rispetto agli anni precedenti, è connesso alla progressione dello stato di avanzamento dei giudizi affidati negli anni

precedenti e generato, in particolare, dal picco di ricorsi in ingresso nel corso del 2018, con effetto sia sugli affidamenti che sugli oneri di soccombenza;

- incremento degli aggi in perdita su sgravi per 3,6 milioni di euro, dato annualmente variabile in funzione dei rimborsi da sgravio disposti nel periodo dagli enti impositori.

Il Margine Operativo Lordo è pertanto positivo per 180,2 milioni di euro, con un incremento di 57,1 milioni di euro riferibile sostanzialmente ai ricavi da attività di riscossione integrati dei relativi risconti al netto dei maggiori costi per soccombenze e difesa in giudizio per il contenzioso esattoriale.

Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti (+ 35,2 milioni di euro)

L'incremento della voce è riferibile principalmente alle rettifiche di valore effettuate per rappresentare i crediti verso gli enti impositori al loro presumibile valore di realizzo e specificatamente nel bilancio 2019 a riscontro dell'attività, tuttora in corso, di analisi contabile e di riconciliazione con gli archivi disponibili, dei saldi migrati dalle precedenti società in occasione dell'accentramento in un solo Ente. Si tratta di varie categorie di crediti connessi all'attività esattoriale della precedente compagine societaria, per le quali sono state rilevate svalutazioni prudenziali nei casi di maggiore vetustà degli archivi.

Per un maggiore dettaglio, tra le svalutazioni su crediti, pari a 82,3 milioni di euro, sono state rilevate principalmente le seguenti rettifiche:

- per 19,5 milioni di euro su crediti per proventi da riscossione vantati verso gli enti per le fattispecie già identificate negli scorsi esercizi (preavvisi di fermo inesitati e cartelle con valorizzazione delle sole spese residue);
- per 0,9 milioni di euro a fronte degli scarti rilevati nell'ambito delle procedure informatiche di stralcio delle cartelle;
- per 61,7 milioni di euro a fronte della citata riconciliazione in corso dei saldi migrati dalle vecchie società ante accentramento dell'Ente con gli archivi disponibili.

Tale ultima fattispecie va considerata al netto delle riprese di valore su fattispecie analoghe pari a circa 60 milioni di euro, registrate a partite aperte tra le "Eccedenze e rettifiche di fondi di esercizi precedenti" tra gli Altri ricavi.

Tra gli accantonamenti per rischi e oneri, effettuati nell'esercizio 2019 per circa 39,2 milioni di euro, si rileva principalmente l'integrazione per 35,3 milioni di euro del fondo rischi di soccombenza per contenzioso esattoriale. Tale fondo fronteggia il rischio di condanna alle spese. Già dal bilancio 2018 la stima di tale fondo è determinata riconducendo l'indice di soccombenza dei contenziosi in essere sia alla singola Autorità Giudiziaria che alla Regione di riferimento.

Gestione finanziaria (+ 3,4 milioni di euro)

Nell'esercizio la gestione della tesoreria ha realizzato un risparmio di oneri finanziari per 0,9 milioni di euro.

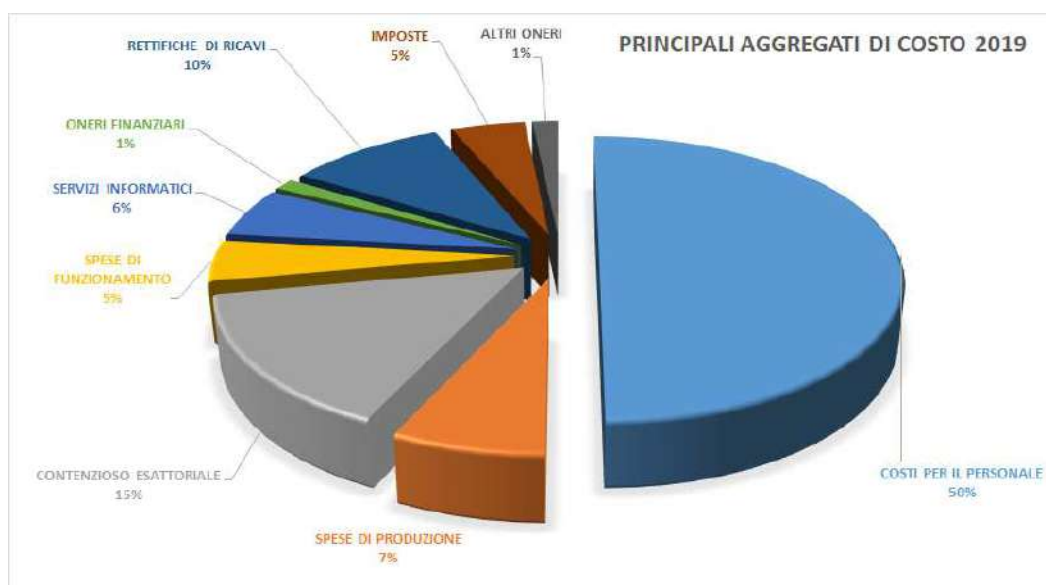
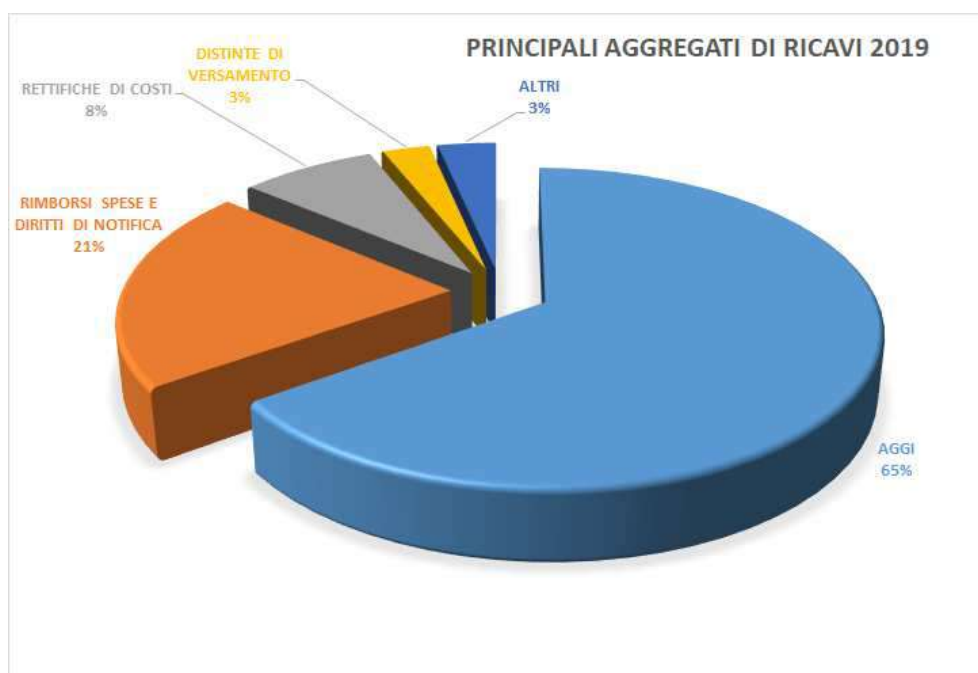
Il fabbisogno finanziario medio nell'anno 2019 si è mantenuto sui 650 milioni circa del 2018, mentre il tasso medio di provvista è sceso ancora dallo 0,63% del 2018 allo 0,47% del 2019, con un risparmio di oneri finanziari pari a circa il 25% del costo, dovuto principalmente all'attenta pianificazione finanziaria che ha ottimizzato, tempo per tempo, l'utilizzo della forma tecniche di denaro caldo, che, pur introducendo elementi di rigidità gestionale, presenta condizioni economiche migliori rispetto alla forma tecnica dello scoperto autorizzato di conto corrente, utilizzato tendenzialmente per la sola elasticità di cassa.

Nell'esercizio, inoltre, si rileva l'incremento per 2,4 milioni di euro dei proventi finanziari diversi riferibile all'adeguamento dell'attualizzazione dei crediti di riscossione di competenza dell'esercizio.

Imposte dell'esercizio (+ 25,2 milioni di euro)

Infine, al 31 dicembre 2019 si registra un maggior carico fiscale rispetto all'esercizio 2018 corrispondente all'imponibile del periodo.

Segue un grafico rappresentativo della ripartizione dei Ricavi e dei Costi dell'esercizio aggregati in voci gestionali. In particolare gli ammortamenti sono stati aggregati secondo le aree di attività dei rispettivi investimenti e le svalutazioni e riprese di valore sui crediti sono state considerate come rettifiche di ricavi e di costi.



Principali indicatori economici e finanziari

Nella presente relazione si procede all'analisi dei dati contabili anche mediante elaborazione di indicatori sintetici di risultato. Le informazioni di natura finanziaria esposte nella presente relazione sono coerenti con quelle incluse nel bilancio.

Stato patrimoniale riclassificato

(valori espressi in €)mg)

ATTIVO				PASSIVO				MARGINI	MARGINI
DESCRIZIONE	31/12/2019	31/12/2018	VARIAZIONE	DESCRIZIONE	31/12/2019	31/12/2018	VARIAZIONE	2019	2018
ATTIVO IMMOBILIZZATO	1.860.442	1.985.972	(125.530)	PATRIMONIO NETTO E PASSIVO IMMOBILIZZATO	1.128.390	1.109.633	18.757	732.052	876.339
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	18.279	19.004	(725)	PATRIMONIO NETTO	357.319	357.319	(0)		
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	51.750	52.785	(1.035)	FONDO DI DOTAZIONE	354.570	354.570	0		
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	6.180	6.991	(811)	RISERVE	2.749	2.749	(0)		
CREDITI VERSO CLIENTI IMMOBILIZZATI	1.499.037	1.660.935	(161.898)	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO DA DESTINARE A RISERVA	-	-	0		
ALTRI CREDITI	285.196	246.257	38.939	PASSIVO IMMOBILIZZATO	771.071	752.314	18.757		
				FONDI PER RISCHI ED ONERI	427.854	398.616	29.238		
				FONDO TFR	14.606	14.204	402		
				DEBITI VERSO BANCHE E ALTRI FINANZIATORI IMMOBILIZZATI	155.070	176.174	(21.104)		
				ALTRI DEBITI IMMOBILIZZATI	29.291	19.070	10.221		
				DEBITI INFRUTTIFERI PER TRASFORMAZIONE STRUMENTI PARTECIPATIVI	144.250	144.250	0		
ATTIVO CORRENTE	989.096	782.426	206.670	PASSIVO CORRENTE	1.721.148	1.658.765	62.383	(732.052)	(876.339)
CREDITI CORRENTI VERSO CLIENTI	721.651	593.530	128.121	DEBITI VERSO FORNITORI	147.611	117.989	29.622		
ALTRI CREDITI	171.262	150.497	20.765	DEBITI TRIBUTARI	35.135	740	34.375		
DISPONIBILITA' LIQUIDE	89.558	30.059	59.499	ALTRI DEBITI CORRENTI	797.384	745.186	52.198		
RATEI E RISCONTI	6.506	8.175	(1.669)	RATEI E RISCONTI PASSIVI	98.501	144.008	(45.507)		
ALTRE PARTECIPAZIONI	119	165	(46)	DEBITI CORRENTI VERSO BANCHE E ALTRI FINANZIATORI	641.123	649.577	(8.454)		
				UTILE D'ESERCIZIO DA IMPUTARE A VERSAMENTO PER MISURE DI CONTENIMENTO SPESA PUBBLICA	1.394	1.245	149		
TOTALE	2.849.538	2.768.398	81.140	TOTALE	2.849.538	2.768.398	81.140	(0)	(0)

La struttura patrimoniale e finanziaria dell'Ente è correlata alla presenza di crediti relativi all'attività di riscossione che hanno una scadenza oltre l'esercizio. Tali crediti - riferiti in particolare ai rimborsi spese procedure esecutive e rappresentati nell'attivo immobilizzato - saranno incassati a conclusione delle attività di verifica della spettanza del credito da parte degli Enti impositori in relazione alle domande di inesigibilità presentate entro la scadenza fissata dalla normativa in vigore.

Pertanto tali crediti risultano illiquidi, mentre i relativi costi sono sostenuti nell'esercizio di competenza, determinando un costante e sistematico fabbisogno finanziario incrementale.

In sintesi, l'attivo immobilizzato e quello corrente strutturalmente ammontano rispettivamente a circa 2 miliardi e a circa 1 miliardo di euro, rapporto che risulta invertito per il passivo immobilizzato e corrente. Ciò in quanto lo strumento di copertura del fabbisogno finanziario dell'ente, che presenta una struttura a medio/lungo termine, è principalmente rappresentato dall'anticipazione di cassa (forma tecnica a breve termine) prevista per legge e da statuto dell'ente.

Pertanto lo squilibrio della struttura finanziaria evidenziato dallo stato patrimoniale riclassificato evidenzia il mismatching delle scadenze tra fabbisogno e provvista finanziaria.

Per l'esercizio in esame segue la relativa rappresentazione grafica di sintesi, che risulta in linea con le risultanze del rendiconto finanziario.



Si segnala che tali crediti, in applicazione dell'art. 17 c. 3 del D.Lgs. 112/99, vengono richiesti agli Enti impositori, in anticipazione finanziaria rispetto ai termini di definizione della procedura di inesigibilità sulla base delle competenze maturate annualmente a partire dall'esercizio 2011. Le quote successivamente incassate dai contribuenti sono riversate annualmente agli enti.

Tali somme sono state erogate all'Agente della riscossione principalmente dall'Agenzia delle Entrate per le quote riscontrate e compatibilmente con i fondi stanziati nel relativo capitolo del bilancio dello Stato, mentre per gli altri enti, che stanno comunque liquidando in numero crescente le somme richieste, sono in corso specifiche iniziative di recupero, anche mediante compensazione. Per un maggiore dettaglio si rinvia al paragrafo che segue.

Ciò premesso, lo schema di stato patrimoniale riclassificato rappresenta la quota di autofinanziamento del fabbisogno finanziario, derivante principalmente dai crediti illiquidi maturati tempo per tempo per rimborsi spese procedure esecutive e per notifiche; tale presidio è garantito per circa il 50% dal patrimonio netto e dal passivo immobilizzato (comprensivo delle svalutazioni apportate al valore nominale dei crediti per adeguamento al presumibile valore di realizzo), mentre per il restante 50% è garantito, oltre che dagli affidamenti bancari, dal circolante rappresentato dalle somme rotativamente in lavorazione per il riversamento.

Principali indicatori di struttura finanziaria

INDICATORI DI FINANZIAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI (valori in euro migliaia)		31/12/19	31/12/18
Margine primario di struttura	Patrimonio Netto - Attivo Immobilizzato	(1.503)	(1.629)
Quoziente primario di struttura	Patrimonio Netto / Attivo immobilizzato	19%	18%
Margine secondario di struttura	(Patrimonio Netto + Passivo immobilizzato) - Attivo fisso	(732)	(876)
Quoziente secondario di struttura	(Patrimonio Netto + Passivo immobilizzato) / Attivo fisso	61%	56%

In particolare il margine primario e il quoziente primario evidenziano la criticità rappresentata dall'ammontare raggiunto negli anni dai crediti immobilizzati rispetto al fondo di dotazione dell'Ente, mentre il margine e il quoziente secondario evidenziano l'ulteriore criticità rappresentata dalla loro copertura che, per espresso vincolo normativo, non è possibile effettuare con forme tecniche a medio lungo termine, ma solo con l'istituto a breve termine dell'anticipazione di cassa, stabilita dallo Statuto dell'Ente.

Situazione crediti chiesti a rimborso ai sensi dell'art. 17 c. 3 del D.Lgs. 112/99

La tabella che segue riporta, per ciascuna tipologia di ente (Agenzia delle Entrate, Altro Erario, INPS, Altri Enti), le somme richieste per anno di maturazione, le somme ottenute tramite compensazione sui riversamenti e le somme direttamente incassate dagli enti e quindi il debito residuo ancora da incassare aggiornato al 31 dicembre 2019.

								(Valori espressi in €./000)
ENTE	ANNO	Saldo al 31/12/2018	Movimentazione esercizio 2019					Saldo al 31/12/2019
		RESIDUO DA INCASSARE	RICLASSIFICHE	ALTRE VARIAZIONI	IMPORTO COMPENSATO	IMPORTO INCASSATO	IMPORTO MATURATO	RESIDUO DA INCASSARE
ERARIO - AGENZIA ENTRATE	2011	11.960						11.960
	2012	8.496						8.496
	2013	14.792						14.792
	2014	2.765						2.765
	2015	3.769						3.769
	2016	15.354						15.354
	2017	530						530
	2018	58.461				(57.288)		1.172
	2019						72.512	72.512
TOTALE ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE		116.126	-	-	-	(57.288)	72.512	131.350
INPS	2011	26.811	87	(2.741)				24.157
	2012	16.305	66	(2.431)				13.939
	2013	21.223	55	(3.881)				17.397
	2014	32.019	45	(4.471)				27.593
	2015	27.149	49	(3.078)				24.120
	2016	30.544	24	(3.153)				27.415
	2017	15.594	14	(782)				14.826
	2018	18.500	-	(556)				17.943
	2019						30.933	30.933
TOTALE INPS		188.144	340	(21.093)	-	-	30.933	198.324
ERARIO - ALTRI ENTI	2011	395						395
	2012	305						305
	2013	280						280
	2014	319						319
	2015	512						512
	2016	500						500
	2017	337				(31)		306
	2018	400						400
	2019						458	458
TOTALE ERARIO - ALTRI ENTI		3.049	-	-	-	(31)	458	3.476
ALTRI	2011	20.249	(87)	(151)	(16)	(121)		19.875
	2012	14.202	(66)	(123)	(11)	(119)		13.884
	2013	20.368	(53)	(193)	(32)	(120)		19.968
	2014	19.775	(45)	(237)	(5.774)	(74)		13.646
	2015	23.552	(49)	(154)	(6.667)	(59)		16.623
	2016	23.635	(24)	(127)	(7.235)	(104)		16.145
	2017	9.854	(14)	(15)	(2.327)	(52)		7.446
	2018	22.311	0	-	(3.894)	(4.898)		13.517
	2019						38.558	38.558
TOTALE ALTRI		153.945	(340)	(1.000)	(25.954)	(5.544)	38.558	159.642
Totale complessivo		461.265	0	(22.094)	(25.954)	(62.844)	142.461	492.812

Quanto alle anticipazioni chieste all'Agenzia per l'anno di competenza 2018, nel mese di settembre 2019 è stato incassato l'importo di euro 57 milioni.

Con riferimento alle somme richieste all'INPS si sono rilevate, nel tempo, sia difficoltà interpretative in merito all'istituto dell'anticipazione, sia difficoltà operative, che ad oggi non hanno ancora portato all'incasso di quanto dovuto.

Sul tema i relativi approfondimenti congiunti con l'ente impositore hanno consentito di definire, nello scorso mese di gennaio, le modalità di liquidazione dei crediti, la cui erogazione è attesa, per la maggior parte degli importi vantati, entro la fine dell'anno corrente. In tale ottica si segnala che, in considerazione del tempo trascorso dalla richiesta delle somme, l'Istituto ha richiesto un aggiornamento dei valori con gli incassi nel frattempo conseguiti dai contribuenti che trovano collocazione nella colonna "Altre Variazioni" della tabella.

Con riferimento agli altri enti, l'Agente della riscossione invia massivamente a mezzo PEC (in via residuale a mezzo raccomandata agli Enti che non hanno provveduto ad aggiornare la propria anagrafica) le note di richiesta su base annuale (con esclusione degli enti nei confronti dei quali il credito è inferiore ad euro 50), corredate di riepilogo per ambito provinciale di competenza e per tipologia di procedura, il cui dettaglio è pubblicato nell'apposito servizio di "Ricezione Dati" disponibile nell'area riservata agli Enti del nostro sito istituzionale.

L'ammontare dei rimborsi analiticamente richiesti anno per anno ed ottenuti, o recuperati mediante trattenute dai versamenti, dalle migliaia di enti impositori minori, al 31 dicembre 2019 è superiore ai 30 milioni di euro, importo che ha consentito, tempo per tempo, il contenimento del fabbisogno finanziario dell'Ente.

In ottemperanza a quanto normativamente disciplinato, l'importo dei rimborsi spese eventualmente riscosso dai contribuenti dopo l'erogazione da parte dell'ente, è versato, maggiorato degli interessi legali, entro il 30 novembre successivo alla data della riscossione.

Rappresentazione contabile degli “aggi” su riscossioni da Definizione Agevolata

Nel bilancio al 31 dicembre 2019, come già per i bilanci 2017 e 2018, l'Ente ha registrato gli effetti economici e finanziari “straordinari” determinati dalla Definizione Agevolata dei ruoli affidati agli agenti della riscossione (“c.d. rottamazione delle cartelle”).

Tali proventi da Definizione Agevolata sono imputabili per circa 1/3 a riscossione “sostitutiva” di piani di rateizzazione già concessi e attivi alla data di entrata in vigore delle norme sulla Definizione Agevolata e per circa 2/3 a riscossione “aggiuntiva”.

Pertanto, con riferimento alla riscossione “sostitutiva” di piani di rateizzazione già concessi, i ricavi da Definizione Agevolata sono stati rettificati e rinviati agli esercizi successivi:

- nel bilancio 2017 per un importo pari a 114,9 milioni di euro
- nel bilancio 2018 per un importo pari a 62,8 milioni di euro;
- nel bilancio 2019 per un importo pari a 3,6 milioni di euro.

Tali importi rappresentano la quota di aggi riferita a piani di rateazione attivi, ricondotti alle competenze effettive dei piani di rateazione originari, al fine di garantire il flusso dei proventi gestionalmente già acquisiti e pianificati prima degli incassi anticipati realizzati per effetto della Definizione Agevolata.

Conseguentemente, nell'esercizio 2018 sono stati recepiti gli effetti della registrazione di maggiori ricavi di competenza pari a 34,3 milioni di euro per aggi da definizione agevolata rettificati nel 2017 e ripresi nell'esercizio di riferimento, mentre nel 2019 sono stati recepiti maggiori proventi per 50 milioni di euro riferiti alle rettifiche 2017 e 2018.

Nel seguito viene riportata una tabella di sintesi delle rettifiche apportate con evidenza delle competenze dei proventi riscossati con lo sviluppo per i prossimi esercizi:

Anno di bilancio	rettifica DEFAGE 2017	rettifica DEFAGE 2018	rettifica DEFAGE 2018 (INCASSI 2019)	rettifica rata unica DEFAGE 2019	Rettifiche ricavi
2017	(114.859.609)				(114.859.609)
2018	34.343.756	(62.764.949)			(28.421.193)
2019	28.045.798	22.012.272	(2.150.519)	(1.459.674)	46.447.877
2020	22.534.414	17.267.037	908.362	559.366	41.269.179
2021	15.935.396	12.093.605	639.399	382.900	29.051.300
2022	7.949.499	6.532.887	355.979	247.411	15.085.776
2023	2.652.221	2.562.212	157.116	159.087	5.530.636
2024	1.849.443	1.166.765	46.854	72.589	3.135.651
2025	1.113.495	739.701	29.407	17.928	1.900.531
2026	428.154	331.124	10.881	10.264	780.423
2027	7.433	57.035	2.412	7.496	74.377
2028		2.310	108	2.600	5.018
2029				32	32
totale	0	0	0	0	0

Tale rilevazione consente, tenuto conto delle previsioni normative vigenti, la corretta rappresentazione in bilancio dell'andamento della gestione e dell'equilibrio economico richiamato dalla normativa di comparto, e segnatamente dal D.Lgs. 159/2015, sia per gli esercizi dal 2017 al 2019 che, in previsione, per gli esercizi successivi.

La rappresentazione contabile indicata, anche in osservanza delle disposizioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, riflette la natura stessa degli aggi di riscossione, che rappresentano le entrate dell'Ente previste dalla normativa di settore e finalizzate proprio ad assicurare l'equilibrio economico, e quindi la continuità operativa, e non semplicemente la remunerazione delle attività svolte.

► NORMATIVA DI SETTORE

Nel corso dell'anno 2019, si sono registrati, in materia di riscossione, diversi provvedimenti di interesse diretto o indiretto per l'Agenzia delle entrate-Riscossione.

Tali norme hanno riguardato principalmente i seguenti argomenti:

- accertamenti esecutivi enti locali
- attribuzione quote gettito tributi erariali spettanti alla regione Friuli-Venezia Giulia
- calamità naturali
- canoni demaniali marittimi – sospensione
- cartelle di pagamento
- compensazione cartelle di pagamento
- contrasto all'omesso versamento di ritenute fiscali da parte di imprese appaltatrici e subappaltatrici
- crediti riscuotibili mediante ruolo
- crisi d'impresa
- fondo salva opere
- interessi
- invitalia spa – autorizzazione ad aderire a proposte transattive per beneficiari mutui agevolati
- ISTAT
- modifiche alla disciplina dell'espropriazione forzata
- patrocinio ADeR
- plastic tax
- quote latte
- rateizzazione carichi agenzie fiscali ed enti previdenziali per gli enti locali
- rimborso al debitore delle somme riconosciute indebite
- “rottamazione-ter”
- saldo e stralcio dei debiti delle persone fisiche derivanti dagli omessi versamenti dovuti in autoliquidazione in base alle dichiarazioni annuali e dai contributi previdenziali

- sospensione dei pagamenti da parte delle pp.aa. ex art 48-bis
- sugar tax
- versamenti
- versamenti unitari

L'analisi dei singoli provvedimenti normativi è riportata nell'**Appendice A** facente parte integrante del presente bilancio.

▶ ALTRA NORMATIVA

Le principali norme all'Ente che hanno avuto o avranno riflessi sulla gestione e sul bilancio dell'Agenzia sono di seguito descritte.

- Tracciabilità dei flussi finanziari (Legge n. 136/2010) – Regime di fatturazione elettronica
- Affidamento ed esecuzione di contratti pubblici - Decreto Legislativo n. 50/2016 - Nuovo Codice dei Contratti Pubblici
- CAD – Codice dell'amministrazione digitale
- Applicazione facoltativa delle previsioni della L. 262/2005 (Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari)

L'analisi di tali singoli provvedimenti normativi è riportata nell'**Appendice B** facente parte integrante al presente bilancio.

► EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

Il processo di programmazione annuale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione è orientato al perseguimento delle finalità istituzionali - definite con il Decreto Legge n. 193 del 22 ottobre 2016, convertito con modificazioni nella Legge 2016 n. 225 - e delle previsioni, conseguenti all'evoluzione della normativa di comparto, riguardanti i piani di produzione, i volumi di riscossione, i programmi di attivazione delle procedure coattive e la valorizzazione economica dei correlati fabbisogni di risorse.

Tali priorità sono esplicitate nell'atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale triennale, emanato annualmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, e avente per oggetto le attività prospettate per le Agenzie Fiscali, la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Per quest'ultima è prevista apposita sezione al fine di instaurare un corretto rapporto tra il fisco e il contribuente, ottimizzare l'attività di riscossione e il rafforzamento del coordinamento con l'Agenzia delle Entrate allo scopo di incrementare l'efficienza del servizio pubblico e l'efficacia delle procedure di recupero per garantire l'effettività del gettito.

Le disposizioni del Decreto Legge n. 193 del 2016 intervengono sulla revisione del sistema di remunerazione introdotta con il Decreto Legislativo n. 159 del 2015, che riducendo la percentuale dell'aggio di riscossione dall'8% al 6% (per i carichi ruoli affidati all'Agente dal 1° gennaio 2016), ha previsto:

- l'erogazione, nel triennio 2016-2018, periodo di assestamento della misura suindicata, di un contributo straordinario da parte dell'Agenzia delle Entrate, ente titolare della funzione di riscossione nazionale, vincolato al conseguimento dell'equilibrio economico; tale contributo è stato rinviato, per la quota non fruita, al successivo triennio 2019/2021 dalla legge di bilancio 2019;
- l'emissione dei decreti ministeriali di adeguamento degli importi tabellari dei rimborsi spese per le procedure e l'estensione dei diritti di notifica anche agli altri atti per la riscossione differenti dalla cartella esattoriale.

La visione prospettica del settore – alla luce degli effetti gestionali dell'emergenza sanitaria ed economica in atto, rappresentati nel paragrafo relativo ai “fatti di rilievo successivi alla chiusura dell'esercizio” e nella normativa di comparto – necessita, nei tempi che saranno consentiti dalla definizione del relativo quadro normativo, di tenere conto degli aggiornamenti del budget a suo tempo deliberato per il triennio 2020/2022, che includerà i significativi interventi gestionali e strutturali, necessari alla prosecuzione dell'attività secondo le norme specificamente emesse per la conduzione in sicurezza, la rimodulazione delle stime di incasso conseguenti le riproposizioni delle date di scadenza per le rate delle definizioni agevolate dei ruoli, del saldo e stralcio e della regolamentazione relativa alle rateizzazioni. Si terrà inoltre conto della revisione con estensione dei periodi di sospensione delle attività procedurali della riscossione e della notifica delle cartelle di pagamento e del conseguente ricorso alle forme di contribuzione da parte dell'Agenzia delle entrate, titolare per legge della funzione riscossiva, per il mantenimento dell'equilibrio economico dell'ente, a valere anche sul biennio successivo (articolo 155 del DL 34/2020).

La continuità aziendale – che sulla base delle indicazioni degli Organismi contabili nazionali e internazionali deve comunque tener conto dei criteri di valutazione dell'equilibrio economico e finanziario adottati precedentemente alla crisi COVID - risulta assicurata dalla natura istituzionale delle funzioni attribuite ad Agenzia delle entrate – Riscossione, ente pubblico economico, strumentale alla Agenzia delle entrate, istituito a tale scopo per Legge e a tal fine provvisto di adeguato fondo di dotazione.

L'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale rientra a pieno titolo fra i “servizi pubblici essenziali”. Il decreto istitutivo dell'Ente prevede che i corrispettivi siano determinati per garantire l'equilibrio economico – finanziario dell'attività svolta¹. In tal senso è intervenuto l'art. 155 del DL 34/2020, pubblicato

¹ Art. 1 c. 5 DL 193/16: “ Lo statuto è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Lo statuto disciplina le funzioni e le competenze degli organi, indica le entrate dell'ente, stabilendo i criteri concernenti la determinazione dei corrispettivi per i servizi prestati a

il 19 maggio 2020, che, integrando il contributo già previsto dalla L. 145/2018, ha inteso garantire l'equilibrio gestionale del servizio nazionale di riscossione nel triennio 2020-2022.

ALTRE INFORMAZIONI

Internal Audit

L'Ente garantisce un idoneo sistema di controllo interno e di verifica di legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ad esso demandata, anche attraverso la Direzione Centrale Internal Audit, che assicura le verifiche di audit sui processi e sulle attività svolte.

Per ciò che riguarda l'attività di audit, la Direzione è articolata in un Settore "Audit operativo e compliance" e in un Ufficio "Risk Management e Audit ICT", che operano secondo principi ispirati agli standard internazionali dell'Internal Audit; ad essi è affidata la verifica della funzionalità dei processi operativi e di governo, nonché del rispetto della normativa e della regolamentazione interna. Nella Direzione è inoltre ricompreso il Settore "Protezione dati e Qualità".

Compete alla Direzione la valutazione dell'efficacia del sistema di controllo interno e la promozione di strategie orientate alla mitigazione e prevenzione dei rischi e al miglioramento dell'efficacia ed efficienza dei processi.

Le relazioni redatte a seguito delle verifiche di audit vengono indirizzate ai vertici dell'Ente; gli esiti dei controlli vengono sistematicamente comunicati alle unità auditate, con le quali, ove necessario, vengono concordate le misure correttive e i tempi per la relativa attuazione. Successivamente si procede al monitoraggio

soggetti pubblici o privati, incluse le amministrazioni statali, al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario dell'attività.

..... omissis..."

periodico del livello di attuazione delle misure correttive e del loro effettivo completamento, anche tramite appositi interventi di follow up.

Gli interventi di audit del 2019 sono stati avviati sulla base del Piano di audit 2019 approvato dal Comitato di gestione, che ha definito temi e aree d'intervento.

Oltre agli interventi previsti dal citato Piano, vengono realizzati ulteriori interventi, non pianificabili, per la maggior parte ricadenti nella categoria del "fraud audit", in risposta ad eventi occorsi nel corso dell'anno.

Disposizioni di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica

Agenzia delle entrate-Riscossione è un ente pubblico economico istituito ai sensi dell'art. 1 del Decreto legge n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016, e svolge le funzioni relative alla riscossione nazionale.

In quanto ente pubblico economico l'Agenzia è assoggettata alle diverse misure di contenimento della spesa pubblica, di seguito rappresentate, previste dalla normativa in tema di finanza pubblica.

Anche nell'esercizio 2019, l'Agenzia ha proseguito nell'applicazione delle politiche di contenimento, razionalizzazione e stabilizzazione della spesa dando applicazione alle disposizioni, ove ancora in vigore, previste dal D.L. n. 112/2008, dal D.L. n. 78/2010, dal D.L. n. 95/2012, dalla L. n. 208/2015.

Tali disposizioni normative hanno previsto limitazioni sia alla spesa nel suo complesso, sia a particolari fattispecie (consulenze, compensi agli organi collegiali, spese di gestione autovetture, canoni di locazione passiva, spese per convegni, consumi intermedi, vincoli alle spese del personale).

Ai sensi dell'art. 1 comma 6-bis del D.L. n. 193/2016, i risparmi di spesa conseguiti per l'applicazione di tali norme sono versati da Agenzia delle entrate-Riscossione ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, nei limiti del risultato d'esercizio dell'ente stesso.

Al riguardo si rappresenta nel corso del 2019, ad esito dell'approvazione del bilancio 2018, è stato effettuato il versamento dell'utile registrato dall'Ente, pari a Euro 1.244.809,40, allo specifico Capitolo del bilancio dello Stato.

Di seguito viene riportato il prospetto di sintesi della normativa applicata all'Ente, con indicazione di dettaglio degli importi da versare nel 2020, con riferimento all'esercizio 2019, nel limite degli utili prodotti:

(valori in euro)

Voci di spesa	Disposizioni normative	Versamento anno 2020 - da effettuarsi secondo le previsioni dell'art. 1 comma 6 bis del DL 193/2016
Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	D.L. 112/2008 conv. L. n° 133/2008 art. 61, comma 5 (versamento 50%) - limite di spesa dal 2009: 50% del consuntivo 2007	714.614
	D.L. 78/2010 conv. L. n° 122/2010 art. 6, comma 8 - limite di spesa dal 2011: 20% del consuntivo 2009 (versamento 80%)	447.662
Sponsorizzazioni	D.L. 112/2008 conv. L. n° 133/2008 art. 61, comma 6 - limite dal 2009: 30% del 2007 (versamento 70%)	4.200
	D.L. 78/2010 conv. L. n° 122/2010 art. 6, comma 9 - limite di spesa dal 2011: 0	0
Incarichi di consulenza	D.L. 78/2010 conv. L. n° 122/2010 art. 6, comma 7 - limite di spesa dal 2011: 20% del 2009 (versamento 80%)	1.038.164
	D.L. 101/2013 conv. L. n° 125/2013 art. 1, comma 5 - limite di spesa dal 2015: 75% del limite 2014 (versamento non previsto)	
Consumi intermedi	D.L. 95/2012 conv. L. n° 135/2012 art. 8, comma 3 - limite di spesa 2012: 95% del 2010 (versamento 5%)	6.171.250
	- limite di spesa 2013: 90% del 2010 (versamento ulteriore 5%)	6.171.250
	D.L. 66/2014 conv. L. n° 89/2014 art. 50, comma 3 - limite di spesa dal 2014: 85% del 2010 (versamento ulteriore 5%)	6.171.250
Missioni	D.L. 78/2010 conv. L. n° 122/2010 art. 6, comma 12 - limite % di spesa dal 2011: 50% del consuntivo 2009 (versamento 50%)	2.748.657
Formazione	D.L. 78/2010 conv. L. n° 122/2010 art. 6, comma 13 - limite % di spesa dal 2011: 50% del consuntivo 2009 (versamento 50%)	417.600
Auto aziendali	D.L. 78/2010 conv. L. n° 122/2010 art. 6, comma 14 - limite di spesa dal 2011: 80% del consuntivo 2009 (versamento 20%)	181.320
	D.L. 66/2014 conv. L. n° 89/2014 art. 15, comma 1 - limite di spesa dal 2014: 30% del 2011 (versamento non previsto)	
Totale versamento da effettuarsi sul Capo X, Capitolo 3412 ex art. 1, comma 6-bis, del DL 193/2016 Misure contenimento spesa pubblica anno 2019		24.065.967

Oltre alle norme sopra richiamate risulta opportuno fare un cenno alla Legge n. 160 del 2019, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario

2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 -2022", che definisce una serie di misure per la razionalizzazione e il contenimento della spesa pubblica, il cui ambito applicativo riguarda Agenzia delle entrate-Riscossione.

In particolare, il dettato normativo può essere suddiviso, in almeno tre sezioni differenti:

- commi dal 590 al 600, riguardanti le misure di razionalizzazione e contenimento delle spese per beni e servizi;
- commi dal 610 al 615, riguardanti le misure di razionalizzazione e contenimento delle spese per la gestione corrente del settore informatico;
- commi dal 616 al 620, riguardanti le misure di razionalizzazione e contenimento delle spese di locazione passiva in immobili di proprietà privata, che peraltro trovano applicazione solo alle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e alle Agenzie Fiscali.

Si specifica che, per quanto riguarda la corretta sfera di applicazione delle norme sopra richiamate, incluso l'incremento dell'importo del versamento da effettuare, sempre nei limiti del risultato dell'esercizio per l'Agenzia, rilevano le indicazioni fornite dalle circolari interpretative del MEF, inclusa la recente circolare n. 9 del 21 aprile u.s. del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, riguardante la predisposizione del bilancio di previsione e del budget economico, che fornisce chiarimenti in merito alle modalità applicative delle disposizioni in parola.

Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche – Decreto Legislativo n. 231/2001

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recependo tutta una serie di convenzioni internazionali, ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico delle Società per alcune categorie di reati omogenei, c.d. reati presupposto (ad esempio, tra quelle potenzialmente applicabili ad Agenzia delle entrate-Riscossione: i reati contro la Pubblica

Amministrazione; i reati di criminalità informatica e trattamento illecito di dati; i reati di criminalità organizzata; i reati societari; i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme infortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro; i reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio; i reati ambientali) commessi dai propri amministratori, dirigenti o dipendenti nell'interesse o a vantaggio delle Società stesse.

Agenzia delle entrate-Riscossione ha adottato:

- un Modello di organizzazione, gestione e controllo coerente con le prescrizioni del Decreto Legislativo n. 231/2001 per la "disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300", la cui attuale versione è stata approvata dal Comitato di Gestione con Delibera del 25/07/2019;
- un Codice Etico, la cui attuale versione è stata approvata dal Comitato di Gestione con Delibera del 27/06/2019.

Le funzioni dell'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, sono attribuite e svolte dal Collegio dei revisori dei conti dell'ente, la cui composizione è espressamente stabilita dalle norme statutarie.

Il modello adottato è finalizzato a configurare un sistema articolato e organico di attività di controllo finalizzate a prevenire la commissione delle fattispecie di reato previste dal Decreto Legislativo n. 231/2001 e la messa a punto di un efficace sistema di controlli basato sui seguenti principi:

- segregazione delle responsabilità in base alla quale nessuno può gestire in autonomia un intero processo;
- coerenza dei poteri autorizzativi con le responsabilità assegnate;
- tracciabilità di ogni operazione rilevante ai fini del decreto.

Le competenti strutture di Agenzia delle entrate-Riscossione hanno il compito di curare la manutenzione e l'evoluzione rispetto a quanto già disposto e previsto

dal Modello 231. In particolare, procedono:

- ad aggiornare il Modello di organizzazione, gestione e controllo, tenuto conto dell'evoluzione delle fattispecie di reato presupposto;
- ad implementare l'allegato contenente:
 - ✓ l'indicazione dei macro processi e dei processi dell'ente a potenziale rischio di commissione dei reati rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001;
 - ✓ l'indicazione del Responsabile di processo (Process owner) in termini di struttura organizzativa di appartenenza;
 - ✓ l'indicazione delle singole fattispecie di reato associabili ai macro processi e processi dell'ente così come definiti dalla regolamentazione interna (Circolari e Processi);
 - ✓ l'indicazione degli altri attori interni coinvolti;
- ad aggiornare i Protocolli per Agenzia delle entrate-Riscossione. Il contenuto dei Protocolli viene adeguato focalizzando i principi di "esimenza" e i connessi comportamenti da adottare al fine di prevenire l'insorgenza di ogni profilo di reato rilevante ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001. Si segnalano di seguito i più recenti interventi normativi in argomento:
- la legge 9 gennaio 2019, n. 3 (c.d. "spazza corrotti") rubricata "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici" ha modificato l'art. 25 del Decreto (Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione); il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili" - convertito dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, all'art. 39 - tra l'altro -, ha introdotto un nuovo articolo (art. 25 - quinquiesdecies rubricato "reati tributari") nel quale sono previste specifiche sanzioni amministrative quando il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000 è commesso a vantaggio dell'ente.

Per tutte le risorse di Agenzia delle entrate-Riscossione è disponibile un modulo FAD (formazione a distanza) che illustra nel dettaglio gli strumenti esistenti e le modalità previste in tema di adempimenti di cui al Decreto Legislativo n. 231/2001.

Sicurezza sul lavoro - Decreto Legislativo n. 81/2008

Le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 sono state emanate, in attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, per il riassetto, la riforma e il riordino in un unico testo normativo delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Riguardo all'assetto organizzativo di Agenzia delle entrate-Riscossione si segnalano i principali eventi occorsi nel periodo nel rispetto delle disposizioni di cui al richiamato D.Lgs. n. 81/2008:

- è stata disposta, con Determinazione del Presidente n. 39 del 20 dicembre 2018, l'attribuzione dell'incarico di Delegato del Datore di lavoro, ai sensi dell'art. 16 e per gli obblighi di cui all'art. 18 del D.Lgs. n. 81/2008, al Direttore dell'Area Risorse Umane per il personale delle sedi di Roma Via G. Grezar n. 14 e Via O. Licini n. 12, nonché al Responsabile della Rete Territoriale Nord, per il personale delle sedi e degli sportelli ubicati nelle regioni ricomprese nel perimetro della Rete Territoriale Nord e al Responsabile della Rete Territoriale Sud, per il personale delle sedi e degli sportelli ubicati nelle regioni ricomprese nel perimetro della Rete Territoriale Sud (con esclusione delle sedi di Roma Via G. Grezar n. 14 e Via O. Licini n. 12).

Per quanto riguarda l'assolvimento degli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 a carico del Datore di Lavoro e del Delegato del Datore di Lavoro si riporta quanto segue:

- l'attività annuale di revisione e aggiornamento del DVR, emesso in data 1/7/2017, che rappresenta un obbligo finalizzato al continuo adeguamento

delle misure adottate in relazione alle criticità emergenti, è stata condotta a compimento a dicembre 2019 e il nuovo Documento di Valutazione dei Rischi è stato conseguentemente approvato con Determinazione del Presidente n. Det. 6-2020-Prot. n. 1717921 del 14/4/2020 con la quale è stata altresì confermata la nomina del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ex art. 17 D.Lgs. n. 81/2008;

- con riferimento agli aspetti di sicurezza correlati alla gestione degli appalti e dei servizi erogati da società terze viene costantemente, per quanto di competenza e sulla base delle informazioni ricevute, monitorato il possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale delle ditte, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e formalizzato il coordinamento inerente i rischi da interferenze nei Documenti di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI);
- relativamente agli adempimenti degli obblighi vigenti in materia di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del D.Lgs. n. 81/2008, nel periodo indicato sono stati effettuati in particolare interventi formativi in FAD per la totalità dei lavoratori e per i componenti delle squadre di gestione delle emergenze incendio e primo soccorso; è stato anche dato seguito per alcune sedi dell'Ente individuate tra le più densamente popolate, ad un progetto di formazione di specifici addetti all'uso dei Defibrillatori Automatici;
- sono stati ulteriormente sviluppati e portati a compimento alcuni progetti "speciali" di analisi del rischio, avviati nel corso del periodo precedente, quali l'analisi del microclima e qualità dell'aria, attraverso rilevazioni e misurazioni strumentali per valutare i principali parametri di microclima e qualità dell'aria di quasi tutte le sedi dell'Ente;
- con riferimento all'aggiornamento della valutazione del rischio da Stress lavoro correlato, è stata conclusa la prima fase di analisi attraverso la conduzione dei tavoli di lavoro, in funzione del nuovo assetto organizzativo ed in virtù della nuova elezione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Non risultano essere state richieste né irrogate sanzioni disciplinari in materia di sicurezza né ispezioni da parte di Organismi di Vigilanza preposti.

Si rammenta, altresì, che sulla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017 è stata pubblicata la legge 25 ottobre 2017, n. 163 (recante *"Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017"*) con la quale il legislatore (art. 6) ha delegato il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge (i.e. entro il 21 novembre 2018), uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio. In attuazione di tale delega è stato emanato il decreto legislativo 19 febbraio 2019, n. 17, recante *"Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio"*, in vigore dal 12 marzo 2019, con cui sono stati modificati gli articoli 74, commi 1 e 2, e 76, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 81/2008 in materia di *"definizioni"* e *"requisiti"* dei dispositivi di protezione individuali. Con decreto direttoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro 6 giugno 2018, n. 12 (recante *"Rivalutazione sanzioni concernenti violazioni in materia di salute e sicurezza"*), disponibile sul sito internet istituzionale del medesimo Ispettorato, è stata disposta, con decorrenza dal 1° luglio 2018, la rivalutazione, nella misura dell'1,9%, delle ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Decreto legislativo n. 81/2008 nonché da atti aventi forza di legge.

Si rappresenta altresì che l'art. 1, co. 445, lett. d), n. 2, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha stabilito - al fine di rafforzare l'attività di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - l'incremento del 10 per cento degli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008, sanzionate in via amministrativa o penale.

Si segnala infine che il decreto del Ministero dell'interno 12 aprile 2019 ha introdotto, con decorrenza dal 20 ottobre 2019, modifiche al decreto del Ministro

dell'interno 3 agosto 2015, recante l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi (cd. "Codice di prevenzione incendi") proseguendo l'azione di semplificazione e razionalizzazione dell'attuale corpo normativo relativo alla prevenzione degli incendi, mediante l'utilizzo di un nuovo approccio metodologico più aderente al progresso tecnologico e agli standard internazionali.

Per quel che riguarda l'emergenza sanitaria da Covid-19 e gli interventi a tutela del personale dell'Ente, si rinvia a quanto riportato nella Sezione delle Altre Informazioni - Fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

Protezione dei dati personali

A seguito delle iniziative di adeguamento al Regolamento (UE) 2016/679 assunte dall'Agenzia e all'adozione da parte dello stesso Ente del Sistema di Gestione per la Protezione dei Dati Personali si è proceduto, nel corso del 2019, all'aggiornamento del Registro delle attività Trattamento al quale sono state apportate alcune modifiche/integrazioni operate sulla scorta delle indicazioni pervenute dalle strutture che operano i trattamenti di dati personali in qualità di "Owner".

Inoltre, al fine di supportare le strutture identificate quali "Owner delle attività di trattamento" nella realizzazione delle attività di analisi e valutazione dei rischi in materia di protezione dati, l'Ente ha adottato una specifica "Metodologia per l'analisi del rischio e per la valutazione di impatto", la cui documentazione costituisce parte integrante del Sistema di Gestione per la Protezione dei Dati.

La metodologia, sviluppata in coerenza con quanto al riguardo condiviso all'interno del SIF – Sistema integrato Fiscalità, descrive gli step operativi da seguire per effettuare l'analisi del rischio e la valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali. In particolare, attraverso il supporto di una procedura guidata, ciascuna struttura "Owner del trattamento" per quanto di rispettiva competenza, successivamente alla specificazione del contesto di

riferimento del trattamento (con l'esplicitazione dei presupposti di liceità, delle categorie di dati trattati etc.) definisce il rischio intrinseco per la protezione dei dati per l'interessato e per l'Organizzazione. L'applicazione di misure di sicurezza (tecniche e organizzative), identificate dalle strutture "Gestori delle Componenti del trattamento" all'interno di un framework di misure di sicurezza condiviso per il SIF sulla base di quanto apprestato da Sogei S.p.a con il cd. "Foursec", ne determina la mitigazione e consente di valutare il livello di rischio residuo. L'accettabilità del rischio residuo da parte dell'Owner dell'attività di trattamento costituisce elemento di valutazione rilevante ai fini delle scelte relative al trattamento nel rispetto delle specifiche previsioni al riguardo presenti nel Regolamento (UE) 2016/679 e nella normativa nazionale aggiornata per effetto del DLgs n.101 del 2018.

A partire dal mese di luglio 2019 è stato reso disponibile il corso in modalità e-learning "GDPR: Il Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali", obbligatorio per tutto il personale, nel quale sono state illustrate le novità introdotte dal Regolamento Europeo 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Sistema di Gestione per la Qualità – Adeguamento alla Norma ISO 9001:2015

L'adozione da parte dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione di un Sistema di Gestione per la Qualità certificato ISO 9001 è una scelta strategica operata dall'Alta Direzione per disporre di un sistema di governance dedicato a migliorare le prestazioni dei servizi offerti, affrontare i rischi e le opportunità associate al contesto in cui opera, alla realizzazione dei suoi obiettivi e facilitare le opportunità per accrescere la soddisfazione del Contribuente e/o dell'Ente creditore.

Nel mese di luglio 2019 l'Agenzia è stata sottoposta alla seconda visita di sorveglianza nella quale l'organismo di certificazione ha accertato il corretto mantenimento del sistema con particolare riferimento alla sua efficacia e all'attuazione di programmi di miglioramento continuo.

In considerazione della prossima scadenza del triennio di validità della certificazione ISO 9001:2015, prevista per il 3 giugno 2020, è stata predisposta la documentazione per l'attivazione della procedura di selezione del nuovo Organismo di certificazione, accreditato nei settori EA 35, 33, 36, per il nuovo triennio.

L'Agenzia continua ad operare per il miglioramento del proprio SGQ, costruito secondo la Struttura di Alto livello (High Level Structure – HLS) che attribuisce un ruolo centrale all'Alta Direzione, nella prospettiva di migliorare la capacità di erogare prodotti e/o servizi a favore della collettività. L'Agenzia adotta l'approccio del pensiero basato sul rischio ("Risk based Thinking") quale fattore gestionale che guida ogni processo decisionale dell'Agenzia partendo dalla preventiva identificazione e gestione dei rischi e delle opportunità associati al contesto di funzionamento dell'Ente.

Il SGQ dell'Agenzia attribuisce la valutazione del rischio ai Responsabili delle Strutture e dei processi che hanno, pertanto, il compito di evidenziare i rischi connessi alla perdita di qualità e di mancato raggiungimento degli obiettivi attesi, e di attuare azioni per mitigarli.

Tra le iniziative intraprese e comunicate al Personale nel corso del 2019 si riporta:

- il progressivo sviluppo del sistema di misurazione delle performance qualitative dei processi, prodotti/servizi prioritari della riscossione connessi alla soddisfazione del contribuente e in generale del cliente (rateizzazioni, sospensioni legali della riscossione e prenotule). Il livello qualitativo delle performance operative rispetto ai target di riferimento viene rilevato, in maniera oggettiva e confrontabile, attraverso un indicatore sintetico denominato "Sigma Quality Level". Quest'ultimo, che esprime il numero di valori prodotti da un processo che corrispondono ai requisiti specificati, registra dei miglioramenti nella qualità delle performance del processo - prodotto/servizio al crescere del suo valore (dal 0 e fino al 6 sigma),
- la definizione degli obiettivi qualità per l'anno 2019 e i relativi criteri di consuntivazione.

Il Sistema di Gestione per la Qualità di Agenzia nelle previsioni della norma UNI EN ISO 9001:2015, si compone dei seguenti documenti:

- Manuale della Qualità con l'allegata Politica per la Qualità;
- Procedure Gestionali obbligatorie relative a:
 - Internal Quality Audit (PGQ_01);
 - Gestione delle non conformità (PGQ_02);
 - Gestione delle azioni correttive (PGQ_03);
 - Gestione del miglioramento continuo dei processi organizzativi a partire dai reclami dei Contribuenti (PGQ_04).

In relazione all'esigenza di diffondere a tutto il personale dell'Agenzia la formazione sul contenuto della Norma ISO 9001:2015 è stato reso disponibile un modulo FAD (formazione a distanza), con frequenza obbligatoria, che illustra i requisiti della nuova struttura della norma.

Legge anticorruzione - Legge n. 190/2012 e s.m.i.

La legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e i provvedimenti normativi ad essa collegati hanno disegnato un quadro organico di strumenti volto a rafforzare l'effettività delle azioni di prevenzione e contrasto al fenomeno corruttivo, anche tenuto conto degli orientamenti internazionali in materia.

In attuazione di quanto previsto dalla Legge n. 190/2012, dal Piano nazionale anticorruzione ed anche sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), l'Agenzia delle entrate-Riscossione:

- ha nominato il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza;
- ha adottato un proprio "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza" (PTPCT o Piano).

Con delibera del 28 gennaio 2020, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il Comitato di gestione di

Agenzia delle entrate-Riscossione ha approvato il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022.

Il Piano è stato predisposto al fine di individuare quali processi siano esposti al rischio corruttivo e in che misura. I processi sensibili sono elencati in uno specifico allegato del PTPCT ("matrice dei processi sensibili ai sensi della Legge n. 190/2012") dove vengono illustrati i profili di rischio di commissione dei reati richiamati dalla Legge n. 190/2012, la tipologia di area a cui il processo appartiene ed il grado di rischio del processo.

Per i processi maggiormente esposti sono state previste misure di mitigazione del rischio ulteriori rispetto a quelle già esistenti all'interno dell'Ente consistenti in:

- controlli ex ante, controlli a campione e attività di monitoraggio da inserire all'interno dei documenti del Sistema Normativo Aziendale (circolari, manuali unici, etc.);
- implementazioni sui sistemi informatici.

Alle misure di prevenzione specifiche si affiancano le misure di prevenzione trasversali che consistono in disposizioni di carattere generale riguardanti l'Ente nel suo complesso e che contribuiscono a ridurre la probabilità di commissione di comportamenti corruttivi. In questa tipologia sono ricomprese le misure di prevenzione obbligatorie ovvero gli interventi la cui attuazione discende obbligatoriamente dalla Legge n. 190/2012, dai decreti attuativi nonché dalle indicazioni dell'ANAC.

Come misura di prevenzione trasversale è stata pianificata ed attuata con Determinazione del Presidente n. 4 del 21 febbraio 2020 l'emanazione di un Regolamento interno che disciplina le autorizzazioni allo svolgimento di incarichi ed attività extra lavorative da parte dei dipendenti dell'Ente nonché gli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale finalizzati ad assicurare la trasparenza ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. n. 33/2013. La suddetta misura di prevenzione è stata raccomandata alle agenzie fiscali dall'ANAC all'interno del Piano Nazionale Anticorruzione 2019.

Per completezza si evidenzia che, per ciò che riguarda la concreta attuazione della misura della rotazione del personale, in coerenza con i criteri stabiliti nel PTPCT e tenuto conto dei tempi di permanenza dei soggetti aventi incarico di Direttore regionale, con decorrenza 4 febbraio 2019 è stata attuata la rotazione di tali incarichi che ha coinvolto 17 dei 18 Direttori regionali dell'Ente.

Nel corso del 2019 il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha svolto un'attività di monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione le cui risultanze, sono illustrate nella relazione annuale redatta ai sensi dall'art. 1, c.14 della Legge n. 190/2012.

Il Piano contiene, inoltre, una sezione specifica dedicata alla trasparenza dove vengono illustrate le misure attuative degli obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni" ("decreto trasparenza").

Ai sensi del già richiamato D.Lgs. n. 33/2013, sul sito istituzionale dell'Ente, è presente la sezione "Amministrazione trasparente" nella quale sono pubblicati dati, documenti e informazioni individuati dal c.d. "decreto trasparenza".

Per quanto riguarda, invece, l'istituto dell'accesso civico semplice e generalizzato ex articoli 5 e 5-bis del D.Lgs. n. 33/2013, le modalità di presentazione di istanze di accesso civico o accesso civico generalizzato sono pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente" - "Altri Contenuti" - "Accesso Civico". A seguito di presentazione delle cosiddette istanze "FOIA", le strutture competenti, individuate sulla base dell'oggetto delle richieste pervenute, effettuano tutte le attività necessarie alla relativa evasione, nei tempi e nei modi descritti dalla vigente circolare interna sul tema.

Il presidio di tutte le istanze di accesso civico generalizzato presentate è garantito dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) il quale, inoltre, ha anche il ruolo di soggetto direttamente incaricato dell'evasione delle richieste di riesame eventualmente pervenute, ai sensi dell'art. 5, comma 7 del D.Lgs. n. 33/2013.

Si rammenta, inoltre, che la legge 30 novembre 2017, n. 179 *“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”* ha modificato l'articolo 54-bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti, estendendo la relativa disciplina anche al settore privato.

In ragione di ciò, Agenzia delle entrate-Riscossione si è dotata - oltre alla procedura che consiste nell'invio del modulo di segnalazione di illeciti allegato al Piano - di una procedura informatica protetta, che consente ai dipendenti di inviare segnalazioni attraverso un applicativo che garantisce il massimo grado di tutela e sicurezza sia delle generalità dei segnalanti che del contenuto delle segnalazioni (contenuti crittografati). Sempre a seguito della suddetta modifica normativa è stato aggiornato il Codice disciplinare al fine di introdurre le previsioni sanzionatorie nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelano infondate.

Infine, in ottemperanza all'art. 1, comma 17, della legge n. 190/2012, Agenzia delle entrate-Riscossione ha adottato anche il *“Protocollo di legalità per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità”*. Tale protocollo stabilisce la reciproca e formale obbligazione dell'Ente e degli operatori economici, che intervengono nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ivi comprese quelle escluse dall'ambito di applicazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, in generale, della sottoscrizione di accordi, a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

Il Protocollo è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.

Giova altresì fare richiamo alla Legge 9 gennaio 2019, n. 3 recante *“Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”*.

Le principali disposizioni della sopra richiamata legge riguardano:

- L'aumento delle pene per i reati di corruzione, con il minimo che passa da uno a 3 anni e il massimo che passa da 6 ad 8 anni di reclusione;
- Il divieto per i condannati per reati di corruzione di fare affari a qualsiasi titolo con la pubblica amministrazione da un minimo di 5 anni fino all'interdizione a vita;
- A partire dal 1° gennaio 2020 la prescrizione – non solo per i reati di corruzione – non trova più applicazione dopo la sentenza di primo grado, che sia di condanna o di assoluzione;
- La possibilità di utilizzare agenti sotto copertura anche per i reati di corruzione;
- Per i reati di corruzione la confisca dei beni rimane anche in caso di amnistia o prescrizione se si è già arrivati a una condanna almeno di primo grado;
- Il reato di millantato credito viene assorbito da quello di traffico di influenze illecite (chi assicura di poter influenzare un pubblico ufficiale viene punito ugualmente sia che lo abbia influenzato veramente, sia nel caso stesse mentendo).

Si richiamano anche:

- la Delibera dell'ANAC n. 215 del 26 marzo 2019 recante "Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all'art. 16, comma 1, lettera l-quater, del d.lgs. n. 165 del 2001".
- la Delibera dell'ANAC n. 586/2019 recante "Integrazioni e modifiche della delibera 8 marzo 2017, n. 241 per l'applicazione dell'art. 14, co. 1-bis e 1-ter del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019".

Infine si evidenziano le modifiche apportate:

- dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" che all'art. 1, comma 163 novellano il decreto legislativo n. 33 del 2013, incidendo, in particolare, sull' articolo 46, che disciplina la responsabilità derivante dalla violazione delle disposizioni in materia di obblighi di

pubblicazione e di accesso civico, e sull' articolo 47, che prevede sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici;

- dal Decreto-Legge n. 162 del 30 dicembre 2019 c.d. "Milleproroghe" – convertito con modificazioni con la Legge n. 8/2020 - che all'art. 1, comma 7, in ragione della sentenza della Corte Costituzionale 23 gennaio 2019, n. 20, e nelle more di un adeguamento normativo in merito a quanto previsto dalla stessa sentenza, prevede che fino al 31 dicembre 2020, ai soggetti di cui all'articolo 14 comma 1-bis del decreto trasparenza non si applica la previsione della responsabilità dirigenziale e le sanzioni di cui agli articoli 46 e 47 del medesimo decreto. Viene prevista l'emanazione – entro il 31 dicembre 2020 - di un Regolamento nel quale sono individuati i dati elencati al comma 1 dell'articolo 14 del decreto trasparenza, che i soggetti pubblici, tra cui AdER, devono pubblicare con riferimento ai titolari amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, comunque denominati, ivi comprese le posizioni organizzative ad essi equiparate, nel rispetto di specifici criteri richiamati nella norma stessa.

Il sistema dei pagamenti elettronici "pagoPA"

Il sistema "PagoPA" è la piattaforma per la gestione del sistema dei pagamenti pubblici, gestita dalla pagoPA Spa in attuazione dell'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) il quale precisa che "al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 5, l'Agenzia per l'Italia Digitale (già DigitPA) mette a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso strumenti condivisi di riconoscimento unificati, l'autenticazione certa dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento". IL CAD inoltre ha affidato ad AGID, sentita la Banca d'Italia, il compito di definire le Linee guida per la specifica delle modalità tecniche e operative per l'esecuzione dei pagamenti elettronici e introdotto, all'articolo 15, comma 5 bis, del D.L. n. 179/ 2012, l'obbligatorietà dell'uso di una

piattaforma tecnologica messa a disposizione dall'Agenzia per l'Italia Digitale per le pubbliche amministrazioni e i Gestori di Pubblico Servizio.

Con il Decreto Legge 30 dicembre 2019, n. 162 recante "Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica" è stata prorogata al 30 giugno del 2020 la data di scadenza prevista dall'articolo 65, comma 2, del decreto legislativo n. 217 del 13 dicembre 2017, che stabiliva "l'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni". Pertanto, a partire dal 30 giugno 2020, i prestatori abilitati a offrire servizi di pagamento ai sensi della PSD2 (Direttiva 2015/2366/(UE) sui servizi di pagamento nel mercato euro) non potranno in alcun modo eseguire pagamenti che non transitino per il sistema pagoPA e che abbiano come beneficiario un soggetto pubblico obbligato all'adesione allo stesso sistema, ad eccezione dei soli servizi quali:

- la Delega unica F24 (c.d. modello F24) e il Sepa Direct Debit (SDD), sino alla loro integrazione con il sistema PagoPA;
- eventuali altri servizi di pagamento non ancora integrati con il sistema pagoPA e che non risultino sostituibili con quelli da esso erogati purché una specifica previsione di legge ne imponga la messa a disposizione dell'utenza per l'esecuzione del pagamento;
- i pagamenti eseguiti per cassa, presso il soggetto che per tale ente svolge il servizio di tesoreria o di cassa.

Nello specifico, il sistema PagoPA è il sistema dei pagamenti elettronici a favore della Pubblica Amministrazione che garantisce agli utilizzatori finali (privati e aziende) di effettuare pagamenti elettronici alla PA in modo sicuro e affidabile, semplice, in totale trasparenza nei costi di commissione e in funzione delle proprie esigenze. È un sistema costituito da regole standard e strumenti che mettono in connessione gli Enti pubblici, che devono ricevere pagamenti da cittadini e imprese, con Banche, Poste e altri istituti di pagamento (denominati "Prestatori di Servizi di Pagamento" – PSP) aderenti al "Nodo dei Pagamenti" AgID.

La piattaforma pagoPA porta benefici:

- per i cittadini in termini di: trasparenza e minori costi, possibilità di usufruire dei servizi pubblici in maniera più immediata, semplificazione del processo di pagamento che consente di usufruire del maggior numero di canali e servizi possibili, standardizzazione dell'esperienza utente per i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione, e standardizzazione delle comunicazioni di avviso di pagamento, riconoscibile su tutto il territorio nazionale;
- per la Pubblica Amministrazione in termini di: riduzione dei tempi di incasso attraverso l'accredito delle somme direttamente sui conti dell'Ente Beneficiario entro il giorno successivo al pagamento, riduzione dei costi di gestione del contante, miglioramento dell'efficienza della gestione degli incassi attraverso la riconciliazione automatica, superamento della necessità bandire gare per l'acquisizione di servizi di incasso, con conseguenti riduzioni di inefficienze e costi di commissione fuori mercato, riduzione dei costi e tempi di sviluppo delle applicazioni online (riuso soluzioni), eliminazione della necessità di molteplici accordi di riscossione e maggiori controlli automatici per evitare i doppi pagamenti e le conseguenti procedure di rimborso;
- per l'intero sistema Paese in termini di: completa aderenza agli standard della direttiva PSD2 e incentivazione dell'utilizzo dei pagamenti elettronici a livello nazionale attraverso l'utilizzo con le transazioni verso la Pubblica Amministrazione, che consente di stimolare il mercato e favorire, a tendere, una maggiore concorrenza nel mercato dei servizi di pagamento ed un livellamento delle commissioni.

L'Agenzia delle entrate - Riscossione ha aderito pertanto in forza di legge al Nodo dei Pagamenti-SPC. L'ente ha avviato l'operatività sul sistema pagoPA a fine 2016, attivando il cd "modello 1" per tutti i pagamenti effettuati attraverso il sito web e l'App Equiclick e sta attivando il "modello 3" secondo le specifiche rilasciate con le "Linee guida per l'effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi versione 1.2 – febbraio 2018".

Da ultimo:

- nel percorso strategico di progressiva adozione degli standard pagoPA, l'Agenzia delle entrate - Riscossione ha avviato un importante progetto di

adeguamento dei sistemi di stampa dei documenti esattoriali per sostituire gradualmente l'attuale modalità di riscossione tramite RAV e adottare il nuovo avviso di pagamento analogico pagoPA con integrato il bollettino di Poste Italiane. Nel corso del secondo semestre 2019 sono state adeguate le cartelle di pagamento, i piani di rateizzazione, i solleciti, gli avvisi di presa in carico e gli avvisi di intimazione. Entro il primo semestre 2020 l'adeguamento sarà completato con l'aggiornamento del preavviso di fermo, degli avvisi di pagamento GIA, entrate patrimoniali e la comunicazione preventiva di ipoteca;

- è in corso il progetto di adeguamento delle richieste di pagamento "corporate" relative quindi a richieste di pagamento verso clienti, commerciali ed enti. L'obiettivo è di inviare il nuovo modulo di pagamento pagoPA sia come allegato alle fatture elettroniche sia per richieste di pagamento relative a crediti verso enti maturati per attività di riscossione (recuperi diritti di notifica ex art. 4 dl 119/2018 e recuperi ex Art.17, comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112);
- sono in corso approfondimenti tecnici con la pagoPA SpA per l'utilizzo del nodo su pagamenti con importo non predefinito (parziali rispetto all'importo del bollettino emesso).

Inoltre dal 01 gennaio 2020 anche i bollettini RAV pagati presso i PSP aderenti al nodo transitano come pagamenti PagoPA.

Pagamento dei debiti commerciali Legge n. 145/2018 (Circolare RGS n. 14 del 29 aprile 2019)

In base a quanto previsto dalla scheda tematica "F" della Circolare n. 14 del 29 aprile 2019 della RGS (in relazione all'introduzione di incentivi e sanzioni finalizzati ad accelerare il pagamento dei debiti commerciali e favorire il rispetto dei tempi di pagamento attraverso il monitoraggio delle informazioni gestite sulla Piattaforma dei Crediti Commerciali) Agenzia delle entrate-Riscossione ha effettuato le attività necessarie alla comunicazione del debito scaduto e non

pagato (stock, ricognizione 2018) secondo quanto previsto dalle regole di calcolo rese disponibili dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali.

Indicatore di tempestività dei pagamenti in PCC

Sempre con riferimento alle nuove previsioni della L. 145/2019 (e in base a quanto già indicato da giugno 2017 sulla PCC), il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso disponibili e liberamente consultabili (tramite un apposito cruscotto predisposto sulla "BDAP" (Banca dati delle pubbliche amministrazioni) i dati relativi alla tempestività dei pagamenti di tutte le pubbliche amministrazioni, calcolati in base ai dati segnalati sulla piattaforma e oggetto di monitoraggio, ai fini della definizione delle sanzioni per ritardi nei pagamenti previste dalla citata Legge di bilancio.

L'ultimo dato pubblicato sul sito del MEF riguarda i dati relativi ai tempi di pagamento delle Pubbliche Amministrazioni dell'anno 2018 da cui risulta per l'Ente un indicatore di Tempestività dei pagamenti pari a -11 giorni e un Tempo medio di pagamento ponderato pari a 21 giorni.

Al riguardo si rappresenta che sono stati adottati specifici interventi di monitoraggio di tali tempi di pagamento per tener conto delle disposizioni dettate dalla Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di bilancio per il 2019), che prevedono la limitazione delle spese per consumi intermedi rispetto all'anno precedente, fino ad un massimo del 3%, qualora registrino ritardi nei pagamenti superiori ai 60 giorni oppure in caso di mancata riduzione di almeno il 10% del debito commerciale residuo (2019 vs 2017), riscontrabile attraverso la Piattaforma dei Crediti Commerciali.

Avvio del nuovo Sistema ERP (Enterprise Resource Planning)

Nel 2018 è stato avviato il nuovo sistema ERP (Enterprise Resource Planning) MS Dynamics AX.

Si tratta dello strumento gestionale (in sostituzione del sistema contabile-amministrativo MS Nav e di altri gestionali quali Sfera Gestionale Contratti, Sfera Monitoraggio RDA, Affitti Web, Sfera Gestionale immobili) - finalizzato a supportare la gestione dei principali processi corporate e di governo di Agenzia delle entrate-Riscossione.

Le peculiarità del sistema ERP, già in uso dal 2016 per la gestione del personale e degli aspetti organizzativi, consentono l'unificazione, all'interno di un unico sistema gestionale, dei dati e delle informazioni utilizzate nell'ambito di più processi con:

- la riduzione di incoerenze e ridondanze e la facilitazione nello scambio delle informazioni di interesse tra le varie strutture organizzative;
- il maggiore coordinamento e standardizzazione delle attività, anche attraverso una maggiore automazione delle stesse;
- il controllo integrato sulle variabili gestionali più rilevanti, supportando peraltro lo sviluppo del modello di contabilità analitica dell'Ente;
- la semplificazione del parco applicativo gestito, superando gli attuali sistemi gestionali specifici di processo.

I moduli attivati sono relativi alla gestione contabile del ciclo attivo e passivo, il modulo cespiti (in rilascio anche per la parte di gestione dell'inventario fisico, il modulo della logistica per la gestione degli immobili, il modulo di pianificazione del budget e del controllo della spesa a consuntivo, il modulo degli acquisti a partire dalla definizione del masterplan, la gestione del piano dei fabbisogni e del ciclo acquisito dal censimento della richiesta di acquisto al contratto, i cubi di analisi per il controllo della spesa).

Attualmente sono in corso le attività di manutenzione del sistema, anche evolutive, al fine di garantire ulteriori strumenti di efficienza amministrativa per processi particolarmente significativi (avvio assegni di trattenuta per pagamento soccombenze, gestione inventario fisico, avvio della contabilità analitica, gestione RUP documenti contrattuali in share point, nuova gestione di comunicazione dei debiti sospesi alla PCC, nuova gestione contratti di locazione, revisione della pubblicazione ANAC per i CIG, attivazione modulo pagoPA su fatture/note di addebito attive verso clienti commerciali ed enti).

Sistema di gestione della Sicurezza delle Informazioni (SGSI)

Con riferimento al Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni (di seguito anche solo "SGSI"), nel corso del 2019, è stato effettuato l'assessment per la valutazione del rischio di sicurezza inerente ai dati e alle informazioni trattati dalle infrastrutture IT allocate presso le sedi di AdeR, nonché ai dati ed alle informazioni memorizzate su supporto cartaceo conservate presso gli archivi delle sedi di AdeR.

A conclusione dell'assessment è emerso che, in relazione ai criteri definiti nella metodologia del SGSI, sia da considerarsi accettabile il rischio residuo complessivo riferito all'ambito considerato. È in fase di predisposizione il documento di Assessment del Rischio con il relativo Piano di Trattamento del Rischio che evidenzierà, in dettaglio, nell'ottica del miglioramento continuo, le attività da eseguire nel corso del 2020 per mitigare il rischio residuo.

Tale nuovo perimetro di analisi si va ad aggiungere a quello relativo ai servizi e ai processi IT di gestione della data center, analizzato nel corso del 2018, ampliando l'ambito di applicazione del Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni – SGSI di Agenzia delle entrate-Riscossione.

In linea con quanto indicato nel documento per la progressiva implementazione del SGSI, emanato a dicembre 2017, AdeR ha conseguito la certificazione ISO

27001 del primo perimetro di applicazione del proprio SGSI relativamente ai **“Servizi IT ed ai processi di gestione del Data Center”**.

Al termine delle sessioni di audit di certificazione, la società Certiquality S.r.l. - Ente certificatore - ha prodotto il relativo rapporto nel quale è stata constatata l'adeguata implementazione del SGSI di AdeR, in conformità allo standard ISO/27001, sia a livello documentale, sia per l'applicazione delle procedure nelle attività operative, nonché l'elevata competenza e adeguatezza della struttura organizzativa che presiede le attività di gestione del Data Center.

L'iter di certificazione si è concluso con il rilascio del certificato **UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017, n. 27524, del 5 dicembre 2019** che ha validità triennale.

Il conseguimento della certificazione rappresenta un importante riconoscimento per la gestione della sicurezza delle informazioni, in quanto attesta che il SGSI implementato assicura l'efficacia, il monitoraggio ed il miglioramento continuo dei processi adottati in relazione alla Riservatezza, all'Integrità ed alla Disponibilità delle informazioni.

Classificazione delle infrastrutture ai sensi della Circolare AgID 1/2019

In ottemperanza a quanto previsto dai Piani Triennali per l'informatica nella pubblica amministrazione 2017-2019 e 2019-2021 (Linea d'Azione “LA03 - Definizione dei requisiti tecnici delle infrastrutture IT”), l'Agenzia per l'Italia Digitale - AgID ha dato avvio al processo di razionalizzazione dei Data Center pubblici e formazione dei Poli Strategici Nazionali (PSN), sancito con la Circolare n. 1 del 14 giugno 2019.

La Circolare fornisce le istruzioni per avviare il Censimento del patrimonio ICT delle Pubbliche Amministrazioni, con la finalità di individuare il numero dei Data Center presenti nelle PA, nonché le infrastrutture della PA candidate a ricoprire il ruolo di PSN (caratterizzato dalla capacità di erogare, in maniera continuativa e sistematica, ad altre Pubbliche Amministrazioni servizi infrastrutturali on-demand, servizi di disaster recovery, servizi di gestione della sicurezza, etc.), ovvero classificabili nelle categorie del Gruppo A o del Gruppo B.

AdeR non ha ritenuto di proporsi come PSN e ha proceduto alla compilazione

del questionario utilizzando l'apposito portale, censendo il Data Center primario di Roma di via Giuseppe Grezar ed il Data Center secondario di Torino di via Santa Maria.

A valle del completamento del censimento AgID ha collocato i Data Center di AdeR, di Roma e di Torino nell'ambito delle infrastrutture di Gruppo A.

L'appartenenza al Gruppo A o al Gruppo B determina conseguenze diverse: i Data Center delle Amministrazioni appartenenti al Gruppo B dovranno essere rapidamente consolidati, entro ottobre 2020, verso uno dei PSN o verso il Cloud della PA.

L'inclusione dei Data Center di Roma e Torino tra quelli di Gruppo A consente, invece, ad AdeR di proseguire con le attività volte a garantire l'erogazione dei servizi ICT funzionali all'attività istituzionale della riscossione. In tal senso, la classificazione Gruppo A è da considerarsi un elemento di grande apprezzamento e valorizzazione dei Data Center di AdeR che, rispetto alle 1252 infrastrutture censite da AgID, sono risultati tra quelli (circa 62 Data Center) considerati sicuri, affidabili e da poter continuare a far operare.

Nel prosieguo delle attività è previsto lo sviluppo di un piano che indicherà gli ulteriori indirizzi evolutivi dei Data Center di AdeR, in coerenza con le indicazioni fornite dall'agenda digitale nazionale ed europea.

Inquadramento fiscale dell'Ente

L'inquadramento fiscale dell'Ente è stato disciplinato dall'art. 13 del regolamento di contabilità nella parte in cui prevede che:

1. l'Agenzia rientra tra gli enti pubblici soggetti passivi ai fini dell'imposizione diretta e indiretta, per l'oggetto esclusivo o principale di esercizio di attività commerciale;
2. la normativa fiscale già vigente per le società di cui all'art. 1 comma 1 del D.L. n. 193/2016 è applicabile, in quanto compatibile, all'Agenzia.

Inoltre, al fine di confermare il corretto inquadramento dell'Ente, ai fini dell'imposizione Diretta e Indiretta – e in particolare sulle principali fattispecie sono stati effettuati specifici approfondimenti con Agenzia delle entrate.

Inquadramento finanziario dell'Ente

Con riferimento agli atti necessari e propedeutici all'istituzione, in applicazione dell'art. 1 del D.L. 193/2016, dell'ente pubblico economico "Agenzia delle entrate-Riscossione", su incarico del Commissario Straordinario, nominato ai sensi del suddetto articolo con DPCM 16 febbraio 2017, è stato attivato un Tavolo di lavoro con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato per verificare il disposto dell'art. 1 comma 6 del citato decreto che prevede che l'Agenzia "ai fini dello svolgimento della propria attività è autorizzata ad utilizzare anticipazioni di cassa".

Il tavolo di lavoro è stato convocato per la definizione degli aspetti finanziari, amministrativi e di contabilità pubblica, necessari e propedeutici all'avvio della procedura di acquisizione del servizio di tesoreria del nuovo Ente, al fine di garantire in continuità i servizi bancari e finanziari relativi al sistema della riscossione nazionale nonché di assicurare il presidio del fabbisogno finanziario dell'Ente, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Di seguito si riepilogano le principali conclusioni del tavolo di lavoro:

- i debiti a termine verso istituti finanziari ex soci relativi alle anticipazioni nette effettuate in forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso ai sensi dell'art. 3, comma 13 del D.L. 203/2005, nonché i finanziamenti contratti per l'acquisto di immobili strumentali, essendo già dotati di specifica copertura finanziaria, non determinano il ricorso all'istituto dell'anticipazione di cassa di cui all'art. 1 comma 6 del D.L. 193/2016;
- per il presidio del fabbisogno finanziario complessivo, non è possibile il ricorso a mutui o ad altre forme tecniche assimilate, essendo ammissibile il ricorso alla sola anticipazione di cassa, di cui all'art. 1 comma 6 del D.L.

193/2016, per un ammontare medio annuo, di norma, pari a 12/12 delle entrate correnti accertate;

- per contenere l'indebitamento conseguente all'anticipazione degli sgravi effettuata dall'Agente della riscossione ai contribuenti (regime che trova applicazione in continuità dal 1° luglio 2017), il tavolo di lavoro ha accertato l'indifferibilità dell'adozione dei previsti interventi normativi; al riguardo si rappresenta che è stato emanato il Decreto Ministeriale previsto dall'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 112/1999 che rende operative dal corrente esercizio le nuova modalità di recupero degli sgravi anticipati, che comportano a regime un minor fabbisogno finanziario dell'Ente per le somme anticipate in nome e per conto degli enti impositori;
- con riferimento all'ottimizzazione della gestione dei crediti verso gli enti impositori, che determinano sostanzialmente il fabbisogno finanziario dell'Ente, è stata rappresentata l'esigenza, con particolare riguardo alla liquidazione delle anticipazioni di cui all'art. 17 comma 3 del D.Lgs. 112/99, di intervenire - con gli opportuni strumenti normativi e/o regolamentari - per la quantificazione e le modalità di utilizzo dei fondi previsti. In merito, il tavolo ha evidenziato che le questioni poste, data la rilevanza delle stesse, debbano essere affrontate in sessioni da attivare appositamente con il coinvolgimento degli interlocutori interessati (Ufficio Legislativo Finanze, Dipartimento delle finanze, Agenzia delle Entrate, INPS, RGS);
- negli approfondimenti del tavolo di lavoro sono state oggetto di analisi le attuali forme tecniche di provvista (scoperto di conto corrente autorizzato e "denaro caldo"), ancora utilizzabili per il periodo necessario all'aggiudicazione del nuovo servizio di tesoreria, individuando il finanziamento a breve termine quale forma tecnica adeguata a garantire la continuità operativa. L'utilizzo di tali affidamenti, per effetto dei flussi finanziari prodotti nel periodo dalle riscossioni da Definizione Agevolata, si attesta alla data del 31 dicembre 2019 a circa 650 milioni di euro, importo pari a circa il 70% dei ricavi annuali e degli affidamenti bancari disponibili.

- con riferimento alla possibilità di ricorrere al servizio telematico di cassa prestato da Banca d'Italia, attivabile con l'apertura di un conto di Tesoreria Centrale, intestato all'Agenzia delle entrate-Riscossione, il tavolo di lavoro ha ritenuto non percorribile tale ipotesi, sia in assenza di specifiche previsioni normative sia per le peculiarità operative della tesoreria dell'agente della riscossione;
- infine, il tavolo di lavoro ha accertato che non risultano applicabili all'Agente della riscossione gli obblighi di segnalazione di cui alle previsioni dell'art. 44 quater della legge 196/2009.

Principali rischi e incertezze

Nella valutazione dei rischi e delle incertezze sono state considerate le variabili gestionali potenzialmente incidenti sulla continuità aziendale. L'analisi ha preso in considerazione:

- la tipologia di rischio (economico, finanziario, amministrativo, informatico, di sicurezza, d'immagine);
- l'origine (esterna o interna);
- il grado di impatto per l'impresa (grave, medio o lieve);
- il grado di probabilità di accadimento (molto probabile, possibile o solo eventuale).

Dall'analisi dei rischi dell'Ente si può ritenere che le azioni di presidio adottate – in applicazione della relativa normativa di comparto richiamata nella dedicata sezione della Relazione sulla gestione – costituiscano una efficace azione di mitigazione dei rischi.

Informativa sulla gestione del rischio finanziario

Di seguito sono riportate le informazioni relative all'analisi dei rischi finanziari.

Rischio di credito

I crediti a lungo termine, classificati come crediti verso clienti, sono vantati verso Stato e contribuenti; quelli vantati verso questi ultimi sono comunque ripetibili verso gli Enti creditori in relazione:

- alle anticipazioni erogate sui “ruoli con obbligo”, per le quali è previsto il rimborso come da specifica normativa (art. 3, c. 13, D.L. 203/05);
- ai crediti per i diritti di notifica e per il rimborso delle spese esecutive per le azioni di recupero obbligatorie non rimosse dai contribuenti e ripetibili agli Enti impositori. Tali rimborsi sono previsti in forza di specifiche norme di legge e nella misura determinata, per singola tipologia di azione, da apposite tabelle ministeriali.

Sono presenti inoltre altri crediti verso istituti bancari nazionali, fra i quali quelli per gli indennizzi previsti nei contratti di acquisizione delle società ex concessionarie e rilevati tra le altre attività.

Ad ogni chiusura di bilancio viene esaminato l'intero comparto dei crediti per valutarne il presumibile valore di realizzo.

Il rischio controparte è da ritenersi anche esso monitorato. Si consideri che la clientela degli Agenti della riscossione è rappresentata da Enti impositori (principalmente Erario, INPS ed INAIL).

Rischio di liquidità

Il rischio di liquidità rappresenta il rischio che le risorse finanziarie disponibili non siano sufficienti a far fronte alle obbligazioni finanziarie e commerciali nei termini e nelle scadenze prestabiliti. L'asimmetria tra date di pagamento e di corrispondente incasso determinano fabbisogni finanziari, coperti mediante il ricorso all'indebitamento finanziario.

Il rischio di liquidità rappresenta il rischio che l'Agenzia, pur essendo solvibile, possa trovarsi nelle condizioni di non poter far fronte tempestivamente agli impegni associati alle proprie passività finanziarie, previsti o imprevisi, per difficoltà nel reperire risorse finanziarie, o per limiti normativi relativi al plafond dell'anticipazione di cassa o, ancora, che sia in grado di farlo solo a condizioni economiche sfavorevoli a causa di fattori legati alla percezione della propria rischiosità da parte del mercato o di situazioni di crisi sistemica (es. crisi del debito sovrano).

Con riferimento all'impatto del rischio di liquidità sulla continuità operativa, si rappresenta che i flussi finanziari attesi nell'esercizio, per effetto dell'emergenza sanitaria ed economica in atto e delle relative misure normative introdotte, sono attesi in significativa variazione, tanto che già i primi quattro mesi dell'anno hanno prodotto un cash flow negativo di circa 90 milioni di euro. In particolare nell'ultimo trimestre dell'anno è prevista l'esposizione finanziaria massima, che si stima comunque contenuta nei limiti degli affidamenti bancari disponibili.

Le motivazioni del fabbisogno finanziario ordinario sono rappresentate principalmente dai seguenti fattori:

- natura dei ricavi d'esercizio, per i quali maturano ogni anno (a fronte di costi sostenuti nell'immediato) crediti illiquidi a medio lungo termine (procedure di inesigibilità) nei confronti degli enti impositori, principalmente per procedure esecutive e spese di notifica; lo stock di tali crediti al 31 dicembre 2019 è pari ad oltre 2 miliardi di euro, ammontare presidiato per circa il 50% dalle poste di autofinanziamento dell'Ente.
- anticipazioni finanziarie (sgravi) effettuate ai contribuenti per conto degli enti impositori, che determinano – al netto dei recuperi su versamenti F23 – un fabbisogno finanziario rotativo, aggiuntivo rispetto alle esigenze proprie dell'Ente. Tale fattispecie nel 2020 inciderà in misura molto meno significativa a seguito dell'adozione delle nuove modalità di recupero dagli enti delle somme anticipate per loro conto ai contribuenti;
- pignoramenti subiti, in relazione al contenzioso esattoriale, sui conti correnti bancari aziendali.

L'esposizione finanziaria media dell'anno, in linea con la serie storica, è stata, al netto delle punte finanziarie della Definizione Agevolata, pari ad un valore medio di circa 650 milioni di euro, ed è stata sempre finanziata a breve termine nella forma tecnica dello scoperto di conto corrente ovvero di operazioni di denaro caldo assistito da specifici affidamenti bancari, ed assimilate nella finanza pubblica alla fonte di finanziamento "anticipazione di cassa".

Al riguardo si segnala che dal 2017 i tassi di interesse applicati dal sistema bancario all'ente hanno continuato a registrare variazioni in diminuzione.

Il rischio di liquidità è mitigato dall'impiego delle risorse finanziarie disponibili nella gestione accentrata della liquidità (sistema cash pooling) e attraverso un costante monitoraggio e una puntuale pianificazione finanziaria delle consistenti movimentazioni finanziarie giornaliere nonché mediante la gestione dei crediti vantati verso gli enti impositori.

Rischio di tasso

Le principali fonti di esposizione al rischio di tasso sono riconducibili alla volatilità dei flussi di interesse connessi ai finanziamenti indicizzati a tasso variabile e dalla variazione delle condizioni economiche di mercato nella negoziazione di nuovi strumenti di debito.

Nelle more dell'affidamento della gara del servizio di tesoreria, le forme tecniche di finanziamento a breve a tasso variabile sono utilizzate in via residuale. Il principale parametro di variabilità del tasso è l'Euribor 1 mese, la cui quotazione è l'espressione del mercato del tasso di interesse nell'area euro. In tal senso sussiste il rischio di variazioni in aumento dei tassi di interesse - che possano influire negativamente sul livello degli oneri finanziari rilevati a conto economico - è tendenzialmente in linea con il rischio Paese.

Per la gestione finanziaria l'Agenzia non detiene strumenti finanziari derivati.

Al fine di limitare i potenziali effetti avversi delle fluttuazioni dei tassi, l'Agenzia monitora costantemente il costo della provvista limitandone la volatilità. Nel 2019

il costo medio dell'indebitamento bancario è stato pari a circa 0,47%, in flessione rispetto all'esercizio precedente.

Un elemento di maggior rischio per l'esercizio 2020 sarà rappresentato dai possibili effetti sui mercati finanziari della crisi economica e finanziaria in atto.

Con riferimento al tasso passivo sui finanziamenti riconosciuti agli ex concessionari dagli ex soci bancari per la copertura finanziaria dell'anticipazione effettuata agli Enti impositori in forza dell'obbligo del "non riscosso come riscosso", si rileva la sostanziale neutralizzazione del rischio finanziario, realizzata mediante il matching fra le condizioni applicate alle due operazioni:

- le modalità di rimborso sono in entrambi i casi previste in 10 anni (dal 2008) per le quote erariali e in 20 anni per quelle non erariali (la quota erariale è terminata);
- i tassi fanno riferimento in entrambi i casi alla media aritmetica Euribor 12 mesi rilevata nel mese precedente al pagamento di ciascuna rata (nel mese di novembre di ciascun anno), diminuita rispettivamente dello 0,60% per i crediti erariali e dello 0,50% per quelli non erariali, con tasso "zero" in caso di valori negativi.

Informazioni attinenti al Personale

Si segnala che nell'esercizio non sono stati rilevati infortuni o malattie gravi, ovvero casi di mobbing, con responsabilità aziendali accertate in via definitiva.

Al riguardo si richiama quanto esplicitato in altre sezioni della presente relazione in ordine alle iniziative intraprese in materia di sicurezza, di presidi antincendio, di igiene e salute sui luoghi di lavoro nonché in materia di responsabilità amministrativa e del trattamento dei dati personali del cittadino.

Ciò premesso, non si rilevano rischi potenziali significativi, tenuto conto della specificità del comparto.

Per quel che riguarda l'emergenza sanitaria da Covid-19 e gli interventi a tutela del personale dell'Ente, si rinvia a quanto riportato nella Sezione delle Altre Informazioni - Fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

Informazioni attinenti all'Ambiente

Non si riportano casi di danni ambientali accertati e sanzionati imputabili all'Ente, né si rilevano rischi potenziali significativi, tenuto conto della specificità del comparto.

Al contrario, la razionalizzazione delle strutture sul territorio, l'accessibilità on-line ai servizi e la maggiore flessibilità degli orari di apertura degli sportelli al pubblico possono concorrere ad un miglioramento della mobilità e della qualità della vita dei cittadini, in linea con le iniziative in tal senso intraprese dalla Pubblica Amministrazione.

Tra queste l'avvio sperimentale dello *smart working* che, attraverso nuovi strumenti organizzati, consente una maggiore focalizzazione sugli obiettivi e i risultati, responsabilizzazione e autonomia delle risorse.

Attività di ricerca e sviluppo

L'Ente non sostiene spese per attività di ricerca e sviluppo.

► Proposta di destinazione del risultato del bilancio d'esercizio

Il bilancio dell'Ente al 31 dicembre 2019 chiude con un utile **di Euro 1.393.827,07.**

In applicazione delle previsioni dell'art. 1 comma 6 bis del D.L. 193/2016, tale importo sarà integralmente riversato allo specifico Capitolo del bilancio dello Stato.

II - Stato Patrimoniale, Conto Economico e Rendiconto Finanziario

► Stato Patrimoniale

Attivo

ATTIVO (valori espressi in euro)	31/12/2019	31/12/2018
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata	-	-
B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:	76.208.852	78.780.242
I Immobilizzazioni immateriali	18.278.780	19.004.262
1) Costi di impianto e di ampliamenti	883	1.471
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	14.775.583	13.828.257
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	7.264	7.875
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	3.418.465	5.079.556
7) Altre	76.585	87.103
II Immobilizzazioni materiali	51.750.177	52.784.631
1) Terreni e fabbricati	46.113.245	47.759.216
2) Impianti e macchinari	463.803	326.412
4) Altri beni	5.173.129	4.699.003
III Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, con ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:	6.179.895	6.991.349
2) Crediti:	2.523.028	2.501.517
d-bis) verso altri	2.523.028	2.501.517
3) Altri titoli	3.656.867	4.489.832
4) Strumenti finanziari derivati attivi	-	-
C) ATTIVO CIRCOLANTE:	2.766.822.798	2.681.442.301
I Rimanenze	-	-
II Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:	2.677.145.388	2.651.217.733
1) Verso Clienti	2.220.687.173	2.254.463.741
di cui: esigibili entro l'esercizio successivo	721.650.303	593.528.621
di cui: esigibili oltre l'esercizio successivo	1.499.036.870	1.660.935.120
5-bis) Crediti tributari	5.538.451	37.852.431
di cui: esigibili entro l'esercizio successivo	3.237.702	34.234.705
di cui: esigibili oltre l'esercizio successivo	2.300.749	3.617.726
5-ter) Imposte anticipate	-	-
5-quater) verso altri	450.919.765	358.901.561
di cui: esigibili entro l'esercizio successivo	168.024.605	116.262.519
di cui: esigibili oltre l'esercizio successivo	282.895.160	242.639.042
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:	119.349	165.145
4) Altre partecipazioni	119.349	165.145
IV - Disponibilità liquide:	89.558.061	30.059.423
1) Depositi bancari e postali	80.852.445	26.074.303
2) Assegni	-	-
3) Danaro e valori in cassa	8.705.616	3.985.120
D) RATEI E RISCONTI	6.505.977	8.175.149
1) Ratei attivi	40.344	48.748
2) Risconti attivi	6.465.633	8.126.401
TOTALE ATTIVO	2.849.537.627	2.768.397.692

Passivo

PASSIVO (valori espressi in euro)	31/12/2019	31/12/2018
A) Patrimonio netto:	358.712.540	358.563.523
I Capitale (Fondo di dotazione)	354.569.908	354.569.908
VI Altre riserve	2.748.805	2.748.806
IX Utile (perdita) del periodo	1.393.827	1.244.809
B) Fondi per rischi e oneri:	427.854.321	398.616.220
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	423.122	451.532
2) Per imposte, anche differite	721.805	754.053
3) Strumenti finanziari derivati passivi	-	-
4) Altri	426.709.394	397.410.635
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	14.606.048	14.204.329
D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:	1.949.863.237	1.853.005.507
4) Debiti verso banche	781.803.403	810.246.274
di cui Debiti verso banche su rapporti di c/c	620.076.832	628.586.486
di cui Debiti verso banche a copertura delle anticipazioni "ex obbligo" DL 203/2005	161.726.571	181.659.788
di cui: esigibili entro l'esercizio successivo	19.875.688	19.875.689
di cui: esigibili oltre l'esercizio successivo	141.850.883	161.784.099
5) Debiti verso altri finanziatori	14.389.729	15.504.882
di cui: esigibili entro l'esercizio successivo	1.170.223	1.115.154
di cui: esigibili oltre l'esercizio successivo	13.219.506	14.389.728
6) Acconti	-	-
7) Debiti verso fornitori	147.611.235	117.989.200
di cui: esigibili entro l'esercizio successivo	147.611.235	117.989.200
di cui: esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
12) Debiti tributari	35.135.024	759.633
di cui: esigibili entro l'esercizio successivo	35.135.024	759.633
di cui: esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
13) Debiti verso istituto di previdenza e di sicurezza sociale	26.622.267	4.057.816
di cui: esigibili entro l'esercizio successivo	24.677.147	4.057.816
di cui: esigibili oltre l'esercizio successivo	1.945.120	-
14) Altri debiti	944.301.579	904.447.702
di cui: esigibili entro l'esercizio successivo	772.706.366	741.128.111
di cui: esigibili oltre l'esercizio successivo	171.595.213	163.319.591
E) Ratei e risconti	98.501.481	144.008.113
1) Ratei passivi	671.958	727.311
2) Risconti passivi	97.829.523	143.280.802
TOTALE PASSIVO	2.849.537.627	2.768.397.692

► Conto Economico

CONTO ECONOMICO (importi in euro)	31/12/2019	31/12/2018
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	992.697.807	911.231.010
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	889.825.151	843.400.355
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-	-
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-	-
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	102.872.656	67.830.655
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	949.994.438	890.394.136
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.508.947	1.394.674
7) Per servizi	162.852.121	156.566.207
8) Per godimento di beni di terzi	53.966.122	54.520.766
9) Per il personale:	496.111.406	494.552.077
a) Salari e stipendi	345.144.536	342.986.023
b) Oneri sociali	124.736.982	124.155.529
c) Trattamento di fine rapporto	1.740.192	1.795.726
d) Trattamento di quiescenza e simili	6.768.741	6.883.942
e) Altri costi	17.720.955	18.730.857
10) Ammortamenti e svalutazioni	98.310.491	57.850.836
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	12.485.907	11.219.225
b) Ammortamenti immobilizzazioni materiali	3.552.009	3.631.957
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	82.272.575	42.999.655
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	-
12) Accantonamenti per rischi	39.206.864	44.435.954
13) Altri accantonamenti	-	-
14) Oneri diversi di gestione	98.038.487	81.073.622
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	42.703.369	20.836.874
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime	-	-
16) Altri proventi finanziari	3.758.248	1.321.074
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime	3.758.248	1.321.074
17) Interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti	3.756.205	4.725.035
17-bis) utili e perdite su cambi	-	173
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	2.043	(3.403.788)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE:		
18) Rivalutazione:	-	-
19) Svalutazioni:	(45.797)	(138.750)
a) di partecipazioni	(45.797)	(138.750)
TOTALE DELLE RETTIFICHE	(45.797)	(138.750)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/- C +/- D)	42.659.615	17.294.336
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	(41.265.788)	(16.049.527)
21) Utile (perdite) dell'esercizio	1.393.827	1.244.809

► Rendiconto finanziario

Rendiconto finanziario (valori in euro)	01/01/2019 31/12/2019	01/01/2018 31/12/2018	
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)			
Utile (perdita) dell'esercizio	1.393.827	1.244.809	
Imposte sul reddito	41.265.788	16.049.527	
Interessi passivi/(interessi attivi)	(2.042)	3.403.788	
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	42.657.572	20.698.124	
Accantonamenti ai fondi	44.985.505	45.342.646	
Ammortamenti delle immobilizzazioni	16.037.916	14.851.182	
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	82.318.371	43.138.405	
Altre rettifiche per elementi non monetari	(114.462.497)	(10.330.146)	
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	71.536.868	113.700.211	
Decremento/(incremento) delle rimanenze			
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	54.275.567	76.560.472	
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	29.622.036	21.043.052	
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	1.669.172	(2.172.052)	
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	941.247	(5.042.113)	
Altre variazioni del capitale circolante netto	(23.381.517)	52.102.984	
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	134.663.373	256.192.553	
Interessi incassati/(pagati)	2.042	(3.403.788)	
Imposte sul reddito pagate		(18.364.871)	
(Utilizzo dei fondi)	(30.702.993)	(15.996.553)	
Altri incassi/pagamenti	(194.425)	(344.773)	
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	103.767.997	218.082.567	
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento			
Immobilizzazioni materiali (Investimenti)/Disinvestimenti	(2.517.554)	(1.201.451)	
Immobilizzazioni immateriali (Investimenti)/Disinvestimenti	(11.760.424)	(18.185.221)	
Immobilizzazioni finanziarie (Investimenti)/Disinvestimenti	811.454	1.073.007	
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(13.466.524)	(18.313.665)	
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento			
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	(8.509.654)	(271.479.953)	
Accensione/(Rimborso) finanziamenti	(21.048.371)	(20.941.124)	
Aumento /(Rimborso) di capitale a pagamento	(1.244.809)	(25.652.442)	
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(30.802.834)	(318.073.518)	
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	59.498.639	(118.304.616)	
Disponibilità liquide al 01/01/2019 (01/01/2018 nel periodo a raffronto)	30.059.423	148.364.040	
di cui:			
depositi bancari e postali	26.074.303	145.656.638	
denaro e valori in cassa	3.985.120	2.707.402	
Disponibilità liquide al 31/12/2019 (31/12/2018 nel periodo a raffronto)	89.558.062	30.059.423	
di cui:			
depositi bancari e postali	80.852.445	26.074.303	
denaro e valori in cassa	8.705.617	3.985.120	
VARIAZIONE DISPONIBILITA' LIQUIDE	59.498.639	(118.304.617)	(A)
Debiti correnti verso banche al 01/01/2019 (01/01/2018 nel periodo a raffronto)	(628.586.486)	(900.066.440)	
Debiti correnti verso banche al 31/12/2019 (31/12/2018 nel periodo a raffronto)	(620.076.832)	(628.586.486)	
VARIAZIONE DEBITI CORRENTI VERSO BANCHE	8.509.654	271.479.953	(B)
VARIAZIONE DISPONIBILITA' LIQUIDE E DEBITI VERSO BANCHE	68.008.293	153.175.337	(A+B)

III - Nota Integrativa

▶ PARTE A – POLITICHE CONTABILI

Continuità aziendale, inquadramento e principale normativa di riferimento applicati al bilancio di Agenzia delle entrate-Riscossione

Il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019 dell'Agenzia delle entrate-Riscossione è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa.

Il D.L. 193/2016 ha previsto espressamente i criteri di redazione del bilancio di esercizio da applicare ad Agenzia delle entrate-Riscossione.

In particolare, il bilancio d'esercizio è stato redatto, in accordo con l'art.1, comma 5 bis, del D.L. 193/2016, secondo le previsioni del D.Lgs. 139/2015, e tenuto conto delle disposizioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Inoltre, l'applicazione dei principi contabili per l'Ente consegue alle specifiche previsioni della normativa di comparto e segnatamente dal D.Lgs. 159/2015 riferito al sistema di remunerazione del servizio nazionale della riscossione. Tale sistema prevede che venga riconosciuto all'Agente della riscossione il ristoro degli oneri di riscossione e di esecuzione commisurati al costo di funzionamento del servizio.

Come già indicato in relazione sulla gestione, la rilevazione contabile degli effetti economici e finanziari "straordinari" determinati dalla Definizione Agevolata è stata effettuata tenuto conto delle disposizioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29 marzo 2018 e descritta nel successivo paragrafo dei "Risconti Passivi".

I criteri di valutazione non sono variati rispetto al 31 dicembre 2018.

La valutazione delle voci del bilancio è fatta ispirandosi ai criteri generali della prudenza e della competenza e nella prospettiva della continuazione

dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo e del passivo considerato. In applicazione del principio di prudenza gli utili sono inclusi solo se realizzati mentre si tiene conto dei rischi e delle perdite anche se conosciute successivamente; gli elementi che compongono le singole poste o voci delle attività e delle passività sono valutati individualmente, evitando compensazioni tra partite.

Nel rispetto del principio di competenza economica l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è rilevato e attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari (incassi e pagamenti).

Nel presente bilancio, in continuità con quanto rilevato nei precedenti bilanci 2017 e 2018, gli effetti degli aggi riferiti alla Definizione Agevolata, nel rispetto della normativa di comparto, sono stati trattati come "ricavi anticipati" per tener conto dell'impatto straordinario generato sull'andamento delle riscossioni dalla Definizione Agevolata. Conseguentemente sono state effettuate delle rettifiche dei ricavi che hanno permesso il riallineamento e la corretta correlazione dei costi e dei ricavi di riscossione. Nell'anno di riferimento sono stati rilevati gli effetti di tali ricavi rettificati nel 2017 e 2018 di competenza dell'esercizio di riferimento. Contestualmente, secondo gli stessi criteri, sono stati rettificati anche i "ricavi anticipati" incassati nel corso del 2019 e sono stati rinviati, secondo competenze, negli esercizi successivi.

Nell'esercizio non sono state effettuate rivalutazioni di attività ai sensi di leggi speciali in materia.

La redazione della presente bilancio può richiedere l'effettuazione di stime che hanno effetto sui valori delle attività e passività e sulla relativa informativa. I risultati che si consuntiveranno potranno differire da tali stime. Le valutazioni sono riviste periodicamente e gli effetti dei cambiamenti di stima, ove non derivanti da errori, sono rilevati:

- nel conto economico dell'esercizio in cui si manifestano necessari ed opportuni, se tali cambiamenti hanno effetti solo su tale esercizio;

- nel conto economico dell'esercizio in cui si manifestano e anche in quelli successivi se i cambiamenti influenzano sia l'esercizio corrente che quelli successivi.

La continuità aziendale – che sulla base delle indicazioni degli Organismi contabili nazionali e internazionali deve comunque tener conto dei criteri di valutazione dell'equilibrio economico e finanziario adottati precedentemente alla crisi COVID - risulta assicurata dalla natura istituzionale delle funzioni attribuite ad Agenzia delle entrate – Riscossione, ente pubblico economico, strumentale alla Agenzia delle entrate, istituito a tale scopo per Legge e a tal fine provvisto di adeguato fondo di dotazione.

L'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale rientra a pieno titolo fra i "servizi pubblici essenziali". Il decreto istitutivo dell'Ente prevede che i corrispettivi siano determinati per garantire l'equilibrio economico – finanziario dell'attività svolta².

In tal senso è intervenuto l'art. 155 del DL 34/2020, pubblicato il 19 maggio 2020, che, integrando il contributo già previsto dalla L. 145/2018, ha inteso garantire l'equilibrio gestionale del servizio nazionale di riscossione nel triennio 2020-2022.

Negli schemi di bilancio ed in Nota Integrativa i saldi economici e patrimoniali a raffronto sono quelli al 31 dicembre 2018.

Nel corso dell'esercizio 2019 talune componenti patrimoniali ed economiche sono state riclassificate nelle voci di stato patrimoniale e/o conto economico più

² Art. 1 c. 5 DL 193/16: " Lo statuto è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Lo statuto disciplina le funzioni e le competenze degli organi, indica le entrate dell'ente, stabilendo i criteri concernenti la determinazione dei corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici o privati, incluse le amministrazioni statali, al fine di garantire l'equilibrio economico- finanziario dell'attività.

..... omissis..."

appropriate. Laddove necessario e in osservanza di quanto previsto dall'art. 2423, comma 5 del Codice Civile, al fine di garantire la comparabilità delle voci, si è proceduto a riclassificare anche le corrispondenti voci del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018. Tali riclassifiche sono state commettante nei paragrafi della nota integrativa relativi alle voci eventualmente riclassificate.

ATTIVO

Immobilizzazioni immateriali

Sono considerate immobilizzazioni immateriali:

- a. i costi di impianto ed ampliamento e i costi di sviluppo, quando abbiano utilità pluriennale;
- b. l'avviamento, se acquisito a titolo oneroso;
- c. i diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le concessioni, le licenze, i marchi, i diritti e i beni simili e i relativi acconti versati;
- d. gli altri costi pluriennali (ad esempio, le spese di ristrutturazione degli immobili non di proprietà).

Le spese per il software iscritte nell'attivo costituiscono immobilizzazioni immateriali se il bene è nella piena proprietà dell'Ente o se questa è titolare di un diritto d'uso.

I costi pluriennali di cui alle lettere a), b) e d) sono iscritti nei conti dell'attivo con il consenso del Collegio dei Revisori dei Conti, ove richiesto dalla legge.

Il valore delle immobilizzazioni immateriali è esposto al netto degli ammortamenti e delle eventuali svalutazioni. Le immobilizzazioni immateriali sono ammortizzate sistematicamente e la quota di ammortamento imputata a ciascun esercizio si riferisce alla ripartizione del costo sostenuto sull'intera durata di utilizzazione. I piani di ammortamento hanno inizio quando i cespiti sono resi disponibili e pronti per l'uso.

Le immobilizzazioni immateriali vengono rivalutate, nei limiti del loro valore recuperabile, solo nei casi in cui la legge lo preveda o consenta.

Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate secondo il periodo più breve tra quello in cui le migliorie possono essere utilizzate e quello della durata residua del contratto.

Le aliquote utilizzate sono le seguenti:

Immobilizzazioni immateriali	
Categoria	Aliquota di ammortamento
Diritti di brevetto	33%
Spese di costituzione	20%
Costi d'impianto	20%
Altre immobilizzazioni immateriali	20%
Migliorie su beni di terzi	20%

Immobilizzazioni materiali

Sono considerate immobilizzazioni materiali:

- a. i terreni, i fabbricati, gli impianti tecnici, le attrezzature di qualsiasi tipo, gli acconti versati per l'acquisto o la costruzione di tali beni e le immobilizzazioni in corso di completamento;
- b. gli altri beni materiali destinati ad essere utilizzati durevolmente dall'impresa.

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, rettificato dei rispettivi ammortamenti accumulati e delle eventuali svalutazioni.

Il costo di acquisto è il costo effettivamente sostenuto per l'acquisizione del bene ed include anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi diretti di produzione, per la quota ragionevolmente imputabile all'immobilizzazione, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato.

Il costo delle immobilizzazioni materiali viene sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla residua possibilità di utilizzazione dei cespiti.

I piani di ammortamento hanno inizio dall'anno in cui i cespiti sono resi disponibili e pronti per l'uso, rilevando la quota maturata nella frazione di esercizio.

In regime di pro rata IVA, anche in ragione della provvisorietà della percentuale di detraibilità, l'IVA indetraibile è imputata a Conto Economico.

Le aliquote utilizzate sono le seguenti:

Immobilizzazioni materiali	
Categoria	Aliquota di ammortamento
Arredi	15%
Attrezzaggio	15%
Elaboratori e periferiche	20%
Impianti di sicurezza	30%
Impianti di comunicazione	25%
Macchine elettroniche d'ufficio	20%
Mobili	12%
Terreni e fabbricati	3%

Viene valutata ad ogni data di riferimento del bilancio la presenza di indicatori di perdite durevoli di valore. In presenza di tali indicatori si procede alla stima del valore recuperabile dell'immobilizzazione e si effettua una svalutazione qualora l'immobilizzazione risulti durevolmente di valore inferiore al valore netto contabile.

Le immobilizzazioni materiali vengono rivalutate, nei limiti del loro valore recuperabile, solo nei casi in cui la legge lo preveda o consenta.

Immobilizzazioni finanziarie

La voce è relativa all'investimento, di carattere duraturo, in titoli immobilizzati.

Titoli di debito

I titoli di debito sono inizialmente iscritti al costo di acquisto o di sottoscrizione, comprensivo dei costi accessori. I costi accessori sono rappresentati dai costi di transazione, vale a dire i costi marginali direttamente attribuibili all'acquisizione.

I titoli di debito presenti in bilancio sono valutati al costo. L'Ente ha infatti esercitato la facoltà di applicazione del costo ammortizzato esclusivamente ai

titoli di debito rilevati in bilancio successivamente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016.

Il valore viene rettificato se il titolo alla data di chiusura dell'esercizio risulta durevolmente di valore inferiore. Qualora vengano meno le ragioni che avevano indotto a rettificare il valore dei titoli, si procede al ripristino di valore del titolo.

Rimanenze

Il conto non viene valorizzato ed i costi relativi a materiale di consumo, materiale tecnico e cancelleria sono imputati a Conto Economico, stante la scarsa significatività della voce nel bilancio dell'Ente.

Crediti

I crediti iscritti in bilancio rappresentano diritti ad esigere, ad una scadenza individuata o individuabile, ammontari fissi o determinabili di disponibilità liquide da clienti o da altri soggetti.

Crediti verso clienti

Per ciò che riguarda i crediti verso clienti, nella presente voce figurano tutti i crediti, qualunque sia la loro forma tecnica, verso Enti impositori e, residualmente, verso contribuenti.

I crediti sono originariamente iscritti al valore nominale e rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo. Il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato ai crediti se, come accade per l'Ente, gli effetti sono irrilevanti ossia se i crediti sono a breve termine (inferiori ai 12 mesi) o se i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono inesistenti o di scarso rilievo. Quando un credito è rilevato per la prima volta, il valore di iscrizione iniziale è rappresentato dal valore nominale del credito al netto di tutti i premi, gli sconti, gli abbuoni ed inclusivo degli eventuali costi direttamente attribuibili alla transazione che ha generato il credito.

Con riferimento al valore di presumibile realizzo, il valore contabile dei crediti è rettificato tramite un fondo svalutazione per tenere conto della probabilità che i crediti abbiano perso valore. A tal fine sono considerati indicatori, sia specifici sia in base all'esperienza e ogni altro elemento utile, che facciano ritenere probabile una perdita di valore dei crediti. La stima del fondo svalutazione crediti avviene tramite l'analisi dei singoli crediti individualmente significativi e a livello di portafoglio per i restanti crediti, determinando le perdite che si presume si dovranno subire sui crediti in essere alla data di bilancio.

I crediti vengono cancellati dal bilancio quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito sono estinti oppure quando la titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito è trasferita e con essa sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito. Ai fini della valutazione del trasferimento dei rischi si tengono in considerazione tutte le clausole contrattuali.

Quando il credito è cancellato dal bilancio in presenza delle condizioni sopra esposte, la differenza fra il corrispettivo e il valore contabile del credito al momento della cessione è rilevata a conto economico come perdita su crediti, salvo che il contratto di cessione non consenta di individuare altre componenti economiche di diversa natura, anche finanziaria.

Come previsto dal D.Lgs. 139/2015 e dall'OIC 15, i crediti sono attualizzati per tenere conto dell'effetto temporale dell'incasso, ove ritenuto significativo. L'Ente si è avvalso della facoltà, prevista dal paragrafo 89 dell'OIC 15 "Disposizioni di prima applicazione", di attualizzare solo i crediti sorti a partire dall'esercizio 2016. Oggetto di attualizzazione sono stati i crediti relativi ai rimborsi spese per procedure esecutive ed i diritti di notifica maturati dall'anno 2016.

Per i crediti afferenti il rimborso spese per procedure esecutive è previsto che, laddove non incassati dai contribuenti, gli stessi siano richiesti agli enti con apposita istanza, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 112/99, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di maturazione. A fronte di precedenti richieste agli enti avanzate ai sensi della presente norma, molti enti non hanno provveduto alla prevista liquidazione. Fanno eccezione l'Agenzia delle Entrate, che almeno per le posizioni tempo per tempo riconciliate ha provveduto al pagamento, ed un

numero comunque crescente di altri enti. I crediti restano comunque esigibili a vista nei confronti dei contribuenti; laddove non incassati da questi ultimi - ovvero dagli enti con la procedura di rimborso annuale prevista dall'art. 17 - si ritiene lo saranno comunque non oltre il termine di liquidazione delle cosiddette quote inesigibili. È stata quindi effettuata una stima della data media di incasso e si è provveduto all'attualizzazione di tali crediti al tasso medio della provvista, escludendo in particolare i crediti vantati verso l'Agenzia delle Entrate e quelli per i quali si presume l'incasso da contribuenti nel breve termine (entro l'anno successivo a quello di iscrizione del credito stesso).

In particolare, la voce accoglie le seguenti tipologie di crediti:

I Crediti per ruoli ante riforma: rappresentano le anticipazioni effettuate a fronte di ruoli scaduti e non riscossi, il cui valore è determinato dal carico del ruolo per le rate scadute al netto del compenso, delle riscossioni effettuate, dei decreti di tolleranza su quote sospese, degli sgravi provvisori concessi e delle quote rimborsate.

Secondo quanto disposto dall'art. 3 c. 13 del D.L. 203/05, le rate delle anticipazioni effettuate vengono rimborsate a partire dal 31/12/2008 secondo i seguenti piani di ammortamento:

- Erariali: sono restituite in 10 rate annuali di pari importo, al tasso di interesse stabilito per legge;
- Non erariali: le anticipazioni nette - previa svalutazione del 10% degli importi compresi in domande di rimborso presentate alla data di entrata in vigore del Decreto - sono rimborsate in 20 rate annuali, al tasso di interesse stabilito per legge. Tali crediti sono ridotti, con la costituzione di un apposito fondo a rettifica diretta dei crediti, al fine di tener conto delle disposizioni previste dalla legge.

I Crediti per diritti e rimborsi spese su procedure esecutive ante e post riforma sono crediti vantati nei confronti dei contribuenti e degli Enti impositori, iscritti in bilancio per la quota di competenza dell'esercizio, e riguardano:

- crediti per i rimborsi delle spese sostenute per procedure esecutive ante riforma: fissati in via tabellare e iscritti secondo quanto previsto dall'art. 61 del DPR 43/88 e dalle istruzioni del Ministero delle Finanze del 22 ottobre 1991 prot. C.I. 2290 e del 3/7/96 n. 177/E, contabilizzando il solo ammontare posto a carico degli Enti impositori;
- crediti per rimborsi spese art. 17 D.Lgs. 112/99: rappresentano l'importo delle spese per procedure esecutive maturate alla data di redazione del presente bilancio, non riscosse dai contribuenti e ripetibili agli Enti impositori. Tali crediti sono contabilizzati per competenza nel momento in cui matura il diritto al rimborso, in relazione alle procedure esecutive poste in essere nei confronti dei contribuenti e, se inesigibili, sono a carico degli Enti impositori a seguito di presentazione della domanda di inesigibilità della quota.

Tali crediti originano dal sostenimento di spese per il compimento di adempimenti per conto dell'ente impositore, nell'interesse del quale è svolta l'attività di riscossione e sostenuta la spesa oggetto del rimborso; pertanto essi non si originano da corrispettivi per la prestazione di servizi dell'Agente della riscossione.

I crediti per sgravi per indebito: sono rappresentati da crediti verso gli Enti impositori per somme rimborsate ai contribuenti beneficiari di un provvedimento di sgravio in quanto risultate, successivamente al pagamento della cartella da parte del contribuente, indebitamente iscritte a ruolo.

I crediti relativi ad anticipazioni verso altri Enti: derivano da anticipazioni delle riscossioni disciplinate da apposite convenzioni.

I crediti verso clienti sono rettificati per tenere conto delle difficoltà di esigibilità. La stima del fondo svalutazione crediti avviene sia tramite l'analisi dei singoli crediti, con determinazione delle perdite presunte per ciascuna situazione di anomalia già manifesta o ragionevolmente prevedibile, che come stima, in base all'esperienza e ad ogni altro elemento utile, delle ulteriori perdite che si presume si dovranno subire sui crediti in essere alla data di bilancio. Le rettifiche

di valore e gli accantonamenti effettuati nei precedenti esercizi non sono mantenuti nella misura in cui siano venuti meno i motivi che li avevano originati.

Nel paragrafo relativo ai crediti verso clienti sono meglio descritti i criteri di determinazione dei fondi svalutazione crediti per le diverse categorie in crediti.

Crediti verso altri

Nella presente voce sono iscritte tutte le attività non riconducibili nelle altre voci dei crediti. Tali attività sono esposte al presumibile valore di realizzo.

Disponibilità liquide

I valori giacenti in cassa sono contabilizzati al valore nominale. I conti correnti postati e bancati liberi sono contabilizzati al presumibile valore di realizzo che, in considerazione del grado di esigibilità delle controparti di riferimento, coincide con il valore nominale.

Infine le eventuali disponibilità liquide vincolate sono classificate nell'ambito dell'attivo circolante ovvero dell'attivo immobilizzato a seconda della natura del vincolo.

Ratei e Risconti attivi

I ratei attivi rappresentano quote di proventi di competenza dell'esercizio che avranno manifestazione finanziaria in esercizi successivi.

I risconti attivi rappresentano quote di costi che hanno avuto manifestazione finanziaria nel corso dell'esercizio o in precedenti esercizi ma che sono di competenza di uno o più esercizi successivi.

Alla fine di ciascun esercizio sono verificate le condizioni che ne hanno determinato la rilevazione iniziale e, se necessario, sono apportate le necessarie rettifiche di valore. In particolare, oltre al trascorrere del tempo, per i ratei attivi è considerato il valore presumibile di realizzazione mentre per i risconti attivi è considerata la sussistenza del futuro beneficio economico correlato ai costi differiti.

La voce risconti attivi accoglie la quota di costi che hanno avuto manifestazione numeraria nell'esercizio ma che sono di competenza di esercizi successivi.

PASSIVO

Fondi per rischi e oneri

I fondi per rischi e oneri sono destinati a coprire perdite, oneri o debiti di natura determinata, di esistenza probabile o certa, dei quali tuttavia alla data di chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza.

In particolare, i fondi per rischi rappresentano passività di natura determinata ed esistenza probabile i cui valori sono stimati, mentre i fondi per oneri rappresentano passività di natura determinata ed esistenza certa, stimate nell'importo o nella data di sopravvenienza, connesse a obbligazioni già assunte alla chiusura dell'esercizio, ma che avranno manifestazione numeraria negli esercizi successivi.

L'entità degli accantonamenti ai fondi è misurata facendo riferimento alla miglior stima dei costi, ivi incluse le spese legali, ad ogni data di chiusura dell'esercizio e non è oggetto di attualizzazione. Qualora nella misurazione degli accantonamenti si pervenga alla determinazione di un campo di variabilità di valori, l'accantonamento rappresenta la miglior stima fattibile tra i limiti massimi e minimi del campo di variabilità dei valori.

Il successivo utilizzo dei fondi è effettuato solo per quelle spese e passività per le quali i fondi erano stati originariamente costituiti. Le eventuali differenze negative o le eccedenze rispetto agli oneri effettivamente sostenuti sono rilevate a conto economico in coerenza con l'accantonamento originario.

La valutazione è effettuata sulla base degli elementi disponibili. Nella valutazione di tali fondi sono rispettati i criteri generali di prudenza e competenza, e non si

procede alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.

Sono inclusi gli accantonamenti effettuati a fronte delle imposte non ancora liquidate, delle imposte rateizzate su plusvalenze patrimoniali, di eventuali oneri fiscali derivanti da contenziosi in essere.

Nel dettaglio:

Fondi per trattamento di quiescenza e per obblighi simili: sono indicati esclusivamente i fondi di previdenza del personale senza autonoma personalità giuridica.

Fondi per imposte e tasse: comprende gli accantonamenti, determinati in base alle aliquote e alle norme vigenti, a fronte delle imposte sul reddito non ancora liquidate. Le ritenute d'acconto subite sono iscritte nell'attivo dello Stato Patrimoniale tra i Crediti.

Altri fondi per rischi e oneri: comprendono il fondo esuberi, altri fondi del personale, fondi per contenzioso esattoriale, fondi per altri contenziosi e altri rischi ed oneri.

Trattamento di fine Rapporto di lavoro subordinato

Gli accantonamenti effettuati rappresentano le indennità di trattamento di fine rapporto, ove previste, maturate dal personale dipendente in conformità alle disposizioni contrattuali e legislative, al netto di eventuali anticipazioni già corrisposte.

Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici previsti dalle apposite normative in materia di lavoro dipendente ed è al netto di eventuali anticipazioni corrisposte ai sensi di legge.

Debiti

I debiti sono passività di natura determinata ed esistenza certa che rappresentano obbligazioni a pagare ammontare fissi o determinabili di disponibilità liquide a finanziatori, fornitori e altri soggetti.

Debiti verso banche

Nella presente voce figurano tutti i debiti verso banche ed enti finanziari, con esclusione di quelli di natura commerciale.

Sono iscritti al valore nominale.

Altri debiti

Debiti verso clienti

La voce accoglie principalmente debiti verso le varie categorie di clienti ed evidenzia i debiti verso tali soggetti derivanti dall'attività di riscossione dei tributi.

Nel dettaglio:

- debiti verso contribuenti per eccedenze da rimborsare: sono relativi alle quote incassate in eccedenza e da rimborsare ai contribuenti;
- debiti verso contribuenti per sgravi da rimborsare: sono relativi ai rimborsi disposti dagli Enti su somme indebitamente iscritte a ruolo e già pagate dal contribuente;
- debiti verso Enti impositori, per somme incassate e da riversare entro i termini previsti dalla normativa vigente;
- altre partite debitorie: rappresentano i debiti per partite transitorie da attribuire.

I debiti sono originariamente iscritti al valore nominale e rilevati secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale. Il criterio del costo ammortizzato non è applicato nei casi in cui i suoi effetti sono irrilevanti, generalmente per i debiti a breve termine o quando, come accade per l'Ente, i costi di transazione, commissioni pagate tra le parti e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza del debito sono inesistenti o di scarso rilievo.

I debiti sono eliminati in tutto o in parte quando l'obbligazione contrattuale e/o legale risulta estinta per adempimento o altra causa, o trasferita.

Con riferimento ai debiti verso il personale dipendente, si rappresenta che non vengono rilevati i debiti riferiti alle ferie maturate e non godute, quantificabili in

circa 13,1 milioni di euro alla data di chiusura della relazione al 31 dicembre 2019, in relazione alla disciplina introdotta dal DL 95/2012, che ha previsto che le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale sono obbligatoriamente fruiti, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi.

Altre passività

Le altre passività sono esposte al valore nominale.

I debiti di natura commerciale sono inizialmente iscritti quando rischi, oneri e benefici significativi connessi alla proprietà sono stati trasferiti. I debiti relativi a servizi sono rilevati in base al principio della competenza cioè quando le prestazioni sono state effettuate.

I debiti finanziari e quelli sorti per ragioni diverse dall'acquisizione di beni e servizi sono rilevati quando esiste l'obbligazione della società verso la controparte.

Ratei e Risconti passivi

I ratei passivi rappresentano quote di costi di competenza dell'esercizio che avranno manifestazione finanziaria in esercizi successivi.

I risconti passivi rappresentano quote di proventi che hanno avuto manifestazione finanziaria nel corso dell'esercizio o in precedenti esercizi ma che sono di competenza di uno o più esercizi successivi.

Risconti passivi su aggi da definizione agevolata

Nella presente relazione trovano rappresentazione contabile i risconti relativi agli aggi maturati e trattenuti su riscossioni incassate, in applicazione dei provvedimenti di Definizione Agevolata, su cui erano attivi piani di rateizzazioni già concessi ai debitori. Tale trattamento contabile è stato adottato dall'Ente tenuto conto delle disposizioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

CONTO ECONOMICO

Le voci sono determinate in base al principio della prudenza e della competenza economica: nel presente bilancio sono esposti solo i profitti effettivamente realizzati e tutte le perdite conseguite anche se non definitive.

Ricavi

Ricavi delle vendite e delle prestazioni (commissioni attive)

Nella presente voce figurano i proventi commissionali correlati all'attività caratteristica, in particolare

- compensi su ruoli e riscossione tributi ed imposte;
- compensi correlati alla notifica delle cartelle ed alle procedure coattive.

I compensi sulla riscossione sono iscritti in base al principio della "competenza-riscossione", che prevede la rilevazione nel conto economico dei compensi all'incasso dei tributi, inteso come momento di perfezionamento del servizio di riscossione.

I diritti di notifica ed i recuperi di spesa per attività coattive previsti come "ripetibili" agli Enti impositori in caso di inesigibilità sono iscritti per competenza in base al criterio della maturazione e comunque in presenza di elementi precisi che permettano di rendere certo il credito. I recuperi di spesa per procedure esecutive non ripetibili agli Enti Impositori sono iscritti in base al principio della competenza-riscossione.

Proventi finanziari (interessi attivi)

Nelle presenti voci sono iscritti, secondo il principio di competenza, gli interessi attivi ed i proventi assimilati relativi a titoli e crediti, nonché eventuali altri interessi.

Costi

Costi per servizi (commissioni passive)

Nella presente voce figurano principalmente oneri commissionali correlati allo svolgimento del servizio di riscossione, in particolare ai servizi di incasso e pagamento.

Oneri finanziari (interessi passivi)

Nelle presenti voci sono iscritti, secondo il principio di competenza, gli interessi passivi e gli oneri assimilati relativi ai debiti, nonché eventuali altri interessi.

Imposte sul reddito

Le imposte sul reddito dell'esercizio sono costituite dalla somma algebrica delle seguenti componenti:

- le imposte correnti;
- la variazione delle imposte anticipate, pari alla somma di quelle sorte nell'esercizio al netto di quelle sorte in periodi precedenti e annullate nell'esercizio;
- la variazione delle imposte differite, pari alla somma di quelle sorte nell'esercizio al netto di quelle sorte in periodi precedenti e annullate nell'esercizio.

Le imposte correnti sono calcolate sulla base della realistica previsione del reddito imponibile dell'esercizio, determinato secondo quanto previsto dalla legislazione fiscale e applicando le aliquote d'imposta in vigore alla data di chiusura.

Le imposte sul reddito differite e anticipate sono calcolate sull'ammontare cumulativo di tutte le differenze temporanee esistenti tra i valori delle attività e delle passività determinati con i criteri di valutazione civilistici e il loro valore riconosciuto ai fini fiscali.

Le imposte sul reddito differite e anticipate sono rilevate nell'esercizio in cui emergono le differenze temporanee e sono calcolate applicando le aliquote fiscali in vigore nell'esercizio nel quale le differenze temporanee si riverseranno,

qualora tali aliquote siano già definite alla data di riferimento del bilancio; diversamente sono calcolate in base alle aliquote in vigore alla data di riferimento del bilancio.

Le imposte anticipate sulle differenze temporanee deducibili e sul beneficio connesso al riporto a nuovo di perdite fiscali sono rilevate e mantenute in bilancio solo se sussiste la ragionevole certezza del loro futuro recupero, attraverso la previsione di redditi imponibili o la disponibilità di sufficienti differenze temporanee imponibili negli esercizi in cui le imposte anticipate si riverseranno.

Nel bilancio in esame, prudenzialmente, non sono state iscritte imposte anticipate in quanto in quanto non vi è la ragionevole certezza del loro futuro recupero.

Si precisa infine che nella Parte E – Altre informazioni sono fornite ulteriori informazioni previste dal codice civile e dalla normativa di settore.

► FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

Con riferimento ai fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio, è necessario, per quanto in massima sintesi, riportare le principali misure adottate dal Governo italiano per far fronte all'emergenza sanitaria e al conseguente impatto sull'Ente.

Emergenza epidemiologica da COVID-19

Nell'ultima decade del mese di febbraio 2020 si è manifestata in Italia l'emergenza epidemiologica da coronavirus, che ha richiesto la tempestiva attivazione di diverse e progressive misure in adempimento delle disposizioni emanate dalle diverse autorità. Per massimizzare l'efficacia delle azioni intraprese e di quelle da intraprendere si è provveduti alla costituzione, con Determinazione del Presidente n. 5 del 25 febbraio 2020 - Prot. n. 2020/1083747, di un "Comitato di Crisi" composto dalle figure di responsabilità individuate ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 (Delegati del Datore di Lavoro e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), nonché dai rappresentanti delle seguenti strutture organizzative:

- Direzione Risorse Umane;
- Direzione Approvvigionamenti e Logistica;
- Direzione Tecnologie e Innovazione;
- Direzione Centrale Affari Legali;
- Direzione Centrale Relazioni Esterne e Governance.

In coerenza con le decisioni tempo per tempo assunte dal predetto Comitato di Crisi, l'Ente ha adottato, i provvedimenti di volta in volta ritenuti necessari in termini di prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in conformità ai diversi e successivi provvedimenti normativi emanati dalle autorità governative e regionali.

Preliminarmente, sul piano delle misure generali poste a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, che il datore di lavoro è tenuto ad adottare ai sensi degli artt. 15 e segg. del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., si è provveduto a curare il costante aggiornamento della valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., in collaborazione con il Medico Competente Coordinatore e consultando i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza dell'Ente, prendendo in considerazione la specifica emergenza e individuando le specifiche misure di prevenzione e protezione da adottare, dandone comunicazione a tutto il personale attraverso il portale intranet riservato alla comunicazione interna, tra cui:

- Adozione delle misure di prevenzione fornite dal Ministero della Salute, con riferimento particolare riferimento al decalogo pubblicato in data 17/2/2020 con Circolare n° 9/2020, dall' Istituto Superiore di Sanità, Ministero della Salute, Regioni, Ordini Professionali e Società Scientifiche; esposizione di dedicate informative nei luoghi di transito e nei servizi igienici dell'Ente;
- Formalizzazione nei contratti di appalto con le ditte che effettuano il servizio di pulizia di un incremento dei servizi e indicazione di specifiche tecniche idonee alla riduzione del rischio per una maggiore attenzione e cura con particolare riferimento alla disinfezione delle principali superfici di possibile contatto con il pubblico ad esempio: maniglie, porte e area di front office e in tutte le aree di lavoro in generale;
- Dotazione di salviette monouso in tutti i servizi igienici;
- Integrazione alle procedure di gestione delle emergenze e primo soccorso secondo le indicazioni della circolare del Ministero della Salute del 03/02/2020 da attuare nel caso in cui si individui un soggetto "sospetto" di cui all'allegato1 alla Circolare del Ministero della Salute del 27/01/2020; messa a disposizione nelle cassette di primo soccorso di una mascherina filtrante;
- Messa a disposizione di soluzioni alcoliche per il lavaggio delle mani nei principali punti di affollamento e di passaggio di tutte le sedi e sportelli;
- Dotazione di flaconi portatili contenenti soluzioni alcoliche per il lavaggio delle mani ai lavoratori che svolgono attività in esterno.

Successivamente in conseguenza delle misure via via disposte dalle autorità si è provveduto, tra l'altro:

- a cessare le attività nelle zone oggetto di esplicito divieto;
- a provvedere alla chiusura delle sedi interessate da episodi di presenza di personale riscontrato come positivo all'infezione, onde consentirne la sanificazione secondo i protocolli disposti e la successiva riapertura;
- ad estendere progressivamente la modalità del lavoro agile, già in fase di sperimentazione presso l'Ente, per limitare la presenza del personale presso gli uffici alle sole necessità indifferibili legate ad attività da rendere esclusivamente in presenza;
- a limitare l'accesso dell'utenza agli sportelli attraverso l'utilizzo esclusivo del sistema della prenotazione e, successivamente, a chiudere l'accesso del pubblico allorché, con l'emanazione del DL 17 marzo 2020 n°18 sono state sospese le attività della riscossione dei tributi.

Sospensione attività di riscossione

A partire dal mese di febbraio 2020, sono stati adottati diversi provvedimenti normativi per permettere ai cittadini, alle imprese, ai lavoratori dipendenti e autonomi, di fronteggiare i disagi e le difficoltà economiche e sociali connesse alla diffusione della pandemia da COVID-19 e alle conseguenti misure di contenimento del rischio.

Tra le prime urgenti misure di natura fiscale con diretto impatto sull'attività dell'Agente della riscossione, il DL n. 9/2020 ha introdotto la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati dagli enti creditori all'Agente della riscossione per i cittadini e le imprese che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede legale e/o operativa nel territorio degli 11 comuni della c.d. "zona rossa".

Successivamente, con l'obiettivo di ampliare il perimetro applicativo all'intero territorio nazionale, l'art. 68 del DL 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. "Cura Italia"), convertito in Legge del 24 aprile 2020 n. 27 ha disposto le seguenti misure:

- sospensione dei termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, dagli avvisi di addebito e degli avvisi di accertamento affidati all'Agente della Riscossione, in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020;
- sospensione, fino al 31 maggio 2020, delle attività di notifica di nuove cartelle di pagamento e degli altri atti di riscossione tra i quali quelli connessi alle azioni di recupero coattivo all'attività di recupero coattivo;
- differimento al 31 maggio 2020 dei termini di pagamento della rata, relativa alla c.d. "Rottamazione-ter", scaduta il 28 febbraio e della rata in scadenza il 31 marzo del c.d. "Saldo e stralcio".

Infine, sempre con riferimento alle disposizioni con impatti diretti sulla riscossione, il recente DL. n. 34/2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020 (cd. "Decreto Rilancio") ha previsto:

- la proroga – dal 31 maggio 2020³ al 31 agosto 2020 – della sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione, già prevista dall'art. 68 del DL n. 18/2020. I pagamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, pertanto, entro il 30 settembre 2020.
- per i contribuenti che sono stati regolari con il pagamento, alle rispettive scadenze, delle rate scadute nell'anno 2019 della "Rottamazione-ter", "Saldo e stralcio" e della "Definizione agevolata delle risorse UE", che il mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate da corrispondere nell'anno 2020, alle relative scadenze, non determina la perdita dei benefici delle misure agevolate se il debitore effettuerà comunque l'integrale versamento delle predette rate entro il termine del 10 dicembre 2020.
- per i piani di rateizzazione ex art. 19 del DPR n. 602/1973, in essere alla data dell'8 marzo 2020 e per i provvedimenti di accoglimento che verranno emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, la

³ La sospensione decorre dal 21 febbraio 2020 per i soli contribuenti che, alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. "zona rossa" (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020).

decadenza in caso di mancato pagamento di dieci rate, anziché delle cinque ordinariamente previste.

- la possibilità di accordare nuove rateazioni ai sensi dell'articolo 19 del DPR n. 602/73 relativamente ai debiti per i quali, al 31 dicembre 2019, si è determinata l'inefficacia della rottamazione-ter e del saldo e stralcio;
- la sospensione, nel medesimo periodo previsto dai commi 1 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, delle verifiche ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973 con le quali le Pubbliche Amministrazioni accertano, prima di pagare somme superiori a 5.000 euro, l'esistenza di debiti scaduti intestati al beneficiario e affidati alla riscossione, superiori alla medesima soglia;
- la sospensione, dall'entrata in vigore del DL Rilancio e fino al 31 agosto 2020 degli effetti dei pignoramenti terzi, sui redditi da lavoro dipendente e da pensione, notificati dall'agente della riscossione prima dell'inizio del periodo di sospensione delle attività di riscossione coattiva
- l'effettuazione dei rimborsi, erogati con le procedure previste dall'articolo 42-bis del DPR n. 602/1973 e con le modalità di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 22 novembre 2019, nei confronti di tutti i contribuenti senza applicare, nell'anno 2020, la procedura di compensazione con debiti erariali iscritti a ruolo, di cui dall'articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

I provvedimenti sopra descritti, ed in particolare la sospensione dei termini di versamento e delle attività di notifica delle cartelle e degli altri atti della riscossione per un periodo di circa sei mesi (dall'8 marzo 2020 fino al 31 agosto 2020), determineranno per l'anno 2020, forti impatti sia in termine di riscossione sia in termini operativi.

Con riferimento alla produzione, dal 1° settembre l'agente della riscossione dovrà riprendere le proprie attività. Si renderà innanzitutto necessario produrre e avviare al processo di notifica le cartelle di pagamento relative sia ai ruoli che saranno tempo per tempo affidati dagli enti impositori sia ai ruoli consegnati dagli enti creditori a partire dal mese di febbraio, oggetto della sospensione. Analogamente andrà ripreso l'invio degli altri atti di riscossione, in particolare degli avvisi la cui attività di notifica è necessaria al presidio dei termini di

prescrizione del diritto di credito che gli stessi intendono preservare. Tenuto conto dei volumi in questione, solo gradualmente potrà essere ripresa l'ulteriore attività di notifica degli atti propriamente riferiti alle azioni di recupero, esecutive o cautelari, che, potranno pertanto portarsi su volumi di produzione "a regime" solo con gradualità.

▶ PARTE B – INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

▶ ATTIVITÀ

B) IMMOBILIZZAZIONI

B) IMMOBILIZZAZIONI	31/12/2019	31/12/2018	Variazione
Valori in €/mgl	76.209	78.780	(2.571)

Di seguito il dettaglio della voce:

B) I IMMOBILIZZAZIONI	31/12/2019	31/12/2018	Variazione
I - Immobilizzazioni immateriali	18.279	19.004	(725)
II - Immobilizzazioni materiali	51.750	52.785	(1.035)
III - Immobilizzazioni finanziarie	6.180	6.991	(811)
TOTALE	76.209	78.780	(2.571)

Per quel che riguarda i contenuti della voce, si rinvia al dettaglio che segue:

B. I Immobilizzazioni immateriali

B) I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	31/12/2019	31/12/2018	Variazione
Valori in €/mgl	18.279	19.004	(725)

Le immobilizzazioni immateriali sono costituite prevalentemente da diritti di brevetto e immobilizzazioni in corso e acconti.

B) I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (valori in euro/mgl)	31/12/2019	31/12/2018	Variazione
1) Costi d'impianto e di ampliamento	1	1	0
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	14.776	13.828	948
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	7	8	(1)
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	3.418	5.080	(1.662)
7) Altre	77	87	(10)
TOTALE	18.279	19.004	(725)

I diritti di brevetto e le immobilizzazioni in corso sono principalmente riferibili agli investimenti relativi a sviluppi software ed alla manutenzione evolutiva del sistema gestionale di riscossione, necessari a rispondere alle esigenze dell'Ente ed a rendere possibile il raggiungimento degli obiettivi di efficienza, in ottica di miglioramento continuo e di costante adeguamento all'evoluzione della normativa del settore.

Le variazioni intervenute sono rappresentate nel prospetto di flusso che segue:

B) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (valori in euro/mgl)	Costi d'impianto e di ampliamento	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzo delle opere dell'ingegno	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Immobilizzazioni in corso e acconti	Altre	TOTALI
COSTO STORICO INIZIO PERIODO	1.025	108.071	11	5.080	389	114.576
Acquisiti		8.850		3.265	14	12.129
Riclassifica		4.558		(4.558)		0
Altre variazioni				(369)	1	(368)
COSTO STORICO FINE PERIODO	1.025	121.479	11	3.418	404	126.337
FONDO INIZIO PERIODO	(1.024)	(94.243)	(3)		(302)	(95.572)
Ammortamento		(12.460)	(1)		(25)	(12.486)
Altre variazioni						-
FONDO FINE PERIODO	(1.024)	(106.703)	(4)	-	(327)	(108.058)
VALORE DI BILANCIO AL 31.12.2019	1	14.776	7	3.418	77	18.279

I diritti di brevetto e le immobilizzazioni in corso sono riferiti in particolare agli investimenti relativi a sviluppi software e manutenzione evolutiva indispensabili per il costante adeguamento all'evoluzione della normativa del settore, favorendo al contempo lo sviluppo di strumenti orientati principalmente all'innovazione tecnologica, alla digitalizzazione, ed alla razionalizzazione, semplificazione ed incremento della gamma dei servizi erogati a cittadini e imprese.

Per quanto riguarda gli investimenti relativi ai servizi ai contribuenti, si segnalano quelli relativi all'attivazione dei servizi online dedicati alla cosiddetta Pace Fiscale disponibili nell'area riservata dedicata ai contribuenti e agli Intermediari, nonché in area pubblica del portale web di AdeR e del sistema di delega "cartacea", che consente all'Intermediario di operare online su EquiPro per il suo cliente.

Per quanto attiene il tema dei pagamenti, si ricorda che è stato rilasciato il nuovo bollettino cartaceo a norma pagoPA, in sostituzione di quello RAV, così da abilitare anche presso gli sportelli di Poste italiane il pagamento tramite la piattaforma pagoPA.

Tra i servizi resi allo sportello, nel 2019 è entrato a regime su tutto il territorio quello relativo alla "cancellazione/sospensione del fermo amministrativo" del veicolo, rivolto ai contribuenti titolari di un certificato di proprietà digitale.

Nell'ambito dei servizi di supporto alla Riscossione, sono stati effettuati interventi volti ad assicurare il rispetto della compliance all'evoluzione della normativa in materia di riscossione. Gli interventi hanno riguardato le attività di sviluppo e manutenzione evolutiva del Sistema Informativo della Riscossione, dei servizi di

gestione delle procedure cautelari ed esecutive, della gestione delle eccedenze, del miglioramento delle informazioni fornite ai contribuenti, dei sistemi di Datawarehouse, Business Intelligence e Reporting, dei servizi ICT di elaborazione, stampa e delivery multicanale dei documenti esattoriali.

Ai fini della gestione del contenzioso esattoriale, sono proseguiti interventi sull'applicativo "Agenda Legale 2.0", tesi ad efficientare l'intero processo.

Con riferimento ai servizi rivolti agli enti, nel corso del 2019 sono stati realizzati interventi evolutivi prevalentemente nell'ambito dei Servizi per l'informatizzazione degli enti non telematici e del Servizio sospensione della riscossione.

Nell'ambito dei servizi informativi per la gestione aziendale, sono proseguiti gli interventi di sviluppo e manutenzione dei servizi a supporto dei processi corporate come ad esempio quelli relativi all'evoluzione del sistema ERP (Enterprise Resource Planning), ed al supporto alla Direzione risorse umane.

Infine sono da segnalare gli interventi sulla gestione del protocollo atti ad incrementare le prestazioni del sistema e delle funzionalità ad esso collegate, e sul supporto alla gestione della documentazione cartacea dove nel corso del 2019 si è completata la migrazione verso il nuovo applicativo di gestione e conservazione dei documenti cartacei (GEA) realizzato da Sogei.

B. II Immobilizzazioni materiali

B) II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	31/12/2019	31/12/2018	Variazione
Valori in €/mgl	51.750	52.785	(1.034)

Di seguito il dettaglio della voce per categorie di cespiti:

B) II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (valori in euro/mgl)	31/12/2019	31/12/2018	Variazione
1) Terreni e Fabbricati	46.113	47.759	(1.646)
2) Impianti e macchinari	464	327	137
4) Altri beni	5.173	4.699	474
TOTALE	51.750	52.785	(1.034)

Le immobilizzazioni materiali sono costituite principalmente dagli immobili strumentali di proprietà dell'Ente e dalle dotazioni di mobili, arredi e attrezzature necessarie per il funzionamento degli uffici nonché dagli investimenti in infrastrutture tecnologiche ICT indirizzate a perseguire obiettivi di standardizzazione delle infrastrutture e dei processi ICT e, al contempo, garantire la riduzione dei costi operativi.

Le variazioni intervenute sono rappresentate nel prospetto di flusso che segue.

B) I IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (valori in euro/mgl)	Terreni e fabbricati	Impianti e macchinari	Attrezzature industriali e commerciali	Altri beni	TOTALI
COSTO STORICO INIZIO PERIODO	66.760	14.969	-	60.187	141.916
Acquisiti		264		2.253	2.517
Riclassifica					-
Altre variazioni		(21)		(1.890)	(1.911)
COSTO STORICO FINE PERIODO	66.760	15.212	-	60.550	142.522
FONDO INIZIO PERIODO	(19.001)	(14.642)	-	(55.488)	(89.131)
Ammortamento	(1.646)	(127)		(1.779)	(3.552)
Altre variazioni		21		1.890	1.911
FONDO FINE PERIODO	(20.647)	(14.748)	-	(55.377)	(90.772)
VALORE DI BILANCIO AL 31.12.2019	46.113	464	-	5.173	51.750

Gli acquisti del 2019, in particolare, per la parte ICT, sono stati essenzialmente connessi all'acquisizione di tecnologiche hardware e software, indirizzati a perseguire obiettivi di adeguamento in termini di capacità elaborativa e spazio di archiviazione, alla campagna di sostituzione dei PC più obsoleti delle postazioni lavoro dei dipendenti, ai nuovi laptop messi a disposizione per la sperimentazione dello *smart working* ed ai nuovi sistemi di videoconferenza.

Per quanto riguarda la parte logistica gli acquisti del 2019 sono connessi prevalentemente alla fornitura di box e arredi per gli sportelli ed alla remotizzazione degli impianti di sicurezza.

B. III Immobilizzazioni finanziarie

B) III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	31/12/2019	31/12/2018	Variazione
Valori in €/mgl	6.180	6.991	(811)

Segue il dettaglio della composizione della voce relativa alle immobilizzazioni finanziarie:

B) III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE (valori in euro/mgl)	31/12/2019	31/12/2018	Variazione
1. Partecipazioni	-	-	-
2. Crediti	2.523	2.501	22
3. Altri titoli	3.657	4.490	(833)
TOTALE	6.180	6.991	(811)

Con riferimento alle Partecipazioni si segnala che l'importo di Euro 165 mila presente nel saldo al 31 dicembre 2018 è stato riclassificato nella voce III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni dell'Attivo Circolante, per una migliore rappresentazione. Si tratta, infatti, di partecipazioni - possedute dalle società migrate nell'Ente - che sono poste in liquidazione o destinate alla dismissione, oltre alla partecipazione residuale in Riscossione Sicilia - società incaricata di gestire il servizio pubblico di riscossione nella Regione Sicilia - che è riconducibile alla categoria di cui all'art. 4, comma 2, lett. a) del TUSP (produzione di un servizio di interesse generale), anche in relazione alle finalità perseguite dall'Agenzia delle entrate-Riscossione che, quale ente strumentale dell'Agenzia delle entrate, mantiene la propria partecipazione, pur residuale, al capitale della società.

Con riferimento ai Crediti la voce si riferisce ai depositi cauzionali versati, in particolare, nell'ambito della locazione di immobili:

B) III 2. CREDITI d-bis) verso altri (valori in euro/mgl)	31/12/2019	31/12/2018	Variazione
Depositi cauzionali affitti	1.814	1.792	22
Depositi cauzionali altri	684	670	14
Depositi cauzionali su utenze	25	39	(14)
TOTALE	2.523	2.501	22

Con riferimento agli Altri Titoli, il dettaglio della voce è il seguente:

B) III 3. ALTRI TITOLI (valori in euro/mgl)	31/12/2019	31/12/2018	Variazione
Titoli di Stato italiano (QUOT.)	34	34	-
Altri Titoli a reddito fisso	3.623	4.456	(833)
TOTALE	3.657	4.490	(833)

La voce si riferisce principalmente a obbligazioni non quotate di Intesa San Paolo già presenti nei portafogli degli ex concessionari e in scadenza nei prossimi esercizi.

La variazione in diminuzione è riferita ai rimborsi su obbligazioni effettuati nell'esercizio dall'emittente.

C) ATTIVO CIRCOLANTE

C) ATTIVO CIRCOLANTE	31/12/2019	31/12/2018	Variazione
Valori in €/mgl	2.766.823	2.681.442	85.381

Il dettaglio della voce C) Attivo Circolante, è esposto nel seguito.

C) ATTIVO CIRCOLANTE (valori in euro/mgl)	31/12/2019	31/12/2018	Variazione
II Crediti	2.677.145	2.651.218	25.927
III Attività finanziarie no immobilizzazioni	119	165	(46)
IV Disponibilità liquide	89.559	30.059	59.500
TOTALE	2.766.823	2.681.442	85.381

C. II Crediti con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

C. II CREDITI	31/12/2019	31/12/2018	Variazione
Valori in €/mgl	2.677.145	2.651.218	25.927

I crediti sono così composti:

C. II CREDITI (valori in euro/mgl)	31/12/2019	31/12/2018	Variazione
1) Verso clienti	2.220.687	2.254.464	(33.777)
5-bis) Crediti tributari	5.538	37.852	(32.313)
5-ter) Imposte anticipate	-	-	-
5-quater) Verso altri	450.920	358.902	92.018
TOTALE	2.677.145	2.651.218	25.927

La classificazione per scadenza dei saldi dei crediti e dei debiti è riportata nella Sezione 7 delle Altre informazioni di Nota Integrativa.

In particolare, gli importi rilevati come in scadenza oltre il quinto esercizio successivo sono pari a 1,5 milioni di euro, riferiti principalmente a crediti di riscossione con data di incasso non determinabile.

C. II 1) Verso clienti

La voce si riferisce principalmente ai crediti derivanti dall'attività di riscossione tributi, al netto delle rettifiche di valore apportate, ai crediti verso clienti commerciali, ai crediti tributari e a crediti diversi.

Di seguito il dettaglio della voce:

C.II.1. CREDITI VERSO CLIENTI (valori in euro/mgl)	31/12/2019	31/12/2018	Variazione
Crediti per sgravi per indebitato	161.529	163.615	(2.086)
Crediti per anticipazioni altri enti	6.489	7.465	(976)
Crediti per ruoli ante riforma	197.539	236.041	(38.502)
Crediti per recupero spese di notifica	520.856	498.601	22.255
Crediti diritti rimborsi spese procedure esecutive ante e post riforma	1.208.346	1.504.824	(296.478)
Crediti rimborsi spese procedure esecutive stralciati e richiesti art.4 DL119/2018	311.914	-	311.914
Crediti verso clienti	30.938	29.517	1.421
Altri crediti attività di riscossione	195.169	246.993	(51.824)
F.do svalutazione crediti ex obbligo non Erariali	(16.950)	(17.082)	132
F.do svalutazione crediti di riscossione	(395.143)	(415.510)	20.367
TOTALE	2.220.687	2.254.464	(33.777)

- La voce Crediti per sgravi per indebitato accoglie i crediti verso gli Enti impositori per somme da recuperare a seguito di rimborsi effettuati ai contribuenti derivanti dalla concessione di sgravi per somme indebitamente iscritte a ruolo. Il decremento è principalmente riferibile al recupero di alcuni sgravi rimborsati. Nel corso dell'esercizio corrente il saldo è atteso in significativa riduzione per effetto dell'entrata a regime delle nuove modalità di recupero dei rimborsi anticipati ai contribuenti per conto degli enti impositori.
- La voce Crediti per anticipazioni altri enti si riferisce alle anticipazioni erogate agli Enti non erariali sulla base di apposite convenzioni e recuperate con le riscossioni dell'esercizio.
- La voce Crediti per ruoli ante riforma riguarda il credito, rimborsato annualmente dal MEF in base a specifico piano di rimborso, in applicazione di quanto previsto dal D.L. 203/05; si riferisce ai crediti per le anticipazioni versate agli Enti impositori in vigenza dell'obbligo del "non riscosso come riscosso", per rate scadute prima del 26/02/1999. L'importo rappresenta il

valore lordo del credito, che deve essere nettato della svalutazione del 10% relativa ai crediti verso Enti non erariali prescritta anch'essa dal D.L. 203/05 ed esposta tra le svalutazioni dei crediti in tabella.

Con riferimento a tale tipologia di crediti, si segnala la riclassifica per un importo pari a 40,6 milioni di euro - rilevata per omogeneità anche nell'esercizio a raffronto - derivante dalla corretta allocazione, nella voce in argomento, di crediti per anticipazioni "ex obbligo", già presenti nei bilanci delle preesistenti società agenti della riscossione, ma classificati nella voce "altri crediti per attività di riscossione" della tabella in argomento, sempre nella voce C.II.1 Crediti verso clienti dello schema obbligatorio.

- La voce Crediti per recupero spese di notifica accoglie i crediti relativi alla rilevazione per competenza del rimborso per spese di notifica (da richiedere all'ente impositore alla presentazione della dichiarazione di inesigibilità), secondo le previsioni dell'art. 17 c. 7 ter⁴ del D.Lgs. 112/99.

In particolare sono state rilevate sia le spese vive di notifica, valorizzate nella loro misura minima, per l'esercizio precedente all'entrata in vigore del D.L. 201/2011, convertito dalla L. 214/2011, sia i diritti di notifica spettanti per l'attività svolta successivamente.

A seguito, infatti, dell'entrata in vigore della L. 214/2011, è stato superato il concetto di rimborso delle "spese vive" di notifica e adottato, anche nei casi in cui il relativo onere sia a carico dell'ente creditore, il diritto tabellare determinato periodicamente da Decreto Ministeriale e oggi pari a € 5,88.

Con riferimento alle previsioni normative introdotte dall'art. 4 del D.L. 119/2018, si rinvia a quanto rappresentato nel relativo paragrafo della relazione sulla gestione "Rimborso dei diritti di notifica su quote stralciate ai sensi dell'art. 4 del D.L. 119/2018".

- La voce Crediti per diritti rimborsi spese esecutive ante e post riforma accoglie i crediti maturati per competenza nei confronti dei contribuenti e vantabili, in caso di inesigibilità, nei confronti degli enti impositori, per il recupero delle spese sostenute per attività specifiche rivolte all'incasso di ruoli.

⁴ Nella formulazione previgente le modifiche introdotte dall'art. 9 del D.Lgs. 159 del 24 settembre 2015.

I crediti vengono nettati dal relativo fondo svalutazione, rappresentato in tabella.

A partire dal 2013 sono state perfezionate le richieste di rimborso dei crediti maturati anno per anno a partire dall'esercizio di competenza 2011, ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 112/99. Per il dettaglio dei rimborsi contabilizzati si rinvia a quanto specificato nel paragrafo "Situazione crediti chiesti a rimborso ai sensi dell'art. 17 c. 3 del D.Lgs. 112/99" della Relazione sulla Gestione.

Nel corso del 2019, a seguito dello stralcio dei carichi di importo fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010 - previsto dall'art. 4 del DL n. 119/2018 – i crediti per rimborsi spese, collegati a tali carichi, sono stati richiesti a rimborso agli Enti in venti quote annuali a partire dal 30 giugno 2020. Tali crediti annullati e chiesti a rimborso, pari a 312 milioni, non sono più esigibili, quindi, verso i contribuenti, ma verso gli Enti e sono stati riclassificati nella voce di dettaglio in tabella: Crediti per rimborsi spese stralciati e richiesti ex art. 4 del DL 119/2018;

- La voce Crediti per rimborsi spese stralciati e richiesti ex art. 4 del DL 119/2018 si riferisce a crediti chiesti a rimborso a dicembre 2019 come indicato nel punto precedente.
- La voce Crediti verso clienti si riferisce a crediti relativi principalmente al riaddebito di oneri sostenuti nell'ambito dell'attività di fiscalità locale.
- La voce Altri crediti per attività di riscossione si riferisce principalmente a partite viaggianti in attesa di accredito sul c/c bancario e a crediti diversi. Il decremento rispetto al 31 dicembre 2018 è da riferirsi alla liquidazione da parte del Dipartimento Finanze riferita a un'istanza formulata a fronte di maggiori versamenti effettuati in ragione di occorsi annullamenti di quietanze su iscrizioni a ruolo.
- La voce Fondo svalutazione crediti fa riferimento a:
 - fondo svalutazione relativo ai crediti ex obbligo v/enti non erariali, commentato nella corrispondente voce di credito;
 - altri fondi rettificativi, principalmente previsti a copertura del rischio legato alla recuperabilità dei crediti iscritti per preavvisi di fermo

inesitati in corso di accertamento;

- altri fondi di svalutazione costituiti per fronteggiare il dubbio esito di quote residuali delle procedure di richiesta e incasso di crediti per rimborsi spese vantati nei confronti degli enti impositori;
- ulteriori svalutazioni determinate forfettariamente per fronteggiare i rischi su crediti per diritti e rimborsi spese procedure esecutive.

La variazione dei fondi rispetto all'esercizio 2018, che presenta un decremento di circa 20 milioni di euro, è ascrivibile all'effetto netto della liberazione di svalutazione rettificative dei crediti per rimborsi spese e diritti di notifica per circa Euro 68 milioni, all'utilizzo dei fondi svalutazione per perdite concretizzatesi nell'esercizio per circa 15 milioni di euro e all'accantonamento operato nell'esercizio in corso per circa 63 milioni di euro.

Il decremento dei fondi rispetto al 2018 è ascrivibile alla liberazione di svalutazioni rettificative dei crediti per rimborsi spese e diritti di notifica. Nel corso del 2019, infatti, a seguito del citato stralcio dei carichi di importo fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010 - previsto dall'art. 4 del DL n. 119/2018 – sono stati annullati i crediti per rimborsi spese collegati a tali carichi, in quanto tali importi sono stati richiesti a rimborso in venti quote annuali a partire dal 30 giugno 2020. Tenuto conto che tali crediti sono stati annullati e chiesti a rimborso, per 311 milioni di rimborsi spese, sono venuti meno alcuni fondi svalutazione rilevati nel tempo per circa 29,3 milioni di euro.

C. II 5-bis) Crediti tributari

I crediti tributari si compongono come segue:

C.II.5-BIS) CREDITI TRIBUTARI (valori in euro/mgl)	31/12/2019	31/12/2018	Variazione
IRES a credito	1.717	18.431	(16.714)
IRAP a credito	2.648	9.784	(7.136)
IVA a credito	710	8.011	(7.301)
Altri crediti v/Erario	463	1.626	(1.162)
TOTALE	5.538	37.852	(32.313)

La voce accoglie i crediti Ires chiesti a rimborso per l'Irap deducibile, il saldo a credito dell'IRAP per l'esercizio 2019 dopo aver scomputato il credito riveniente dalla dichiarazione dell'anno precedente ed il saldo dell'IVA al 31 dicembre 2019.

Gli scostamenti principali, per quanto attiene le imposte dirette, sono dovuti alla contabilizzazione delle imposte correnti, rilevate a decurtazione dei crediti.

C. Il 5-quater) verso altri

Con riferimento alla voce Crediti verso altri, segue la tabella di dettaglio con evidenza delle principali componenti:

C.II.5-QUATER) VERSO ALTRI (valori in euro/mgl)	31/12/2019	31/12/2018	Variazione
Crediti v/ex soci cedenti per clausole di indennizzo	99.228	103.027	(3.799)
Crediti verso cessati esattori	26.261	29.861	(3.600)
Crediti verso poste per c/c vincolati	147.866	93.495	54.371
Crediti verso poste e banche per pignoramenti subiti	143.960	92.017	51.943
Crediti diversi	62.674	54.559	8.115
Fondo svalutazione crediti verso altri	(29.069)	(14.057)	(15.013)
TOTALE	450.920	358.902	92.018

I crediti verso ex soci per indennizzi sono relativi agli importi richiesti in applicazione delle clausole di indennizzo previste nei contratti di cessione delle ex concessionarie.

In applicazione di tali garanzie, i venditori si sono impegnati a mantenere indenne l'acquirente da qualsiasi sopravvenienza passiva, insussistenza passiva o minusvalenza rispetto alla situazione patrimoniale di cessione che possa manifestarsi in capo all'acquirente. Pertanto, a partire dall'esercizio 2006, gli Agenti della riscossione hanno proceduto all'attivazione delle richieste di indennizzo a fronte di eventi di competenza ante cessione, al netto dell'ammontare di eventuali fondi appostati nelle situazioni patrimoniali di cessione, nonché al netto di eventuali sopravvenienze attive di spettanza dei venditori.

Tali crediti risultano iscritti a fronte di fattispecie per le quali è contrattualmente prevista l'attivazione degli indennizzi; si ritiene pertanto che gli stessi siano certi e valutati al presumibile valore di realizzo.

In via prevalente, tali crediti sono vantati nei confronti di primari gruppi bancari ex soci.

A partire dal mese di ottobre 2012 sono stati avviati appositi incontri (tavoli tecnici) con le principali controparti bancarie per l'analisi congiunta delle richieste di indennizzo, al fine di agevolare gli scambi di informazioni di natura contabile, documentale e giuridica sulle richieste effettuate.

Ciò con l'obiettivo di consentire a ciascuna delle parti di meglio valutare e rappresentare l'insieme della documentazione, le risultanze contabili e le valutazioni di fatto e di diritto a supporto delle rispettive pretese ed eccezioni, affinché, al termine dei lavori, i rispettivi organi deliberanti possano assumere determinazioni in ordine alla complessa materia del contendere.

I crediti verso cessati esattori sono relativi all'attività svolta dall'Ente sui ruoli ex obbligo da questi anticipati.

I crediti verso Poste per conti correnti vincolati accolgono i saldi dei conti correnti bancari e postali vincolati, tenuto conto degli obblighi di riversamento delle somme riscosse previsti dalla normativa di riscossione (in particolare l'art. 22 del D.Lgs. 112/99). La variazione del saldo, quindi, è da riferirsi alle giacenze di fine esercizio delle somme incassate, da lavorare e riversare nei termini di legge.

I crediti verso banche e Poste per pignoramenti subiti accolgono tutte le somme vincolate per effetto delle notifiche a banche e Poste di atti di pignoramento relativi al contenzioso esattoriale in essere con gli enti impositori e solidalmente con l'Agente della riscossione. Tali importi vengono svincolati sulla base dell'aggiornamento delle sentenze.

I crediti diversi sono riferiti principalmente a partite viaggianti in attesa di accredito sul c/c bancario, a partite in corso di riconciliazione e a crediti verso

clienti per il riaddebito di oneri sostenuti nell'ambito dell'attività di fiscalità locale.

Nel Fondo svalutazione crediti riferito ai crediti diversi verso altri nel periodo a raffronto sono state effettuate delle riclassifiche per garantire la comparabilità delle voci.

Con riferimento Fondo svalutazione crediti riferito ai crediti diversi si segnala che nei saldi al 31 dicembre 2018 sono stati riclassificati i seguenti importi per una migliore comparabilità rispetto al periodo a raffronto:

- 10,3 milioni di euro sono stati riclassificati dalla voce Altri Fondi del Passivo dello Stato Patrimoniale alla voce Crediti verso Clienti dell'Attivo, come rettifica all'interno di tale fondo, trattandosi di somme stanziare dalle diverse società confluite nell'Ente negli esercizi precedenti e riferite a voci di credito.

C. III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

C) III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	31/12/2019	31/12/2018	Variazione
Valori in €/mgl	119	165	(46)

Agenzia delle entrate-Riscossione risulta titolare delle seguenti partecipazioni, in precedenza possedute da Equitalia S.p.a. ed Equitalia Servizi di riscossione S.p.a.:

- una quota pari al 9,197% in Stoà Istituto di studi per la direzione e gestione di impresa S.c.p.a.;
- una quota pari allo 0,040% in Riscossione Sicilia S.p.a.;
- una quota pari al 37,25% nella G.E.CAP. S.p.a. Gestioni Esattoriali della Capitanata S.p.a. in liquidazione;
- una quota pari al 16% nella Global Service Solofra S.p.a. in liquidazione;
- una quota pari al 10% nella Società di Gestioni esattoriali in Sicilia SO.G.E.SI. S.p.a. in liquidazione.

Segue il dettaglio della composizione della voce relativa alle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

C) III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (valori in euro/mgl)	31/12/2019	31/12/2018	Variazione
1) Partecipazioni in imprese controllate	-	-	-
2) Partecipazioni in imprese collegate	-	-	-
3) Partecipazioni in imprese controllanti	-	-	-
3-bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-	-
4) Altre partecipazioni	119	165	(46)
5) Strumenti finanziari derivati attivi	-	-	-
6) Altri titoli	-	-	-
TOTALE	119	165	(46)

Con riferimento alle Altre Partecipazioni si fornisce il dettaglio del valore delle partecipazioni di cui Agenzia delle entrate-Riscossione risulta titolare:

C) III 4. Altre partecipazioni (valori in euro/mgl)	31/12/2019	31/12/2018	Variazione
Riscossione Sicilia SpA	-	5	(5)
Stoà SpA	66	107	(41)
Gecap SpA	52	52	-
Global Service Solofra SpA	1	1	-
Sogesi SpA	0	0	-
TOTALE	119	165	(46)

Si segnala, come meglio esposto nella voce di conto economico D. 19) Svalutazioni, che nel corso dell'anno sono state rilevate svalutazioni delle partecipazioni in Riscossione Sicilia SpA al fine di allineare il valore di iscrizione in bilancio a quello della quota di partecipazione di Patrimonio Netto posseduta.

Nel seguito il dettaglio delle relative quote di partecipazione con evidenza del valore del Patrimonio Netto riferito all'ultimo bilancio approvato.

DENOMINAZIONE SOCIETA' (valori in euro)	SEDE	CAPITALE SOCIALE	RISULTATO DI ESERCIZIO	% DI POSSESSO	PATRIMONIO NETTO	PN DI COMPETENZA	VALORE DI BILANCIO AL 31/12/19
Gecap SpA in liquidazione (*)	Foggia	1.499.388	(1.328)	37,25%	139.110	51.818	52.313
Global Service SpA in liquidazione (*)	Solofra (AV)	120.000	(2.616)	16,00%	2.135	342	760
Sogesi SpA in liquidazione (**)	Palermo	36.151.500	(7.161.753)	10,00%	(174.692.014)	(17.469.201)	1
Riscossione Sicilia SpA (*)	Palermo	12.643.575	(451.944)	0,04%	33.067.498	13.227	-
Stoà SpA Società consortile per azioni (*)	Ercolano (NA)	776.853	(440.654)	9,20%	720.612	66.275	66.275
* Ultimi dati disponibili: Bilancio al 31.12.2018							119.349
** Ultimi dati disponibili: Bilancio al 31.12.2019							

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016 ("Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"), è proseguita l'attività per l'alienazione della partecipazione detenuta nella Stoà S.c.p.a., in quanto non

necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.

A seguito dell'esercizio *ex lege* del diritto recesso, Stoà S.c.p.a. nel mese di febbraio 2020, ha determinato ai sensi dell'art. 2437-bis del Codice Civile il valore di liquidazione della quota in euro 0,14 per azione.

Per quanto riguarda le altre partecipazioni ancora detenute - la G.E.CAP. Gestioni Esattoriali della Capitanata Spa, la Global Service Solofra Spa e la Società di Gestioni esattoriali in Sicilia SO.G.E.SI. Spa - sono società poste in liquidazione e, pertanto, già rientranti nella fattispecie prevista dall'articolo 20, comma 1, del citato D.Lgs. n. 175/2016.

Con riferimento a SOGESI, si specifica che dalla liquidazione della società, che presenta un deficit patrimoniale, non deriveranno ulteriori oneri a carico dell'Agenzia.

Infine, la Riscossione Sicilia S.p.a. - essendo incaricata di gestire il servizio pubblico di riscossione nella Regione Sicilia anche ai sensi dell'art. 3 comma 29 bis del D.L. n. 203/2005 - è riconducibile alla categoria di cui all'art. 4, comma 2, lett. a) del TUSP, anche in relazione alle finalità perseguite dall'Agenzia delle entrate-Riscossione che, quale ente strumentale dell'Agenzia delle entrate, mantiene la propria partecipazione, pur residuale, al capitale della società.

C. IV Disponibilità liquide

C. IV - DISPONIBILITÀ LIQUIDE	31/12/2019	31/12/2018	Variazione
Valori in €/mgl	89.559	30.059	59.500

Il saldo della voce si riferisce principalmente alle disponibilità presenti sui conti correnti bancari e postali, accesi per accogliere gli incassi della riscossione nei casi previsti dalla normativa di riferimento, e residualmente alle giacenze presenti nelle casse degli sportelli dell'Ente, secondo il dettaglio che segue:

C. IV - DISPONIBILITÀ LIQUIDE (valori in euro/mgl)	31/12/2019	31/12/2018	Variazione
Depositi bancari	65.173	16.702	48.471
Depositi postali	15.679	9.372	6.307
Denaro e valori in cassa	8.707	3.985	4.722
TOTALE	89.559	30.059	59.500

I saldi rappresentati sono principalmente riferiti a somme riscosse e riversate nella prima decade del mese di gennaio 2020.

Per il commento della variazione del saldo dei depositi dei due esercizi si rinvia al commento della voce Debiti verso banche della presente Nota Integrativa.

D) RATEI E RISCONTI

D) RATEI E RISCONTI	31/12/2019	31/12/2018	Variazione
Valori in €/mgl	6.506	8.175	(1.669)

D) RATEI E RISCONTI (valori in euro/mgl)	31/12/2019	31/12/2018	Variazione
1) Ratei attivi	40	49	(9)
2) Risconti attivi	6.466	8.126	(1.660)
TOTALE	6.506	8.175	(1.669)

I risconti attivi riguardano principalmente canoni di locazione, licenze software e premi di assicurazione, registrati per il rispetto delle effettive competenze degli oneri di riferimento, relative ad esercizi successivi al 31 dicembre 2019.

Non sono presenti nel saldo partite che abbiano durata superiore ai 5 anni.

PASSIVITÀ

A) PATRIMONIO NETTO

A) PATRIMONIO NETTO	31/12/2019	31/12/2018	Variazione
Valori in €/mgl	358.713	358.564	149

A) PATRIMONIO NETTO (valori in euro/mgl)	31/12/2019	31/12/2018	Variazione
I Capitale - Fondo di dotazione	354.570	354.570	-
VI Altre riserve, distintamente indicate	2.749	2.749	-
IX Utili (Perdite) dell'esercizio	1.394	1.245	149
X Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	-	-	-
TOTALE	358.713	358.564	149
Importo versamento da effettuare a seguito dell'approvazione del bilancio dell'Ente ex art. 1, comma 6-bis, del Decreto Legge n. 193 del 2016 - Misure contenimento spesa pubblica	(1.394)	(1.245)	(149)
Importo residuo dell'utile da destinare a riserva patrimoniale	-	-	-
TOTALE PATRIMONIO NETTO POST RIVERSAMENTO EX ART. 1 c. 6 bis DL 193/16	357.319	357.319	-

Il patrimonio dell'Ente, come indicato nella tabella di dettaglio, è costituito dal Fondo di Dotazione oltre alle riserve e al risultato d'esercizio.

Il Fondo di Dotazione, secondo le indicazioni dell'art. 3 dello Statuto, è costituito dal patrimonio netto consolidato del Gruppo Equitalia confluito nel patrimonio dell'Ente all'atto della sua costituzione.

Segue il prospetto di flusso del patrimonio netto:

PROSPETTO VARIAZIONE PATRIMONIO NETTO 31 DICEMBRE 2019	Capitale	Altre riserve	Utile (Perdita) d'esercizio	Totale
Saldo iniziale al 01/01/2019	354.570	2.749	1.245	358.564
Incremento	-	1.245	(1.245)	-
Incremento da destinazione risultato d'esercizio	-	1.245	(1.245)	-
Altri incrementi	-	-	-	-
Decremento	-	(1.245)	-	(1.245)
Versamento art.1c.6 bis DL 193/2016- contenimento spesa pubblica	-	(1.245)	-	(1.245)
Altri decrementi	-	-	-	-
Utile (Perdita) d'esercizio	-	-	1.394	1.394
Saldo finale al 31/12/2019	354.570	2.749	1.394	358.713

Nel flusso viene rappresentato il versamento effettuato il 18 luglio 2019, ad esito dell'approvazione da parte del MEF del bilancio di Agenzia delle entrate – Riscossione al 31 dicembre 2018.

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

B) FONDI PER RISCHI E ONERI	31/12/2019	31/12/2018	Variazione
Valori in €/mgl	427.854	398.616	29.238

La voce fondi per rischi e oneri accoglie somme accantonate per fronteggiare perdite o passività di esistenza certa o probabile, per le quali, alla chiusura dell'esercizio, non è determinabile l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Segue dettaglio della voce:

B) FONDI PER RISCHI E ONERI (valori in euro/mgl)	31/12/2019	31/12/2018	Variazione
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	423	452	(29)
2) Per imposte, anche differite	722	754	(32)
4) Altri	426.709	397.410	29.299
TOTALE	427.854	398.616	29.238

B. 1) per il trattamento di quiescenza e obblighi simili

Il Fondo per trattamento di quiescenza è relativo a fondi pensionistici integrativi istituiti in precedenti Aziende del Gruppo Equitalia estinte con la costituzione dell'Ente.

Segue la movimentazione dell'esercizio:

TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E OBBLIGHI SIMILI (valori in euro/mgl)	TOTALE
Saldo inizio esercizio	452
Incrementi	36
Accantonamenti	
Altre variazioni in aumento	36
Decrementi	(65)
Utilizzi	(65)
Altre variazioni in diminuzione	
Saldo fine esercizio	423

B. 2) per imposte, anche differite

Il Fondo per imposte differite è riferito alle imposte differite rilevate alla data di chiusura dell'esercizio.

Segue la tabella con evidenza della movimentazione del fondo nell'esercizio:

FONDO IMPOSTE E TASSE	FONDO IMPOSTE DIFFERITE IRES	FONDI IMPOSTE DIFFERITE IRAP	TOTALE
Saldo iniziale 01/01/2019	640	114	754
Incrementi	+	+	+
Fusioni e altre operazioni di aggregazione	-	-	-
Accantonamenti	-	-	-
Altre variazioni in aumento	-	-	-
Decrementi	(29)	(3)	(32)
Utilizzi	(29)	(5)	(34)
Altre variazioni in diminuzione	-	2	2
Saldo Finale 31/12/2019	611	111	722

B. 4) Altri

La voce Altri fondi è così dettagliata:

B) FONDI PER RISCHI E ONERI - 4) Altri (valori in euro/mgl)	31/12/2019	31/12/2018	Variazione
Fondi per contenzioso esattoriale	301.398	263.480	37.918
Fondi per altri contenziosi	14.748	16.247	(1.499)
Altri fondi	110.563	117.683	(7.120)
TOTALE	426.709	397.410	29.299

I fondi per contenzioso esattoriale accolgono gli stanziamenti effettuati a fronte dei rischi di soccombenza relativi alle cause in corso inerenti l'attività di riscossione.

Gli accantonamenti per il rischio di soccombenza nell'esercizio derivano dalla stratificazione crescente del volume dei ricorsi ancora pendenti. Infatti, nonostante la riduzione dei ricorsi registrata nell'esercizio di riferimento rispetto agli anni precedenti, il volume dei giudizi che si chiudono presso le varie Autorità Giudiziarie interessate e delle sentenze depositate ad essi relative, resta ancora inferiore rispetto al volume dei ricorsi di anno in anno in ingresso.

I fondi per altri contenziosi sono inerenti agli accantonamenti effettuati a fronte di contenziosi di natura non esattoriale.

Gli altri fondi sono rilevati per fronteggiare i rischi oneri/operativi correlati all'attività caratteristica.

Per quanto riguarda tale voce si segnala che nei saldi al 31 dicembre 2018 sono stati riclassificati i seguenti importi per una migliore comparabilità rispetto al periodo a raffronto:

- 10,3 milioni di euro sono stati riclassificati dalla voce Altri Fondi del Passivo dello Stato Patrimoniale alla voce Crediti verso Clienti dell'Attivo, come rettifica, trattandosi di somme stanziante dalle diverse società confluite nell'Ente negli esercizi precedenti e riferite a voci di credito;
- 8,3 milioni di euro sono stati riclassificati dalla voce Debiti Diversi alla voce Altri Fondi per una migliore classificazione di alcune partite riferite a premi di anzianità, stanziante dalle diverse società confluite nell'Ente negli esercizi precedenti.

Di seguito la movimentazione dell'esercizio:

ALTRI FONDI (valori in euro/mgl)	FONDI PER CONTENZIOSO ESATTORIALE	FONDI PER ALTRI CONTENZIOSI	ALTRI FONDI	TOTALE
Saldo inizio esercizio	263.480	16.247	117.683	397.410
Incrementi	46.003	1.371	13.299	60.673
Accantonamenti	46.003	1.371	6.040	53.414
Altre variazioni in aumento			7.259	7.259
Decrementi	(8.085)	(2.870)	(20.419)	(31.374)
Utilizzi	(392)	(1.003)	(13.696)	(15.091)
Altre variazioni in diminuzione	(7.693)	(1.867)	(6.723)	(16.283)
Saldo fine esercizio	301.398	14.748	110.563	426.709

Gli accantonamenti, come evidenziato nel prospetto, sono principalmente riferiti al contenzioso esattoriale, sia quale stima del rischio soccombenze su contenziosi in essere con contribuenti e residualmente con enti, sia per gli oneri stimati quali spese di rappresentanza in giudizio e classificati, come contropartita, nella voce Costi per Servizi.

Nel corso dell'esercizio, nella voce Altri Fondi, è stato rilevato anche l'adeguamento del fondo per premi di anzianità che trova contropartita tra i Costi del personale.

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	31/12/2019	31/12/2018	Variazione
Valori in €/mgl	14.606	14.204	402

La voce accoglie gli accantonamenti e gli utilizzi per il trattamento di fine rapporto del personale non iscritto al fondo speciale per i dipendenti delle esattorie e ricevitorie delle imposte indirette di cui alla L. 337/58, gestito dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

Di seguito la movimentazione dell'esercizio:

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO (valori in euro/mgl)	TOTALE
Saldo inizio esercizio	14.204
Incrementi	596
Accantonamenti	387
Altre variazioni in aumento	209
Decrementi	(194)
Utilizzi	(194)
Altre variazioni in diminuzione	(0)
Saldo fine esercizio	14.606

D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO

D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO	31/12/2019	31/12/2018	Variazione
Valori in €/mgl	1.949.863	1.853.006	96.857

La classificazione per scadenza dei saldi dei crediti e dei debiti è riportata nella Sezione 7 delle Altre informazioni di Nota Integrativa.

La voce è così dettagliata:

D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO (valori in euro/mgl)	31/12/2019	31/12/2018	Variazione
4) Debiti verso banche	781.803	810.246	(28.443)
5) Debiti verso altri finanziatori	14.390	15.505	(1.115)
7) Debiti verso fornitori	147.611	117.989	29.622
12) Debiti tributari	35.135	760	34.375
13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	26.622	4.058	22.564
14) Altri debiti	944.302	904.448	39.854
TOTALE	1.949.863	1.853.006	96.857

Segue ulteriore dettaglio:

D. 4) Debiti verso banche

4) Debiti verso banche (valori in euro/mgl)	31/12/2019	31/12/2018	Variazione
Debiti verso banche a vista	76	328.586	(328.510)
Banche c/c finanziamento	620.000	300.000	320.000
Linee di credito per copertura anticipazione ex obbligo	161.727	181.660	(19.933)
TOTALE	781.803	810.246	(28.443)

Tenuto conto che il saldo dei crediti per Depositi Bancari rappresentato nella voce Disponibilità Liquide è pari a circa 65,2 milioni di euro al 31 dicembre 2019 e a circa 16,7 milioni di euro al 31 dicembre 2018, l'esposizione debitoria effettiva verso banche si decrementa da circa 611,9 milioni al 31 dicembre 2018 a circa 554,9 milioni di euro al 31 dicembre 2019, mentre l'esposizione media dell'esercizio si attesta in circa 650 milioni di euro.

In generale, la composizione della voce è la seguente:

- debiti verso banche su c/c di finanziamento che si riferiscono alle operazioni di finanziamento nella forma tecnica a breve termine di "denaro caldo" in essere al 31 dicembre 2019;
- debiti verso banche a vista, che si riferiscono allo scoperto di conto corrente alla data del 31 dicembre 2019 come forma residuale di provvista finanziaria;
- debiti per linee di credito per la copertura dell'anticipazione ex obbligo che si riferiscono, invece, ai finanziamenti erogati dalle banche ex socie alle condizioni e al tasso debitore previsti dal D.L. 203/05, a copertura dei corrispondenti crediti iscritti nell'Attivo Circolante – Voce Crediti verso Clienti. La voce si movimenta solo per effetto delle regolazioni effettuate annualmente a fine esercizio. La voce si decrementa proprio per effetto di tali pagamenti effettuati nel mese di dicembre 2019 per circa 20 milioni di euro.

Con riferimento alla provvista a breve termine, l'esposizione finanziaria media su base annua risulta inferiore, per entrambi gli esercizi a confronto, al limite fissato per il ricorso all'anticipazione di cassa, pari di norma ai 12/12 dei ricavi dell'esercizio, rappresentati nello schema di conto economico riclassificato esposto nella Relazione sulla Gestione.

D. 5) Debiti verso altri finanziatori

5) Debiti verso altri finanziatori (valori in euro/mgl)	31/12/2019	31/12/2018	Variazione
Debiti per finanziamenti CDP	14.390	15.505	(1.115)
TOTALE	14.390	15.505	(1.115)

I debiti verso altri finanziatori accolgono il debito residuo per finanziamenti per l'acquisto di immobili ad uso ufficio contratti con la Cassa Depositi e Prestiti SpA, che si decrementano per effetto dei pagamenti effettuati nell'esercizio.

D. 7) Debiti verso fornitori

7) Debiti verso fornitori (valori in euro/mgl)	31/12/2019	31/12/2018	Variazione
Debiti verso fornitori	16.525	15.054	1.471
Debiti verso fornitori per fatture da ricevere	131.086	102.935	28.151
TOTALE	147.611	117.989	29.622

I debiti verso fornitori, pari a 147,6 milioni di euro, sono per lo più riferiti a fatture da ricevere per un importo pari a 131,1 milioni di euro, relative ad acquisti di competenza dell'esercizio. La restante quota di debiti verso fornitori è relativa a fatture in lavorazione, per le quali sono in corso gli adempimenti di verifica, previsti dalla normativa per i soggetti pubblici, propedeutici al pagamento. L'indice di tempestività dei pagamenti dell'ente nell'esercizio registra mediamente un anticipo del pagamento rispetto ai termini contrattuali in linea con i precedenti esercizi e analogo a quello delle agenzie fiscali.

D. 12) Debiti tributari

12) Debiti tributari (valori in euro/mgl)	31/12/2019	31/12/2018	Variazione
Debiti per imposte IRAP	-	-	-
Debiti per imposte IRES	17.597	-	17.597
IVA a debito	4.358	-	4.358
Debiti per ritenute fiscali	13.180	760	12.420
TOTALE	35.135	760	34.375

I debiti tributari accolgono il debito Ires per l'anno 2019 dopo aver scomputato l'eccedenza di credito riveniente dalla dichiarazione dell'anno precedente, le ritenute fiscali operate nel mese di dicembre 2019 versate nel mese di gennaio 2020 e il debito corrispondente alla liquidazione del quarto trimestre 2019 già versato il 17 febbraio 2020.

D. 13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale

13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale (valori in euro/mgl)	31/12/2019	31/12/2018	Variazione
Debiti verso INPS	24.995	2.381	22.614
Debiti verso Inail	1.627	1.677	(50)
TOTALE	26.622	4.058	22.564

I debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale si riferiscono prevalentemente agli oneri previdenziali figurativi sull'accertamento delle competenze del personale maturate alla data di chiusura dell'esercizio e versate nei termini delle scadenze di legge. L'incremento di tali debiti è riferibile al fatto che nel mese di dicembre 2018 il versamento degli oneri riferiti al mese di dicembre era stato effettuato prima della chiusura dell'esercizio, mentre nel 2019 tale versamento è stato effettuato entro la scadenza nel mese di gennaio 2020.

D. 14) Altri debiti

14) Altri debiti (valori in euro/mgl)	31/12/2019	31/12/2018	Variazione
Debiti per somme incassate da riversare	332.240	299.844	32.396
Debiti per somme incassate da lavorare	308.412	279.187	29.225
Debiti verso cessati esattori	27.216	27.278	(62)
Debiti infruttiferi per trasformazione strumenti partecipativi	144.250	144.250	-
Altre partite debitorie	132.184	153.889	(21.705)
TOTALE	944.302	904.448	39.854

Gli altri debiti si riferiscono principalmente:

- a debiti per somme incassate da riversare agli Enti impositori per incassi pervenuti in prossimità della fine del mese di dicembre 2019, riversati nel mese di gennaio 2020;
- a debiti per somme incassate da lavorare per somme incassate pervenute tramite canali diversi dallo sportello (principalmente conti correnti postali e bancari e somme incassate dagli ufficiali di riscossione), per i quali è necessaria una specifica lavorazione per la corretta imputazione, che avviene successivamente alla data del 31 dicembre 2019;
- a debiti infruttiferi per trasformazione di strumenti partecipativi. Tali strumenti erano stati emessi da Equitalia SpA nel 2008 e nel 2009 ai soci cedenti al fine del regolamento del prezzo delle partecipazioni nelle Società ex-concessionarie del servizio nazionale di riscossione, come disposto dall'art. 3 del D.L. 203/05 convertito in legge dall'art. 1 della L 248/05. Nel mese di giugno 2017, prima della costituzione dell'Ente, tali strumenti sono stati cancellati e trasformati in debiti infruttiferi nei confronti degli ex strumentisti Agenzia delle Entrate (per euro 73.567.500,00 pari al 51% dei titoli emessi) ed INPS (per euro 70.682.500,00 pari al 49% dei titoli emessi).

Come già anticipato nel commento alla voce Fondi Rischi ed Oneri, si segnala che nel periodo a raffronto, per una migliore comparabilità, è stato riclassificato l'importo di 8,3 milioni di euro dalla voce Debiti Diversi alla voce Altri Fondi per una migliore classificazione di alcune partite riferite a premi di

anzianità, stanziata dalle diverse società confluite nell'Ente negli esercizi precedenti.

E) RATEI E RISCONTI

E) RATEI E RISCONTI	31/12/2019	31/12/2018	Variazione
Valori in €/mgl	98.501	144.008	(45.507)

E) RATEI E RISCONTI (valori in euro/mgl)	31/12/2019	31/12/2018	Variazione
Ratei passivi	672	727	(55)
Risconti passivi	97.829	143.281	(45.452)
TOTALE	98.501	144.008	(45.507)

La voce si riferisce principalmente ai risconti passivi rilevati a fronte degli aggi "anticipati" incassati per effetto di una specifica fattispecie della Definizione Agevolata. La rilevazione contabile è stata effettuata tenuto conto delle disposizioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Nell'esercizio viene registrato un incremento per effetto della rilevazione per 3,6 milioni di euro dei risconti degli incassi da definizione Agevolata del 2019 da riferirsi ad esercizi successivi al netto dell'assorbimento per 50,1 milioni di euro dei risconti di competenza del 2019, ma riferiti a incassi 2017 e 2018.

Per la dinamica complessiva dei risconti si rinvia al paragrafo Rappresentazione contabile degli "aggi" su riscossioni da Definizione Agevolata della Relazione sulla Gestione.

▶ PARTE C – INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

A) VALORE DELLA PRODUZIONE	01/01/2019 - 31/12/2019	01/01/2018 - 31/12/2018	Variazione
Valori in €/mgli	992.698	911.231	81.467

La voce è così dettagliata:

A) VALORE DELLA PRODUZIONE (valori di euro/mgli)	01/01/2019 - 31/12/2019	01/01/2018 - 31/12/2018	Variazione
1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni	889.825	843.400	46.425
5. Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	102.873	67.831	35.042
TOTALE	992.698	911.231	81.467

A) 1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni

A) 1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni (valori di euro/mgli)	01/01/2019 - 31/12/2019	01/01/2018 - 31/12/2018	Variazione
Aggi riscossione ruoli	646.535	621.805	24.730
Rimborsi spese riscossione ruoli	152.155	112.672	39.483
Diritti di notifica riscossione ruoli	56.436	68.976	(12.540)
Ricavi riscossione distinte di riversamento	27.132	32.366	(5.234)
Ricavi fiscalità locale territoriale	7.567	7.581	(14)
TOTALE	889.825	843.400	46.425

Gli aggi da riscossione ruoli rappresentano la remunerazione dell'Ente, prevista dalla normativa di comparto per il ristoro degli oneri di funzionamento del sistema della riscossione e sono commisurate al totale delle somme effettivamente riscosse.

La misura nominale di tale aggio, a partire dai ruoli emessi dal primo gennaio 2016, è pari al 6% del volume riscosso. Il valore medio effettivo al 31 dicembre 2019, tenuto conto dell'aggio non spettante per sgravi e fallimenti e del maggior aggio relativo a riscossioni DEFAGE su anni pregressi, risulta in linea con tale valore.

Nell'esercizio di riferimento, tali aggi hanno recepito:

- la rilevazione degli aggi di competenza dell'esercizio per 50,1 milioni di euro, riscontati nel 2017 e 2018 per tener conto dell'impatto straordinario generato sull'andamento delle riscossioni dalla Definizione Agevolata;
- la rilevazione della rettifica di aggi per 2,1 milioni di euro sugli incassi 2019 calcolata sulla base degli stessi principi di riallineamento dei ricavi secondo le competenze originarie definite dai piani di rateazione;
- la rilevazione della rettifica di aggi per 1,5 milioni di euro sugli incassi 2019 per la rettifica della rata unica da Definizione Agevolata.

La rilevazione dei risconti, effettuata tenuto conto delle disposizioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha permesso di ripristinare le competenze originarie.

I rimborsi spese e diritti di notifica si riferiscono:

- ai compensi maturati nell'esercizio per i rimborsi delle spese sostenute per la riscossione in via esecutiva, iscritti per la parte riscossa dai contribuenti o da riscuotere, a seguito di discarico, dagli Enti impositori.
- ai rimborsi delle spese di notifica delle cartelle esattoriali, sia per la parte riscossa dai contribuenti che per la parte rilevata per competenza, da riscuotere anch'essa dagli enti impositori.

L'incremento della voce di circa 26,9 milioni di euro complessivi rispetto all'esercizio a raffronto è dovuto al maggior numero di preavvisi di fermo, di pignoramenti e ipoteche effettuati nel corso del 2019.

I ricavi di riscossione per distinte di versamento si riferiscono alle commissioni attive per riscossioni da distinte di versamento Mod. F23 effettuate per il tramite degli intermediari creditizi o direttamente allo sportello. A tali commissioni attive si contrappongono quelle passive, riconosciute agli intermediari per le riscossioni effettuate per loro tramite, e in particolare gli oneri su deleghe bancarie per versamenti eseguiti dai contribuenti, esposti tra i costi per servizi.

I ricavi per fiscalità locale si riferiscono alle commissioni applicate su avvisi bonari di pagamento per la riscossione dei tributi locali, a prescindere dalla natura del

tributo riscosso.

A) 5. Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio

A) 5. Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio (valori in euro/mgl)	01/01/2019 - 31/12/2019	01/01/2018 - 31/12/2018	Variazione
Proventi per servizi informatici e supporto alla riscossione	13.521	14.331	(810)
Fondo finanziamento degli investimenti	1.003	-	1.003
Altri ricavi	11.310	10.708	602
Eccedenze e rettifiche di fondi esercizi precedenti	77.039	42.792	34.247
TOTALE	102.873	67.831	35.042

I proventi per servizi informatici e supporto alla riscossione si riferiscono alle prestazioni rese su F24 ed altri servizi di supporto riferiti ad altri Enti di competenza dell'esercizio. Il decremento di tali proventi è riferibile principalmente alla scadenza dell'accordo di cooperazione con Equitalia Giustizia relativo all'attività di supporto per i servizi di scansione.

Si segnala la rilevazione dei proventi per 1 milione di euro per il Fondo Finanziamento degli investimenti riferiti al finanziamento erogato nel mese di dicembre 2019 ai sensi dell'art. 1, comma 1072 della legge 28 dicembre 2017, n.205, a fronte dei progetti di digitalizzazione dei servizi ai contribuenti rendicontati al Ministero dell'economia e delle finanze per gli esercizi 2018. In particolare, il contributo è stato erogato per l'importo di 2 milioni di euro e riscontato per quota parte riferita agli ammortamenti di competenza degli esercizi futuri, lasciando a ricavi solo la quota di contributo necessario a neutralizzare il valore degli ammortamenti registrati nell'anno sugli investimenti finanziati.

Inoltre, tra gli altri ricavi, vengono rilevati i proventi riferiti alla liberazione di fondi, risultati eccedentari, accantonati nel corso degli esercizi precedenti e alle riprese di valore riferite a svalutazioni rettificative dei crediti dell'attività caratteristica. Nella voce confluiscono principalmente le riprese di valore rilevate a seguito della liberazione di svalutazioni rettificative dei crediti per rimborsi spese e diritti di notifica. Nel corso del 2019, infatti, a seguito dello stralcio dei carichi di

importo fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010 - previsto dall'art. 4 del DL n. 119/2018 – i crediti per rimborsi spese collegati a tali carichi, sono stati richiesti a rimborso in venti quote annuali a partire dal 30 giugno 2020. Tali crediti, pari a 311 milioni di rimborsi spese, sono stati chiesti a rimborso e quindi sono venuti meno i relativi fondi svalutazione rilevati nel tempo per circa 29,3 milioni di euro.

Inoltre, sono stati liberati ulteriori fondi svalutazione per 30,9 milioni di euro rilevati su anticipazioni su crediti ante riforma e il cui piano di recupero è stato avviato nel corso del 2019. Tali proventi vanno correlati alle rettifiche di valore su fattispecie analoghe pari a circa 62 milioni di euro, registrati tra le "Rettifiche di valore" della Voce di conto economico B.10 d) Svalutazione di crediti compresi nell'attivo circolante. Tale rilevazione a partite aperte è effettuata in applicazione delle normative civilistiche e fiscali, riferendosi a fondi in parte antecedenti in parte successivi alla data di trasformazione in ente pubblico economico che ha comportato il passaggio dagli schemi di bilancio finanziari a quelli previsti dal Codice Civile.

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

B) COSTI DELLA PRODUZIONE	01/01/2019 - 31/12/2019	01/01/2018 - 31/12/2018	Variazione
Valori in €/mgl	949.994	890.394	59.600

La voce è così composta:

B) COSTI DELLA PRODUZIONE (valori in euro/mgl)	01/01/2019 - 31/12/2019	01/01/2018 - 31/12/2018	Variazione
6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.509	1.395	114
7. Per servizi	162.852	156.566	6.286
8. Per godimento di beni di terzi	53.966	54.521	(555)
9. Per il personale	496.111	494.552	1.559
10. Ammortamenti e svalutazioni	98.310	57.851	40.459
11. Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	-	-
12. Accantonamenti per rischi	39.207	44.436	(5.229)
13. Altri accantonamenti	-	-	-
14. Oneri diversi di gestione	98.039	81.073	16.966
TOTALE	949.994	890.394	59.600

Per il commento del contenuto delle singole voci si rinvia ai relativi successivi paragrafi.

B) 6. Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

B) 6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (valori in euro/mgl)	01/01/2019 - 31/12/2019	01/01/2018 - 31/12/2018	Variazione
Materiali di consumo e varie d'ufficio	1.499	1.384	115
Sicurezza nei luoghi di lavoro	10	8	2
Sopravv. passive per materie prime, sussidiarie e di consumo	-	3	(3)
TOTALE	1.509	1.395	114

La voce accoglie principalmente le spese sostenute per l'acquisto di materiali di consumo, cancelleria e varie d'ufficio.

L'incremento di tale voce è dato principalmente dall'acquisto di materiali IT, in particolare toner.

B) 7. Costi per servizi

B) 7. Per servizi (valori in euro/mgl)	01/01/2019 - 31/12/2019	01/01/2018 - 31/12/2018	Variazione
Costi per servizi esattoriali	67.984	65.484	2.500
Spese rappresentanza legale per contenzioso esattoriale	40.351	35.021	5.330
Servizi informatici	15.309	13.590	1.719
Spese generali e di funzionamento	15.583	16.984	(1.401)
Servizi bancari e postali per attività esattoriale	9.314	10.953	(1.639)
Servizi di contact center	2.416	2.100	316
Altri servizi professionali e amministrativi	1.481	1.432	49
Revisione contabile	328	534	(206)
Servizi al personale dipendente	9.266	8.497	768
Altri servizi	820	1.971	(1.151)
TOTALE	162.852	156.566	6.286

Con riferimento ai costi per servizi, nel seguito vengono riportati i contenuti e scostamenti delle principali fattispecie.

Gli oneri per servizi esattoriali sono riferiti principalmente ai costi di postalizzazione e notifica sostenuti per l'attività esattoriale. L'incremento della voce è in ragione della dinamica dell'attività di riscossione nell'esercizio 2019, che vede da un lato una leggera diminuzione dei processi notificatori - anche per effetto delle nuove definizioni agevolate dei carichi, c.d. Pace Fiscale (più

ampia rispetto all'istituto agevolativo introdotto nel 2018) -, dall'altro un incremento delle comunicazioni inviate ai contribuenti che ha generato maggiori oneri di postalizzazione.

Le spese di rappresentanza legale sono da riferirsi ai costi sostenuti per la difesa in giudizio nell'ambito del contenzioso esattoriale. Le spese si riferiscono agli oneri relativi a spese legali maturate a fronte di contenziosi instauratisi per i ricorsi di volta in volta proposti dai contribuenti. L'incremento di tali spese è connesso alla progressione dello stato di avanzamento dei giudizi affidati negli anni precedenti e generato, in particolare, dal picco di ricorsi in ingresso nel corso del 2018.

Va, inoltre, segnalato come, sebbene nel corso del 2019 sia stato possibile assistere ad una sensibile riduzione dei ricorsi notificati dalle controparti, il volume degli affidamenti sia rimasto pressoché stabile.

I costi per servizi informatici si riferiscono alle spese sostenute per la manutenzione di hardware e software, per i servizi di connettività e di conduzione della macchina operativa. L'incremento di tali costi rispetto all'esercizio precedente, è da riferirsi ai servizi di Connettività/Trasmissione Dati dovuti all'adeguamento alle tariffe della nuova Convenzione Consip SPC2 e per l'incremento del costo dei servizi SOGEI dovuto in particolare all'andata a regime nel secondo semestre 2018 del servizio di Disaster Recovery.

I servizi generali e di funzionamento, sono riconducibili essenzialmente alle spese di funzionamento degli uffici, ai costi per utenze e altre spese generali. Il decremento è frutto prevalentemente dei minori costi nei servizi di gestione e manutenzione degli immobili e della riduzione dei costi delle utenze, in primis quelle relative all'energia elettrica, per effetto prevalente di congruagli avutisi nell'esercizio 2018.

I servizi bancari e postali per attività esattoriale si riferiscono principalmente alle commissioni riconosciute agli istituti di credito per le riscossioni effettuate per loro tramite e in particolare agli oneri su deleghe bancarie per versamenti eseguiti dai contribuenti ai sensi della L. 237/97. Tali oneri trovano contropartita

nei ricavi da riscossione tramite distinte di versamento già commentati nella voce A. 1) "Ricavi delle vendite e prestazioni".

B) 8. Costi per godimento di beni di terzi

B) 8. Per godimento beni di terzi (valori in euro/mgl)	01/01/2019 - 31/12/2019	01/01/2018 - 31/12/2018	Variazione
Licenze e manutenzioni hw e sw	26.902	27.352	(450)
Locazione immobili ad uso ufficio	26.601	26.737	(136)
Altre locazioni	463	432	31
TOTALE	53.966	54.521	(555)

I costi relativi al godimento beni di terzi fanno riferimento principalmente ai canoni di locazione e alle spese condominiali sostenute per gli immobili ad uso ufficio. Inoltre, la voce accoglie le spese sostenute per canoni e manutenzioni di hardware e software, in particolare riferiti ai sistemi di riscossione. Questi ultimi si decrementano essenzialmente per effetto dei risparmi avutisi con il passaggio al nuovo fornitore delle attività sul perimetro SET.

Ai sensi dell'art. 2427 n. 22 del Codice Civile, relativamente ai contratti di locazione finanziaria sono riportati i dati patrimoniali ed economici che si sarebbero ottenuti dopo aver adottato il metodo di contabilizzazione finanziario. L'ammortamento è stato calcolato con l'aliquota del 3% e commisurato all'effettivo utilizzo.

EFFETTI SUL PATRIMONIO NETTO	
a) Contratti in corso	(Valori in Euro/mgl)
Beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente, al netto degli ammortamenti complessivi	1.148
Quota di Ammortamento di competenza dell'esercizio	-41
Beni in leasing finanziario al termine dell'esercizio, al netto degli ammortamenti complessivi	1.107
b) Beni riscattati	0
c) Passività	0
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente	0
Rimborsi in conti capitale e riscatti nel corso dell'esercizio	98
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al termine dell'esercizio	98
d) Effetto complessivo lordo alla fine dell'esercizio (a+b-c)	1.009
e) Effetto fiscale	242
d) Effetto sul Patrimonio Netto alla fine dell'esercizio (d - e)	767
EFFETTI SUL CONTO ECONOMICO	
+ Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing finanziario	1
- Rilevazione quote di ammortamenti su contratti in essere e su beni riscattati	-41
Effetto sul risultato dell'esercizio prima delle imposte	-40
+/- Rilevazione effetto fiscale	-10
Effetto sul risultato dell'esercizio delle operazioni di leasing con il metodo finanziario	-30

B) 9. Costi per il personale

B) 9. Per il personale (valori in euro/mgl)	01/01/2019 - 31/12/2019	01/01/2018 - 31/12/2018	Variazione
a) Salari e stipendi	345.144	342.986	2.158
b) Oneri sociali	124.737	124.155	582
c) Trattamenti di fine rapporto	1.740	1.796	(56)
d) Trattamenti di quiescenza e simili	6.769	6.884	(115)
e) Altri costi	17.721	18.731	(1.010)
TOTALE	496.111	494.552	1.559

La voce include le competenze maturate nell'anno, costituite principalmente dalle retribuzioni, dalle partite variabili della retribuzione, tra cui l'adeguamento degli oneri per premi di anzianità maturati, e dagli oneri sociali maturati sulle stesse competenze.

Si segnala che a seguito dell'emanazione del DL 95/2012 le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale sono obbligatoriamente fruiti, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi.

B) 10. Ammortamenti e svalutazioni

B) 10. Ammortamenti e svalutazioni (valori in euro/mgl)	01/01/2019 - 31/12/2019	01/01/2018 - 31/12/2018	Variazione
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	12.486	11.219	1.267
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	3.552	3.632	(80)
d) svalutazione crediti nell'attivo circolante e nelle disp. liq.	82.272	43.000	39.272
TOTALE	98.310	57.851	40.459

Le rettifiche si riferiscono agli ammortamenti dell'esercizio determinati sulla base della vita utile dei cespiti e del loro utilizzo nella fase produttiva. Non sono presenti rettifiche per perdite durevoli di valore.

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali sono dettagliati nelle tabelle che seguono:

B) 10.a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali (valori in euro/mgl)	01/01/2019 - 31/12/2019	01/01/2018 - 31/12/2018	Variazione
Costi di impianto	(0)	1	(1)
Brevetti e diritti	12.460	11.195	1.265
Concessioni, licenze, marchi e simili	1	1	-
Altre immobilizzazioni immateriali	25	22	3
di cui Miglione su beni di terzi	25	22	3
TOTALE	12.486	11.219	1.267

B) 10.b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali (valori in euro/mgl)	01/01/2019 - 31/12/2019	01/01/2018 - 31/12/2018	Variazione
Fabbricati - uso strumentale	1.646	1.646	-
Impianti e macchinari	127	130	(3)
Altri beni	1.779	1.856	(77)
TOTALE	3.552	3.632	(80)

Con riferimento alle svalutazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante, si riporta il saldo della voce:

B) 10.d) svalutazione crediti nell'attivo circolante e nelle disp. liq. (valori in euro/mgl)	01/01/2019 - 31/12/2019	01/01/2018 - 31/12/2018	Variazione
Rettifica di valore su cred-client	82.272	43.000	39.272
TOTALE	82.272	43.000	39.272

Nell'esercizio di riferimento sono state rilevate rettifiche di valore per circa 82,3 milioni di euro riferite:

- per 19,5 milioni di euro a rettifiche di valore su crediti per proventi da riscossione vantati verso gli enti per le fattispecie già identificate negli

scorsi esercizi (preavvisi di fermo inesitati e cartelle con valorizzazione delle sole spese residue)

- per 61,7 milioni di euro a fronte della citata riconciliazione in corso dei saldi migrati dalle vecchie società ante accentramento dell'Ente con gli archivi disponibili.
- per 0,9 milioni di euro a fronte degli scarti rilevati nell'ambito delle procedure informatiche di stralcio delle cartelle.

Tali partite vanno considerate al netto delle riprese di valore su fattispecie analoghe pari a circa 60 milioni di euro, registrate tra le "Eccedenze e rettifiche di fondi di esercizi precedenti" della Voce A.5. Altri ricavi e proventi. Tale rilevazione a partite aperte è effettuata in applicazione delle normative civilistiche e fiscali, riferendosi a fondi in parte antecedenti in parte successivi alla data di trasformazione in ente pubblico economico che ha comportato il passaggio dagli schemi di bilancio finanziari a quelli previsti dal Codice Civile.

B) 12. Accantonamenti per rischi

La voce è costituita da accantonamenti di carattere prudenziale effettuati per fronteggiare eventuali rischi derivanti dal contenzioso in essere e altri rischi e oneri correlati all'attività caratteristica.

B) 12. Accantonamenti per rischi (valori in euro/mgl)	01/01/2019 - 31/12/2019	01/01/2018 - 31/12/2018	Variazione
Accantonamenti per contenzioso esattoriale	35.291	35.053	238
Accantonamenti per altri contenziosi	878	2.387	(1.509)
Accantonamenti per rischi ed oneri	3.038	6.996	(3.958)
TOTALE	39.207	44.436	(5.229)

Gli accantonamenti per contenzioso esattoriale sono rilevati per fronteggiare il rischio di condanna alle spese in caso di soccombenza.

L'incremento degli accantonamenti per il rischio di soccombenza nell'esercizio deriva dalla stratificazione crescente del volume dei ricorsi ancora pendenti. Infatti, nonostante la riduzione dei ricorsi registrata nell'anno

di riferimento rispetto agli anni precedenti, il volume dei giudizi che si chiudono, presso le varie Autorità Giudiziarie interessate e delle sentenze depositate ad essi relative, resta ancora inferiore rispetto al volume dei ricorsi di anno in anno in ingresso.

Si aggiunga, poi, un leggero incremento del costo marginale atteso di condanna, di impatto comunque ridotto sull'accantonamento totale.

Gli accantonamenti per altri contenziosi sono riferiti ad accantonamenti prudenziali per contenziosi in essere di natura non esattoriale.

Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono rilevati per far fronte ad eventuali oneri riferiti all'attività caratteristica.

B) 14. Oneri diversi di gestione

B) 14. Oneri diversi di gestione (valori in euro/mgl)	01/01/2019 - 31/12/2019	01/01/2018 - 31/12/2018	Variazione
Oneri per soccombenze contenzioso esattoriale	75.594	60.346	15.248
Oneri su sgravi	16.475	12.837	3.638
Imposte indirette e tasse	5.277	7.055	(1.778)
Altri oneri diversi	693	835	(142)
TOTALE	98.039	81.073	16.966

Le spese per soccombenze in giudizio si riferiscono agli oneri di soccombenza nei giudizi di contenzioso esattoriale sostenuti nell'esercizio. L'incremento di tali spese rispetto all'esercizio 2018 è da ritenersi fisiologico, tenuto conto del maggior numero di giudizi, incardinati negli anni precedenti, che sono andati via via definendosi con l'emissione della sentenza nell'esercizio in esame.

Gli oneri su sgravi si riferiscono agli aggi restituiti ai contribuenti per provvedimenti di sgravio per indebito che hanno dato luogo alla refusione di ogni somma incassata, sia dei tributi riversati all'ente impositore, sia dei compensi e diritti percepiti.

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	01/01/2019 - 31/12/2019	01/01/2018 - 31/12/2018	Variazione
Valori in €/mgl	2	(3.404)	3.406

La voce rappresenta il saldo netto dei proventi ed oneri finanziari dell'esercizio, come meglio rappresentati nel seguito:

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI (valori in euro/mgl)	01/01/2019 - 31/12/2019	01/01/2018 - 31/12/2018	Variazione
15. Proventi da partecipazioni	-	-	-
16. Altri proventi finanziari	3.758	1.321	2.437
17. Interessi e altri oneri finanziari	(3.756)	(4.725)	969
17-BIS. Utili e perdite su cambi	-	0	(0)
TOTALE	2	(3.404)	3.406

I proventi finanziari sono così dettagliati:

C) 16. Altri proventi finanziari (valori in euro/mgl)	01/01/2019 - 31/12/2019	01/01/2018 - 31/12/2018	Variazione
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni no partecipazioni	-	-	-
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante	-	-	-
d) proventi diversi dai precedenti	3.758	1.321	2.437
TOTALE	3.758	1.321	2.437

C) 16.d) proventi diversi dai precedenti (valori in euro/mgl)	01/01/2019 - 31/12/2019	01/01/2018 - 31/12/2018	Variazione
Interessi attivi su c/c bancari e postali	19	24	(5)
Altri interessi attivi	314	866	(552)
Interessi attivi titoli	68	83	(15)
Proventi finanziari da attualizzazione crediti	3.357	348	3.009
TOTALE	3.758	1.321	2.437

L'incremento dei proventi finanziari da attualizzazione è riferito all'adeguamento dell'attualizzazione dei crediti per rimborsi spese al tasso di riferimento, che è quello medio di provvista, in flessione rispetto al calcolo originario.

Gli oneri finanziari, invece, sono dettagliati nella tabella che segue:

C) 17. Interessi e altri oneri finanziari (valori in euro/mgl)	01/01/2019 - 31/12/2019	01/01/2018 - 31/12/2018	Variazione
Interessi passivi bancari	(2.874)	(3.779)	905
Interessi passivi altri	(882)	(842)	(40)
Perdite su immobilizzazioni finanziarie	-	(104)	104
TOTALE	(3.756)	(4.725)	969

Gli interessi passivi si riferiscono agli oneri finanziari registrati sulle operazioni di finanziamento nella forma di "denaro caldo" in essere al 31 dicembre 2019 e sui finanziamenti in essere con Cassa Depositi e Prestiti SpA.

Il fabbisogno finanziario medio nell'anno 2019 si è mantenuto sui 650 milioni circa del 2018, mentre il tasso medio di provvista è sceso dallo 0,63% del 2018 allo 0,47% del 2019, con un risparmio di oneri finanziari di circa 1,0 milione di euro (-25% del costo), dovuto principalmente all'attenta pianificazione finanziaria che ha ottimizzato, tempo per tempo, l'utilizzo della forma tecniche di denaro caldo che presenta condizioni economiche normalmente migliori rispetto alla forma tecnica dello scoperto di conto corrente, pur introducendo elementi di rigidità nella gestione finanziaria da gestire.

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE

D)19. Svalutazioni	01/01/2019 - 31/12/2019	01/01/2018 - 31/12/2018	Variazione
Valori in €/mgl	46	139	(93)

D)19. Svalutazioni (valori in euro/mgl)	01/01/2019 - 31/12/2019	01/01/2018 - 31/12/2018	Variazione
Svalutazioni di partecipazioni	46	139	(93)
Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-	-
TOTALE	46	139	(93)

Si segnala, che nel corso del 2019 è stata rilevata una rettifica di valore delle partecipazioni possedute al fine di allineare il valore di iscrizione in bilancio a quello del Patrimonio Netto di tali società a seguito di perdite durevoli di valore. In particolare la svalutazione ha riguardato le seguenti società:

DENOMINAZIONE SOCIETA' (valori in euro/mgl)	31/12/2019	31/12/2018
Gecap SpA in liquidazione	-	91.765
Global Service SpA in liquidazione	-	18.440
Riscossione Sicilia SpA	5.270	-
Stoà SpA Società consortile per azioni	40.527	28.545
TOTALE SVALUTAZIONI	45.797	138.750

20) Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

20) IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE	01/01/2019 - 31/12/2019	01/01/2018 - 31/12/2018	Variazione
Valori in €/mgI	(41.266)	(16.050)	(25.216)

20) IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE (valori in euro/mgI)	01/01/2019 - 31/12/2019	01/01/2018 - 31/12/2018	Variazione
Ires corrente	(34.246)	(3.151)	(31.095)
Irap corrente	(7.121)	(2.914)	(4.207)
Ires anticipata	-	(10.014)	10.014
Irap anticipata	-	-	-
Ires differita	29	29	-
Irap differita	3	5	(2)
Imposte relative a esercizi prec. su imposte diret	69	(5)	74
TOTALE	(41.266)	(16.050)	(25.216)

La voce accoglie le imposte correnti IRES e IRAP di competenza dell'esercizio di riferimento.

L'imponibile fiscale dell'esercizio tiene conto della deduzione del versamento di "spending review" di circa 1,2 milioni di euro effettuato nel 2019 relativamente all'esercizio 2018. Infatti, per effetto del nuovo criterio di derivazione rafforzata introdotto dalle nuove regole contabili del D.LGS 139/2015, il risparmio di spesa conseguito nel 2018 e riversato nel 2019 ad uno specifico capitolo del bilancio dello stato a seguito dell'applicazione del D.L. 193/2016 - ancorché non imputati a conto economico, ma direttamente a riduzione del patrimonio dell'ente - è stato dedotto fiscalmente sia ai fini Ires che ai fini Irap.

Segue il dettaglio e la composizione della voce:

Imposte sul reddito dell'esercizio (valori in €/mgl)	31/12/2019	31/12/2018	Variazione
1) Imposte correnti	41.367	6.065	35.302
IRES	34.246	3.151	31.095
IRAP	7.121	2.913	4.207
2) Variazione delle imposte anticipate	-	10.014	(10.014)
Imposte anticipate rilevate nell'esercizio	-	-	-
IRES	-	-	-
IRAP	-	-	-
Imposte anticipate assorbite nell'esercizio		10.014	(10.014)
IRES		10.014	(10.014)
IRAP	-	-	-
3) Variazione delle imposte differite	(32)	(34)	2
Imposte differite rilevate nell'esercizio	-	-	-
IRES	-	-	-
IRAP	-	-	-
Imposte differite assorbite nell'esercizio	(32)	(34)	2
IRES	(29)	(29)	-
IRAP	(3)	(5)	2
4) Imposte relative a esercizi prec. su imposte dirette	(69)	5	(74)
Imposte relative a exerc prec. ti imposte dirette	(69)	5	(74)
5) Imposte sul reddito d'esercizio di competenza	41.266	16.050	25.216
IRES	34.149	13.142	21.007
IRAP	7.117	2.908	4.209

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti		Valori in €/mgl		
(1) Differenze temporanee		IRES	IRAP	TOTALE
Descrizione				
Differenze temporanee deducibili:	A	-	-	
Differenze temporanee imponibili:	B	(611)	(111)	(722)
Differenze temporanee nette	A+B	(611)	(111)	(722)
(2) Effetti fiscali				
Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio	C			-
Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio precedente	D	(29)	(3)	(32)
Imposte differite (anticipate) dell'esercizio	C+D	(29)	(3)	(32)

Le passività fiscali differite sono rilevate per le differenze temporanee imponibili.

Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico		
A (IRES)		
Descrizione	Totale Imponibile	Imposta
Risultato prima delle imposte	42.728	
Onere/Beneficio fiscale teorico		10.255
Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi	-	-
Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi	53.705	53.705
Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti	(25.415)	(25.415)
Differenze permanenti che non si riverseranno negli esercizi successivi	73.066	73.066
Imponibile Ires	144.085	
Perdite fiscali e Beneficio Ace (periodi precedenti)	(1.393)	
Onere/(Beneficio fiscale effettivo)		34.246
B (IRAP)		
Descrizione	Totale Imponibile	Imposta
Totale valore della produzione	42.703	
Ricavi non rilevanti ai fini Irap	(10.711)	
Costi non rilevanti ai fini Irap	617.591	617.591
Onere/(Beneficio) fiscale teorico		28.327
Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi		
Rigiro delle differenze temporanee deducibili di esercizi precedenti:	10.114	(10.114)
Differenze permanenti che non si riverseranno negli esercizi successivi	13.036	13.036
Deduzione per cuneo fiscale		(489.219)
Imponibile Irap	163.286	
Onere fiscale effettivo		7.121
A+B (IRES + IRAP)		
Descrizione	Imposta Teorica	Imposta effettiva
Onere/Beneficio fiscale	38.582	41.367
Riconciliazione tra aliquota teorica ed aliquota effettiva Ires		
Aliquota ordinaria applicabile		24,0%
Imposta teorica	10.255	24,0%
Differenze temporanee tassabili	-	0,0%
Differenze temporanee nette	6.790	15,9%
Differenze permanenti	17.202	40,3%
Imposta effettiva	34.246	80,1%

Tale prospetto rappresenta l'informativa relativa alla riconciliazione tra l'aliquota ordinaria ed effettiva prevista dal principio n. 25. L'aliquota effettiva sopra espressa tiene conto della determinazione dell'Ires apportando le variazioni fiscali previste dalla normativa vigente.

21) Utile (perdite) d'esercizio

21) UTILE (PERDITE) DELL'ESERCIZIO	01/01/2019 - 31/12/2019	01/01/2018 - 31/12/2018	Variazione
Valori in €/mgl	1.394	1.245	149

Il risultato è in equilibrio, nel rispetto delle previsioni normative di comparto introdotte dal D.Lgs. 159/15 e dal D.L. 193/16, e in linea con l'esercizio 2018.

▶ PARTE D – INFORMAZIONI SUL RENDICONTO FINANZIARIO

Per la gestione finanziaria dell'ente, in applicazione del comma 1 dell'art. 14 dello Statuto dell'ente che prevede che "ai fini dello svolgimento della propria attività l'Agenzia delle entrate-Riscossione può utilizzare anticipazioni di cassa pari, di norma, a dodici dodicesimi dei ricavi" – verificata con le istituzioni competenti la corrispondenza della forma tecnica di finanziamento a breve termine con l'istituto dell'anticipazione di cassa degli enti pubblici - sono accese operazioni di finanziamento a breve termine, nella forma tecnica del "denaro caldo", in aggiunta all'utilizzo dello scoperto di conto corrente del conto master di cash pooling con le migliori condizioni economiche a bilanciamento della posizione finanziaria giornaliera, supportata da un sistema periodico di pianificazione della provvista finanziaria.

Il rendiconto finanziario al 31 dicembre 2019 evidenzia un miglioramento transitorio dei flussi finanziari nell'esercizio, per effetto delle dinamiche della riscossione illustrate nel paragrafo "Riscossione ruoli al 31 dicembre 2019" della Relazione sulla Gestione. In particolare il flusso finanziario dell'esercizio è positivo per circa 68 milioni di euro, comprendendo anche i debiti correnti verso banche.

Tenuto conto della natura di intermediario finanziario dell'Ente, il rendiconto finanziario presenta una limitata significatività del saldo di apertura e di chiusura dell'esercizio e del flusso di cassa rilevato come variazione. Ciò in quanto i valori rappresentati sono riferibili non solo a fondi propri, ma in misura rilevante a fondi di terzi.

In particolare, tenuto conto delle somme incassate da lavorare e da riversare, le risultanze del rendiconto alla data del 31 dicembre 2019 risultano in linea con l'effettiva esposizione finanziaria.

▶ PARTE E – ALTRE INFORMAZIONI

Sezione 1 – Riferimenti specifici sull'Attività Svolta

Agenzia delle entrate-Riscossione è un Ente pubblico economico istituito ai sensi dell'articolo 1 del Decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2016 n. 225, e svolge le funzioni relative alla riscossione nazionale.

L'Ente è sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'Economia e delle Finanze ed è strumentale dell'Agenzia delle entrate a cui è attribuita la titolarità della riscossione nazionale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del Decreto legge 30 settembre 2005 n. 203, convertito con modificazioni dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248.

Agenzia delle entrate-Riscossione è subentrata, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia sciolte a decorrere dal 1° luglio 2017 (a eccezione di Equitalia Giustizia).

L'obiettivo dell'Agenzia delle entrate-Riscossione è di migliorare l'attività di riscossione nazionale mediante un approccio che garantisca economicità della gestione, soddisfazione dei contribuenti per i servizi prestati e aumento dei volumi di riscossione, anche mediante azioni di prevenzione e contrasto dell'evasione ed elusione fiscale.

Sezione 2 – Compensi agli organi sociali

Sono di seguito indicati gli importi dei compensi spettanti ai componenti del Comitato di Gestione e del Collegio dei Revisori, al netto di eventuali rimborsi spese.

COMPENSI AGLI ORGANI DELL'ENTE	01/01/2019 - 31/12/2019	01/01/2018 - 31/12/2018	Variazione
Compensi e rimborsi al Comitato di Gestione		(0)	0
Compensi e rimborsi al Collegio dei Revisori	95	95	-
TOTALE	95	95	0

Ai componenti del Comitato di gestione non sono erogati compensi, indennità o rimborsi spese, in conformità al disposto dell'art. 1, comma 4, del Decreto Legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016 n. 225.

I compensi dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti sono stati determinati con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 12 aprile 2018, comprensivi dei compensi relativi all'incarico di Revisore legale dei conti ed Organismo di Vigilanza.

Sezione 3 – Informativa Personale

Di seguito è rappresentata la consistenza dell'organico dell'Ente al 31 dicembre 2019 e quella media dell'esercizio.

DATI FORZA	31/12/2019	31/12/2018
Dirigenti	72	72
Quadri Direttivi III e IV	636	639
Quadri Direttivi I e II	806	809
Aree professionali	6.020	6.049
Livello unico	2	2
TOTALE	7.536	7.571
Dirigenti (n.medio)	72	74
Quadri direttivi III e IV (n.medio)	638	641
Quadri direttivi I e II (n.medio)	807	811
Aree professionali (n.medio)	6.034	6.062
Livello unico (n.medio)	2	2
TOTALE N. MEDIO	7.553	7.590

Sezione 4 – DL 34/2019 - Trasparenza erogazioni pubbliche e obblighi informativi

Il Decreto Legge 34/2019 (Decreto crescita), convertito con Legge 28 giugno 2019 n. 58 ha riformulato gli obblighi informativi a carico di Soggetti beneficiari di erogazioni pubbliche ed il relativo regime sanzionatorio, modificando la Legge 124/2017.

In particolare, l'art. 1, **comma 125-quinquies della legge n. 124/2017** stabilisce che *“Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all' articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la registrazione degli aiuti nel predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ivi prevista, operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della relativa disciplina, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico dei soggetti di cui ai commi 125 e 125-bis, a condizione che venga dichiarata l'esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenute alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza”*.

Nel corso del 2019 l'Ente ha aderito ad un Piano Formativo finanziato dal Fondo Banche assicurazioni, qualificabile come aiuto di Stato ai sensi degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e rientrante, quindi, nei contributi per i quali è previsto obbligo di trasparenza.

Tali piani di formazioni per i quali è stato richiesto il finanziamento, sono riportati nel Registro Nazionale Trasparenza del Ministero dello Sviluppo Economico. Si tratta di piani di formazione che sono stati per ora solo approvati dal Fondo banche Assicurazioni, ma non ancora liquidati. Complessivamente il valore è di Euro 83.248,88, secondo il seguente dettaglio:

- Euro 72.209,88 riferito al Piano collettivo aziendale “Diventare Ente Pubblico Economico”
- Euro 5.200,00 riferito al piano “IBM Tivoli Workload Scheduler - Livello Base”
- Euro 2.839,00 riferito al piano “Project Management (PRINCE2)”
- Euro 3.000,00 riferito al piano “Itil Continual Service Improvement”.

Il Decreto Legge n. 34/2019 ha modificato la Legge n. 124/2017 anche per quanto attiene l'informativa sui contributi.

Con l'art. 1, **comma 125 bis** si stabilisce che *"I soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 2195 del codice civile pubblicano nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo" 2013, n. 33. Omissis ..."*

Secondo tali indicazioni, l'Ente nel corso del 2019 non ha ricevuto erogazioni per cui sussistano obblighi di comunicazione nel presente bilancio.

Per quanto non sussistano obblighi di trasparenza, viene comunque segnalato, il già citato Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, ai sensi dell'art. 1, comma 1072 della legge 28 dicembre 2017, n.205 a cui l'Ente ha aderito presentando domanda e rendicontando nel 2019 gli investimenti realizzati nel 2018 per i progetti di "Digitalizzazione dei servizi ai contribuenti".

A seguito di tale domanda, nel mese di dicembre 2019 il Ministero dell'economia e delle finanze ha accreditato l'importo di 2 milioni di euro.

L'Ente ha aderito a tale Fondo anche per l'esercizio 2019, con rendicontazione da effettuare nel 2020.

Inoltre, l'Ente nel 2019 ha aderito al Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese rifinanziato ai sensi dell'art. 1, commi 95 e seguenti Legge 30 dicembre 2018, n.145. Anche per tale Fondo, la rendicontazione è prevista per l'esercizio 2020.

Sezione 5 – Conto consuntivo in termini di cassa redatto ai sensi del D.Lgs. n. 91/2011 e dell'art. 9, commi 1 e 2 del decreto attuativo DM 27 marzo 2013

L'art. 17 del Decreto Legislativo n. 91 del 31 maggio 2011, disciplinando l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Amministrazioni Pubbliche, ha previsto che le amministrazioni pubbliche tenute al regime di contabilità civilistica "assicurino, in sede di bilancio d'esercizio, la trasformazione dei dati economico-patrimoniali in dati di natura finanziaria predisponendo un conto consuntivo avente natura finanziaria".

A tale scopo, il Decreto Ministeriale del 27 marzo 2013 ha previsto che, fino all'adozione delle codifiche SIOPE di cui all'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo citato, le Amministrazioni Pubbliche tenute al regime di contabilità civilistica redigano un conto consuntivo in termini di cassa, coerente nelle risultanze con il rendiconto finanziario in termini di liquidità predisposto secondo quanto stabilito dai principi contabili nazionali emanati dall'Organismo Italiano di contabilità. Tale prospetto deve essere redatto secondo il formato previsto dall'allegato 2 del DM 27 marzo 2013 e le regole tassonomiche di cui all'allegato 3 del decreto in parola.

Per quanto riguarda il Consuntivo per Cassa 2019 di Agenzia delle Entrate-Riscossione, la riclassificazione delle movimentazioni contabili concilia le regole tassonomiche previste dall'allegato 3 del DM 27 marzo 2013 e le tipicità informative ed operative dell'Ente, fornendo un risultato basato sulle informazioni disponibili nel sistema contabile e coerente con il risultato del Rendiconto Finanziario.

Di seguito si riporta lo schema di consuntivo in termini di cassa e il dettaglio delle singole voci:

CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA				
Sezione	Livelli	Voce	Codice voce	2019 (importi in euro)
E	I	Entrate extratributarie	E.3.00.00.00.000	941.476.254
E	II	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	E.3.01.00.00.000	928.365.224,94
E	III	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	E.3.01.02.00.000	928.365.224,94
E	II	Interessi attivi	E.3.03.00.00.000	96.016,33
E	III	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	E.3.03.01.00.000	20.573,81
E	III	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine	E.3.03.02.00.000	75.443
E	II	Rimborsi e altre entrate correnti	E.3.05.00.00.000	13.015.013
E	III	Indennizzi di assicurazione	E.3.05.01.00.000	38.730
E	III	Rimborsi in entrata	E.3.05.02.00.000	12.662.342
E	III	Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.00.000	313.941
E	I	Entrate in conto capitale	E.4.00.00.00.000	39.132.711
E	II	Altre entrate in conto capitale	E.4.05.00.00.000	39.132.711
E	III	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	E.4.05.04.00.000	39.132.711
E	I	Entrate per conto terzi e partite di giro	E.9.00.00.00.000	1.547.440.950
E	II	Entrate per partite di giro	E.9.01.00.00.000	488.402.495
E	III	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	E.9.01.02.00.000	98.306.941
E	III	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	E.9.01.03.00.000	7.237.965
E	III	Altre entrate per partite di giro	E.9.01.99.00.000	382.857.590
E	II	Entrate per conto terzi	E.9.02.00.00.000	1.059.038.454
E	III	Depositi di/prezzo terzi	E.9.02.04.00.000	102.758
E	III	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	E.9.02.05.00.000	1.058.935.696
U	I	Spese correnti	U.1.00.00.00.000	850.038.953
U	II	Redditi da lavoro dipendente	U.1.01.00.00.000	468.231.304
U	III	Retribuzioni lorde	U.1.01.01.00.000	365.013.746
U	III	Contributi sociali a carico dell'ente	U.1.01.02.00.000	103.217.558
U	II	Imposte e tasse a carico dell'ente	U.1.02.00.00.000	4.680.152
U	III	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	U.1.02.01.00.000	4.680.152
U	II	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.00.00.000	174.803.110
U	III	Acquisto di beni	U.1.03.01.00.000	1.712.426
U	III	Acquisto di servizi	U.1.03.02.00.000	173.090.684
U	II	Trasferimenti correnti	U.1.04.00.00.000	1.244.809
U	III	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	U.1.04.01.00.000	1.244.809
U	II	Interessi passivi	U.1.07.00.00.000	3.688.000
U	III	Interessi su finanziamenti a breve termine	U.1.07.04.00.000	2.944.463
U	III	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U.1.07.05.00.000	743.537
U	II	Rimborsi e poste correttive delle entrate	U.1.09.00.00.000	157.722
U	III	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	U.1.09.01.00.000	157.722
U	II	Altre spese correnti	U.1.10.00.00.000	197.233.856
U	III	Versamenti IVA a debito	U.1.10.03.00.000	116.701.687
U	III	Premi di assicurazione	U.1.10.04.00.000	1.101.630
U	III	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	U.1.10.05.00.000	164.809
U	III	Altre spese correnti n.a.c.	U.1.10.99.00.000	79.265.730
U	I	Spese in conto capitale	U.2.00.00.00.000	14.583.125
U	II	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	U.2.02.00.00.000	14.583.125
U	III	Beni materiali	U.2.02.01.00.000	2.579.926
U	III	Beni immateriali	U.2.02.03.00.000	12.003.199
U	I	Rimborso Prestiti	U.4.00.00.00.000	21.048.370
U	II	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U.4.03.00.00.000	21.048.370
U	III	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U.4.03.01.00.000	21.048.370
U	I	Uscite per conto terzi e partite di giro	U.7.00.00.00.000	1.574.371.173
U	II	Uscite per partite di giro	U.7.01.00.00.000	619.063.997
U	III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	U.7.01.02.00.000	98.306.941
U	III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	U.7.01.03.00.000	7.237.965
U	III	Altre uscite per partite di giro	U.7.01.99.00.000	513.519.092
U	II	Uscite per conto terzi	U.7.02.00.00.000	955.307.176
U	III	Depositi di/prezzo terzi	U.7.02.04.00.000	74.785
U	III	Versamenti di imposte e tributi rimosse per conto terzi	U.7.02.05.00.000	955.232.391
TOTALE ENTRATE				2.528.049.915
TOTALE USCITE				2.460.041.622
SALDO NETTO FLUSSO FINANZIARIO D'ESERCIZIO				68.008.293

Di seguito si riportano i principali dettagli delle voci valorizzate nel Conto consuntivo.

Vendita di beni e servizi

La voce accoglie i ricavi derivanti dalla gestione tipica e altri proventi per servizi vari espressi al lordo IVA, corretti dalla variazione dei crediti verso clienti per attività non in conto terzi, al netto delle variazioni dei relativi fondi svalutazioni e delle altre eventuali variazioni patrimoniali riconducibili per natura ai ricavi in parola.

Interessi attivi

La voce accoglie gli interessi attivi incassati relativi alle cedole maturate sulle obbligazioni sottoscritte e, residualmente, gli interessi attivi accreditati sui conti correnti bancari intestati all'Agenzia.

Rimborsi e altre entrate correnti

La voce accoglie principalmente il recupero di crediti di natura corrente, i rimborsi relativi al recupero delle spese legali, i recuperi effettuati su personale dipendente, gli indennizzi assicurativi e residualmente altre tipologie di incassi correnti non classificabili nelle altre voci.

Altre entrate in conto capitale

La voce accoglie gli incassi ricevuti dal MEF relativi ai crediti per le anticipazioni versate agli Enti impositori in vigore dell'obbligo del "non riscosso come riscosso" per le rate scadute prima del 26/02/1999, così come previsto dal DL 203/2005.

Entrate per conto terzi e partite di giro

La voce accoglie:

- le ritenute su redditi da lavoro dipendente e autonomo versate e per le quali l'Ente è un sostituto d'imposta;
- la variazione in aumento delle partite relative all'attività di incasso tributi per conto terzi;
- le altre variazioni patrimoniali in aumento e i ricavi riferibili a movimentazioni

che non hanno manifestazione finanziaria.

Redditi da lavoro dipendente

La voce accoglie le spese per il personale e oneri sociali, rettificati dalla variazione patrimoniale dei corrispondenti debiti e fondi di accantonamento, ed espressi al lordo delle relative ritenute versate (indicate come partite di giro in entrata e in uscita). Sono stati esclusi i costi relativi agli accantonamenti ai fondi TFR e quiescenza e simili in quanto, come da tassonomia indicata nel DM 27 marzo 2013, è stato considerato il solo eventuale utilizzo del corrispondente fondo.

Imposte e tasse a carico dell'ente

La voce accoglie le imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente, e principalmente gli acconti IRES, l'imposta di registro, i tributi locali e altre voci residuali.

Acquisto di beni e servizi

La voce accoglie i costi relativi agli acquisti di beni e servizi espressi a lordo IVA, comprensivi delle variazioni dei conti patrimoniali a questi riferibili in base alla natura.

Trasferimenti correnti

La voce accoglie il versamento effettuato dall'Agenzia sul Capo X, Capitolo 3412 del Bilancio dello Stato ai sensi del DL193/2016 - ex art. 1, c.6bis. Nel dettaglio trattasi dei risparmi di spesa conseguiti a seguito dell'applicazione delle norme che prevedono riduzioni di spesa per le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione che sono versati dall'Agenzia ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato nei limiti del risultato d'esercizio.

Interessi passivi

La voce accoglie gli interessi passivi maturati sui finanziamenti accesi presso la Cassa Depositi e Prestiti SpA per l'acquisto di immobili strumentali ad uso ufficio, gli interessi passivi effettivamente addebitati su operazioni di mercato aperto e,

residualmente gli interessi passivi addebitati sui conti correnti bancari intestati all'Agenzia.

Rimborsi e poste correttive delle entrate

La voce accoglie i rimborsi spese per personale comandato.

Altre spese correnti

La voce accoglie principalmente i versamenti IVA effettuati nel corso dell'anno 2019, la liquidazione delle somme relative alle sentenze in giudizio in cui l'Agenzia è soccombente e, in via residuale, le altre tipologie di spese correnti non classificabili in altre voci.

Investimenti fissi lordi

La voce accoglie le movimentazioni relative all'acquisizione, alla realizzazione e alla manutenzione straordinaria dei beni immobili, mobili, prodotti informatici e beni pluriennali.

Rimborso prestiti, mutui e anticipazioni

La voce accoglie il pagamento delle rate delle linee di credito per la copertura dell'anticipazione ex obbligo - quest'ultima iscritta nelle altre entrate in conto capitale - e il pagamento delle rate relative ai finanziamenti accesi presso la Cassa Depositi e Prestiti SpA per l'acquisto di immobili strumentali ad uso ufficio.

Uscite per conto terzi e partite di giro

La voce accoglie:

- le ritenute su redditi da lavoro dipendente e autonomo versate per le quali l'Ente è un sostituto d'imposta;
- la variazione in diminuzione delle partite relative all'attività di riversamento tributi per conto terzi;
- le altre variazioni patrimoniali in diminuzione e i costi riferibili a movimentazioni che non hanno manifestazione finanziaria.

Saldo netto flusso finanziario d'esercizio

La voce rappresenta la variazione della liquidità del periodo considerato, espressa come differenza tra il totale entrate e il totale uscite. Il saldo netto del

flusso finanziario del periodo è positivo per 68 milioni di euro e coerente con quanto rappresentato nel Rendiconto Finanziario che è parte integrante del presente bilancio.

Sezione 6 – Classificazione dei crediti e debiti per scadenza

Nel prospetto che segue vengono classificati per scadenza i saldi dei crediti e debiti riportati nello Stato Patrimoniale, sulla base delle previsioni di incasso dei crediti e di pagamenti dei debiti.

Tutte le partite sono classificate secondo la loro scadenza entro o oltre i 12 mesi successivi alla chiusura dell'esercizio.

Con riferimento ai crediti con aging oltre l'esercizio successivo si è provveduto, come previsto dal D.Lgs. 139/2015 e dall'OIC 15, ad aggiornare i crediti per tenere conto dell'effetto temporale dell'incasso, ove ritenuto significativo. Oggetto di aggiornamento sono i crediti relativi ai rimborsi spese per procedure esecutive ed i diritti di notifica maturati dall'anno 2016 verso enti diversi dall'Agenzia delle entrate, che per le posizioni tempo per tempo riconciliate, provvede al relativo pagamento.

Descrizione	Entro es.succ.	dal 2° al 5° es. succ.	Oltre il 5° es. succ.	TOTALE
1) VERSO CLIENTI	721.650.303	155.801.674	1.343.235.196	2.220.687.173
CRED. PER SGRAVI PER INDEBITO	112.928.593		48.600.000	
CRED. PER ANTICIP. ALTRI ENTI	1.085.915		5.402.817	
CREDITI PER RUOLI ANTE RIFORMA	22.573.584	90.294.335	84.670.716	
CREDITI PER RECUPERO SPESE DI NOTIFICA	0		520.856.032	
CREDITI DIRITTI RIMBORSI SPESE PROCEDURE ESECUTIVE ANTE E POST RIFORMA	501.252.594	65.507.339	953.501.610	
CREDITI VERSO CLIENTI	21.234.361		9.703.434	
ALTRI CREDITI ATTIVITA' DI RISCOSSIONE	62.575.257		132.593.580	
F.DO SVALUTAZIONE CREDITI EX OBBLIGO NON ERARIAI	0		-16.949.965	
F.DO SVALUTAZIONE CREDITI DI RISCOSSIONE	0		-395.143.030	
5-BIS) CREDITI TRIBUTARI	3.237.702	0	2.300.749	5.538.451
IRES/IRAP A CREDITO	2.648.455		1.717.379	
Altri crediti v/Erario	0		462.339	
IVA a credito	589.247		121.031	
5-TER) IMPOSTE ANTICIPATE	0	0	0	0
IRES/IRAP IMPOSTE ANTICIPATE	0	0	0	
5-QUATER) VERSO ALTRI	168.024.605	99.227.553	183.667.607	450.919.765
CREDITI V/EX SOCI PER INDENNIZZI	0	99.227.553	0	
CREDITI VERSO CESSATI ESATTORI	0		26.261.314	
CREDITI DIVERSI	20.158.919		13.446.530	
CREDITI VERSO BANCHE E POSTE PER PIGNORAMENTI SUBITI	0		143.959.763	
CREDITI VERSO BANCHE E POSTE PER C/C VINCOLATI	147.865.686		0	
TOTALE CREDITI	892.912.610	255.029.227	1.529.203.552	2.677.145.388

Descrizione	Entro es.succ.	dal 2° al 5° es. succ.	Oltre il 5° es. succ.	TOTALE
4) DEBITI VERSO BANCHE	639.952.521	79.502.753	62.348.129	781.803.403
BANCHE C/C DI FINANZIAMENTO	620.000.000		0	
BANCHE C/C ORDINARI	76.832		0	
LINEE CREDITO COPERTURA EX OBB	19.875.688	79.502.753	62.348.129	
5) DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI	1.170.223	5.288.167	7.931.339	14.389.729
DEBITI PER MUTUI FONDIARI	1.170.223	5.288.167	7.931.339	
7) DEBITI VERSO FORNITORI	147.611.235		0	147.611.235
DEBITI VERSO FORNITORI	16.525.105		0	
DEBITI VERSO FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE	131.086.130		0	
12) DEBITI TRIBUTARI	35.135.024		0	35.135.024
DEBITI PER IMPOSTE IRAP	0		0	
DEBITI PER IMPOSTE IRES	17.596.587		0	
DEBITI PER RITENUTE FISCALI	13.179.921		0	
IVA A DEBITO	4.358.516		0	
13) DEBITI VERSO ISTITUTI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE	24.677.147		1.945.120	26.622.267
DEBITI VERSO INAIL	1.627.160		0	
DEBITI VERSO INPS	23.049.986		1.945.120	
14) ALTRI DEBITI	772.706.366		171.595.212	944.301.579
DEBITI PER SOMME INCASSATE DA RIVERSARE	332.240.128		0	
DEBITI VERSO ENTI-INCASSI DA LAVORARE	308.411.513		0	
DEBITI VERSO CESSATI ESATTORI	0		27.215.647	
ALTRE PARTITE DEBITORIE	132.054.725		129.565	
DEBITI INFRUTTIFERI PER LIQUIDAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI	0		144.250.000	
TOTALE DEBITI	1.621.252.516	84.790.920	243.819.801	1.949.843.238

Sezione 7 – Ripartizione ricavi per area geografica

Si evidenzia nel seguito la ripartizione per area geografica del totale di ricavi delle vendite e prestazioni nell'esercizio dell'Ente.

Valori in milioni di euro	Aggi riscossione ruoli	Rimborsi spese e diritti di notifica riscossione ruoli	Ricavi riscossione distinte di riversamento	Ricavi fiscalità locale territoriale	Totale
Abruzzo	17.094	6.288	613	117	24.112
Basilicata	6.363	2.744	189	145	9.440
Calabria	21.740	9.097	717	913	32.466
Campania	61.360	18.214	2.160	1.704	83.438
Emilia Romagna	46.498	17.734	2.129	755	67.116
Friuli Venezia Giulia	10.698	3.773	1.237	364	16.072
Lazio	100.890	31.388	2.858	517	135.654
Liguria	17.427	6.074	882	317	24.701
Lombardia	125.734	29.783	4.976	615	161.107
Marche	15.297	4.919	595	173	20.983
Molise	4.180	1.545	165	20	5.911
Piemonte	41.990	13.674	1.907	387	57.959
Puglia	41.227	15.119	1.530	240	58.116
Sardegna	21.489	7.309	1.774	342	30.915
Toscana	46.427	17.280	1.576	193	65.477
Trentino Alto Adige	8.749	2.237	431	9	11.426
Umbria	10.983	4.114	333	43	15.473
Valle d'Aosta	1.263	410	58	11	1.742
Veneto	47.125	16.890	3.002	700	67.716
Totale	646.535	208.592	27.132	7.567	889.825

Sezione 8 - La situazione dei crediti non riscossi

Il carico contabile residuo, affidato dai diversi enti creditori all'Agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2019 – ex società agenti della riscossione del Gruppo Equitalia fino al 30 giugno 2017 e Agenzia delle entrate-Riscossione dal 1° luglio al 31 agosto 2019 – ammonta a circa 954,7 miliardi di euro. Tale valore è già al netto:

- degli importi annullati con provvedimenti di sgravio in autotutela emessi dagli stessi enti creditori, in quanto non dovuti dai contribuenti, o disposti con decisioni dell'autorità giudiziaria;
- delle somme rimosse tempo per tempo, anche a seguito degli istituti di definizione agevolata introdotti dal legislatore negli ultimi anni;
- delle quote "sanzione" già annullate a seguito dell'integrale pagamento delle somme dovute per la Definizione Agevolata prevista dal DL n. 193/2016 (prima "Rottamazione") e per quella prevista dal DL n. 148/2017 ("Rottamazione-bis");
- delle quote annullate a seguito dello stralcio dei carichi di importo fino a 1.000 euro, affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010, previsto dall'art. 4 del DL n. 119/2018.

L'importo dei crediti residui (954,7 miliardi di euro), che riguarda una platea di circa 17,4 milioni di contribuenti, per circa il 40% risulta difficilmente esigibile: 153,1 miliardi di euro sono dovuti da soggetti falliti, 118,9 miliardi di euro da persone decedute e imprese cessate, 109,5 miliardi da nullatenenti (in base ai dati presenti nell'Anagrafe tributaria).

Per ulteriori 68,8 miliardi di euro l'attività di riscossione è sospesa per provvedimenti di autotutela emessi dagli enti creditori, in forza di sentenze dell'autorità giudiziaria. Al netto di quanto già riscosso, rientrano inoltre in tale ultimo importo le quote oggetto di richieste di accesso alla definizione agevolata prevista dall'art. 3 del DL n. 119/2018 che ha introdotto la terza edizione della definizione agevolata ("Rottamazione-ter") ampliando il relativo perimetro applicativo ai carichi affidati fino al 31 dicembre 2017.

Al netto di quanto sopra, residuano:

- 14,7 miliardi di euro oggetto di rateizzazione in corso;
- 410,1 miliardi di euro riferiti a contribuenti nei confronti dei quali l'Agente della riscossione ha già svolto, in questi anni, azioni esecutive e/o cautelari che non hanno consentito il recupero integrale del loro debito attuale. Come previsto dalla normativa, lo stesso Agente proseguirà nelle ulteriori possibili attività di riscossione sulla base delle possidenze e dei rapporti economici presenti in Anagrafe Tributaria;
- 79,6 miliardi di euro comprensivo anche di posizioni per le quali, in ragione delle norme a favore dei contribuenti – quali la soglia minima per l'iscrizione ipotecaria, l'impignorabilità della prima casa, i limiti di pignorabilità dei beni strumentali nonché la limitazione alla pignorabilità di stipendi, salari e indennità relative al rapporto di lavoro e di impiego – sono inibite, o limitate, per l'Agente della riscossione le azioni di recupero.

Sezione 9 - Conto economico riclassificato secondo lo schema di cui all'Allegato 1 del D.M. 27 marzo 2013

Il prospetto in calce riporta il Conto Economico dell'esercizio 2019, a confronto con quello dell'esercizio 2018 riclassificato secondo lo schema previsto per il budget economico annuale dall'art. 2, comma 3, del D.M. 27 marzo 2013 e riportato nell'Allegato 1 del citato D.M.. Come richiesto dalla Circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 13 del 24 marzo 2015, tale prospetto viene allegato al presente bilancio.

Conto Economico riclassificato secondo DM 2013	31/12/2019	31/12/2018
VALORE DELLA PRODUZIONE	992.697,8	911.231,0
Ricavi e proventi per attività istituzionale	889.825.151	843.400.355
Corrispettivi da contratto di servizio		
Contributi in conto esercizio		
Proventi fiscali e parafiscali		
Ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi	889.825.151	843.400.355
Altri ricavi e proventi	102.872.656	67.830.655
altri ricavi e proventi	102.872.656	67.830.655
COSTI DELLA PRODUZIONE	949.994.438	890.394.135
Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	1.508.947	1.394.674
Per servizi	162.852.121	156.566.207
Erogazione di servizi istituzionali		
Acquisizione di servizi	117.205.777	115.524.185
Utenze	3.683.256	4.459.186
Consulenze collaborazioni altre prestazioni lavoro	41.832.068	36.452.623
Compensi ad organi amministrazione e controllo	131.019	130.212
Per godimento beni di terzi	53.966.122	54.520.766
Fitto locali ed oneri accessori	26.601.295	26.737.390
Leasing ed altre forme di locazione di beni mobili	228.980	265.864
Noleggio di materiale tecnico		
Altre spese per godimento beni di terzi		
Per godimento beni di terzi	27.135.848	27.517.512
Per il personale	496.111.406	494.552.077
Salari e stipendi	345.144.536	342.986.023
Oneri sociali	124.736.982	124.155.529
Trattamento fine rapporto	1.740.192	1.795.726
Trattamento di quiescenza e simili	6.768.741	6.883.942
Altri costi	17.720.955	18.730.857
Ammortamenti e svalutazioni	98.310.490	57.850.836
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	12.485.907	11.219.225
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	3.552.009	3.631.957
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide	82.272.575	42.999.655
Altri accantonamenti	39.206.864	44.435.954
Altri accantonamenti		
Accantonamenti ai fondi per oneri	39.206.864	44.435.954
Oneri diversi di gestione	98.038.487	81.073.622
Oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica		
Somme da versare ai sensi dell'art. 61, comma 17, del decreto legge 112/2008, da riassegnare ad apposito fondo di parte corrente, previsto dal medesimo comma		
Altri oneri diversi di gestione	98.038.487	81.073.622
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	42.703.369	20.836.874
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	2.042	(3.403.961)
Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate		
Altri proventi finanziari	3.758.248	1.321.074
Interessi ed altri oneri finanziari	3.756.205	4.725.035
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	(45.797)	(138.750)
Rivalutazioni		
Svalutazioni	45.797	138.750
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	0	173
Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili alla voce 'altri ricavi e proventi'	0	173
Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili alla voce 'oneri diversi di gestione' e delle imposte relative ad esercizi precedenti	0	0
Risultato prima delle imposte	42.659.615	17.294.336
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate	41.265.788	16.049.527
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	1.393.827	1.244.809

Sezione 10 - Rapporto sui risultati (ex art. 5, comma 3 del DM 27 marzo 2013) redatto in conformità alle linee guida generali definite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 settembre 2012

In sede di redazione del budget d'esercizio per il triennio 2019-2021 sono stati identificati i seguenti obiettivi strategici in attuazione del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 27/03/2013:

1. Sviluppare iniziative orientate a garantire il miglioramento della relazione con il contribuente, incrementando la gamma dei servizi e semplificandone l'accesso, in ottica di trasparenza e fiducia reciproca, al fine di favorire l'utilizzo di canali di contatto e di pagamento alternativi alla rete sportellare dell'Agenzia.
2. Favorire gli obiettivi di gettito complessivo dello Stato e degli enti impositori attraverso la riscossione dei ruoli.
3. Incrementare i livelli di efficienza e contenimento dei costi nel rispetto dei vincoli di spesa prescritti dal legislatore, nonché in attuazione delle ulteriori misure di risparmio ed efficientamento.

Per ciascuno degli obiettivi individuati è stata scelta una unità di misura coerente e misurabile nello specifico:

- per l'obiettivo 1) con riferimento al complesso dei servizi resi disponibili all'utenza, è stata identificata, rispetto al totale degli accessi ed al totale dei pagamenti, l'incidenza del numero degli accessi e del numero dei pagamenti effettuati attraverso canali alternativi al front office;
- per l'obiettivo 2) è stato identificato il volume degli incassi da riscossione ruoli per il prossimo triennio, tenuto conto anche delle previsioni normative contenute nelle relazioni tecniche per la normativa riguardante gli impatti derivanti dalle Definizioni Agevolate dei ruoli, sono stati stimati volumi di riscossione per circa 9,012 miliardi di euro nel 2019, 9,613 miliardi di euro nel 2020, 9,947 miliardi di euro nel 2021.
- per l'obiettivo 3) è stato identificato il rapporto tra i costi complessivi e volumi di riscossione, in termini di costo sostenuto non superiore a 12 euro

per ogni 100 euro riscossi.

Il piano degli indicatori – redatto ai sensi dell'articolo 19 del D.Lgs. n. 91/2011 e in conformità alle linee guida generali definite con D.P.C.M. 18 settembre 2012 – viene rappresentato schematicamente di seguito.

Il piano degli indicatori rappresentato è coerente con i presupposti utilizzati per i principali indicatori obiettivo proposti per l'Atto Aggiuntivo alla Convenzione tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia, per l'anno 2019 rispetto alle aree strategiche individuate.

Obiettivo	Descrizione	Target 2019	Target 2020	Target 2021
1) Sviluppare iniziative orientate a garantire il miglioramento della relazione con il contribuente, incrementando la gamma dei servizi e semplificandone l'accesso, in ottica di trasparenza e fiducia reciproca, al fine di favorire l'utilizzo di canali di contatto e di pagamento alternativi alla rete sportellare dell'Agenzia	a) Incidenza degli accessi ai canali remoti resi disponibili dall'Agenzia	>= 86%	>= 86%	>= 86%
	b) Incidenza dei pagamenti effettuati presso i canali remoti resi disponibili dall'Agenzia	>= 86%	>= 86%	>= 86%
2) Favorire gli obiettivi di gettito complessivo dello Stato e degli enti impositori attraverso la riscossione dei ruoli	Volumi di riscossione ruoli complessivi	9,012 €/mld	9,613 €/mld	9,947 €/mld
3) Incrementare i livelli di efficienza e contenimento dei costi nel rispetto dei vincoli di spesa prescritti dal legislatore, nonché in attuazione delle ulteriori misure di risparmio ed efficientamento	Contenere il costo per ogni 100 euro riscossi	<= 12 euro	<= 12 euro	<= 12 euro

Con riferimento ai dati consuntivi del 2019, nella tabella che segue si forniscono i livelli di conseguimento realizzati nell'esercizio per ciascun indicatore-obiettivo:

Obiettivo	Descrizione	Target 2019	Consuntivo 2019	Scostamento %
1) Sviluppare iniziative orientate a garantire il miglioramento della relazione con il contribuente, incrementando la gamma dei servizi e semplificandone l'accesso, in ottica di trasparenza e fiducia reciproca, al fine di favorire l'utilizzo di canali di contatto e di pagamento alternativi alla rete sportellare dell'Agenzia	a) Incidenza degli accessi ai canali remoti resi disponibili dall'Agenzia	>= 86%	86,25%	+0,29%
	b) Incidenza dei pagamenti effettuati presso i canali remoti resi disponibili dall'Agenzia			
		>= 86%	92,65%	+7,73%
2) Favorire gli obiettivi di gettito complessivo dello Stato e degli enti impositori attraverso la riscossione dei ruoli	Volumi di riscossione ruoli complessivi	9,012 €/mld	9,863 €/mld	+ 9,4%
3) Incrementare i livelli di efficienza e contenimento dei costi nel rispetto dei vincoli di spesa prescritti dal legislatore, nonché in attuazione delle ulteriori misure di risparmio ed efficientamento	Contenere il costo per ogni 100 euro riscossi	<= 12 euro	10,1 euro	+ 15,93%

Per quanto attiene i singoli obiettivi si rappresenta quanto segue:

Obiettivo 1: valorizzare il ruolo informativo incrementando la gamma dei servizi e semplificandone l'accesso

L'incidenza degli accessi ai canali remoti risulta, alla rilevazione di fine 2019, pari a 86,25%, al di sopra dell'obiettivo assegnato.

Il valore positivo dell'indicatore, è il risultato della strategia di trasformazione digitale, avviata negli ultimi anni, con un programma di iniziative orientato a innovare i rapporti tra Agenzia delle entrate-Riscossione e i cittadini e le imprese, attraverso azioni coordinate tra loro e dirette a favorire lo sviluppo dell'offerta di servizi digitali innovativi, e incentivandone il sempre maggiore utilizzo.

Le iniziative di Digital Trasformation attuate, hanno infatti consentito ai cittadini di accedere a un numero crescente di servizi online, erogati in precedenza solo allo sportello dell'Agenzia, superando in tal modo la saturazione della capacità di erogazione tipica del servizio reso nella sola rete sportellare.

Il 2019, pur contraddistinto da un elevato numero di accessi conseguenti alle richieste di informazione e di adesione alla nuova edizione della definizione agevolata prevista dall'art. 3 del DL n. 119/2018 (c.d. Rottamazione-ter) e al c.d. "saldo e stralcio" di cui all'art. 1 commi 184 e ss della Legge n. 145/2018, nonché da un incremento nel volume delle rateizzazioni gestite, ha visto crescere, in tutte le tipologie di servizi, le operazioni erogate tramite canali alternativi allo sportello.

L'incidenza dei pagamenti effettuati dai contribuenti presso i canali diversi dalla rete sportellare dell'Agenzia risulta, alla rilevazione di fine 2019, pari al 92,65%, conseguendo pienamente l'obiettivo assegnato.

Tale valore, è frutto delle iniziative di trasformazione digitale realizzate nel corso degli anni che hanno consentito, da un lato, di ampliare i canali di pagamento a disposizione dei contribuenti e, dall'altro, di abilitare sui canali remoti la verifica e l'aggiornamento automatico dell'importo dovuto al momento del pagamento, assicurando al contribuente la certezza della chiusura della relativa posizione debitoria scongiurando pagamenti non dovuti.

L'attività di efficientamento e miglioramento dei canali di pagamento attivi nel 2019 si è focalizzata sulla migrazione alla piattaforma pagoPA di tutti i canali di pagamento. In particolare, è stato rilasciato il nuovo bollettino a norma pagoPA in sostituzione di quello RAV, così da abilitare il pagamento pagoPA anche presso gli sportelli Poste Italiane. Al 31 dicembre il nuovo bollettino è attivo per le

cartelle pagamento, gli avvisi di presa in carico, le comunicazioni di accoglimento delle istanze di rateizzazione e per i bollettini "massivi".

Obiettivo 2: massimizzare i livelli di riscossione

L'attività del servizio nazionale di riscossione, a partire dal 2006, ha fatto registrare un aumento significativo dei volumi di incasso rispetto alla gestione precedentemente affidata a società private. Da una media di 2,9 miliardi all'anno, registrata tra il 2000 ed il 2005, si è passati a una media di oltre 8,26 miliardi, con l'apporto del risultato ottenuto nel 2019 di 9,863 miliardi di euro di incassi, che beneficiano dell'apporto delle riscossioni da Definizione Agevolata dei ruoli introdotta dalla normativa.

Il risultato registrato nel 2019 risulta superiore all'obiettivo inizialmente definito per effetto in particolare:

- degli incassi relativi alla riscossione ordinaria che hanno consuntivato un valore di 6,319 miliardi di euro, incrementale rispetto al 2018;
- degli incassi relativi alle definizioni agevolate per 3,544 miliardi di euro;

Obiettivo 3: contenere i costi per beni e servizi

3.1.1 Contenere il costo per ogni 100 euro riscossi

A partire dalla riforma del sistema nazionale della riscossione del 2005, sono state attivate con successo molteplici iniziative finalizzate alla riduzione progressiva del peso complessivo del costo della riscossione sulla collettività.

I risultati conseguiti sono stati realizzati grazie all'effetto combinato dell'incremento della riscossione e dell'efficientamento dei costi. Infatti, esaminando i dati riportati nella tabella seguente, si nota come il costo per euro riscosso (inteso come totale costi da conto economico consolidato al netto del risultato d'esercizio) sia passato dai circa 30 euro per ogni 100 euro riscossi del 2005 a meno di 12 euro per ogni 100 euro riscossi del 2016.

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
riscossione ruoli	3.874,0	5.015,0	6.737,7	7.013,5	7.734,9	8.876,0	8.622,4	7.530,7	7.133,5	7.411,2	8.243,8	8.752,4	12.700,8	10.008,7	9.862,9
costi esercizio (totale costi - risultato)	1.234,0	0,0	1.287,0	1.193,1	1.186,8	1.314,5	1.205,3	1.044,7	958,6	958,9	1.042,4	1.021,2	1.226,2	911,3	995,1
costo in euro per ogni 100 euro riscossi	31,9	0,0	19,1	17,0	15,3	14,8	14,0	13,9	13,4	12,9	12,6	11,7	9,7	9,1	10,1

Nel 2019 il costo per euro riscosso risulta essere pari a 10,1 per ogni 100, risultato superiore del 15,93% rispetto all'obiettivo fissato, determinando dal 2005 a oggi una diminuzione del 68,3% rispetto alla gestione degli ex concessionari.

Finalità della spesa complessiva

L'articolo 13 del D.Lgs. n. 91 del 31 maggio 2011 prevede, in sede di redazione del budget, la compilazione di un apposito prospetto della spesa complessiva aggregata per missioni e programmi accompagnata dalla corrispondente classificazione secondo la nomenclatura COFOG di secondo livello.

Per l'attuazione del dettato normativo in esame, occorre ricordare che le funzioni relative alla gestione del servizio nazionale della riscossione – in applicazione di quanto previsto dall'art. 3 del DL 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248 – sono attribuite all'Agenzia delle Entrate che le esercita, a decorrere dal 1° luglio 2017, come previsto dal Decreto Legge 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge 225/2016, dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, subentrata a titolo universale alle sciolte Società del Gruppo Equitalia.

La missione e il programma nei quali inquadrare l'attività di riscossione tributi e le correlate previsioni di spesa sono stati identificati in coordinamento con l'Agenzia delle Entrate. Inoltre la Legge di bilancio per il 2017 ha introdotto una specifica azione per il servizio di riscossione dei tributi, per altro confermati anche per il 2019.

I riferimenti individuati sono rappresentati nella tabella seguente:

Codice Missione	Descrizione Missione	Codice Programma	Descrizione Programma	Azione	Descrizione Azione
029	Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	010	Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato	007	Servizio di riscossione tributi

COFOG		
Divisione	1.	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni
Gruppo	1.1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziarie e fiscali e affari esteri
Classe	1.1.2	Affari finanziari e fiscali

► APPENDICE A

LA NORMATIVA DI SETTORE

ACCERTAMENTI ESECUTIVI ENTI LOCALI

La **Legge 27 dicembre 2019, n. 160**, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*” (cd. “Legge di bilancio 2020”; GU n. 304 del 30 dicembre 2019)”, con i **commi da 784 a 813** dell'art. 1, ha operato una complessiva **riforma della riscossione degli enti locali**.

Specificamente, si introduce, anche per le entrate tributarie e patrimoniali degli enti locali, l'istituto dell'accertamento esecutivo, sulla falsariga della disciplina dettata, dall'art. 29 del D.L. n. 78/2010, per le entrate tributarie erariali gestite dall'Agenzia delle Entrate. In particolare, per quanto di competenza di AdeR, si segnalano:

- il **comma 785**, il quale dispone che “in caso di affidamento, da parte degli enti” (intendendosi per tali, come chiarito dal precedente comma 784, le province, le città metropolitane, i comuni, le comunità montane, le unioni di comuni e i consorzi tra gli enti locali), dell'attività di riscossione delle proprie entrate all'agente della riscossione, si applicano esclusivamente le disposizioni di cui al comma 792”;
- il **comma 792**, riguardante l' “avviso di accertamento esecutivo”, ai sensi del quale:
 - a) a partire dal 1° gennaio 2020, anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data, l'avviso di accertamento afferente ai tributi degli enti e agli atti per la riscossione delle entrate patrimoniali emessi dagli stessi enti e dai soggetti affidatari di cui all'art. 52, comma 5, lett. b), del D.lgs. n. 446/1997 e all'art. 1, comma 691, della legge n. 147/2013, nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso (ovvero, nel caso di entrate patrimoniali, entro 60 giorni dalla notifica del relativo atto), all'obbligo di pagamento degli importi negli

stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 472/1997, concernente l'esecuzione delle sanzioni, ovvero di cui all'art. 32 del D.lgs. n. 150/2011. I predetti atti devono contenere espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata;

- b) gli atti acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso ovvero decorsi 60 giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al RD n. 639/1910. Decorso il termine di 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata. L'esecuzione è sospesa per un periodo di 180 giorni dall'affidamento in carico degli atti di cui alla lett. a) al soggetto legittimato alla riscossione forzata; il periodo di sospensione è ridotto a 120 giorni ove la riscossione delle somme richieste sia effettuata dal medesimo soggetto che ha notificato l'avviso di accertamento. Le modalità di trasmissione del carico da accertamento esecutivo al soggetto legittimato alla riscossione sono demandate a un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e, nelle more dell'emanazione di tale decreto, sono individuate dal competente ufficio dell'ente;
- c) la sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore. La predetta sospensione non opera in caso di accertamenti definitivi, anche in seguito a giudicato, nonché in caso di recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateazione. Il soggetto legittimato alla riscossione forzata informa con raccomandata semplice o posta elettronica il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione;

- d) in presenza di fondato pericolo, motivato e portato a conoscenza del contribuente, decorsi 60 giorni dalla notifica degli atti di cui alla lett. a), la riscossione delle somme può essere affidata in carico ai soggetti legittimati alla riscossione forzata anche prima del termine previsto dalle lett. a) e b). In tale ipotesi, e ove il soggetto legittimato alla riscossione forzata, successivamente all'affidamento in carico degli atti, venga a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione, non opera la sospensione di cui alla lett. c) e non deve essere inviata l'informativa ivi prevista;
- e) il soggetto legittimato sulla base del titolo esecutivo di cui alla lett. a) procede ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità stabiliti dalle disposizioni che disciplinano l'attività di riscossione coattiva;
- f) gli enti e i soggetti affidatari di cui all'art. 52, comma 5, lett. b), del richiamato D.lgs. n. 446/1997 si avvalgono, per la riscossione coattiva delle entrate degli enti, delle norme di cui al titolo II del DPR n. 602/1973, con l'esclusione di quanto previsto all'art. 48-bis del medesimo;
- g) ai fini dell'espropriazione forzata, l'esibizione dell'estratto dell'atto di cui alla lett. a), come trasmesso al soggetto legittimato alla riscossione con le modalità determinate con il decreto di cui alla lett. b), tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui il soggetto legittimato alla riscossione, anche forzata, ne attesti la provenienza;
- h) decorso un anno dalla notifica degli atti indicati alla lett. a), l'espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'art. 50 del citato DPR n. 602/1973;
- i) nel caso in cui la riscossione sia affidata ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 193/2016, a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso ovvero a quello successivo al decorso del termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, le somme richieste con gli atti in argomento sono maggiorate degli interessi di mora nella misura indicata dall'art. 30 del DPR n. 602/1973, calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica degli atti stessi; all'agente della riscossione spettano gli oneri di riscossione,

interamente a carico del debitore, e le quote di cui all'art. 17, comma 2, lett. b), c) e d), del D.lgs. n. 112/1999.

ATTRIBUZIONE QUOTE GETTITO TRIBUTI ERARIALI SPETTANTI ALLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 26 settembre 2019 -

"Individuazione delle modalità di attribuzione delle quote di gettito dei tributi erariali spettanti alla Regione Friuli-Venezia Giulia." (G.U. n. 235 del 7 ottobre 2019).

Il decreto in esame disciplina le modalità ed i criteri contabili per l'attribuzione delle quote di compartecipazione al gettito dei tributi erariali spettanti alla Regione Friuli Venezia Giulia. In particolare, per quanto di interesse di AdeR, si riportano le seguenti disposizioni:

- **l'art. 1 (Oggetto del provvedimento)**

"1. Con il presente decreto, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 45 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di compartecipazioni ai tributi erariali), sono definite:

- a) le modalità ed i criteri contabili per l'imputazione diretta, sul conto infruttifero ordinario intestato alla Regione Friuli-Venezia Giulia (d'ora innanzi «Regione»), istituito presso la Tesoreria dello Stato, delle quote di gettito dei tributi erariali ad essa spettanti;*
- b) le tipologie delle entrate erariali che, nelle more dell'individuazione delle modalità di attribuzione diretta, continuano ad essere corrisposte alla Regione mediante trasferimento da apposito capitolo di spesa del bilancio dello Stato;*
- c) le forme di compensazione delle anticipazioni effettuate a seguito delle compensazioni operate dai contribuenti, ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;*
- d) le forme di compensazione delle anticipazioni effettuate a seguito dell'erogazione dei rimborsi fiscali;*

e) i dati informativi forniti alla Regione ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 45 del 2018.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano, in quanto compatibili, anche alle quote di gettito erariale riscosse ed alle compensazioni esercitate attraverso sistemi di pagamento che verranno in futuro sviluppati”;

- **l'art. 2 (Ripartizione delle quote di gettito erariale riscosse attraverso il modello F23)**

“1. Ove non diversamente disposto dal presente decreto, la ripartizione in favore della Regione delle quote di gettito erariale riscosse con le modalità previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, è effettuata dagli agenti della riscossione mediante accredito diretto delle relative somme sul conto infruttifero ordinario alla stessa intestato presso la Tesoreria dello Stato.

2. Per l'individuazione dei criteri di imputazione contabile delle somme riscosse per ciascun codice tributo presso gli sportelli degli ambiti provinciali che insistono sul territorio della Regione - ovvero a questi ultimi accreditati dagli intermediari finanziari abilitati - si rinvia alla tabella di cui all'allegato A al presente decreto.

3. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 e le relative disposizioni di attuazione”;

- **l'art. 15 (Disposizioni in materia di entrate riscosse a mezzo ruolo)**

“1. Nelle more dell'individuazione delle modalità di riversamento diretto del gettito, la compartecipazione alle entrate tributarie di cui all'art. 49 dello statuto regionale riscosse a mezzo ruolo, ad eccezione di quella ai tributi disciplinati dagli articoli da 5 a 12 del presente decreto, è attribuita alla Regione dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante pagamento da apposito capitolo di spesa del bilancio dello Stato.

2. Le entrate tributarie di cui al comma 1 sono elencate nella tabella di cui all'allegato C del presente decreto, con l'indicazione del pertinente capitolo e articolo del bilancio dello Stato.

3. L'ammontare delle entrate riscosse a mezzo ruolo spettanti alla Regione per ciascun esercizio, determinato ai sensi del comma 4 e ridotto del 40 per cento, costituisce l'acconto delle spettanze per l'esercizio successivo.

4. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato determina l'importo delle entrate riscosse a mezzo ruolo spettanti alla Regione per l'esercizio precedente sulla base dell'ammontare delle entrate tributarie di cui al comma 1 riscosse a mezzo ruolo nell'esercizio precedente, in conto competenza e in conto residui, come verificate dalle ragionerie territoriali dello Stato competenti per territorio entro il 30 aprile.

5. Gli importi di cui al comma 4 sono comunicati alla Regione, entro il 31 maggio di ciascun anno, ai fini dell'applicazione del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria 3.7.9 e 3.7.10 di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

6. Le entrate riscosse a mezzo ruolo afferenti ai tributi di cui agli articoli da 5 a 12 sono riversate alla Regione secondo la disciplina ivi prevista";

- **l'art. 19 (Disposizioni transitorie e finali)**

"[omissis]

3. La struttura di gestione, sulla base dei dati comunicati dagli agenti della riscossione al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Ministero delle finanze 17 dicembre 1998 e secondo i criteri previsti dal presente decreto, ridetermina la ripartizione dei versamenti derivanti dai modelli F23, effettuati dal 1° gennaio 2018 al giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto e, tenuto conto delle somme versate alla Regione nel medesimo periodo ai sensi dell'art. 1, comma 819, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, stabilisce il congruaggio delle spettanze in relazione ai predetti versamenti entro il 31 maggio 2020. Il saldo a credito della Regione viene corrisposto mediante pagamento da apposito capitolo di spesa del bilancio dello Stato da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sulla base della comunicazione della struttura di gestione. Il saldo a debito della Regione è corrisposto dalla medesima mediante pagamento in favore dell'erario, da effettuarsi entro il 30 giugno 2020 al capitolo 3465, art. 1, del capo X di entrata. In caso di mancato

versamento al bilancio dello Stato, l'importo è oggetto di compensazione da parte della struttura di gestione a valere sulle risorse a qualunque titolo spettanti alla Regione";

[omissis]"

CALAMITÀ NATURALI

SISMI 2016-2017 IN ITALIA CENTRALE

Nel corso del 2019, con riguardo alle popolazioni colpite dai sismi dell'Italia centrale del 2016-2017, sono state dettate diverse disposizioni che, in particolare, sono intervenute **sul testo dell'art. 48, comma 11, del D.L. n. 189/2016**, relativo alla sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, in favore delle popolazioni in richiamo. Specificamente, si segnala che, per i soggetti diversi da quelli indicati dall'art. 11, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 (e, quindi, per i lavoratori dipendenti):

1. la data di ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto delle sospensioni disposte dal DM 1° settembre 2016 e dai commi 1-bis, 10 e 10-bis del citato art. 48 del D.L. n. 189/2016, precedentemente fissata al 1° giugno 2019, è stata posticipata prima (cfr. art. 23, comma 1, lettera e-ter), lett. a), del D.L. n. 32/2019 - cd. "Sblocca cantieri" - inserita in sede di conversione⁵) al 15 ottobre 2019 e successivamente (cfr. **art. 8, comma 1, lett. a)** del **D.L. n. 111/2019** – cd. "Decreto clima"⁶) **al 15 gennaio 2020** (senza l'obbligo di versare l'importo corrispondente al valore delle prime cinque rate entro tale data, introdotto in precedenza dal citato art. 23, comma 1, lett. e-ter), lett. a), del D.L. n. 32/2019);
2. l'**art. 8, comma 2, del Decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123**, recante *"Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici"* (GU n. 250 del 24 ottobre 2019), convertito con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019, n. 156 (GU n. 300

⁵ **Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32**, recante *"Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici"* - GU n. 92 del 18 aprile 2019 convertito dalla **Legge 14 giugno 2019, n. 55** - GU n. 140 del 17 giugno 2019).

⁶ **Decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111**, contenente *"Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229"* - GU n. 241 del 14 ottobre 2019 - convertito con modificazioni dalla **Legge 12 dicembre 2019, n. 141** - GU 292 del 13 dicembre 2019)

del 23 dicembre 2019), ha stabilito che *"gli adempimenti e i pagamenti delle ritenute fiscali e contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono effettuati a decorrere dal 15 gennaio 2020 con le modalità e nei termini fissati dalle medesime disposizioni [ossia in unica soluzione ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo], ma **nel limite del 40 per cento degli importi dovuti**".*

CANONI DEMANIALI MARITTIMI – SOSPENSIONE

L'art. 34 del cd. "Decreto Milleproroghe" (**Decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162**, recante *"Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica"*; GU n. 305 del 31 dicembre 2019), in materia di nautica da diporto e pertinenze demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, ha previsto che, *"al fine di sostenere il settore turistico-balneare e quello della nautica da diporto, è sospeso dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 il pagamento dei canoni dovuti riferiti alle concessioni relative a pertinenze demaniali marittime con finalità turistico-ricreative e alle concessioni demaniali marittime per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, di cui all'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.*

CARTELLA DI PAGAMENTO

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 28 giugno 2019 (Prot. n. 225849/2019) - *"Modifica ai fogli avvertenze della cartella di pagamento ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602"*

Con tale provvedimento, in particolare, è stato aggiornato il testo delle Avvertenze di cui agli allegati 2, 3, 4 e 5 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 22 dicembre 2017, relative ai ruoli dell'Agenzia delle entrate, al

fine di adeguarne il contenuto alle modifiche apportate in materia di digitalizzazione del processo tributario dal D.L. n. 119/2018.

L'art. 16, comma 1, lett. a) nn. da 1 a 5, del citato D.L. n. 119/2018, infatti, ha modificato l'art. 16-bis del D.lgs. n. 546/1992, in materia di comunicazioni, notificazioni e depositi degli atti giudiziari, prevedendo l'utilizzo della procedura telematica quale modalità esclusiva per il deposito e la notificazione degli atti processuali.

COMPENSAZIONE CARTELLE DI PAGAMENTO

Decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 124 - *“Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”* (cd. “D.L. Fiscale”; GU n. 252 del 26 ottobre 2019), convertito con modificazioni dalla **Legge 19 dicembre 2019, n. 157** (GU n. 301 del 24 dicembre 2019)

Il **comma 1-bis dell'art. 37** (rubricato *“Disposizioni sui termini di pagamento della definizione agevolata e sui tassi di interesse”*) del decreto-legge in esame, inserito in sede di conversione, estende anche per gli anni 2019 e 2020, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 ottobre 2019, l'applicazione delle previsioni di cui all'art. 12, comma 7-bis, del D.L. n. 145/2013, che consente la compensazione delle cartelle di pagamento in favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e debitamente certificati.

CONTRASTO ALL'OMESSO VERSAMENTO DI RITENUTE FISCALI DA PARTE DI IMPRESE APPALTATRICI E SUBAPPALTATRICI

Il D.L. n. 124 del 2019 (“D.L. Fiscale”), in sede di conversione (cfr. legge n. 157/2019), all'art. 4, comma 1, ha introdotto, nel D.lgs. n. 241/1997, l'art. 17-bis (*Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera*), che reca una serie di misure in materia di contrasto all'omesso versamento delle ritenute fiscali, nonché all'utilizzo della compensazione per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori,

prescrivendo nuovi adempimenti a carico dei committenti, appaltatori e subappaltatori.

In particolare, per quanto di interesse, il comma 5 del predetto art. 17-bis stabilisce che gli obblighi previsti dallo stesso art. 17-bis non trovano applicazione se le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici consegnano al committente la certificazione, messa a disposizione dall'Agenzia delle entrate, che attesta la sussistenza dei requisiti indicati dal medesimo comma 5, tra i quali l'assenza di *"iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione (...), per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione"*.

CREDITI RISCOUOTIBILI MEDIANTE RUOLO

CONSOB

Delibera della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa n. 21211 del 20 dicembre 2019 - *"Determinazione della contribuzione dovuta per l'esercizio 2020, ai sensi dell'articolo 40 della legge n. 724/1994"* (GU n. 18 del 23 gennaio 2020)

La delibera fissa modalità e termini per il versamento del contributo dovuto, ai sensi dell'art. 40 della legge n. 724/1994, alla Consob, ai fini del proprio finanziamento, dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza.

Nell'art. 5 della Delibera rubricato *"Riscossione coattiva e interessi di mora"*, si dispone che *"le modalità di pagamento indicate nella presente delibera sono tassative. Il mancato pagamento del contributo entro il termine stabilito comporterà l'avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi dell'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e l'applicazione degli interessi di mora nella misura legale, oltre che, delle maggiori somme previste dalla normativa vigente"*.

Il richiamato art. 40 della legge n. 724/1994 prevede, al comma 6, che la riscossione coattiva delle contribuzioni avviene tramite ruolo e secondo le modalità di cui all'art. 67, comma 2, del DPR n. 43/1988.

CONTRIBUTO DOVUTO ALLA COVIP***Delibera della Commissione di Vigilanza sui fondi pensione del 13 marzo 2019 -***

Determinazione della misura, dei termini e delle modalità di versamento del contributo dovuto alla COVIP da parte delle forme pensionistiche complementari nell'anno 2019, ai sensi dell'art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266" (GU n. 104 del 6 maggio 2019)

L'art. 4 della Delibera, rubricato "Riscossione coattiva", prevede espressamente che il mancato pagamento della contribuzione integrativa - dovuto alla stessa Covip da ciascuna forma pensionistica complementare che al 31 dicembre 2018 risulti iscritta all'Albo Fondi Pensione tenuto da quest'ultima e da effettuare entro il 31 maggio 2019 - "comporta l'avvio della procedura di riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate, oltre interessi e spese di esecuzione".

FONDO DI GARANZIA OPERE IDRICHE – CSEA***Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19 novembre 2019 -***

"Criteri, condizioni e modalità della garanzia dello Stato che assiste gli interventi del Fondo di garanzia di cui all'articolo 58, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221" (GU n. 293 del 14 dicembre 2019)

L'art. 1 del Decreto "stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità della garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, sugli interventi del Fondo di garanzia di cui all'art. 58, comma 1 della predetta legge 28 dicembre 2015, n. 221" (ossia del Fondo di garanzia a suo tempo istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche, ivi comprese le reti di fognatura e depurazione).

Per quanto di interesse di AdER, si segnala il comma 7 dell'art. 2, in cui viene previsto che la Cassa per i servizi energetici ed ambientali (CSEA, già Cassa conguaglio per il settore elettrico), "in nome e per conto e nell'interesse dello Stato, cura le procedure di recupero anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione a ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 e successive modificazioni.

IMPOSTE SUI REDDITI DOVUTE DA AGGREGAZIONI DI IMPRESE

Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 - *Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi*” (GU n. 100 del 30 aprile 2019)

L'art. 11 di tale decreto legge (cd. “Decreto crescita”), concernente le aggregazioni di imprese realizzate attraverso fusione o scissione o nel caso di operazioni di conferimento di azienda - effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto fino al 31 dicembre 2022, al comma 5 prevede l'applicazione delle “*disposizioni previste per le imposte sui redditi*” per “*la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni e il contenzioso*” relativi “*al maggior valore attribuito*” ai beni strumentali materiali e immateriali iscritti dal conferitario nel caso di operazioni di conferimento di azienda.

MISE – OPERATORI DI RETE

Decreto del Ministro dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 4 settembre 2019 - “*Definizione dei criteri e delle modalità di erogazione di misure economiche compensative a favore di operatori di rete.*” (GU n. 244 del 17 ottobre 2019)

Tale decreto ha ad oggetto l'individuazione delle modalità operative e delle procedure per l'erogazione delle misure compensative da effettuare nei confronti dei soggetti titolari di autorizzazione per l'uso delle frequenze nelle bande 3,6–3,8 GHz che abbiano dovuto liberare tali bande di frequenza per favorire la transizione verso la tecnologia 5G.

In materia, si segnala che l'art. 4, comma 4, del decreto prevede che, in caso di revoca delle predette misure compensative, “*ove l'obbligato non ottemperi al versamento entro i termini fissati, il recupero coattivo*” delle misure compensative e degli accessori alle misure stesse, rivalutazione ed interessi, “*viene disposto mediante iscrizione a ruolo*”.

MIUR – PROGETTO RESCUE

Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 2137 del 4 novembre 2019 - *"Ammissione al finanziamento del progetto di ricerca e formazione DM51223 dal titolo «RESCUE»" (GU n. 26 del 1° febbraio 2020)*

L'art. 4, comma 4, del Decreto in argomento prevede che *"il MIUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere alla revoca delle agevolazioni"* – oggetto del Decreto medesimo - concesse nell'ambito del progetto di ricerca e formazione, dal titolo *"RESCUE (Reti e sensori integrati per il controllo unificato delle emergenze) Sistema regionale innovativo di monitoraggio e gestione dell'emergenza interoperabile col sistema nazionale del Dipartimento di protezione civile"*, *"con contestuale recupero delle somme erogate attivando le relative procedure di iscrizione al ruolo nei confronti del soggetto beneficiario"*.

ONERI DI FUNZIONAMENTO DELL'AGCOM

Delibera n. 27592 del 20 marzo 2019 dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato - *"Modalità di contribuzione agli oneri di funzionamento dell'Autorità per l'anno 2019"* (GU n. 77 del 1° aprile 2019)

Con tale delibera l'Autorità garante della concorrenza e del mercato fissa la misura del contributo previsto per l'anno 2019 e all'art. 7 stabilisce che *"in caso di omesso o parziale versamento del contributo"* relativo agli oneri di funzionamento dell'Autorità medesima, quest'ultima *"procederà alla riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali, le maggiori somme ai sensi della vigente normativa"*.

SANZIONI APPLICABILI AI RESPONSABILI DEI CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE

Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 - *"Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni"* (GU n. 23 del 28 gennaio 2019), convertito con modificazioni, dalla **Legge 28 marzo 2019, n. 26** (GU n. 74 del 29 marzo 2019)

In sede di conversione del D.L. n. 4/2019, è stato inserito l'art. 7-bis (*Sanzioni in materia di infedele asseverazione o visto di conformità*) che ha modificato l'art. 39, comma 1, del D.lgs. n. 241/1997, relativo alle sanzioni applicabili ai

responsabili dei centri di assistenza fiscale di cui all'art. 35 del medesimo decreto legislativo.

In particolare, sulla scorta della modifica intervenuta, si prevede che *"costituiscono titolo per la riscossione mediante ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le comunicazioni con le quali sono richieste"* le somme afferenti alle sanzioni amministrative irrogate ai responsabili dei centri di assistenza fiscale che rilasciano il visto di conformità, ovvero l'asseverazione, infedele dei dati delle dichiarazioni dei redditi.

SANZIONI IRROGATE DALLA BANCA D'ITALIA

Provvedimento 5 giugno 2019 della Banca d'Italia - *"Disposizioni per l'attività di gestione del contante"* (GU n. 139 del 15 giugno 2019)

Il provvedimento in esame abroga i Provvedimenti della Banca d'Italia del 22 giugno 2016 e del 7 febbraio 2018 in materia di gestione del contante.

Per quanto di interesse, il punto 4.5 del capitolo VI dell'allegato 1, che fa parte integrante del provvedimento stesso, prevede che, *"ai sensi dell'art. 145 comma 9 del T.U.B., alla riscossione delle sanzioni amministrative si provvede mediante ruolo, secondo i termini e le modalità previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1973, n. 602, come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modifiche e integrazioni. (...)"*

SPESE LEGALI E DI CONSULENZA TECNICA INPS

Messaggio INPS n. 1708 del 3 maggio 2019 - *"RESPEL. Procedura di recupero delle spese legali e di consulenza tecnica mediante emissione di avviso di addebito, ai sensi dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel procedimento di accertamento tecnico preventivo in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità ai sensi dell'articolo 445-bis del codice di procedura civile. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti"*.

Con tale messaggio l'Istituto previdenziale fornisce indicazioni in merito alla nuova procedura denominata "RESPEL", preposta al recupero in via coattiva

delle spese di lite, indicate dal giudice nel decreto di omologa, e delle spese di consulenza tecnica poste a carico del cittadino ricorrente e soccombente, nell'ambito dei procedimenti per accertamento tecnico preventivo obbligatorio (ATPO), di cui all'art. 445-bis del codice di procedura civile, riferiti all'invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità,

La statuizione sulle spese di lite e di consulenza tecnica ha carattere decisorio e costituisce un credito per l'INPS, la cui riscossione, in caso di inadempienza, può essere effettuata attraverso l'emissione dell'avviso di addebito (AVA) di cui all'art. 30 del D.L. n. 78/2010, con la conseguente trasmissione del credito all'Agente della Riscossione competente in caso di mancato adempimento da parte del debitore.

CRISI D'IMPRESA

Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 - *"Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155"* (GU n. 38 del 14 febbraio 2019 – SO n. 6)

Si tratta del Codice emanato in attuazione della legge delega n. 155/2017, riguardante la riforma organica delle procedure concorsuali di cui al RD n. 268/1942 (Legge Fallimentare) e della disciplina sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n. 3/2012.

Per espressa previsione contenuta nell'art. 389 del decreto legislativo in esame, il medesimo "entra in vigore decorsi diciotto mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale", salvo quanto stabilito al comma 2 (che si riferisce a specifiche eccezioni relative a disposizioni che non interessano AdeR) e, dunque, il 14 agosto 2020.

In particolare, si segnalano:

- a) l'art. 15, in materia di *"Obbligo di segnalazione di creditori pubblici qualificati"*, che, attuando il principio contenuto nell'art. 4, comma 1, lett. d), della citata legge delega n. 155/2017, individua nell'Agenzia delle entrate, nell'INPS e nell'agente della riscossione i creditori pubblici qualificati tenuti alla segnalazione di allerta a fronte di una esposizione debitoria

dell'imprenditore di importo rilevante (che, è tale, "per l'agente della riscossione, quando la sommatoria dei crediti affidati per la riscossione dopo la data di entrata in vigore del presente codice, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni superi, per le imprese individuali, la soglia di euro 500.000 e, per le imprese collettive, la soglia di euro 1.000.000), disciplinandone le modalità;

- b) l'art. 63, concernente la "Transazione fiscale e accordi su crediti contributivi", ai sensi del quale, tra l'altro, l'atto negoziale nel quale viene espressa, da parte del direttore dell'ufficio competente, l'adesione alla proposta di transazione fiscale è sottoscritto anche dall'agente della riscossione in ordine al trattamento degli oneri di riscossione di cui all'art. 17 del D.lgs. n. 112/1999. L'assenso così espresso equivale a sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione;
- c) l'art. 68, avente ad oggetto "Presentazione della domanda e attività dell'OCC", nel quale si prevede, con riferimento alla "Procedura di ristrutturazione dei debiti", che l'organismo di composizione della crisi (OCC), entro 7 giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne "dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante i quali entro quindici giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti";
- d) l'art. 76, relativa alla "Presentazione della domanda e attività dell'OCC" nell'ambito della cd. "proposta di concordato minore"; vi si dispone che l'OCC "entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro quindici giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti";
- e) l'art. 88, in materia di "Trattamento dei crediti tributari e contributivi" nell'ambito del "Concordato preventivo", che prevede, tra l'altro, la presentazione della copia della proposta e della relativa documentazione anche al competente agente della riscossione, il quale, "non oltre trenta giorni dalla data della presentazione, deve trasmettere al debitore una

certificazione attestante l'entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso". Il comma 5 dell'articolo in commento dispone che "il voto è espresso dall'agente della riscossione limitatamente agli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112";

- f) l'art. 269, con riferimento alla "Domanda del debitore" nel contesto della "Procedura di liquidazione controllata dei beni" del debitore, stabilisce che l'OCC, *"entro sette giorni dal conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante"*.

FONDO SALVA OPERE

Decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101 - *"Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali"* (G.U. n. 207 del 4 settembre 2019)

L'art. 15 del decreto legge in esame introduce *"Modifiche all'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34"*, nel quale sono contenute, tra l'altro, disposizioni relative al "Fondo salva-opere", istituito dal medesimo art. 47 del D.L. n. 34/2019, al fine di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche e di tutelare i crediti delle imprese sub-affidatarie, sub-appaltatrici e sub-fornitrici.

In particolare, si segnala che, per effetto delle modifiche intervenute ad opera dell'art. 15 in argomento durante la conversione del predetto D.L. n. 101/2019 (**Legge 2 novembre 2019, n. 128**; G.U. n. 257 del 2 novembre 2019), il novellato art. 47 stabilisce che, prima dell'erogazione delle risorse del Fondo ai sub-appaltatori, ai sub-affidatari e ai sub-fornitori, *"il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua la verifica di cui all'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e, nell'ipotesi di inadempienze, provvede direttamente al pagamento (...). Resta impregiudicata la possibilità per il beneficiario di accedere alle risorse del Fondo ove abbia ottenuto, rispetto ai debiti contributivi e fiscali, una dilazione o rateizzazione del pagamento ovvero abbia aderito a procedure di definizione agevolata previste dalla legislazione vigente (...).*

INTERESSI

Nel citato **art. 37** del **D.L. n. 124/2019** ("D.L. Fiscale"), in sede di conversione (cfr. legge n. 157/2019), sono stati inseriti i commi 1-ter ed 1-quater, che intervengono in materia di applicazione degli interessi.

In particolare, il comma 1-ter stabilisce che il tasso di interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo, anche in ipotesi diverse da quelle previste dalla legge n. 29/1961 ("*Norme per la disciplina della riscossione dei carichi in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari*"), e dall'art. 13 del D.L. n. 557/1993 ("*Interessi per rapporti di credito e debito di imposta*") "è determinato, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, in misura compresa tra lo 0,1 per cento e il 3 per cento".

Il successivo comma 1-quater dispone, per quanto di interesse di AdER, che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissate misure differenziate, nei limiti di cui al comma 1-ter, per gli interessi di cui agli artt. 20, 21, 30, 39 e 44, del DPR n. 602/1973 (rispettivamente, "*Interessi per ritardata iscrizione a ruolo*", "*Interessi per dilazione del pagamento*", "*Interessi di mora*", Interessi sulle somme oggetto di "*Sospensione amministrativa della riscossione*" e "*Interessi per ritardato rimborso di imposte pagate*").

INTERESSI DI MORA

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 23 maggio 2019 -
Fissazione della misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo ai sensi dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602

Con tale provvedimento, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, di cui all'art. 30 del DPR n. 602/1973, è stata fissata, a far data dal 1° luglio 2019, al **2,68%** in ragione annuale.

Circolare INPS n. 81 del 3 giugno 2019 - "*Misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo a decorrere dal 1° luglio 2019*"

La circolare specifica che la misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo di cui all'art. 30 del DPR n. 602/1973, stabilita, dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 23 maggio 2019, al 2,68% in ragione annuale, trova applicazione, parimenti dal 1° luglio 2019, anche per il calcolo delle somme dovute ai sensi dell'art. 116, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

INTERESSI LEGALI

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12 dicembre 2019 - "Modifica del saggio di interesse legale"

L'art. 1 del Decreto in questione provvede a fissare la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 c.c. allo **0,05%** in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2020.

INVITALIA SPA – AUTORIZZAZIONE AD ADERIRE A PROPOSTE TRANSATTIVE PER BENEFICIARI MUTUI AGEVOLATI

Il **D.L. n. 34/2019** (cd. "Decreto crescita"), in sede di conversione nella legge n. 58/2019, è intervenuto sul D.L. n. 109/2018 (recante "*Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze*").

In particolare, l'art. 32-bis del predetto D.L. n. 34/2019 ha modificato l'art. 43 del D.L. n. 109/2018, stabilendo l'estensione anche "*alle cartelle di pagamento e alle ingiunzioni fiscali adottate ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e del D.M. 8 febbraio 2008*" dell'autorizzazione ad Invitalia SpA ad aderire a proposte transattive, per importi non inferiori al 25% del debito, formulate - nell'ambito delle soluzioni negoziali giudizialmente assistite delle crisi d'impresa ovvero nell'ambito delle attività giudiziali pendenti - dai soggetti beneficiari di mutui agevolati individuati da una serie di disposizioni indicate nel comma 1 dello stesso art. 43 ("*o da altro soggetto interessato alla continuità aziendale*").

ISTAT

Comunicato dell'ISTAT contenente l' *"Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni (Legge di contabilità e di finanza pubblica)"* (GU n. 229 del 30 settembre 2019) e successivamente modificato con Comunicato pubblicato sulla GU n. 262 dell'8 novembre 2019.

Si tratta dell'elenco periodico predisposto dall'Istituto di statistica, sulla base di norme classificatorie e definitorie proprie del sistema statistico nazionale e comunitario (cd. Consolidato ISTAT).

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate – Riscossione continua ad essere ricompresa nell'ambito delle "Amministrazioni Centrali", tra gli Enti produttori di servizi economici.

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELL'ESPROPRIAZIONE FORZATA

La **Legge 11 febbraio 2019, n. 12** (GU n. 36 del 12 febbraio 2019), di conversione del D.L. n. 135/2018, recante *"Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione"*, ha dettato alcune disposizioni nell'ambito della disciplina dell'espropriazione forzata nei confronti dei soggetti creditori della Pubblica Amministrazione, intervenendo su alcune norme processualcivilistiche. Per effetto di tali disposizioni, l'art. 4 del decreto legge in esame:

a) ha modificato l'art. 495 cpc (*"Conversione del pignoramento"*) al fine di:

- ridurre, da un quinto ad un sesto dell'importo del credito, la somma da versare al momento in cui viene richiesta la conversione del pignoramento;
- prolungare da 36 a 48 le rate mensili nelle quali il debitore può corrispondere la somma da sostituire al bene pignorato;
- aumentare da 15 a 30 giorni la "tolleranza" concessa al debitore in caso di ritardo nel pagamento (art. 4, comma 1);

- b) ha integralmente sostituito l'art. 560 cpc ("*Modo della custodia*"), al fine di affermare il diritto del debitore (e dei suoi familiari conviventi) a continuare ad abitare l'immobile pignorato sino al decreto di trasferimento, disciplinando le modalità della relativa custodia (art. 4, comma 2);
- c) è intervenuto sull'art. 569 cpc ("*Provvedimento per l'autorizzazione della vendita*"), il cui primo comma è stato modificato al fine di imporre al creditore pignorante e ai creditori intervenuti di precisare l'importo dei propri crediti almeno 30 giorni prima dell'udienza in cui il giudice disporrà la vendita, depositando un apposito atto previamente notificato al debitore esecutato. In mancanza di tale adempimento, il credito rimane definitivamente fissato nell'importo indicato nell'atto di precetto o di intervento, maggiorato dei soli interessi al tasso legale e delle spese successive (art. 4, comma 3).

Per espressa previsione dell'art. 4, comma 4, del decreto legge in commento, le modifiche introdotte nel codice di procedura civile non si applicano alle esecuzioni iniziate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (e, quindi, anteriormente al 13 febbraio 2019).

PATROCINIO ADER

Il **D.L. n. 34/2019** (cd. "Decreto crescita"), in sede di conversione con la legge n. 58/2019, contiene una disposizione di carattere interpretativo in materia di difesa in giudizio di AdER.

Nello specifico, l'art. 4-novies del decreto legge in esame chiarisce che l'art. 43, comma quarto, del RD n. 1611/1933, si applica esclusivamente nei casi in cui l'Agenzia delle entrate-Riscossione ritenga di non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nelle controversie riservate alla stessa Avvocatura nell'ambito della convenzione stipulata ai sensi dell'art. 1, comma 8, del D.L. n. 193/2016.

La stessa previsione, inoltre, non trova applicazione nei casi di indisponibilità dell'Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio.

PLASTIC TAX

La Legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020), art. 1, commi 634 ss, ha istituito la cd. "plastic tax", ossia la nuova *"imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego"*.

Per quanto di specifico interesse di AdeR, si segnala il comma 648, ai sensi del quale con riferimento alla nuova imposta trovano applicazione le *"disposizioni in materia di riscossione coattiva di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112"*.

Al riguardo, si prevede anche che non si procede all'iscrizione a ruolo e alla riscossione del credito relativo all'imposta di cui alla predetta imposta, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 10.

QUOTE LATTE

Decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27 - *"Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoletto"* (GU n. 75 del 29 marzo 2019), convertito, con modificazioni, dalla **legge 21 maggio 2019, n. 44** (GU n. 123 del 28 maggio 2019)

L'art. 4 del decreto in questione ha previsto disposizioni relative all'attività di riscossione coattiva del prelievo supplementare latte (c.d. "quote latte"), modificando, in particolare, l'art. 8-quinquies del D.L. n. 5/2009 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33/2009), con la sostituzione dei commi 10, 10-bis e 10-ter e l'introduzione dei nuovi commi 10-quater, 10-quinquies e 10-sexies.

Specificamente, è stato stabilito che:

- a) a decorrere dal 1° aprile 2019, la riscossione coattiva degli importi dovuti afferenti al prelievo supplementare latte, nei casi di mancata adesione alla rateizzazione e in quelli di decadenza dal beneficio della dilazione di cui al presente articolo, è effettuata ai sensi degli artt. 17, comma 1, e 18, del D.lgs. n. 46/1999 (cfr. art. 8-quinquies, comma 10, del D.L. n. 5/2009, come modificato dall'art. 4, comma 1 del D.L. n. 27/2019);

- b) la determinazione dei termini e le modalità di trasmissione, in via telematica, all'agente della riscossione, dei residui di gestione relativi ai ruoli emessi dall'AGEA o dalle regioni fino alla data del 31 marzo 2019, è demandata a un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi di concerto con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo D.L. n. 27/2019 (ossia entro il 28 giugno 2019). (Cfr. art. 8-quinquies, comma 10-bis, del D.L. n. 5/2009, come modificato dall'art. 4, comma 1 del D.L. n. 27/2019; cfr. art. 4, comma 3, dello stesso D.L. n. 27/2019);
- c) la consegna dei residui in parola è equiparata a quella dei ruoli, anche ai fini di cui agli artt. 19 e 20 del D.lgs. n. 112/1999 (parimenti art. 8-quinquies, comma 10-bis, del D.L. n. 5/2009, come modificato dall'art. 4, comma 1 del D.L. n. 27/2019);
- d) *“per consentire l'ordinato passaggio all'agente della riscossione dei residui di gestione, entro e non oltre la data del 15 luglio 2019, sono sospesi, con riferimento ai relativi crediti, i termini di prescrizione, le procedure di riscossione coattiva nonché i termini di impugnazione e di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi”* (art. 8-quinquies, comma 10 ter del D.L. n. 5/2009, come modificato dall'art. 4, comma 1 del D.L. n. 27/2019);
- e) *“le procedure di riscossione coattiva sospese sono successivamente proseguite dall'agente della riscossione, che resta surrogato negli atti esecutivi eventualmente già avviati dall'AGEA o dalle regioni”*; nei confronti del medesimo agente, inoltre, mantengono validità e grado le garanzie già attivate (art. 8-quinquies, nuovo comma 10-quater, del D.L. n. 5/2009);
- f) le previsioni dei commi 10, 10-bis, 10-ter e 10-quater dell'art. 8-quinquies in argomento trovano applicazione anche con riguardo alle procedure di recupero del prelievo di cui all'art. 1 del D.L. n. 51/2015 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91/2015), dovuto per il periodo 1° aprile 2014-31 marzo 2015 (art. 8-quinquies, nuovo comma 10-quinquies, del D.L. n. 5/2009);
- g) fino alla data indicata al comma 10-ter dell'art. 8-quinquies, e, dunque, fino al 15 luglio 2015, sono sospese le procedure di riscossione coattiva poste in essere dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi

dell'art. 1, comma 9, del D.L. n. 49/2003 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119/2003), nei confronti dei primi acquirenti di latte di vacca riconosciuti ai sensi dell'art. 4 dello stesso D.L. n. 49/2003; tale sospensione, *"con riferimento ai crediti nei confronti dei medesimi primi acquirenti"*, si applica *"anche ai termini di prescrizione e ai termini di impugnazione e di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi"*;

- h) per espressa previsione del comma 2 dell'art. 4 del D.L. n. 27/2019, *"le disposizioni di cui al comma 1, capoversi 10, 10-bis, 10-ter e 10-quater, si applicano a decorrere dal 1° aprile 2019"*, mentre quelle *"di cui al comma 1, capoversi 10-quinquies e 10-sexies, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione"* del D.L. n. 27/2019.

RATEIZZAZIONE CARICHI AGENZIE FISCALI ED ENTI PREVIDENZIALI PER GLI ENTI LOCALI

Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 12 giugno 2019 - *"Modalità per la concessione in favore degli enti locali, che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, della rateizzazione dei carichi delle agenzie fiscali e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria affidati all'agente della riscossione"* (GU n. 153 del 2 luglio 2019)

Tale decreto è stato emanato in attuazione dell'art. 243-bis, del TUEL di cui al D.lgs. n. 267/2000 (come modificato dall'art. 1, comma 890 della legge n. 205/2017), ai sensi del quale i comuni e le province, per i quali sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, possono ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, disciplinata dal medesimo art. 243-bis. Nell'ambito di tale procedura, il comma 7-bis dello stesso art. 243-bis, prevede la possibilità, per l'ente locale, di chiedere all'agente della riscossione una dilazione dei carichi affidati dalle agenzie fiscali e dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, relativi alle annualità comprese nel piano di riequilibrio pluriennale dell'ente.

Con il presente decreto vengono, dunque, disciplinate le modalità di richiesta e di concessione della predetta dilazione. In particolare si dispone che:

- i comuni e le province che ricorrono, con deliberazione consiliare, alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, possono chiedere all'agente della riscossione la dilazione dei pagamenti dei carichi affidati all'agente della riscossione per i debiti fiscali e previdenziali formati dalle agenzie fiscali e dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria relativi alle annualità ricomprese dall'ente nel piano di riequilibrio (**art. 1**);
- prima di presentare l'istanza di rateazione, l'ente locale comunichi all'agente della riscossione i carichi che intende rateizzare e il numero delle rate mensili nelle quali intende ripartire il pagamento. Tale comunicazione deve essere corredata dalla delibera consiliare di ricorso alla procedura di riequilibrio e deve indicare la durata del piano di riequilibrio stesso. Entro quindici giorni dalla ricezione di detta comunicazione, l'agente della riscossione verifica che i carichi indicati dall'ente siano ricompresi tra quelli previsti dall'art. 1, comma 2 dello stesso decreto, e predispone lo schema del piano di ammortamento a rate costanti sulla base delle indicazioni ricevute dall'ente locale in quanto conformi alle previsioni di cui all'art. 4 del decreto (**art. 2**);
- l'ente locale deve presentare, a pena di decadenza, la richiesta di rateazione all'agente della riscossione – utilizzando la modulistica reperibile sul sito istituzionale dello stesso agente - entro trenta giorni dall'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale da parte della Corte dei conti. Alla richiesta di dilazione devono essere allegate, a pena di improcedibilità, copia della delibera di approvazione del piano da parte della Corte dei conti e la delegazione di pagamento, di cui all'art. 243-bis, comma 7-quinquies, del D.lgs. n. 267/2000 (**art. 3, comma 1**);
- entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione, l'agente della riscossione emette il provvedimento definitivo allegando il piano di rateazione. Il termine per il pagamento del dovuto scade, rispettivamente, per la prima rata, l'ultimo giorno del mese successivo all'emissione del provvedimento e per le successive l'ultimo giorno di ciascun mese. Alle predette scadenze il pagamento è effettuato dal Tesoriere dell'ente locale sulla base della delegazione di pagamento di cui all'art. 243 - bis, comma 7

- quinquies, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (**art. 3, commi 2 e 3**);
- il Ministero dell'interno trasmette all'agente della riscossione copia dei provvedimenti definitivi di approvazione o di diniego dei piani di riequilibrio pluriennale finanziario entro trenta giorni dalla data di ricezione dei provvedimenti medesimi. La trasmissione all'agente della riscossione è effettuata mediante PEC all'indirizzo indicato nel sito istituzionale dello stesso agente (**art. 3, comma 4**);
- la dilazione in argomento può essere concessa in un numero di rate non superiore alla durata del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e, in ogni caso, fino ad un massimo di 120 rate mensili (**art. 4**).

RIMBORSO AL DEBITORE DELLE SOMME RICONOSCIUTE INDEBITE E LORO RESTITUZIONE ALL'ADR

Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 13 settembre 2019 - *"Modalità di rimborso dell'agente della riscossione delle somme iscritte a ruolo riconosciute indebite e di restituzione all'agente della riscossione delle somme anticipate"* (GU n. 292 del 13 dicembre 2019)

Si tratta del decreto, emanato in attuazione del comma 3 dell'art. 26 del D.lgs. n. 112/1999, che definisce la procedura che permette la tempestiva restituzione all'agente della riscossione delle somme iscritte a ruolo, riconosciute indebite, anticipate dallo stesso agente. In tal modo viene superato il sistema transitorio previsto dall'art. 57-bis del citato D.lgs. n. 112/1999, al fine di evitare aggravii di ordine finanziario e gestionale per l'agente della riscossione e per lo Stato.

In sintesi, le disposizioni contenute nel decreto ministeriale in parola:

- l'**art. 1** (*Modalità di rimborso delle somme iscritte a ruolo pagate dal debitore riconosciute indebite*) prescrive che *"le somme iscritte a ruolo pagate dal debitore, ove riconosciute indebite, sono rimborsate dall'agente della riscossione con le modalità previste dall'articolo 26, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112"*;
- l'**art. 2** (*Modalità di restituzione delle somme anticipate dall'agente della riscossione*) prevede che la restituzione, a favore degli agenti della

riscossione, delle somme dagli stessi anticipate, relative a somme affluite al Bilancio dello Stato, sia effettuata, in relazione a ciascun ambito provinciale gestito, dalla struttura di gestione (cfr. art. 22, comma 3, del D.lgs. n. 241/1997) incardinata nell'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati dei rimborsi eseguiti trasmessi telematicamente dagli stessi agenti della riscossione, in conformità ad un Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro 60 gg. dalla pubblicazione del Decreto in esame. Ai sensi del comma 2 di tale articolo, la struttura di gestione in richiamo utilizza le risorse finanziarie disponibili sulla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate – Fondi di Bilancio", per accreditare gli importi corrispondenti ai rimborsi eseguiti dall'agente della riscossione sulle contabilità speciali di cui all'art. 3, comma 2 del decreto direttoriale 1° febbraio 2011.

Si prevede, inoltre, che gli agenti della riscossione gestiscano le risorse affluite sulle contabilità speciali tenendole contabilmente separate dalle altre risorse gestite con le medesime contabilità speciali (comma 3);

- **l'art. 3** (*Rendicontazione*) dispone che gli agenti della riscossione rendicontino l'utilizzo delle somme accreditate dalla struttura di gestione sulle contabilità speciali loro intestate secondo le ordinarie modalità stabilite per le contabilità speciali dagli articoli 11 e seguenti del D.lgs. n. 123/2011;
- **l'art. 4** (*Modalità di restituzione delle somme anticipate dagli agenti della riscossione relative a enti creditori diversi dallo Stato*) dispone, con riguardo agli enti creditori diversi dallo Stato, un'apposita modalità di restituzione delle somme anticipate dall'agente della riscossione, che detti enti utilizzeranno salvo che stabiliscano, ai sensi dell'art. 26, comma 5, del D.lgs. n. 112/1999, con proprio provvedimento modalità di rimborso differenti. In deroga alla previsione appena descritta, il comma 2 dello stesso art. 4 dispone anche che la restituzione agli agenti della riscossione delle somme rimborsate ai debitori, relative a indebiti pagamenti di somme a titolo di IRAP e di Addizionale regionale all'IRPEF, sia effettuata secondo le modalità indicate per le somme affluite al Bilancio dello Stato;
- **l'art. 5** (*Decorrenza*) stabilisce che le previsioni del nuovo decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020 e, dalla stessa data, vengono

meno le modalità transitorie di cui al menzionato art. 57-bis del D.lgs. n. 112/1999.

“ROTTAMAZIONE-TER”

In sede di conversione del Decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante *“Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”*, con la **Legge 11 febbraio 2019, n. 12** (GU n. 36 del 12 febbraio 2019) sono state dettate alcune previsioni in materia di definizione agevolata dei debiti risultanti dai carichi affidati all'agente della riscossione dal 2000 al 2017.

Precisamente, si segnalano le previsioni di cui all'art. 1-bis del Decreto legge sopra citato, rubricato **“Semplificazione e riordino delle disposizioni relative a istituti agevolativi”**, che hanno modificato, rispettivamente:

- il comma 23 dell'art. 3 del D.L. n. 119/2018, il cui nuovo testo stabilisce che *“(....) i debiti relativi ai carichi per i quali non è stato effettuato l'integrale pagamento, entro il 7 dicembre 2018, delle somme da versare nello stesso termine in conformità alle previsioni del comma 21 possono essere definiti secondo le disposizioni del presente articolo versando le somme di cui al comma 1, in unica soluzione entro il 31 luglio 2019, ovvero, in deroga al comma 2, lettera b), nel numero massimo di dieci rate consecutive, ciascuna di pari importo, scadenti la prima il 31 luglio 2019, la seconda il 30 novembre 2019 e le restanti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021”* (art. 1-bis, comma 1, lett. a);
- il comma 1, lett. d), dell'art. 5 del medesimo D.L. n. 119/2018, concernente il pagamento delle somme dovute per avvalersi della definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell'Unione Europea, il cui nuovo testo stabilisce che *“il pagamento dell'unica o della prima rata delle somme dovute a titolo di definizione scade il 30 settembre 2019; la seconda rata scade il 30 novembre 2019 e le restanti rate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno successivo”* (art. 1-bis, comma 1, lett. b).

Successivamente, in materia sono intervenuti prima il **D.L. n. 34/2019** (cd. "Decreto crescita") e poi il **D.L. n. 124/2019** ("D.L. Fiscale"). In particolare:

1. l'art. **16-bis** del predetto D.L. n. 34/2019, rubricato *"Riapertura dei termini per gli istituti agevolativi relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione"*, per ciò che attiene, specificamente, alla cd. **"rottamazione-ter"**, ha previsto - salvo che per i debiti già inseriti in dichiarazioni presentate entro il 30 aprile 2019 - la possibilità di esercitare la facoltà di aderire alla definizione agevolata di cui all'art. 3 del D.L. n. 119/2018 rendendo e/o integrando la relativa dichiarazione entro il 31 luglio 2019 (comma 1, lett. a). In tal caso, sono stati previsti:
 - il versamento delle somme dovute, alternativamente:
 - in unica soluzione, entro il 30 novembre 2019 (art. 16-bis, comma 1, lett. b), n. 1)ovvero
 - con aggravio di interessi nella misura del 2% a partire dal 1° dicembre 2019, nel numero massimo di 17 rate consecutive, scadenti la prima (pari al 20%) il 30 novembre 2019 e le successive (ciascuna di pari ammontare) il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020 (art. 16-bis, comma 1, lett. b), n. 2);
 - la comunicazione al debitore, entro il 31 ottobre 2019, da parte dell'agente della riscossione, dell'importo dovuto e della scadenza dei pagamenti da eseguire (art. 16-bis, comma 1, lett. c);
 - la revoca automatica, alla data del 30 novembre 2019, dei piani di dilazione accordati ex art. 19 del DPR n. 602/1973, in essere alla data di adesione alla definizione, relativi ai carichi definiti, non più rateizzabili ai sensi del medesimo art. 19 (art. 16-bis, comma 1, lett. d);
 - limitatamente ai debiti di cui all'art. 3, comma 23, del D.L. n. 119/2018, ossia i debiti riguardanti i carichi per i quali non era stato effettuato entro il 7 dicembre 2018 l'integrale pagamento delle somme dovute a titolo di "rottamazione-bis" nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, la facoltà di

effettuare il pagamento, oltre che in unica soluzione, in un numero massimo di 9, anziché 17, rate consecutive (art. 16-bis, comma 1, lett. e).

2. **L'art. 16-bis, comma 3, del medesimo D.L. n. 34/2019**, ha circoscritto l'ambito di applicazione delle nuove disposizioni, rendendole:
 - applicabili alle dichiarazioni di adesione alle definizioni presentate successivamente al 30 aprile 2019 e anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge (art. 16-bis, comma 3, lett. a);
 - non applicabili alla definizione agevolata delle risorse proprie dell'Unione Europea prevista dall'art. 5 del D.L. n. 119/2018, che, quindi, non sarebbe stata interessata dalla riapertura dei termini (art. 16-bis, comma 3, lett. b);
3. **l'art. 37 del richiamato D.L. n. 124/2019**, infine, ha disposto la *"Riapertura del termine di pagamento della prima rata della definizione agevolata di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 119 del 2018"*, prescrivendo la fissazione al 30 novembre 2019 della scadenza di pagamento del 31 luglio 2019, stabilita, appunto, dall'art. 3, comma 2, lett. a) e b), 21, 22, 23 e 24, del D.L. n. 119/2018.

SALDO E STRALCIO DEI DEBITI DELLE PERSONE FISICHE DERIVANTI DAGLI OMESSI VERSAMENTI DOVUTI IN AUTOLIQUIDAZIONE IN BASE ALLE DICHIARAZIONI ANNUALI E DAI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

La **legge n. 12/2019**, di conversione del D.L. n. 135/2018, è intervenuta anche sulla disciplina del c.d. "saldo e stralcio" di cui all'art. 1, commi 184-198 della legge n. 145/2018.

In particolare, il legislatore ha inserito, nel predetto D.L. n. 135/2018, l'art. 1-bis, che, al comma 2, ha sostituito il comma 193 del citato art. 1 della legge n. 145/2018, relativo ai debiti delle persone fisiche inseriti nella dichiarazione presentata per avvalersi del "Saldo e stralcio" per i quali non ricorrono i

presupposti per l'estinzione dei debiti prevista dall'art. 1, commi 184 ss. della legge n. 145/2018.

Alla luce della modifica apportata, "l'agente della riscossione avverte il debitore che i debiti delle persone fisiche inseriti nella dichiarazione presentata ai sensi del comma 189, ove definibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono automaticamente inclusi nella definizione disciplinata dallo stesso articolo 3 e indica l'ammontare complessivo delle somme dovute a tal fine, ripartito in diciassette rate, e la scadenza di ciascuna di esse. La prima di tali rate, di ammontare pari al 30 per cento delle predette somme, scade il 30 novembre 2019; il restante 70 per cento è ripartito nelle rate successive, ciascuna di pari importo, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. Nei medesimi casi previsti dal secondo periodo del comma 192 del presente articolo, limitatamente ai debiti di cui all'articolo 3, comma 23, del decreto-legge n. 119 del 2018, l'ammontare complessivo delle somme dovute è ripartito in nove rate, la prima, di ammontare pari al 30 per cento, scadente il 30 novembre 2019 e le restanti, ciascuna di pari importo, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021. Si applicano, a partire dal 1° dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo".

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 8 del 10 aprile 2019 - "Commento alle novità fiscali. Legge 30 dicembre 2018, n. 145 – "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" (Legge di bilancio 2019). Primi chiarimenti e risposte a quesiti posti in occasione di eventi in videoconferenza organizzati dalla stampa specializzata".

Tale circolare fornisce una serie di chiarimenti sulle disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2019 e, per quanto di interesse di Agenzia delle entrate – Riscossione, nel paragrafo 7.1., relativo alla "Definizione agevolata dei debiti tributari dei contribuenti in difficoltà economica - saldo e stralcio (commi da 184 a 199)", viene affrontata, tra l'altro, la problematica dell'accesso all'istituto

agevolativo in questione, nell'ipotesi in cui *"i debiti risultino imputabili alla persona fisica nella sua qualità di erede del contribuente debitore"*.

Al riguardo, viene precisato che:

- a) *"Soggetti beneficiari dell'agevolazione sono unicamente le persone fisiche che si trovano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica con riferimento ai debiti risultanti dalle proprie dichiarazioni annuali e dalla relativa attività di liquidazione"* e che laddove i debiti siano *"imputabili alla persona fisica nella sua qualità di erede del contribuente debitore (...) l'erede può avvalersi dell'agevolazione in quanto, subentrando nell'universalità dei beni che costituiscono il patrimonio del defunto, diviene egli stesso titolare del debito del de cuius (al netto delle relative sanzioni in quanto intrasmissibili agli eredi ai sensi di legge)"*;
- b) in caso di più eredi, *"stante il vincolo di coobbligazione solidale sussistente tra gli stessi, l'accesso al saldo e stralcio da parte di uno degli eredi aventi i requisiti di legge potrà determinare l'estinzione del carico a prescindere dal comportamento assunto dagli altri"*.

Diversamente, relativamente *"ai debiti derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni delle società di persone di cui la persona fisica è socio e, pertanto, soggetto coobbligato in via sussidiaria"*, il socio-persona fisica:

- c) *"non può avvalersi del saldo e stralcio in quanto il soggetto di imposta è la società e, pertanto, il debito è escluso dall'ambito applicativo della definizione agevolata"*;
- d) *"potrà comunque accedere all'agevolazione con riguardo ai debiti derivanti dalla liquidazione delle proprie dichiarazioni comprensive anche del reddito di partecipazione imputato per trasparenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del TUIR."*

Successivamente, il citato D.L. n. 34/2019, in sede di conversione nella legge n. 58/2019, nell'ambito della *"Riapertura dei termini per gli istituti agevolativi relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione"*, di cui all'art. 16-bis, ha dettato una serie di ulteriori disposizioni in materia di **"saldo e stralcio"**.

In particolare:

- all'art. **16-bis, comma 2**, sono state previste:
 - salvo che per i debiti già inseriti in dichiarazioni di adesione alle definizioni di cui all'art. 3 del D.L. n. 119/2018 e ai commi 184 e ss. dell'art. 1 della legge n. 145/2018, la possibilità di presentare la dichiarazione di adesione al "saldo e stralcio" entro il 31 luglio 2019 (art. 16-bis, comma 2);
 - la gestione delle dichiarazioni presentate in virtù di tale previsione in conformità alle disposizioni dei commi 184 ss. del citato art. 1 della legge n. 145/2018 (art. 16-bis, comma 2).

Lo stesso comma 3 dell'art. 16-bis, anche in merito alla "riapertura dei termini" in commento, ha circoscritto l'ambito di applicazione delle nuove disposizioni, rendendole:

- applicabili anche alle dichiarazioni di adesione alle definizioni presentate successivamente al 30 aprile 2019 e anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge (art. 16-bis, comma 3, lett. a);
- non applicabili alla definizione agevolata delle risorse proprie dell'Unione Europea prevista dall'art. 5 del D.L. n. 119/2018, che, quindi, non sarà interessata dalla riapertura dei termini (art. 16-bis, comma 3, lett. b);
- all'art. **16-quinquies** (*Disposizioni in materia previdenziale*):
 - con la lettera a), è stato inserito nell'art. 1 della legge n. 145/2018, dopo il comma 185, riguardante il cd. "Saldo e stralcio" dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell'Inps, un nuovo comma 185-bis, con il quale si è stabilita l'applicabilità della facoltà di estinzione dei debiti relativi a tali contributi ai debiti derivanti dall'omesso versamento dei contributi dovuti alle stesse casse previa adozione, da parte di queste ultime, di apposite delibere approvate ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e pubblicate sui rispettivi siti internet istituzionali entro il **16 settembre 2019** e comunicate, entro la stessa data, all'agente della riscossione mediante posta elettronica certificata;

- con la lettera b), è stato modificato il comma 192 dello stesso art. 1 della legge n. 145/2018, prevedendo, nel caso di difetto dell'esistenza⁷ dell'apposita delibera favorevole dell'ente (adottata ai sensi del nuovo comma 185-bis dell'art. 1 della legge n. 145/2018), l'invio di una specifica comunicazione al debitore ed il transito automatico in rottamazione-ter.

SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI DA PARTE DELLE PP.AA. EX ART 48-BIS

Il **D.L. n. 34/2019** (cd. "Decreto crescita") in sede di conversione con la legge n. 58/2019, all'art. 36, comma 2-undecies, ha modificato l'art. 48-bis, comma 1, del DPR n. 602/1973, escludendo dall'ambito di applicazione di quest'ultimo i *"risparmiatori di cui all'articolo 1, comma 494 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018"*.

Nei confronti dei predetti risparmiatori, pertanto, le amministrazioni pubbliche non dovranno più procedere alla verifica di cui allo stesso art. 48-bis del DPR n. 602/1973.

SUGAR TAX

La Legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020), art. 1, commi 661 ss, ha istituito la cd. "sugar tax", ossia *"l'imposta sul consumo delle bevande analcoliche"*, definite *"bevande edulcorate"*.

Per quanto di specifico interesse di AdeR, si segnalano il comma 672, ai sensi del quale le somme dovute per tale imposta *"si esigono con la procedura di riscossione coattiva prevista dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112"* e il comma 673, che, con riferimento alla medesima imposta stabilisce che *"non si provvede alla riscossione di somme inferiori o pari ad euro 30"*.

⁷ La formulazione letterale della disposizione fa, in realtà, riferimento - verosimilmente per un errore materiale dovuto ad una svista - alla circostanza che l'agente della riscossione debba comunicare al debitore *"il difetto dei requisiti prescritti dai commi 186 e 188 o l'esistenza della delibera favorevole prevista dal comma 185-bis"*, anziché *"il difetto dei requisiti prescritti dai commi 186 e 188 o dell'esistenza della delibera favorevole prevista dal comma 185-bis"*

VERSAMENTI

Decreto del Direttore generale delle finanze 6 giugno 2019 – “Pagamento telematico del contributo unificato tributario ed estensione della piattaforma PagoPa, su tutto il territorio nazionale, a decorrere dal 24 giugno 2019” (GU n. 138 del 14 giugno 2019)

Con tale decreto, si dispone che “il pagamento del contributo unificato tributario può essere effettuato tramite il Nodo dei pagamenti – SPC (pagoPA) per i ricorsi e gli appelli depositati presso gli Uffici di Segreteria delle Commissioni tributarie di tutte le Regioni italiane a decorrere dal 24 giugno 2019”.

VERSAMENTI UNITARI

Il **D.L. n. 124/2019** (“D.L. Fiscale”) ha dettato anche alcune previsioni in materia di versamenti unitari.

In particolare, si segnala l'**art. 3, comma 5** (le cui disposizioni di attuazione “sono definite con provvedimento adottato dal direttore dell'Agenzia delle entrate”), che ha inserito nell'art. 37 del D.L. n. 223/2006, il comma 49-quater, in materia di controlli delle deleghe di pagamento, di cui agli artt. 17 s.s. del D.lgs. n. 241/1997 (modello F24), contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, ai sensi del precedente comma 49-ter.

In tale contesto, per quanto di interesse di AdER, si stabilisce che “qualora in esito all'attività di controllo” di cui al predetto comma 49-ter “i crediti indicati nelle deleghe di pagamento” in richiamo “si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l'Agenzia delle entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto che ha trasmesso la delega stessa, entro il termine indicato al medesimo comma 49-ter (...)”.

Si prevede, altresì, che, in tal caso, “l'agente della riscossione notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della delega di pagamento”.

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - INTERVENTI NORMATIVI SUCCESSIVI AL 31.12.2019

Il 30 gennaio 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale l'epidemia di coronavirus sviluppatasi in Cina. Il giorno successivo il Governo italiano, dopo i primi provvedimenti cautelativi adottati a partire dal 22 gennaio, tenuto conto del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, ha proclamato lo stato di emergenza e messo in atto le prime misure contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, adottando specifiche misure riportate nel seguito:

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020 - *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”* (GU n. 52 del 1° marzo 2020)

Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 - *“Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.”* (GU n. 53 del 2 marzo 2020)

Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 - *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* (GU n. 70 del 17 marzo 2020), convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 (Supplemento ordinario n. 16 alla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 29 aprile 2020)

Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 - *“Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”* (GU n. 94 dell'8 aprile 2020)

In ragione dell'emergenza epidemiologica causata dal virus COVID-19 (“Coronavirus”) e della necessità di contrastarne e contenerne la diffusione, sono state adottate diverse misure, che, in un primo momento, hanno riguardato

alcuni territori delle regioni Lombardia e Veneto, ossia la cd. "Zona Rossa", e, successivamente, sono state estese a tutto il territorio nazionale.

Ciò posto, si riassumono le previsioni dei principali provvedimenti emanati al riguardo, stabilite in materia di:

Sospensione di termini:

1) nei confronti dei soggetti aventi, alla data del 21 febbraio 2020, la residenza ovvero la sede legale ovvero la sede operativa nella richiamata "**Zona Rossa**" (cfr. Comuni di cui all'allegato 1^o, del DPCM 1° marzo 2020), il **Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9**, all'**art. 2**, ("Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione") ha dettato le seguenti disposizioni di diretta incidenza sulle attività di competenza dell'Agenzia delle entrate-Riscossione:

- il **comma 1**, che ha contemplato, "con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie", la sospensione dei "termini dei versamenti, scadenti nel periodo dal 21 febbraio al 30 aprile 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122".

Tale sospensione – che, in ogni caso, non dà luogo al rimborso di quanto già versato – opera nei confronti "*delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato n. 1*" al DPCM del 1° marzo 2020 e "*dei*

⁸ **DPCM 1° marzo 2020, Allegato 1)** (confermativo del perimetro della c.d. "Zona Rossa" quale delimitato da un precedente DPCM del 23 febbraio 2020);

Comuni :

1) Nella Regione Lombardia:

- a) Bertonico;
- b) Casalpusterlengo;
- c) Castelgerundo;
- d) Castiglione D'Adda;
- e) Codogno;
- f) Fombio;
- g) Maleo;
- h) San Fiorano;
- i) Somaglia;
- l) Terranova dei Passerini.

2) Nella Regione Veneto:

- a) Vò.

soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa”.

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia entro il 31 maggio 2020.

Si è prevista, inoltre, l'applicazione dell'articolo 12 del D.lgs. n. 159/2015, in materia di sospensione dei termini in caso di eventi eccezionali;

- il **comma 2**, secondo il quale le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli atti di accertamento esecutivo emessi dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ai sensi dell'art. 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del D.L. n. 16/2012 e alle ingiunzioni di cui al R.D n. 639/1910, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti esecutivi di cui all'art. 1, comma 792, della legge n. 160/2019;
- il **comma 2-bis**, inserito in sede di conversione (cfr. Legge 24 aprile 2020, n. 27), dispone che, nei confronti dei soggetti aventi, alla data del 21 febbraio 2020, la residenza ovvero la sede legale ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni delle regioni Lombardia e Veneto, indicati nell'allegato 1) al DPCM 1° marzo 2020 ossia nella ex “Zona Rossa”, “i termini delle sospensioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla medesima data del 21 febbraio 2020”;
- il **comma 3**, che, in materia di “Rottamazione-ter” e “Saldo e stralcio”, sempre relativamente ai soggetti indicati dal comma 1, ha stabilito il differimento al 31 maggio 2020 del “termine di versamento del 28 febbraio 2020 di cui all'articolo 3, commi 2, lettera b) e 23 e all'articolo 5, comma 1, lettera d) , del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, nonché all'articolo 16-bis , comma 1, lettera b), n. 2 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58”, e di quello del “31 marzo 2020 di cui all'articolo 1, comma 190, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”.

2) il **Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18** è intervenuto con misure riguardanti **l'intero territorio nazionale**. In particolare, **l'art. 68** di tale decreto ha ad oggetto la “Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione” e:

- al **comma 1**, stabilisce che “con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122”.

I versamenti sospesi (senza che, comunque, possa darsi luogo al rimborso di quanto già versato) devono essere effettuati, in unica soluzione, entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia entro il 30 giugno 2020. Trovano, altresì, applicazione le disposizioni di cui all'art. 12 del D.lgs. n. 159/2015 (“Sospensione dei termini di versamento in caso di eventi eccezionali”);

- al **comma 2**, prevede che “le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli atti” di accertamento esecutivo emessi dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ai sensi dell'art. 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del D.L. n. 16/2012, alle ingiunzioni di cui al RD n. 639/1910, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti esecutivi di cui all'art. 1, comma 792, della legge n. 160/2019;
- al **comma 3**, in materia di “Rottamazione-ter” e “Saldo e stralcio”, differisce al **31 maggio 2020** il termine di versamento **“del 28 febbraio 2020”** di cui all'articolo 3, commi 2, lettera b), e 23, e all'articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, nonché all'articolo 16-bis, comma 1, lettere b), n. 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58”, e il termine di versamento **“del 31 marzo 2020”** di cui all'articolo 1, comma 190, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Al riguardo si rappresenta che il 19 maggio 2020, mentre è in ultimazione la redazione del presente bilancio, è stato pubblicato il DL 34/2020, che ha introdotto ulteriori “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, prorogando ulteriormente tali scadenze.

Le misure introdotte dal citato Decreto Legge, modificabili in sede di conversione, vedono significativi interventi riguardanti l'Ente, tra cui i principali sono citati nel paragrafo “Decreto Legge 34/2020 (DL Rilancio)” che segue.

Comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate negli anni 2018, 2019 e 2020

L'art. 68, comma 4, del D.L. n. 18/2020, stabilisce che, in considerazione delle previsioni di sospensione contenute nei precedenti commi 1 e 2 ed *"in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione nell'anno 2018, nell'anno 2019 e nell'anno 2020 sono presentate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024 e entro il 31 dicembre 2025."*.

Pertanto, con riferimento alle comunicazioni di inesigibilità riguardanti i carichi affidati negli anni 2018, 2019 e 2020, non si applica il termine del *"terzo anno successivo alla consegna"*, contemplato dall'art. 19, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. n. 112/1999 *"fatto salvo quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge"*.

Sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi sulla trattazione delle istanze di rateizzazione

Per effetto del combinato disposto **dell'art. 103 del D.L. n. 18/2020 e dell'art. 37** (*"Termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza"*) **del Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23**, rubricato *"Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza"*, prevede, tra l'altro, che:

- *"ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del **15 maggio 2020**";* ciò – come argomentato nella Relazione illustrativa – allo scopo *"di evitare che la Pubblica amministrazione, nel periodo di riorganizzazione dell'attività lavorativa in ragione dello stato emergenziale, incorra in eventuali ritardi o nel formarsi del silenzio significativo"* (**comma 1**);

- *"le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati" (comma 1);*
- *"sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento" (comma 1);*
- *"il periodo di sospensione di cui al comma 1 trova altresì applicazione in relazione ai termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonché ai termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali" (comma 1-bis, introdotto in sede di conversione del DL n. 18/2020).*

In proposito, si segnala che, da ultimo, **l'art. 37** ("Termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza") del **Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23**, ha, tra l'altro, prorogato al 15 maggio 2020 il termine del 15 aprile 2020 previsto dal comma del citato art. 103 del D.L. n. 18/2020.

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 8 del 3 aprile 2020 - "Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19". Risposte a quesiti."

La Circolare, fornisce alcuni chiarimenti sotto forma di risposta a vari quesiti, suddivisi per aree tematiche, pervenuti a seguito dell'emanazione del D.L. n. 18/2020.

Per i profili di interesse dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, si evidenzia, in particolare, che, nel **par. 2.19** relativo alla "Gestione istanze di sospensione legale della riscossione" di cui all'art. 1, commi da 537 a 543, della legge n. 228/2012, viene precisato che la sospensione prevista dall'art. 103 del D.L. n. 18/2020 "trova invece applicazione con riguardo alla dichiarazione che, a pena di decadenza, il contribuente, ai sensi del comma 538 del citato articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, deve presentare, entro sessanta giorni dalla

notifica, da parte dell'agente della riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva intrapresa dallo stesso".

CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA- PROROGHE

Nell'ambito delle misure adottate nel quadro emergenziale derivante dalla diffusione del COVID-19, si segnala il **"Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14"**, emanato in attuazione della Legge delega n. 155/2017, concernente la riforma organica delle procedure concorsuali di cui al R.D. n. 268/1942 (Legge Fallimentare) e della disciplina sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui alla Legge n. 3/2012.

Tale differimento è stato disposto dall'**art. 5 del D.L. n. 23/2020**, che, nello specifico, ha sostituito il comma 1 dell'art. 389 del predetto D.Lgs. n. 14/2019, prevedendo, con carattere di generalità (salve specifiche eccezioni relative a disposizioni che non incidono sui compiti istituzionali dell'Agenzia delle entrate-Riscossione) lo slittamento dell'entrata in vigore del Codice medesimo al **1° settembre 2021**.

PROCEDURE CONCORDSUALI

Il **D.L. n. 23/2020** contiene alcune disposizioni di interesse dell'Agenzia delle entrate-Riscossione in materia di procedure concorsuali. In particolare:

- **l'art. 9** (*Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione*), prevede una serie di interventi inerenti alle procedure di concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione, consistenti, in sintesi:
 - nella proroga di sei mesi dei termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2021 (**comma 1**);
 - nel riconoscimento della possibilità, per il debitore:
 - a) nei procedimenti per l'omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione pendenti alla data del 23 febbraio 2020, di

presentare, sino all'udienza fissata per l'omologa, istanza al tribunale per la concessione di un termine, non superiore a novanta giorni, per il deposito di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato ai sensi dell'articolo 161 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o di un nuovo accordo di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il termine decorre dalla data del decreto con cui il Tribunale assegna il termine e non è prorogabile. L'istanza è inammissibile se presentata nell'ambito di un procedimento di concordato preventivo nel corso del quale è già stata tenuta l'adunanza dei creditori, ma non sono state raggiunte le maggioranze stabilite dall'articolo 177 del citato RD n. 267/1942 (comma 2);

b) quando intenda modificare unicamente i termini di adempimento del concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione, di depositare, sino all'udienza fissata per l'omologa, una memoria contenente l'indicazione dei nuovi termini, che non potranno essere superiori di sei mesi rispetto alle scadenze originarie (comma 3);

c) se ha già ottenuto la concessione del termine di cui all'articolo 161, comma sesto, del RD n. 267/1942 (c.d. "preconcordato" o "concordato in bianco"), già prorogato dal Tribunale, di presentare istanza per la concessione di un'ulteriore proroga sino a novanta giorni, anche nei casi in cui è stato depositato ricorso per la dichiarazione di fallimento. Un'istanza in tal senso può essere presentata anche dal debitore che ha ottenuto la concessione del termine di cui all'art. 182-bis, comma settimo, del medesimo RD n. 267/1942 (commi 4 e 5);

- **l'art. 10** (*Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza*), prevede, tra l'altro:
 - al comma 1, che i ricorsi e le richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza, presentati nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020, siano improcedibili;
 - al comma 2, che tali disposizioni non si applichino alla richiesta presentata dal P.M., quando in essa sia contenuta la domanda di emissione dei provvedimenti di cui all'art. 15, comma ottavo, del RD n. 267/1942;

- al comma 3, che, quando alla dichiarazione di improcedibilità dei ricorsi presentati nel periodo indicato dal comma 1 segue la dichiarazione di fallimento, il periodo di cui allo steso comma 1 non viene computato nei termini previsti dagli artt. 10 e 69-bis del RD n. 267/1942.

In materia, si rammenta quanto previsto dall'**art. 103, comma 1-bis, del D.L. n. 18/2020**, inserito in sede di conversione, ai sensi del quale *“trova altresì applicazione in relazione ai termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali (...)”*, il periodo di sospensione (che, per effetto della previsione di cui all'art. 37 del D.L. n. 23/2020, scade il 15 maggio 2020) disposto con riferimento ai termini dei procedimenti amministrativi dal comma 1 dello stesso art. 103 (vedi sopra).

DECRETO LEGGE 34/2020 (DL RILANCIO)

Al momento della chiusura del presente fascicolo di bilancio, è stato pubblicato il DL 34/2020, che ha introdotto numerose misure riguardanti l'Agenzia, di cui riportiamo l'art. 154 e 155 che hanno più diretto impatto sulla gestione dell'Ente. In particolare:

- l'art. **154**, relativo alla **“Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione”** ha modificato l'art. **68 del DL 18 del 2020**, come segue:
 - la fine del periodo di sospensione dei termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, stabilita in precedenza fino al 31 maggio 2020, è ora fissata al **31 agosto 2020 (art. 68, comma 1, del DL n. 18/2020, modificato dall'art. 154 comma 1, lett. a), del DL. n. 34/2020)**. Al riguardo, si evidenzia che **il nuovo termine entro il quale eseguire i versamenti oggetto di sospensione è il 30 settembre 2020**, in quanto è rimasta ferma la previsione del comma 1 dello stesso art.

68 del DL . 18/2020, secondo la quale tali versamenti "devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione";

- relativamente ai piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate dai debitori fino al 31 agosto 2020, gli effetti di cui all'articolo 19, comma 3, lettere a), b) e c), del DPR n. 602 del 1973 (vale a dire, rispettivamente: decadenza automatica del debitore dal beneficio della rateazione; immediata ed automatica riscuotibilità dell'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto; possibilità di nuova dilazione del carico se le rate scadute sono integralmente saldate), si determinano in caso di mancato pagamento, **nel periodo di rateazione, di dieci (anziché cinque) rate, anche non consecutive (art. 68, comma 2-ter, del DL n. 18/2020, introdotto dall'art. 154, comma 1, lett. b), del DL. 34/2020);**
- in materia di "rottamazione-ter" e "saldo e stralcio", il mancato ovvero insufficiente ovvero tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate, da corrispondere nell'anno 2020, non determina l'inefficacia delle definizioni se il debitore effettua l'integrale versamento delle predette rate entro il termine del 10 dicembre 2020. A quest'ultimo termine non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018 relative alla "tolleranza" di cinque giorni nel caso di tardivo versamento delle rate della definizione (art. 68, comma 3, del DL n. 18/2020, sostituito dall'art. 154, comma 1, lett. c), del DL. 34/2020);
- relativamente ai debiti per i quali, alla data del 31 dicembre 2019, si è determinata l'inefficacia delle definizioni di cui agli articoli 3 e 5 del DL. n. 119 del 2018, all'articolo 16-bis del DL. n. 34 del 2019, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge n. 145 del 2018 (ossia della "rottamazione-ter" e del "saldo e stralcio"), in deroga all'articolo 3, comma 13, lettera a), del decreto legge n. 119 del 2018, possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 **(art. 68, comma 3-bis, del DL n. 18/2020, introdotto dall'art. 154, comma 1, lett. d), del DL. 34/2020);**

- **l'art. 155 (Integrazione del contributo a favore di Agenzia delle entrate-Riscossione per il triennio 2020-2022)**, che sostituisce i commi 326, 327 e 328 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevedendo misure volte ad assicurare la continuità operativa dell'Agenzia delle entrate – Riscossione ed a garantirne l'equilibrio economico, gestionale e finanziario per l'anno 2020 e per i successivi 2021 e 2022, a fronte degli interventi normativi di sostegno ai debitori introdotti nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, e, testualmente, dispone che: *"1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i commi 326, 327 e 328 sono sostituiti dai seguenti: "326. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e tenuto conto dell'esigenza di garantire, nel triennio 2020-2022, l'equilibrio gestionale del servizio nazionale di riscossione, l'Agenzia delle entrate, in qualità di titolare, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, della funzione della riscossione, svolta dall'ente pubblico economico Agenzia delle entrate-Riscossione, eroga allo stesso ente, a titolo di contributo e in base all'andamento dei proventi risultanti dal relativo bilancio annuale, una quota non superiore a 300 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sui fondi accantonati in bilancio a favore del predetto ente, incrementati degli eventuali avanzi di gestione dell'esercizio 2019, in deroga all'articolo 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e sulle risorse assegnate per l'esercizio 2020 alla medesima Agenzia delle entrate. Tale erogazione è effettuata entro il secondo mese successivo all'approvazione del bilancio annuale dell'Agenzia delle entrate – Riscossione.*
327. Qualora la quota da erogare per l'anno 2020 all'ente Agenzia delle entrate-Riscossione a titolo di contributo risulti inferiore all'importo di 300 milioni di euro, si determina, per un ammontare pari alla differenza, la quota erogabile allo stesso ente per l'anno 2021, in conformità al comma 326.
328. La parte eventualmente non fruita del contributo per l'anno 2021, determinato ai sensi del comma 327, costituisce la quota erogabile all'ente Agenzia delle entrate-Riscossione per l'anno 2022, in conformità al comma 326".

► APPENDICE B

ULTERIORE NORMATIVA APPLICATA ALL'ENTE

Tracciabilità dei flussi finanziari (Legge n. 136/2010) – Regime di fatturazione elettronica

La Legge n. 136/10, in vigore dal 7 settembre 2010, all'art. 3 ha introdotto disposizioni in materia di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche, la cui violazione, oltre a costituire causa di nullità o di risoluzione dei contratti (e subcontratti), comporta l'applicazione al trasgressore di specifiche sanzioni amministrative/pecuniarie. Il provvedimento in parola interessa Agenzia delle entrate-Riscossione sia in quanto "stazione appaltante", sia in qualità di "affidataria" di "commesse pubbliche".

L'AVCP - Autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici, (oggi ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione), con propria Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, ha definito le linee guida applicative sul tema della tracciabilità dei flussi finanziari.

Si evidenziano di seguito i più recenti provvedimenti adottati:

- il Decreto legislativo 27 dicembre 2018, n. 148 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2014/55 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici;
- il Provvedimento del 18/04/2019 dell'Agenzia delle Entrate avente ad oggetto "Definizione delle regole tecniche (Core Invoice Usage Specification) e delle modalità applicative nel contesto nazionale italiano per la fatturazione elettronica negli appalti pubblici, di cui al decreto legislativo 27 dicembre 2018, n. 148";
- il Decreto del 10 maggio 2019 del Ministero dell'Economia e Finanze riguardante "Innalzamento a 400 euro dell'ammontare complessivo entro cui può essere emessa la fattura semplificata";
- la Legge 28 giugno 2019, n. 58 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi" nella quale è

previsto che dal primo luglio 2019 la fattura elettronica va emessa entro dodici giorni (non più dieci) dalla data in cui è stata fatta l'operazione.

**Affidamento ed esecuzione di contratti pubblici - Decreto Legislativo n. 50/2016
- Nuovo Codice dei Contratti Pubblici**

Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici" disciplina i contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione (art. 1, comma 1).

Agenzia delle entrate-Riscossione, in quanto "organismo di diritto pubblico" ai sensi del citato Codice dei contratti pubblici, rientra nel campo di applicazione dello stesso ed espleta le procedure di acquisto nel rispetto degli obblighi ivi previsti e degli atti emanati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Al riguardo, infatti, diversamente dal precedente sistema, il riassetto normativo operato dal Legislatore rimette ad appositi decreti ministeriali e/o linee guida dell'ANAC la disciplina di dettaglio operativo e di aggiornamento sistematico (cd. "*soft regulation*").

L'ANAC ha emesso le prime 15 Linee Guide di attuazione del Decreto Legislativo in argomento, che disciplinano gli aspetti operativi delle procedure di affidamento, di seguito specificate. A tal riguardo si evidenzia che le linee guida saranno sostituite da un regolamento attuativo del codice come previsto dalla legge n. 55/2019 di conversione del dl 32/2019 cd. decreto sblocca cantieri:

- Linee guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" – Approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 973 del 14 settembre 2016 e Aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018;
- Linee guida n. 2, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti

- “Offerta economicamente più vantaggiosa” - Approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1005 del 21 settembre 2016 e aggiornate con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018;
- Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni” - Approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con deliberazione del medesimo Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;
 - Linee guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti - “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” - Approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con Delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
 - Linee guida n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici” - Approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1190 del 16 novembre 2016 e aggiornate con deliberazione del medesimo Consiglio n. 4 del 10 gennaio 2018;
 - Linee guida n. 6, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice». Approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1293 del 16 novembre 2016 e aggiornate con Determinazione n.1008 del 11 ottobre 2017;
 - Linee guida n. 7, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti «Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società “in house” previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 50/2016» - Approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 235 del 15 febbraio

2017;

- Linee guida n. 8, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti «Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili» Approvate dal Consiglio dell'Autorità con Determinazione n. 950 del 13 settembre 2017;
- Linee guida n. 9 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato, approvate con Delibera numero 318 del 28 marzo 2018;
- Linee guida n. 10 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Affidamento del servizio di vigilanza privata" approvate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 462 del 23 maggio 2018;
- Linee Guida n. 11 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Indicazioni per la verifica del rispetto del limite di cui all'articolo 177, comma 1, del codice, da parte dei soggetti pubblici o privati titolari di concessioni di lavori, servizi pubblici o forniture già in essere alla data di entrata in vigore del codice non affidate con la formula della finanza di progetto ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea». Approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 614 del 4 luglio 2018;
- Linee guida n. 12 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Affidamento dei servizi legali" Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018;
- Linee guida n. 13 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "La disciplina delle clausole sociali" Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 114 del 13.2.2019;
- Linee guida n. 14 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti recanti "Indicazioni sulle consultazioni preliminari di mercato" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera con delibera n. 161 del 6.3.2019;
- Linee guida n. 15 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti "Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di

affidamento di contratti pubblici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 494 del 05 giugno 2019.

Nell'ambito della medesima attività di regolamentazione, ai sensi dell'art. 213, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, la stessa Autorità, con delibera n. 1228 del 22 novembre 2017, ha altresì approvato il Bando-tipo n. 1/2017 per l'affidamento di servizi e forniture nei settori ordinari, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, aggiudicati all'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, nonché, con delibera n. 2 del 10 gennaio 2018, il Bando-tipo n. 2 per l'affidamento di contratti pubblici di servizi di pulizia di importo pari o superiore alla soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, cui Agenzia delle entrate-Riscossione si conforma.

Peraltro, con Delibera 4 luglio 2018 n. 803 (in G.U. n. 241 del 16 ottobre 2018), recante "Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici", l'ANAC ha disciplinato i procedimenti dell'Autorità concernenti l'esercizio dei poteri di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 213, comma 3, lettere a), b), g) del D.lgs. n. 50/2016.

Si evidenzia, altresì, che con la legge n.55/2019 che ha convertito in legge il DL n. 32/2019, c.d. decreto sblocca cantieri, sono state apportare alcune modifiche al citato Codice dei contratti pubblici.

Si riportano, di seguito, le principali novità introdotte da tale ultimo decreto:

- previsione di un regolamento attuativo che sostituirà le linee guida dell'ANAC;
- semplificazione delle procedure di affidamento per servizi e forniture di importo ricompreso tra i 40.001 euro e la soglia comunitaria, con la possibilità di ricorrere negli appalti sotto soglia sempre al criterio del prezzo più basso ad eccezione delle ipotesi di cui all'art. 95, comma 3 del codice;
- abrogazione del rito cd. superaccelerato di cui all'art. 29 del codice;
- sospensione dell'albo commissari ANAC;
- estensione dell'anticipazione del corrispettivo agli appalti di servizi e

forniture;

- possibilità sino fino al 2020 di esaminare prima le offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e solo successivamente quella amministrativa solo nei confronti del primo classificato;
- rideterminazione dei metodi di calcolo dell'anomalia delle offerte;
- individuazione della rilevanza temporale dei provvedimenti di esclusione;
- individuazione della quota massima subappaltabile nella misura del 40%;
- eliminazione dell'obbligo di indicare la terna dei subappaltatori.

Si segnala infine che il Decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 (c.d. "decreto fiscale 2019") con l'art. 4 reca una serie di misure in materia di contrasto all'omesso versamento delle ritenute in materia di versamento unitario e compensazione, introducendo un nuovo articolo 17-bis al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In particolare la norma dispone l'obbligo per il committente di richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarla, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute ai fini del riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese; stabilisce che il committente è tenuto a sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria nel caso di mancata trasmissione o nel caso risultino omessi o insufficienti versamenti; estende l'inversione contabile in materia di Iva (reverse charge) alle prestazioni effettuate mediante contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, che vengono svolti con il prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente e con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente. Le disposizioni introdotte dal nuovo articolo 17-bis si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Decreto Legislativo n. 231/2002 - Direttiva pagamenti nelle transazioni commerciali

Il D.Lgs. n. 231/2002, emanato su delega della Legge n. 39/2002 in attuazione della Direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ha sancito i seguenti principi generali:

- individuazione del termine legale di pagamento in 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente (ovvero, dagli altri eventi tipizzati al comma 2 dell'art. 4);
- decorrenza automatica (senza necessità di costituzione in mora) degli interessi moratori dal giorno successivo alla scadenza del termine legale o contrattuale di pagamento;
- determinazione degli interessi moratori in misura pari al tasso di riferimento della Banca Centrale Europea, maggiorato di 8 punti percentuali;
- nullità delle clausole relative al termine di pagamento, al saggio degli interessi moratori o al risarcimento per i costi di recupero, a qualunque titolo previste o introdotte nel contratto, quando risultino gravemente inique per il creditore.

Il decreto in questione è applicabile ai soggetti operanti come stazioni appaltanti e, pertanto, ad Agenzia delle entrate-Riscossione. Al decreto sono seguiti ulteriori provvedimenti del legislatore nazionale - quali il D.L. n.78/09, convertito nella L. n.102/09 - finalizzati a rendere maggiormente efficienti i pagamenti delle Pubbliche amministrazioni.

Con il comunicato del Ministero dell'Economia e delle finanze riguardante il "Saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali" pubblicato sulla GU Serie Generale n.18 del 22-01-2019 si è indicato che per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2019 il tasso di riferimento è pari allo 0 per cento.

Per l'esercizio 2019 il comunicato del Ministero dell'Economia e delle finanze riguardante il "Saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali" pubblicato sulla GU Serie Generale n. 183 del 6 agosto 2019 ha indicato anche per il periodo 1° luglio – 31 dicembre lo stesso tasso indicato nel precedente comunicato.

E' infine necessario poi fare riferimento anche al decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili" - convertito con Legge del 19/12/2019 n. 157 - che all'art. 50 modifica in parte la disciplina introdotta dalla legge n. 145 del 2018. Nel dettaglio l'articolo 50, comma 3, del decreto-legge n. 124/2019 stabilisce che le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 196/2009 (elenco ISTAT), che si avvalgono dell'Ordinativo Informativo di Pagamento (OPI), sono tenute ad inserirvi la data di scadenza della fattura. Viene meno per le stesse amministrazioni l'obbligo di comunicare mensilmente sulla PCC i dati relativi ai debiti commerciali non estinti e scaduti.

Infine la legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" all'art. 1, commi 854 e 855 apporta ulteriori modifiche alla legge n. 145 del 2018. Il comma 854 proroga al 2021 l'applicazione di un regime sanzionatorio posto a carico degli enti che non siano "buoni pagatori", sopprime la previsione del comma 861 dell'articolo 1 della legge n. 145/2018 secondo cui, limitatamente all'esercizio 2019, gli indicatori di cui al comma 859 possono essere elaborati sulla base delle informazioni presenti nelle registrazioni contabili dell'ente con le modalità fissate dal medesimo comma. Gli enti che si avvalgono di tale facoltà effettuano la comunicazione di cui al comma 867 (relativa all'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente) con riferimento all'esercizio 2019 anche se hanno adottato SIOPE+; viene spostata di un anno – portandola al 2021 – l'applicazione delle disposizioni per cui le misure di cui al comma 862, lettera a), al comma 864, lettera a) e al comma 865, lettera a) si applicano anche alle amministrazioni pubbliche di cui ai commi 859 e 860 che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti (di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013) e che non hanno trasmesso alla Piattaforma elettronica le comunicazioni di cui

al 867 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture. Infine il comma 855 anticipa al 1° luglio 2020 la decorrenza della misura prevista dall'articolo 50, comma 3, del decreto-legge n. 124/2019 (cd. "decreto fiscale").

CAD – Codice dell'amministrazione digitale

Il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "*Codice dell'amministrazione digitale*" (c.d. CAD) reca disposizioni normative volte ad assicurare la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale.

Agenzia delle entrate - Riscossione utilizza, con le modalità più appropriate, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, utili al miglioramento dei rapporti con i contribuenti.

Al fine di consolidare lo stato della sicurezza informatica nazionale, l'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID), con Circolare del 18 aprile 2017 n. 2/2017, ha emanato l'elenco ufficiale delle "Misure minime per la sicurezza ICT" da adottare per contrastare le minacce più comuni e frequenti cui sono soggetti i sistemi informativi.

Agenzia delle entrate-Riscossione si è adeguata alle citate Misure minime di sicurezza entro il termine previsto nella richiamata Circolare (31 dicembre 2017).

Le Misure si basano sulla realizzazione di controlli di natura tecnologica, organizzativa e procedurale vigenti nell'Ente.

In considerazione di quanto indicato nel Capitolo 8 del "Piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione 2017 – 2019", AdeR si è dotata di un Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni (SGSI) e della relativa struttura organizzativa.

A tal riguardo, a dicembre 2017 è stato approvato il documento per la progressiva implementazione del Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni. L'adozione del SGSI seguirà un approccio di tipo modulare,

venendo via via implementato, a partire dalle informazioni e dai dati trattati nell'ambito dei Data Center, allocati presso le sedi di Roma e di Torino, fino ad estendersi progressivamente a tutti i dati e alle informazioni dell'Ente.

In relazione al primo perimetro SGSI poc'anzi indicato (Data Center), l'Ente – in data 5 dicembre 2019 - ha conseguito la certificazione ISO 27001 relativamente ai "Servizi IT ed ai processi di gestione del Data Center", la quale ha durata di 3 anni.

Si segnala che con il Decreto Legislativo 13 dicembre 2017 n. 217, recante *"Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, concernente modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"*, sono state integrate e modificate numerose disposizioni del CAD al fine di accelerare l'attuazione dell'agenda digitale europea, dotando cittadini, imprese e amministrazioni di strumenti e servizi, alcuni già operativi ed altri che saranno resi disponibili nel corso dell'anno, idonei a rendere effettivi i diritti di cittadinanza digitale.

Il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 recante *"Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili"* - convertito con Legge del 19/12/2019 n. 157 – con l'art. 21 ha introdotto due nuovi commi all'articolo 5 del Codice dell'amministrazione digitale (CAD), dedicato all'effettuazione di pagamenti con modalità informatiche.

Le modifiche apportate stabiliscono che la piattaforma di cui all'art. 5 sopra richiamato, può essere utilizzata per processi di certificazione fiscale tra soggetti privati, in particolare:

- la fatturazione elettronica;
- la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, in sostituzione degli obblighi di registrazione.

Si prevede altresì che le regole tecniche di funzionamento della piattaforma sono fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri - o con decreto del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione - di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate.

Il Decreto-Legge n. 162 del 30 dicembre 2019, c.d. "Milleproroghe" – convertito con modificazioni dalla legge n. 8 del 2020 - all'art. 1, comma 8, stabilisce che l'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati, di utilizzare esclusivamente la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni (c.d. "PagoPA"), è stato prorogato al 30 giugno 2020. Al fine di consentire i pagamenti digitali ai cittadini, i soggetti identificati dal codice dell'amministrazione digitale, tra cui anche Agenzia delle entrate-Riscossione, sono tenuti entro il medesimo termine del 30 giugno 2020 ad integrare i propri sistemi di incasso con la piattaforma di cui in parola, ovvero di avvalersi dei servizi di operatori già abilitati ad operare sulla medesima piattaforma. Il mancato rispetto di tali obblighi comporta responsabilità dirigenziale.

Applicazione facoltativa delle previsioni della L. 262/2005 (Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari)

La Legge 28 dicembre 2005, n. 262, così come modificata dal D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303, ha introdotto nell'ambito del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito "TUF"), all'art. 154-bis, la figura del "Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari" per gli "emittenti quotati". Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ("MEF") ha poi esteso l'applicazione di tale normativa alle società da questo partecipate, anche se non "emittenti quotati".

La figura del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili (nel seguito anche "Dirigente Preposto" o "Preposto") risponde all'obiettivo, insito nel dispositivo normativo, di rafforzare i controlli interni che presidiano la formazione del bilancio di esercizio e di ogni altra comunicazione di carattere finanziario, rimettendo allo stesso Preposto la responsabilità di predisporre adeguate

procedure amministrative e contabili (TUF art. 154-bis, comma 3) e, implicitamente, di mantenerne l'aggiornamento e l'efficacia nel tempo, dotandolo di adeguati poteri e mezzi.

In adesione all'obiettivo insito nella norma e agli orientamenti generali del MEF, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha a sua volta recepito la facoltà di istituire a regime la figura del Preposto nel proprio Statuto (art. 15) e nel Regolamento di Contabilità (art. 9).

In aderenza alle indicazioni normative e nello specifico contesto dell'Agenzia, il sistema di controllo interno amministrativo-contabile deve assicurare la correttezza delle rilevazioni e delle rappresentazioni contabili relative alle consistenze ed ai flussi finanziari rinvenienti dall'attività di riscossione, a presidio del corretto svolgimento dei compiti istituzionali dell'Agenzia, oltre che di quelle relative alla gestione della stessa, confluenti nel Bilancio annuale e nelle altre similari situazioni periodiche, in funzione del governo degli equilibri economici e finanziari propri. Il sistema di controllo interno così configurato risulterà poi funzionale anche all'attività di altri soggetti con compiti o responsabilità di controllo contabile (Collegio dei Revisori dei conti, Società di Revisione), facendo altresì riferimento alle attestazioni richieste dalla norma al Preposto (TUF art. 154-bis, comma 5, in particolare), in ordine all'effettiva applicazione delle procedure amministrativo-contabili, alla corrispondenza di bilanci e altri documenti rappresentativi alle registrazioni contabili e alla idoneità di questi ultimi a fornire una rappresentazione veritiera e corretta delle situazioni rappresentate.

Ciò premesso, in ordine al processo di implementazione del “modello 262”, di seguito si rappresentano le attività ad oggi poste in essere dalla Direzione Amministrazione Finanza e Controllo:

- previsione dell'incarico di revisione dei conti a carattere volontario ad integrazione del sistema dei controlli aziendale;
- implementazione del nuovo modello organizzativo della Direzione Centrale Amministrazione Finanza e Controllo che, a partire dal primo luglio 2017, si è dotata dell'apposito Settore Compliance Amministrativa al fine di realizzare il relativo modello e di istituire a regime la figura del Dirigente Preposto; contestualmente, la suddetta Direzione ha operato una riattribuzione delle

competenze tra i singoli Uffici maggiormente funzionale al modello organizzativo previsto dalla legge 262/2005, anche attraverso l'integrazione verticale dei compiti e delle responsabilità amministrative, concretizzatasi con l'istituzione del Settore Coordinamento Amministrazione Regionale che integra le attività delle strutture amministrative regionali nell'effettuazione delle relative attività amministrative;

- revisione legale completa del bilancio finale delle società Equitalia Servizi di riscossione ed Equitalia SpA al 30 giugno 2017 e revisione dei saldi di apertura di Agenzia delle entrate-Riscossione al 1° luglio 2017, riclassificati secondo lo schema del D.Lgs. 139/2015;
- passaggio dal vecchio sistema contabile NAV al nuovo sistema integrato MS Dynamics AX, che introduce una soluzione Enterprise Resource Planning (ERP) a supporto dei processi corporate;
- emanazione della Circolare che determina il Processo per la redazione del Bilancio d'esercizio e delle situazioni economiche e patrimoniali periodiche infrannuali; il processo di redazione del bilancio di esercizio trova applicazione anche per la redazione dei bilanci intermedi, di cui all'art. 7 del Regolamento di contabilità dell'Ente;
- pianificazione delle altre circolari necessarie a regolamentare le principali fattispecie amministrative;
- messa a punto dei Processi di gestione delle anagrafiche del sistema contabile (piano dei conti, dimensioni gestionali, articoli);
- redazione ed emanazione del Manuale di Contabilità, in attuazione dell'art.11 del Regolamento di contabilità approvato con Determinazione del Commissario Straordinario n.18 del 30 giugno 2017. Il Manuale contiene le indicazioni e le regole operative contabili applicate dalle strutture di Agenzia delle entrate-Riscossione, e opera il collegamento tra i processi e le voci di bilancio, ed è aggiornato annualmente, in occasione della predisposizione del progetto di bilancio d'esercizio;
- predisposizione, con periodicità trimestrale, delle relazioni di rendicontazione degli adempimenti amministrativi posti in essere nel periodo e dei controlli effettuati in esecuzione delle previsioni delle relative circolari aziendali, a cui si aggiungono gli esiti delle verifiche contabili (anch'esse trimestrali) effettuate

dalla Società di revisione e delle verifiche di revisione predisposte dalla struttura amministrativa in applicazione delle direttive impartite dal revisore legale dei conti.

- periodiche relazioni all'organo di controllo, sulle principali fattispecie amministrative, caratteristiche dell'operatività dell'ente.

Il completamento del "modello 262" richiederà interventi di progettazione e attuazione da svilupparsi lungo linee "canoniche", ricorrentemente indicate nella letteratura elaborata sul tema (tra gli altri, il Documento di ricerca n.131-ter dell'Assirevi, l'analisi del Comitato Tecnico dell'Andaf, il Documento n.7/2012 di Assonime, il documento n.72 della Fondazione Aristeia) e che si sostanziano in una sequenza di attività sinteticamente descritte nel seguito.

Un elemento fondamentale di un "modello 262", qualunque sia il contesto giuridico ed organizzativo nel quale debba essere declinato, è costituito dal Sistema di Controllo Interno amministrativo-contabile. Alla rilevazione e analisi dei processi e degli inerenti controlli interni ("Mappatura"), focalizzata sulle intersezioni e sui collegamenti dei processi e delle attività gestionali con gli adempimenti e i processi amministrativo-contabili, fa seguito l'individuazione e la valutazione dei punti di debolezza o di possibile miglioramento dei suddetti controlli ("Gap Analysis") rispetto ai requisiti richiesti dai sopra richiamati obiettivi di "qualità e rappresentatività contabile" e, in stretta successione, l'attuazione delle corrispondenti misure di adeguamento verso il modello a regime ("Remedials"). La realizzazione del modello di controllo interno si conclude con la verifica dell'effettiva operatività del Sistema di Controllo Interno amministrativo-contabile ("Audit"), da ripetersi a cadenza periodica, a fini di aggiornamento e mantenimento in efficacia del modello.

Nel corso dell'esercizio 2019 la Direzione Amministrazione Finanza e Controllo ha avviato una prima elaborazione delle sopra richiamate componenti di "Mappatura" e di "Gap Analysis" dei propri processi amministrativi, contabili e finanziari, per la conseguente definizione dei relativi remedials. Tali elaborazioni hanno evidenziato le problematiche operative derivanti dalla complessità dall'impianto amministrativo dell'ente, riconducibile sia agli istituti ereditati dal regime concessorio (sistema di remunerazione, meccanismo dell'inesigibilità) sia

all'evoluzione continua delle normative della riscossione (rateazione degli incassi, rottamazioni e definizioni agevolate, diversificazione di mezzi e canali di pagamento).

Nel corso del 2020 verrà poi avviato il consolidamento metodologico e organizzativo delle attività di verifica del Sistema di Controllo Interno (componente "Audit"), già agite per prassi dalla costituzione dell'ente.

Su queste basi, si ritiene che entro il prossimo triennio potrà essere realizzato un primo "modello 262" calibrato sulle specificità dell'Agenzia e integrato con altri sistemi di assicurazione della conformità a normative rilevanti per l'Agenzia (D.Lgs 231/2001, Trasparenza, ecc).

Al completamento del modello si potrà quindi procedere alla nomina del Dirigente Preposto, dotato dei requisiti soggettivi previsti dalla norma e previa emissione del relativo Regolamento, che ne specificherà responsabilità, poteri, mezzi e le relazioni, funzionali e di riporto, gli Organi di gestione e controllo dell'Agenzia, il Comitato di Gestione e il Collegio dei Revisori dei conti (cui va aggiunta, per la funzione esercitata, la Società incaricata della revisione contabile volontaria).